



diritto^esalute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 1 del 2026
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-1862

dirittoe salute

Rivista di sanità e responsabilità medica

La continua evoluzione del sistema sanitario impone al giurista un'analisi interdisciplinare in grado di intercettare le linee di tendenza, pur nel quadro dei principii organizzativi fondamentali.

La rivista *Diritto e salute*, con la direzione scientifica del prof. Giuseppe Morbidelli, nasce con l'obiettivo di segnalare ed approfondire i temi centrali emersi nella normativa, nella giurisprudenza e nella prassi, nazionali e sovranazionali, della *Health Care*.

Tutti i contributi pubblicati sono soggetti a referaggio anonimo.

Direttore scientifico: Giuseppe Morbidelli

Direttore responsabile: Luigi Principato

Comitato di direzione: Sara Landini, Luigi Principato, Andrea Simoncini, Vilma Pinchi, Gian Aristide Norelli, Simona Viciani, Patrizia Pompei, Valentina Manuali, Marta Mengozzi, Albina Candian, Diana Cerini, Carlo Masieri

Comitato scientifico: Francesca Angelini, Paolo Auriemma, Andrea Maria Azzaro, Francesca Carocchia, Guido Carpani, Edoardo Chiti, Stefano Cognetti, Nicola Corbo, Mario Esposito, Antonio Fici, Francesco Longobucco, Massimo Luciani, Ernesto Lupo, Luca Marafioti, Antonella Morana, Anna Moscarini, Anna Carla Nazzaro, Ida Nicotra, Ilaria Pagni, Sandra Passinhas, André Gonçalo Dias Pereira, Daniele Piccione, Edoardo Carlo Raffiotta, Miguel Sanchez Moron, Gino Scaccia, Oberdan Tommaso Scozzafava, Alessandro Sterpa, Giulio Vesperini, Maurizio Benincasa, Cristiano Cupelli, Amalia Diurni, Federico Ghera, Andrea Longo, Mario Savino, Carlo Sotis, Carlo Bottari

Consiglio di redazione: Domenico Porraro, Massimo Togna, Marco Rizzuti, Antonio Nicodemo, Fabrizia Covino, Emilia Giusti, Paolo Provenzano, Germán M. Teruel Lozano, Benedetta Liberali, Boris Vitiello, Antonio Pérez Miras, Silvia Romboli, Paolo Colasante, Andrea Pisani, Angelo Raffaele Salerno, Caterina Di Costanzo, Eugenia Jona, Daniela Marcello, Leonardo Dani, Giulia Biagioni, Alessandro Fricano, Lorenzo Rodio Nico, Rodrigo Merayo Fernández, Massimiliano Malvicini

Contatti: redazione.dirittoesalute@gmail.com

Fascicolo n. 1 del 2026**LA TUTELA DEGLI ANIMALI TRA DIRITTO E SALUTE**

- Bruna Pellicanò, *La nascita di una dignità animale.* p. 1
- Lavinia Vizzoni, *Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari.* p. 21
- Alberto Azara, *Il contratto zoocentrico.* p. 35
- Francesco Linardi, *Codice del consumo, ordine pubblico e tutela dell'animale.* p. 57
- Annagrazia Tomasi, *Tutela degli animali di affezione "difformi".* p. 75
- Federico Ioannoni Fiore, *Testamento e devoluzioni in favore degli animali.* p. 93
- Elisabetta Errigo, *«Coabitazione» con animali domestici e rapporti condominiali.* p. 123
- Maura Mattalia, *Il ruolo del veterinario nei controlli ufficiali.* p. 149
- Maria Galbusera, *L'autodeterminazione alimentare alla prova della tutela degli animali e della salute: profili costituzionali.* p. 165
- Giulia Castellani, *Gli xenotrapianti tra profili giuridici e interrogativi etici.* p. 189

La tutela degli animali tra diritto e salute

I saggi pubblicati nelle pagine che seguono sono stati selezionati e sottoposti con esito positivo a referaggio anonimo, nell'ambito della *call for papers* organizzata da *Diritto e salute* per il 2025, dedicata al tema della tutela giuridica degli animali.

Comitato scientifico: Sara Landini (Università degli studi di Firenze), Luigi Principato (Università degli studi della Toscana), Marco Rizzuti (Università degli Studi di Firenze).

Coordinamento del progetto: Emilia Giusti (Università degli studi di Firenze), Leonardo Dani (Università per Stranieri di Perugia), Angelo Raffaele Salerno (Università degli studi della Toscana).

Comitato organizzativo: Giulia Biagioni (Università degli studi di Firenze), Leonardo Dani (Università per Stranieri di Perugia), Alessandro Fricano (Università degli studi di Palermo), Emilia Giusti (Università degli studi di Firenze), Eugenia Jona (Università di Torino), Roberta Lo Conte (Università La Sapienza di Roma), Massimiliano Malvicini (Università del Piemonte Orientale), Daniela Marcello (Università di Firenze), Rodrigo Merayo Fernández (Universidad Carlos III de Madrid), Lorenzo Rodio Nico (Università Aldo Moro di Bari), Angelo Raffaele Salerno (Università degli studi della Toscana).

La nascita di una dignità animale.

di Bruna Pellicanò*

Abstract EN: This contribution examines the legal classification of animals in light of the constitutional reform introduced by Law n. 1/2022, which amended art. 9 of the Italian Constitution. The reform assigns, on the one hand, to the Republic the task of protecting the environment, biodiversity, and ecosystems, and, on the other, to the State the responsibility to regulate the methods and forms of animal protection. Starting from the recognition of animals as “sentient beings” established by art. 13 TFEU, the paper investigates whether the reform has truly represented a step forward toward the legal subjectivization of animals, overcoming the traditional conception of animals as *res*. The analysis aims to assess whether the constitutional amendment constitutes an effective recognition of a form of “animal dignity” or, rather, an “opportunity missed.” A further line of inquiry concerns the relationship between human beings and the “non-human” living being, particularly within the constitutional framework.

Abstract IT: Il contributo analizza la qualificazione giuridica degli animali alla luce della riforma costituzionale operata dalla Legge n. 1/2022 che ha modificato l’art. 9 Cost. assegnando, da un lato, alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi e, dall’altro, allo Stato quello di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali. Muovendo dal riconoscimento degli animali quali “esseri senzienti” operato dall’art. 13 TFUE, l’elaborato indaga se la riforma abbia realmente rappresentato un passo avanti verso la “soggettivizzazione” giuridica degli stessi, superando la tradizionale concezione degli animali come semplici *res*. L’analisi si propone di valutare se l’intervento costituzionale rappresenti un effettivo riconoscimento di una “dignità animale” o, piuttosto, un’“occasione mancata”. Ulteriore direttrice di ricerca è rappresentata dal rapporto tra l’uomo e l’essere vivente “non umano”, specie nel contesto costituzionale.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’articolato percorso della tutela degli animali nelle fonti internazionali ed europee. – 3. Il riconoscimento di una

* Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale e pubblico, Università degli studi di Messina.

soggettività animale. – 4. Uno sguardo all’ordinamento interno. – 5. Gli animali nella Costituzione. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

Nel corso degli anni, si è assistito a una serie di interventi sia normativi che giurisprudenziali che, cogliendo l’accresciuta sensibilità della società, intendevano promuovere la tutela dei diritti degli animali.

In un passato non troppo remoto, questi venivano assimilati alle *res*, per cui naturalmente privi di soggettività giuridica. Nel tempo, tale concezione ha conosciuto una graduale evoluzione sia interna che sovranazionale, in particolare anche grazie agli interventi europei di *animal welfare*.

L’interesse nei confronti di tali forme di protezione ha trovato espresso riconoscimento con la riforma costituzionale, L. cost. n. 1/2022, attraverso la quale è stata positivizzata la tutela degli animali all’interno della Carta costituzionale, potenzialmente in grado di delineare veri e propri diritti in capo agli stessi. In particolare, l’art. 9, co. 3, ultimo periodo, Cost., ha conferito allo Stato il compito di disciplinare modi e forme di tutela degli esseri non umani.

La riforma in questione può qualificarsi, sotto taluni punti di vista, come innovativa, in quanto in grado di introdurre espressamente sia doveri di salvaguardia dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi operando una positivizzazione dei principi già enunciati nel corso di un lungo percorso giurisprudenziale, sia, per la prima volta, la previsione specifica di una tutela degli animali¹.

¹ Per un’analisi sulla riforma costituzionale in materia ambientale, D. PORENA, *Sull’opportunità di un’espressa costituzionalizzazione dell’Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell’art. 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, in *federalismi.it*, 14, 2020, 312 ss.; R. MONTALDO, *La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *federalismi.it*, 13, 2022, 187 ss.; M. CECCHETTI, *La disciplina sostanziale della tutela dell’ambiente nella Carta repubblicana: spunti per un’analisi della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Istituzioni del federalismo*, n. 4, 2022, 797 ss.; R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente*, in *federalismi.it*, 6 aprile 2022, 2 ss.; F. VARI, *La novella degli artt. 9 e 41 Cost.: Spunti sistematici tra protezione dell’ambiente e limiti alla revisione costituzionale*, in *Ambientediritto*, 3, 2023, 1 ss.; G. MARAZZITA, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione anche nel rapporto fra Stato e Regioni*, in *Istituzioni del Federalismo*, n. 4, 2022, 875 ss.; G.L. CONTI, *Costituzione e ambiente: prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2023, 117 ss.; E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2022, 1 ss.; F. RESCIGNO, *Quale riforma per l’articolo 9*, in *federalismi.it*, 23 giugno 2021, 1 ss.; E. G. ASSANTI, *La nuova Costituzione “ambientale”: note critiche sulla riforma costituzionale*, in *Il diritto dell’agricoltura*, 3, 2022, 309 ss.; S. NERI, *L’ambiente in Costituzione: il percorso parlamentare della riforma costituzionale in materia di tutela dell’ambiente*, in *Rassegna Parlamentare*, 1, 2022, 39 ss.; M. LADU, *Oltre l’intangibilità dei principi fondamentali: la revisione “silenziosa”*

Con la riforma costituzionale in oggetto è stata introdotta una forma di garanzia autonoma, effettiva e indipendente nei confronti di questi ultimi². Tuttavia, è opportuno interrogarsi sulla effettiva portata innovativa del riformato art. 9 Cost. Si intende soffermare l'attenzione sulla possibile qualifica di "essere senziente" in capo all'animale che, nonostante non espressamente presente nel riformato articolo, secondo parte della dottrina, risulta implicitamente riconosciuta dall'autonomia di tutela prevista nei loro confronti rispetto a quella ambientale³.

Tale profilo assume particolare rilievo tenendo conto di una visione più ampia, soprattutto alla luce dell'art. 13 TFUE, il quale – come si avrà modo di approfondire – riconosce espressamente la qualifica di esseri senzienti in capo agli animali, offrendo così un parametro normativo significativo per l'interpretazione e l'evoluzione delle forme di salvaguardia approntate dagli ordinamenti nazionali.

L'analisi mira a chiarire se, allo stato attuale, si possa effettivamente parlare di "diritto degli animali" e di "dignità animale", quali diritti possano essere riconosciuti agli stessi e, infine, se possa sussistere una forma di equiparazione tra diritti degli esseri umani e degli esseri non umani.

2. L'articolato percorso della tutela degli animali nelle fonti internazionali ed europee.

Il cammino che ha condotto al progressivo riconoscimento di una vera e propria forma di tutela nei confronti degli animali non si è sviluppato in modo lineare, ma è il risultato di stratificazioni normative e culturali eterogenee.

Già a partire dagli anni '60, il Consiglio d'Europa ha promosso l'adozione di diverse Convenzioni volte alla protezione del benessere degli animali. Tali Convenzioni, seppur spesso connotate da un'eccessiva genericità, hanno avuto il merito di avviare un primordiale processo di sensibilizzazione giuridica, ponendo le basi per una successiva evoluzione normativa e culturale in materia di protezione degli animali.

Sono stati, tuttavia, gli anni '70 a costituire il vero e proprio periodo di svolta, assistendosi al consolidamento di movimenti animalisti e all'emergere di critiche sempre più profonde ed incisive nei confronti dell'impostazione

dell'art. 9 Cost., in *federalismi.it*, 1, 2023; Y. GUERRA, R. MASSA, *La proposta di modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una prima lettura*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 4, 2021, 109 ss.

² F. MORGANTI, *Tutela costituzionale degli animali e attività di "controllo" della fauna selvatica*, in *AIC, Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 1, 2024, 185 ss.; D. GRANARA, *Il principio animalista nella Costituzione*, in *DOPCE online*, 2, 2023, 857 ss.; F. RESCIGNO, *La riforma dell'articolo 9 e gli esseri animali: un impegno verso una Costituzione biocentrica e animalista*, in F. RESCIGNO – G. GIORGINI PIGNATIELLO (a cura di), *One Earth – One Health, La costruzione giuridica del Terzo Millennio*, Torino, 2023, 13-21.

³ G. PELAGATTI, *La costituzionalizzazione simbolica degli animali nella revisione dell'art. 9*, in *Amministrazione in Cammino*, 8 luglio 2022, 5.

antropocentrica tradizionale. A titolo esemplificativo si menziona un movimento di protezione animale, l'*Eurogroup for Animal Welfare* volto a realizzare un coordinamento tra le varie associazioni animaliste nazionali presso un ente federativo⁴.

Sul piano internazionale, ha assunto rilievo la *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale* proclamata nel 1978 presso la sede dell'UNESCO da parte di un ingente numero di associazioni animaliste. Il principale merito della Dichiarazione è stato quello di riconoscere un'effettiva identità giuridica nei confronti degli animali. In *primis*, è stato riconosciuto il c.d. diritto "all'esistenza" degli stessi, affermando che questi "*nascono uguali davanti alla vita*" (art. 1), "al rispetto" e al trattamento senza crudeltà, proponendo una serie di linee guida specifiche in base alla specie di appartenenza e, infine, la Dichiarazione conclude affermando, con l'art. 14, lett. b), che "*i diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo*".

Tuttavia, nonostante la rilevante portata della Dichiarazione, la stessa ha natura di "codice etico" e, pertanto, non produttivo di effetti giuridici vincolanti, nonostante il suo forte impatto simbolico.

Accanto a tali sollecitazioni, un ruolo centrale è stato svolto dal diritto dell'Unione Europea che ha, progressivamente, manifestato particolare interesse nei confronti dell'*animal welfare*. Un primo passo, in tal senso, è rappresentato dal Trattato di Maastricht, attraverso la Dichiarazione sulla protezione degli animali (n.24), con la quale "*La Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali*"⁵. In seguito, tale dichiarazione divenne Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, annesso al Trattato di Amsterdam, secondo il quale "*Le alte Parti contraenti, desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea: Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*".

⁴ D. CERINI, *Le parole contano, specialmente nel diritto: gli animali sono esseri senzienti, non cose*, in *ALI, Animal Law Italia, Diritto degli animali*, 2023, 12.

⁵ E. GIUSTI, *Il diritto alla salute degli animali, politiche economiche proattive e polizze assicurative*, in *Euro-Balkan Law and Economics Review*, 2, 2024, 259.

Tali impulsi si rifletterono, inevitabilmente, sull'interpretazione giurisprudenziale e, difatti, anche la Corte di Giustizia non ha negato l'interesse dell'Unione nei confronti della salute e protezione degli animali⁶, pur non riconoscendo tra i principi generali del diritto europeo il benessere di questi ultimi⁷.

Un'importante spinta evolutiva del concetto di *animal welfare* si è registrata con il Trattato di Lisbona attraverso cui lo stesso è entrato a far parte degli obiettivi prioritari delle politiche europee⁸, mediante la previsione dell'art. 13 TFUE⁹. Tale articolo ha qualificato gli animali come "esseri senzienti" e, dunque, in grado di provare emozioni e sofferenze, rappresentando una vera e propria chiave di volta in materia.

La disposizione in questione svolge, in tal senso, una funzione trasversale di indirizzo.

Tale articolo impone sia all'UE che ai singoli Stati membri di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, nel rispetto, tuttavia, delle disposizioni e consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale.

Per quanto possa essere considerata rivoluzionaria, la previsione di cui all'art. 13 TFUE riprende, in parte, il testo del Protocollo n. 33, allegato al Trattato istitutivo della Comunità Europea¹⁰ e riafferma un principio già previsto dalla Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, ratificata successivamente in Italia nel 2010 (L. n. 201/2010, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*) che sancisce la sussistenza di un diritto soggettivo alla vita e al benessere in capo all'animale da compagnia.

⁶ Corte di Giustizia, sent. Jippes, del 12 luglio 2001, C-189/01 che richiama le sentenze: Holdijk et al., 1° aprile 1982, cause riunite 141-143/81; Hedley Lomas, 23 maggio 1996, C-5/94; Regno Unito c. Consiglio, 23 febbraio 1988, C-131/8; D. BELLANTUONO, *Quattro pecore, due capre, due associazioni animaliste olandesi e la normativa comunitaria contro l'afta epizootica*, in *Foro.it*, 2001, IV, 393.

⁷ Relazione speciale n. 31 del 2008, *Il benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica*, Corte dei Conti Europea, p.10: "Nel 2008 l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha fornito la seguente definizione del benessere animale: 'Un animale presenta uno stato di benessere soddisfacente se è sano, comodo, ben nutrito, sicuro, in grado di tenere il comportamento innato [naturale] e se non patisce disagi riconducibili ad esempio a dolore, paura, sofferenza'".

⁸ M. GJOMARKAJ, *Alcuni spunti di riflessione sui recenti interventi normativi in materia di benessere e tutela degli animali*, in *Diritto agroalimentare*, 3, 2022, 513; si veda anche V. CARACCILO LA GROTTIERA, *Benessere animale e strumenti di tutela*, in *Rivista DGA, Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2, 2022, 1-4.

⁹ Per un'analisi dell'art. 13 TFUE, E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Rivista di diritto agrario*, 2, 2011, 220 ss.; F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 1, 2013, 49 ss.

¹⁰ D. RUSSO, *Principio sovranazionale del benessere animale e sue applicazioni* in *Rivista DGA, Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 2, 2024, 1 ss.

È, dunque, evidente come l'ordinamento europeo si sia mostrato, nel corso degli anni, sempre più interessato al benessere degli stessi. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla Direttiva sulla protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva n. 98/58/CE), alla previsione del divieto di commercializzazione, di importazione nella Comunità e di esportazione fuori dalla Comunità di pellicce di cane e gatto e di prodotti che le contengano (Regolamento n. 1523/2007/CE), alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e che ha quale finalità specifica la sostituzione dell'uso degli stessi per tali fini (Direttiva 2010/63/UE). Difatti, il Considerando 6 afferma che: *“Sono disponibili nuove conoscenze scientifiche con riguardo ai fattori che influenzano il benessere degli animali nonché alla loro capacità di provare ed esprimere dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato. Per tale motivo è necessario migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando le norme minime per la loro tutela in linea con i più recenti sviluppi scientifici”*. Inoltre, qualificando gli animali come “creature senzienti”, viene previsto che l'utilizzo degli stessi *“dovrebbe essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un'alternativa non animale”* (Considerando 12)¹¹.

Tale spiccato interesse nei confronti della salvaguardia degli animali si presta a varie riflessioni giuridico-filosofiche aventi ad oggetto le caratteristiche principali e la qualificazione degli esseri non umani quali esseri in grado di “sentire” quanto proviene dal mondo esterno¹².

Il principale interrogativo riguarda, in particolare, la definizione di “essere senziente”. Secondo parte della dottrina non solo gli animali devono essere considerati esseri senzienti ma, altresì, devono essere intesi quali effettivi portatori di interessi specifici o, ancor di più, titolari di diritti. In particolare, non solo sarebbero titolari di diritti morali ma, altresì, sarebbero soggetti di diritto, non potendo essere considerati “cose mobili” di dominio degli esseri umani¹³.

Dunque, la dottrina si è interrogata sulla effettiva qualificazione degli animali e sulla possibilità di riconoscere loro una soggettività giuridica in

¹¹ Per una maggiore analisi dei Regolamenti e Direttive in materia, P. DONADONI, *Animali, senzienza e specismo nella disciplina giuridica sovranazionale europea*, in *Boletin Mexicano de Derecho Comparado*, 2022, 61 ss.

¹² B. DE MORI, *Da “qualcosa” a “qualcuno”: il rapporto uomo-animale e gli esseri senzienti*, in *S&F, scienza e filosofia*, 7, 2012, 113, che richiama J. Webster il quale ha affermato che il termine “sensitività” ha a che fare con i “feelings che contano”. Continua affermando che “[s]e gli animali, infatti, possiedono esperienze soggettive e abilità mentali in continuità con le nostre, ne consegue, ad esempio, che possano sperimentare forme di sofferenza non meramente collegate alle sensazioni fisiche di disagio, ma di natura complessa e influenzate dalle diverse condizioni psicologiche che, se pure in misura differente, vengono sperimentate anche dall'uomo”; L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 2014, 521 ss.

¹³ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino 2005, 159-160

grado di attribuire agli stessi veri e propri diritti o comunque di riconoscere loro interessi giuridicamente rilevanti.

L'interesse nei confronti della loro tutela è avanzato a passo lento, facendosi dapprima spazio tra le coscienze e, successivamente, attraverso previsioni giurisprudenziali e normative. Di tale accresciuta sensibilità ha dato esempio l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, Nils Wahl, nella causa Masterrind (C-469/14), il quale, chiamato a presentare un parere sulla normativa europea sulla protezione degli animali durante il trasporto, ha riportato un detto popolare, attribuito a Gandhi secondo il quale: *“la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare in base al modo in cui essa tratta i suoi animali. Se ciò è vero, il caso in esame merita una particolare attenzione”*¹⁴.

Progressivamente, anche la Corte di Giustizia ha affermato che la protezione degli animali costituisce un obiettivo legittimo di interesse generale¹⁵ e, pertanto, il bilanciamento tra i vari interessi deve avvenire sulla scorta del principio di proporzionalità¹⁶.

La qualifica degli stessi quali “esseri senzienti” sembra essere, comunque, un dato dal quale poter presumere la sussistenza di una *dignitas* animale.

3. Il riconoscimento di una soggettività animale.

Già a partire dagli anni '70 del Novecento si sono consolidate rilevanti correnti etico-filosofiche incentrate sulla questione animale. Tra i principali esponenti ricordiamo Peter Singer¹⁷ e Tom Regan. Il primo, che proponeva una critica nei confronti dello specismo, si è ispirato all'utilitarismo benthamiano secondo il quale la capacità di soffrire rappresenta criterio utile per il riconoscimento di un valore morale. Sosteneva che tutti gli esseri dotati di un sistema nervoso sufficientemente sviluppato devono essere considerati “esseri senzienti”. Tom Regan¹⁸, invece, critico dell'approccio utilitarista di Singer,

¹⁴ M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti per una formazione giuridica, Rivista quadrimestrale*, 2018, 14.

¹⁵ Corte di Giustizia dell'UE, Sentt. ZuchtviehExport GmbH/Stadt Kempten, del 23 aprile 2015, C-424/13, attraverso la quale i giudici offrono un'interpretazione estensiva delle disposizioni di cui al Regolamento n. 1/2005/CE sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate e, in particolare, sull'applicabilità della normativa in oggetto nel caso di un lungo viaggio che ha inizio da un territorio europeo e giunga al di fuori dello stesso; Pfothenhilfe-Ungarndel 3 dicembre 2015, C-301/14.

¹⁶ D.U. GALETTA, *Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei confini dell'Unione Europea)*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2019, 6, 907; sent. del 29 maggio 2018, Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e altri, C-426/16.

¹⁷ Una delle sue più celebri pubblicazioni è *“Animal Liberation”* del 1975, nel quale definisce illegittimo il comportamento dell'uomo produttore di sofferenza e sfruttamento degli esseri non umani

¹⁸ Autore, tra le altre di *“The Case for Animal Rights”* del 1983.

proponeva una teoria deontologica fondata sul concetto di “soggetti di una vita”, ossia coloro che, in virtù della capacità di fare esperienza del proprio mondo interiore e di possedere una coscienza individuale, meritano il riconoscimento di diritti. Gli animali vengono considerati titolari di una soggettività morale, la quale fonda una sostanziale parità etica con gli esseri umani, almeno in relazione ai diritti fondamentali.

Centro nevralgico dell’analisi è la qualificazione degli esseri non umani quali “esseri senzienti”, tema che assume rilevanza decisiva ai fini dell’inquadramento sistematico della loro tutela nell’ordinamento giuridico. Sul punto, il mancato riconoscimento, in Costituzione, della qualifica di “essere senziente” in capo agli animali, può indurre a ritenere che l’operata riforma rappresenti un’“occasione mancata”, considerato che un tale riconoscimento era già stato operato dall’art. 13 TFUE, il quale prevedeva esplicitamente che fossero esseri senzienti, prevedendo che *“Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”*¹⁹.

Nonostante la mancata espressa previsione, parte della letteratura ritiene che la riconosciuta indipendenza e autonomia normativa in tema di tutela degli animali abbia, implicitamente, considerato gli stessi quali esseri senzienti²⁰.

Nel corso degli anni la dottrina si è interrogata sulla possibilità di riconoscere una soggettività c.d. animale, concentrandosi, in particolare, sul rapporto tra soggettività e capacità di agire in maniera razionale al fine di raggiungere uno stato di benessere²¹.

Tuttavia, se sul piano filosofico ed etico l’accettazione di una soggettività animale risulta maggiormente condivisa – anche grazie all’elaborazione di teorie che, nel tempo, hanno riconosciuto negli animali una forma di

¹⁹ Sulla natura dell’art. 13 TFUE T.M. MOSCHETTA, *La sperimentazione sugli animali nel mercato interno dell’Unione europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, 121; F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali*, cit., 49.

²⁰ A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022, 265, che richiama, ad esempio, il PDL C.15/2018 che proponeva l’aggiunta di un comma all’interno dell’art. 9 Cost. con il quale veniva operato un riconoscimento esplicito degli animali quali esseri senzienti.

²¹ G. MARTINI, *L’impervio percorso della soggettività animali*, in *BioLaw Journal*, 4, 2022, 355 ss.; T.M. MOSCHETTA, *La tutela del benessere degli animali: principio di non discriminazione e bilanciamento tra valori*, in E. BATTELLI - M. LOTTINI - G. SPOTO - E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 39 ss.

razionalità o, quantomeno, la capacità di provare dolore²², non solo fisico, e di reagire a stimoli esterni – sul piano giuridico e ordinamentale il percorso è risultato maggiormente lungo e complesso.

Occorre, dunque, comprendere se l'ordinamento ammetterà, anche implicitamente, una soggettività nei loro confronti e se ciò costituirà elemento necessario per il riconoscimento di una effettiva tutela.

Nessuna pronuncia giurisprudenziale ha finora riconosciuto l'esistenza di diritti soggettivi direttamente riferibili agli animali, con la conseguente esclusione di una loro autonoma soggettività giuridica. Anche in presenza di un legame particolarmente intenso tra uomo e animale – come nel caso dei cc.dd. animali d'affezione – l'ordinamento sembra limitarsi a tutelare il sentimento dell'essere umano nei confronti dell'animale senza riconoscere, in via speculare, una protezione del rapporto dal punto di vista dell'animale verso l'uomo²³.

Particolare rilevanza, come affermato, è rivestita dall'art. 13 TFUE, inserito nell'ambito delle disposizioni di applicazione generale, Titolo II, della parte I, che racchiude i Principi del TFUE. Tale previsione, pur riconoscendo la qualifica di senzietà, non attribuisce specifica competenza all'Unione per legiferare in materia e, soprattutto, non chiarisce cosa debba intendersi per benessere degli animali²⁴. Dunque, la problematica posta da tale previsione riguarda proprio il suo valore giuridico.

Nonostante la previsione teorica, occorre interrogarsi sulle possibili implicazioni pratiche. Da un lato, occorre evidenziare come tale articolo, seppur riconosca la qualifica di senzietà e intenda garantire il benessere degli animali, subordina tale garanzia alle disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri, considerando altresì le consuetudini, riti religiosi e tradizioni culturali²⁵. Dunque, il regime di salvaguardia degli stessi è destinato a soccombere tutte le volte in cui si scontra con interessi umani, non sempre meritevoli di prevalenza²⁶. Ciò affievolisce, inevitabilmente, il potenziale riconoscimento di una *dignitas* animale, evidentemente condizionata dai prevalenti interessi umani.

²² A. VALASTRO, *La tutela degli animali, fra nuove sensibilità e vecchie insidie*, in *Annali Online di Ferrara – Lettere Speciale I*, 2007, 119 ss.; F. ALBISINNI, *Esseri senzienti, animali ed umani: nuovi paradigmi e nuovi protagonisti. Tre sentenze in cammino*, in *Riv. dir. alim.*, 3, 2021, 9 ss.

²³ S. ROSSI, *L'anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali da affezione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 9, 2015, 1 ss.

²⁴ M. LOTTINI, *La tutela degli animali in Costituzione: riflessioni e prospettive*, in *CERIDAP*, 3, 2022, 58-59.

²⁵ Su tale aspetto, M. FERRI, *La Corte di giustizia si pronuncia in tema di macellazione rituale, applicando alcuni criteri interpretativi propri della Corte EDU*, in *osservatoriosullefonti.it*, 1, 2021, 1-4.

²⁶ A.F. FONDRIESCHI, *Una naturale dignità: interessi in conflitto e criteri di soluzione nel rapporto tra uomo e animale*, in *Pol. del dir.*, 4, 2020, 580.

Sotto un altro profilo, non si comprende se la disposizione in esame valga nei confronti di tutte le specie animali o solo di alcune dato che parte della legislazione di settore esclude non solo gli invertebrati ma, altresì i pesci²⁷.

Nonostante la previsione di cui all'art. 13 TFUE e la previsione di un obbligo per l'Unione e per i suoi Stati membri di tenere in considerazione le singole esigenze degli animali nella formulazione ed attuazione delle politiche dell'Unione²⁸, non può negarsi come parte della giurisprudenza continui a negare l'attribuzione della caratteristica della "senzietà" a questi, equiparandoli sostanzialmente a delle "cose"²⁹.

Ciò trova spiegazione nel fatto che la disposizione in esame non configura una competenza autonoma in capo all'Unione imponendo, piuttosto, il dovere di tener conto del loro benessere nell'elaborazione e attuazione delle varie politiche europee, nel rispetto delle consuetudini degli Stati membri. Difatti, la disciplina del benessere degli animali rientra tra le competenze "non esclusive" e, pertanto, soggetta al principio di sussidiarietà. L'intervento dell'Unione sarebbe, pertanto, giustificato solo qualora gli obiettivi perseguiti non possano essere realizzati in misura altrettanto efficace dai singoli Stati membri, rendendo necessaria un'azione di carattere sovranazionale.

Ne deriva che la facoltà riconosciuta agli Stati membri di intervenire nella disciplina inerente il benessere degli animali comporta il rischio di una regolamentazione frammentata e disomogenea. Proprio per tale ragione, la Corte di giustizia ha chiarito come tale potere non possa essere incondizionato ma debba, necessariamente, essere sottoposto ad un controllo di conformità europeo, atto a verificare che le misure adottate a livello nazionale siano

²⁷ Si veda il Regolamento CE n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, la Direttiva 98/58/CE sulla protezione degli animali negli allevamenti, nonché la Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

²⁸ Corte di Giustizia dell'UE, Sent. del 21 marzo 2019, causa C-497/17, p. 44: "la tutela del benessere degli animali costituisce l'obiettivo principale perseguito dal regolamento n. 1099/2009, come risulta dal titolo stesso di detto regolamento e dal suo considerando 2, conformemente all'articolo 13 TFUE, in forza del quale l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione" e, in tal senso anche, la sentenza del 29 maggio 2018, causa C-426/16 pp. 63-64.

²⁹ A titolo esemplificativo, Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728 che ha equiparato l'animale al c.d. "bene di consumo": "Orbene, considerate le ampie nozioni di 'consumatore', di 'bene di consumo' e di 'venditore' adottate dal codice del consumo, non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti 'consumatore'; e che vada qualificato 'venditore', ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale 'cosa mobile' in senso giuridico, costituisce 'bene di consumo'".

giustificate e rispettino il principio di proporzionalità, garantendo un adeguato bilanciamento tra i valori e gli interessi in gioco³⁰.

L'art. 13 TFUE non ha rappresentato l'intervento ultimo del legislatore europeo in tema di soggettività "animale". Un contributo significativo è stato apportato dal Regolamento 2017/625/UE il quale muove dal principio sancito dal TFUE secondo cui nella definizione delle politiche e delle attività dell'Unione deve essere garantito un elevato livello di protezione della salute umana e animale, nonché dell'ambiente (Considerando 1) ed evidenzia che *"L'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti. La legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali impone a proprietari e detentori di animali e alle autorità competenti di rispettare gli obblighi in materia di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore e sofferenze inutili."* (Considerando 7).

4. Uno sguardo all'ordinamento interno.

L'evoluzione della tutela degli animali nell'ordinamento italiano si colloca all'interno di un percorso graduale e stratificato, nel quale si intrecciano istanze etiche, impulsi sovranazionali e risposte normative spesso settoriali e frammentarie. Già prima dell'intervento della riforma costituzionale del 2022, l'ordinamento interno aveva mostrato una crescente attenzione nei confronti degli animali, così come dimostrato dalla successione di interventi legislativi volti ad ampliarne le forme di protezione e a reprimere condotte lesive del loro benessere. Tuttavia, tale evoluzione non si è mai effettivamente tradotta in un riconoscimento sistematico dello status giuridico degli esseri non umani, restando confinata entro un paradigma prevalentemente antropocentrico: in tal senso, si richiamano: la legge organica n. 611/1913 in materia di protezione degli animali; la *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo* (L. n. 281/1991); il D.lgs. n. 116/1992 di *Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*, successivamente abrogato dal D.lgs. 26/2014 di *Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici*; nonché la L. n. 189/2004, *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, che ha

³⁰ Corte di Giustizia, Sent. del 17 dicembre 2020, causa C-336/19, p. 65: *"Qualora più diritti fondamentali e principi sanciti dai Trattati siano in discussione, quali, nel caso di specie, il diritto garantito all'articolo 10 della Carta e il benessere degli animali sancito all'articolo 13 TFUE, la valutazione del rispetto del principio di proporzionalità deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela dei diversi diritti e principi in questione e di un giusto equilibrio tra di essi"*, richiamando, altresì, la sentenza del 19 dicembre 2019, C-752/18, punto 50.

rappresentato un importante svolta in materia; da ultimo, più recentemente, la L. n. 82/2025 ha introdotto *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*.

Pertanto, la legislazione in materia di protezione animale, dal 1913 fino agli interventi più recenti, testimonia, da un lato, l'emersione di una progressiva sensibilità giuridica ma, al tempo stesso, evidenzia l'assenza di una visione unitaria. Le norme si sono concentrate, di volta in volta, su ambiti specifici senza, tuttavia, riuscire mai ad incidere in maniera diretta sulla qualificazione generale dell'animale nell'ordinamento.

Questa ambivalenza emerge con particolare chiarezza se si osserva il rapporto tra codice civile e penale.

Da un lato, il codice civile, continua a qualificare gli animali quali *res*, ossia beni e, in particolare, come "cose oggetto di diritti"³¹ soggette ad una logica di proprietà. Tale considerazione comporta una netta asimmetria tra gli esseri umani e gli esseri non umani, poiché solo i primi sono riconosciuti quali soggetti di diritto, mentre i secondi rilevano giuridicamente solo in quanto oggetto di diritti altrui. Ne deriva uno svilimento strutturale della posizione giuridica dell'animale, la cui tutela risulta mediata e subordinata a un interesse prettamente umano. Una tale impostazione è figlia di una visione antropocentrica di tutela dei diritti.

Dall'altro lato, il Codice penale sembra muoversi in una direzione parzialmente diversa. La previsione di specifiche fattispecie incriminatrici volte a reprimere il maltrattamento e l'uccisione di animali, già presenti nel Codice Zanardelli e oggi codificate negli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., lascia intravedere un riconoscimento implicito della rilevanza autonoma della sofferenza animale. Tali disposizioni, difatti, puniscono chi, con crudeltà e senza necessità³², cagiona una lesione o la morte di un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili. La sanzione penale non tutela esclusivamente l'interesse del proprietario ma lascia intravedere una considerazione dell'animale come portato di un

³¹ G. SPOTO, *Il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali e il sistema delle tutele*, in *Cultura e diritti*, 2018, 62; si veda anche E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 35 ss.; D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 10/2, 2019, 27 ss.

³² Cass. pen., 7 gennaio 2008, n. 175, in *DeJure*: "è stato sancito che il principio di tipicità non è violato quando il legislatore, per l'individuazione del fatto reato, ricorrere a concetti diffusi e generalmente compresi nella collettività in cui il giudice opera (Corte Cost. 14 aprile '88 n.453). Nella specie, i concetti indicati nell'articolo 727 c.p. di "condizioni incompatibili con la loro (degli animali) natura" e di "produttive di gravi sofferenze" sono ormai di percezione comune, essendo entrati a far parte della sensibilità della comunità. Per cui il fatto non appare indeterminato della sua tipicità".

interesse giuridicamente rilevante a non subire sofferenze ingiustificate. Tuttavia, tale apertura è fortemente ridimensionata dall'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale che introduce ampie clausole di esclusione dell'applicazione delle fattispecie penali nei casi disciplinati da leggi in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, nonché da altre leggi speciali in materia di animali³³. Dunque, attraverso una tale considerazione si potrebbe giungere a differenziarli tra specie di "serie A" e di "serie B", in virtù del fatto che in tutte le materie disciplinate da leggi speciali, la lesione o la soppressione dell'animale è ritenuta giuridicamente giustificata³⁴, poiché funzionale al perseguimento di interessi umani meritevoli di tutela. Appare significativo riflettere sulla circostanza secondo la quale tutte le fattispecie previste dalle leggi speciali sopra menzionate, rispondano, in sostanza, a interessi e utilità umane. Tuttavia, l'ammissibilità di tali pratiche non può tradursi nell'esclusione del dovere di tutela del benessere animale. Pertanto, l'art. 19-ter è stato interpretato nel senso di mantenere l'applicabilità delle fattispecie penali ogniqualvolta le condotte lesive non siano espressamente previste o autorizzate dalle discipline speciali e risultino idonee a cagionare sofferenze ingiustificate; al contrario, qualora le condotte lesive non siano espressamente contemplate dalle discipline speciali ma risultino idonee a provocare sofferenze ingiustificate agli animali, trovano applicazione le fattispecie incriminatrici previste dal codice penale³⁵. Resta, dunque, il dato strutturale di un sistema che continua a subordinare la tutela dell'animale alla compatibilità con interessi umani prevalenti.

Ancora più problematica appare la seconda clausola derogatoria contenuta nell'art. 19-ter, relativa alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate a livello regionale. In tal caso la deroga rischia di operare come una vera e propria scriminante nei confronti di comportamenti caratterizzati da crudeltà volti al soddisfacimento di interessi umani di natura puramente ludica.

Proprio da tale analisi emerge l'antropocentrismo insito al sistema.

Questo assetto interno si pone in relazione problematica con il riconoscimento della senzietà in capo agli animali operato dall'art. 13 TFUE. Tuttavia, se da un lato, tale disposizione impone di tener conto delle esigenze

³³ R. CATERINA, «Lettura Martinetti». *Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?*, in *Riv. di filosofia*, 1, 2024, 39 ss.

³⁴ In contrapposizione si veda Cass., 24 marzo 2023, n. 8459, in *DeJure*.

³⁵ A. VALASTRO, *La tutela degli animali*, cit., 275, la quale richiama la sentenza della Corte di Cass., Sez. III, 21 dicembre 2005, n. 46784, in *DeJure*, secondo la quale "[v]ero è che l'art. 19-ter delle disposizioni transitorie del codice penale, introdotto dall'art. 3 L. 189/04, stabilisce che le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale – fra cui rientra l'art. 544-ter – non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, [...] ma è anche vero che, come sopra evidenziato, l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. 157/92, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcun dei casi previsti dalla legge speciale in materia".

di benessere animale, dall'altro lato ammette espressamente il rispetto delle "disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale". Ne deriva una tutela graduata e condizionata, nella quale il benessere degli animali risulta sistematicamente recessivo rispetto a interessi umani qualificati, contribuendo a delineare una soggettività animale debole, contingente e, dunque, sacrificabile, giungendo a identificarli come "soggettività uccidibile"³⁶.

Proprio alla luce di queste contraddizioni interne assume rilievo l'operato intervento del legislatore costituzionale. Difatti, la riforma dell'art. 9 Cost. si colloca come tentativo di colmare una lacuna valoriale e sistemica rispetto all'evoluzione normativa interna.

5. Gli animali nella Costituzione.

Come emerso dall'analisi svolta, l'interesse rivolto nei confronti degli animali affonda le sue radici in un lungo e tortuoso percorso evolutivo, alimentato da sollecitazioni culturali, giurisprudenziali e normative.

Sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale italiano, tale processo ha trovato una prima manifestazione alla fine degli anni '90, quando, con la XIII Legislatura, sono state avanzate le prime iniziative parlamentari volte ad introdurre una clausola costituzionale di salvaguardia degli animali, fondata sul loro riconoscimento quali soggetti di diritto. Ad esse seguirono ulteriori tentativi, orientati al riconoscimento di una dignità animale, fino a giungere alla riforma costituzionale del 2022 che segna, per la prima volta, l'ingresso esplicito di una loro tutela effettiva nel testo della Costituzione.

Tra le altre, merita menzione la Proposta di Legge Costituzionale (n. 705/2001, Camera dei Deputati) che intendeva operare una modifica dell'art. 9 Cost. introducendo dopo il co. 1: "*Le specie animali non umane hanno pari diritto alla vita e ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. La Repubblica riconosce tutti gli animali come soggetti di diritto. Promuove e sviluppa servizi ed iniziative volti al rispetto degli animali e alla tutela della loro dignità*".

Si richiama, altresì, la Proposta di Legge Costituzionale (n. 15/2018) con cui si intendeva aggiungere un comma, all'interno dell'art. 9 Cost., ai sensi del quale "*Gli animali sono esseri senzienti e la Repubblica ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche*". Una previsione di tal genere avrebbe consentito il riconoscimento di una vera e propria dignità animale, non limitandosi a sancirne esclusivamente la senzietà ma, altresì, il diritto alla vita, alla salute e, in genere, ad un'esistenza dignitosa.

³⁶ G. PELAGATTI, *La costituzionalizzazione simbolica degli animali*, cit., 9.

Una forma di protezione degli animali, sebbene espressa in termini più attenuati rispetto alle originarie proposte e intenzioni, è oggi prevista nel riformato art. 9, co. 3, Cost.³⁷, che ha espressamente introdotto, all'interno del catalogo dei principi fondamentali, una specifica tutela nei confronti dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali. Con riferimento a questi ultimi, è significativo rilevare come essi siano destinatari di una disciplina autonoma, non riconducibile al più ampio *genus* della protezione ambientale. Ulteriore conferma di tale autonomia è rinvenibile nella differente individuazione dei soggetti competenti. Difatti, mentre la salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è affidata alla Repubblica nel suo complesso, la determinazione dei modi e forme di tutela degli animali è espressamente riservata alla competenza dello Stato.

Una tale ripartizione di competenze ha sollevato un ampio dibattito, poiché qualificandola come riserva di legge statale, la stessa escluderebbe una eventuale competenza regionale in materia. Una previsione di tal genere ha fatto sorgere non poche questioni tenuto conto che la L. cost. n. 1/2022 ha operato una riforma degli artt. 9 e 41 Cost., senza prevedere alcuna modifica dell'art. 117 Cost., circa il riparto di competenze tra Stato e Regioni³⁸.

Sul punto, l'art. 117 Cost. affidava – e tutt'ora affida – alla competenza esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, senza tuttavia includere alcuna specifica previsione in materia di protezione degli animali. Ne consegue che, qualora il legislatore avesse inteso attribuire allo Stato una competenza esclusiva anche in ordine alla loro tutela, avrebbe verosimilmente dovuto intervenire direttamente sull'art. 117 Cost., estendendone espressamente l'ambito applicativo.

Su quest'ultimo aspetto si rende opportuna una precisazione. Mentre, infatti, per la materia "ambiente" la questione è stata ampiamente dibattuta e chiarita grazie ad un consolidato percorso giurisprudenziale che ne ha riconosciuto la natura di "materia non materia" avente carattere trasversale, la questione degli animali non dispone ancora di un analogo sviluppo interpretativo né di una consolidata elaborazione giurisprudenziale.

³⁷ M. DELSIGNORE – A. MARRA – M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 1, 2022, 1 ss.; F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, cit., 1 ss.; Sotto un profilo storico, G. GEMMA, *Costituzione e tutela degli animali*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 27 aprile 2004, 1-2 che riteneva che i diritti delle specie "non umane" dovessero essere riconosciuti anche se ciò non avrebbe comunque comportato una equiparazione tra uomo e animale; P. VERONESI, *Gli animali nei "recinti" della Costituzione, delle leggi e della giurisprudenza*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2004, 618-619; G. GLADIO, *Costituzione e diritti degli animali*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2004, 615 ss.

³⁸ Sul punto si veda G. VIVOLI, *Il mondo animale davanti al nuovo art. 9, c. 3 della Costituzione: "ingabbiato" in una "riserva statale"?*, in *Ambienteditto*, 4, 2023, 1 ss.; G. MARAZZITA, *La riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione anche nel rapporto fra Stato e Regioni*, in *Istituzione del Federalismo*, 4, 2022, 898.

Per cui la competenza in materia di salvaguardia degli stessi, ad oggi, appare attribuita esclusivamente allo Stato, nell'esercizio delle proprie competenze.

Tuttavia, un'attribuzione esclusiva della disciplina dei modi e forme di tutela degli animali alla legge statale finirebbe per giungere ad un eccessivo irrigidimento del riparto di competenze. Per tali motivi, sarebbe ragionevole interpretare tale riserva con esclusivo riferimento alla determinazione dei cc.dd. *standards* minimi di tutela nei confronti degli animali, in grado di incidere sull'esercizio delle competenze regionali senza escludere un intervento delle Regioni *in melius*, sulla scorta della interpretazione intercorsa negli anni in materia di ambiente. In tal modo si escluderebbe una frammentarietà di garanzia in materia su base territoriale ma, al contempo, non sarebbe precluso alle Regioni un qualsivoglia ulteriore intervento migliorativo. Analogamente a quanto avvenuto per la materia ambientale, la competenza statale può essere interpretata come riferita alla determinazione di *standards* minimi ed uniformi di tutela lasciando, tuttavia, alle Regioni la possibilità di intervenire in senso migliorativo nell'esercizio delle proprie competenze. In tale prospettiva, mentre la soggettività animale – ove riconosciuta – deve intendersi unitaria, le modalità concrete di protezione possono legittimamente variare, purché non incidano sul nucleo essenziale del principio costituzionale, non ammettendo una soggettività animale “a geometria variabile”.

Da tale netta differenziazione di competenze emerge, comunque, la spiccata autonomia normativa in ordine alla tutela degli animali. Questi, difatti, fuoriescono dal concetto generale che li vedeva parti integranti dell'ecosistema e della biodiversità, e iniziano a godere di specifica autonomia, anche normativa.

Sotto tale profilo assume, dunque, rilevanza comprendere “cosa” o “chi” sono gli animali. Si registra un passaggio cruciale dalla loro qualificazione quali mere *res*, pertinenze dell'uomo, la cui rilevanza giuridica era strettamente connessa all'utilità che potevano rivestire, a veri e propri soggetti di diritto.

Sotto il profilo concettuale, si è assistito a un significativo mutamento di prospettiva, testimoniato proprio dalla riforma dell'art. 9 Cost. il cui secondo periodo del terzo comma si caratterizza per una discontinuità soggettiva, disponendo che “*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*”³⁹.

³⁹ F. SICURO, *La riserva di legge a tutela degli animali nel riparto di competenze tra Stato e Regioni*, in *Diritto Pubblico Europeo*, 1, 2024, 48; P. VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE online*, 2, 2022, 1118, la quale afferma che sarebbe “*stato preferibile che l'art. 9, terzo comma, Cost. avesse attribuito alla Repubblica il compito generico di tutelare gli animali e demandato alla legge – senza precisare se statale o regionale – la previsione dei modi e delle forme di siffatta tutela*”.

Secondo parte della dottrina tale scelta è stata il frutto di un “compromesso al ribasso”⁴⁰ tra coloro che auspicavano un riconoscimento espresso dei diritti degli animali in quanto esseri senzienti - in linea con l’art. 13 TFUE - e coloro che ritenevano inopportuna una tale previsione nel testo costituzionale.

Un ulteriore orientamento si concentrava, invece, sull’aspetto relazionale uomo-animale al fine di addivenire ad una convivenza quanto più pacifica possibile tra i due, fondata sul rispetto. Tale concezione vedeva riconosciuta una soggettività attenuata garantita dall’individuazione di diritti per gli animali⁴¹.

Sulla scorta delle riflessioni operate, occorre comunque sottolineare come il sistema costituzionale sia naturalmente antropocentrico, poiché incentrato sull’uomo, sulle sue esigenze, sui suoi diritti e libertà.

Tuttavia, sia volendo considerare una elaborazione del loro diritto strettamente correlata al benessere umano, sia nella visione di un diritto autonomo e indipendente da quest’ultimo, il dato emergente dall’evoluzione sociale e normativa degli ultimi anni propende per la considerazione degli animali quali “soggetti” meritevoli di tutela.

Ciò emerge, anche dall’approvazione della riforma in oggetto che ha introdotto, all’interno della Carta costituzionale, un riferimento espresso nei confronti degli stessi in grado di colmare la lacuna normativa e valoriale esistente. Sul punto, la dottrina è giunta a conclusioni differenti, alcuni studiosi hanno considerato la riforma quale previsione di una semplice e mera riserva di legge, senza null’altro aggiungere e, soprattutto, senza riconoscere un’eguaglianza (né parziale, né tantomeno piena) rispetto ai diritti degli esseri umani⁴²; altri, hanno sostenuto che, nonostante la natura evidentemente compromissoria del testo della riforma, sia a livello nazionale che europeo, il benessere degli animali è stato riconosciuto quale valore da tutelare che può

⁴⁰ F. SICURO, *La riserva di legge*, cit., 48 il quale fa riferimento ad un “punto di mediazione” così come previsto nel Dossier Servizio Studi del Senato n. 396 del 2021: “*siffatta formulazione ha costituito un punto di mediazione tra un novero piuttosto articolato di orientamenti quali emersi nella discussione referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, tra i due capi della proposta di inserimento di una tutela degli animali quali ‘esseri senzienti’ [...] o di contro l’opzione di non inserimento alcuno di una previsione circa la tutela degli animali, ritenuta già inclusa appieno nella nozione di ecosistema e biodiversità quale scandita dalla novella. Si è dunque resa necessaria, nella sede referente, una mediazione tra orientamenti diversificati*”; D. CERINI – E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 24, 2023, 55; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021, 469; M. CECCHETTI, *La disciplina sostanziale della tutela dell’ambiente*, cit., 805-806.

⁴¹ E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, cit., 15 ss.

⁴² L. MAZZA, *La tutela degli animali tra costituzionalismo contemporaneo e senzietà europea. Analisi della riforma dell’art. 9 Cost. in una prospettiva comparata*, in *ALI, Animal Law Italia, Diritto degli animali*, 2024, 50.

essere sacrificato solo a seguito di un'attenta ponderazione di interessi in gioco e ciò sulla scorta del fatto che "gli animali non sono 'cose' ma esseri 'senzienti'"⁴³.

6. Conclusioni.

Bisogna chiedersi come – e soprattutto se – verrà coordinato il principio fondamentale di cui all'art. 9 Cost. con la clausola derogatoria di cui all'art. 19-ter disp. coord. trans. del Codice penale e se il riformato art. 9 Cost. possa incidere, altresì, sulle norme del codice civile. Sul punto, ha assunto rilievo la Proposta di legge n. 24 del 13.10.2022, *Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari*. L'art. 2 della Proposta in esame prevedeva, altresì, l'introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del Codice civile in materia di animali (art. 2) che avrebbe contenuto, tra gli altri, l'art. 445-bis cc secondo il quale "Gli animali sono esseri senzienti e il presente codice ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche".

V'è, dunque, da comprendere se la tutela degli animali debba essere intesa quale effettiva tutela alla vita degli animali ovvero quale riflesso di interessi umani. È chiaro che qualora si riconoscesse tutela autonoma e indipendente, si registrerebbe un contrasto con le forme di "utilizzo" degli animali volte al soddisfacimento degli interessi umani. Se, invece, venisse riconosciuta, all'operata riforma costituzionale, una portata meramente simbolica, la ventata innovativa introdotta dal riconoscimento di una tutela degli animali risulterebbe solo apparente.

Bisognerà capire se la tutela riconosciuta in capo agli esseri non umani sia effettiva e in grado di spostare l'ago della bilancia da un puro antropocentrismo ad un ecocentrismo⁴⁴, in grado di porre sullo stesso piano uomini e animali. La Costituzione nasce dagli uomini per gli uomini ma, sicuramente, deve essere in grado di adattarsi alle nuove sensibilità e alla nuova coscienza sociale emergente, di modo da non divenire mero contenitore di principi ma vero e proprio riflesso di una società che si evolve.

La tutela degli animali non può più dipendere da mere valutazioni soggettive o da considerazioni di natura emotiva dovendo, piuttosto, basarsi, in modo quanto più oggettivo possibile, sulla gravità concreta degli atti compiuti e sul reale danno provocato.

In generale, la previsione espressa in Costituzione volta a disciplinarne modi e forme di tutela degli animali, è coerente con la tendenza a non

⁴³ M. LOTTINI, *La tutela degli animali e il diritto pubblico: alcuni cenni*, in *ALI, Animal Law Italia, Diritto degli animali*, 31.

⁴⁴ G. CAMPEGGIO, *La natura e la tutela degli animali: dalla legge di modifica costituzionale italiana alla «storica» sentenza dell'Ecuador*, in *Diritto e giurisprudenza agraria alimentare e dell'ambiente*, 5, 2022, 2.

considerare gli stessi quali mere *res*, al fine di includerli tra i soggetti meritevoli di tutela. Ciò sarebbe effettivamente possibile solo mediante un vero e proprio riconoscimento di una dignità animale, assimilabile a quella degli esseri umani, mediante un antispesismo giuridico volto a riconoscere diritti soggettivi indipendentemente dalla specie di appartenenza⁴⁵.

Nonostante le potenzialità intrinseche della riforma costituzionale, la stessa sembrerebbe non essere riuscita a raggiungere pienamente il risultato sperato, divenendo, l'art. 9 Cost., mera espressione di una riserva statale che avrebbe potuto trovare idonea collocazione nell'art. 117, co. 2, Cost.⁴⁶.

Sarebbe stato preferibile procedere alla costituzionalizzazione di una vera e propria dignità animale elevando, in tal modo, la loro tutela e tendendo verso l'elaborazione di un diritto capace di oltrepassare la dimensione specista.

In conclusione, alla luce della modifica dell'art. 9 Cost., appare di fondamentale importanza concentrare l'attenzione sulle fonti normative volte a disciplinare la tutela degli animali, nonché sul modo in cui il principio animalista sarà in grado di orientare sia l'attività legislativa statale sia l'operato del giudice nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente.

In relazione al riconoscimento degli animali quali esseri caratterizzati da senzietà e sulla configurazione di una vera e propria soggettività animale v'è da chiedersi se possa effettivamente parlarsi di nascita di una effettiva "dignità animale". Sul complesso tema della dignità, la dottrina ha evidenziato come essa possa essere intesa secondo due differenti accezioni riconoscendo, da un lato, un approccio di natura sentimentale basato sul rispetto per la vita, per la natura e per l'eguaglianza tra specie e, dall'altro lato, un approccio di tipo giuridico-normativo, secondo il quale i diritti degli animali trovano il proprio fondamento nei doveri morali che l'uomo ha nei loro confronti. Tale impostazione implica un progressivo passaggio dal riconoscimento dello status morale dell'animale all'attribuzione di diritti naturali dotati di rilevanza giuridica⁴⁷.

Riconoscere una dignità agli animali non significa svilire il significato semantico del termine ovvero equiparare gli animali agli uomini, ma attribuire a questi una sfera di interessi meritevole di considerazione e protezione. La prospettiva puramente antropocentrica non può più reggere il confronto con la complessità del mondo moderno, colmo di stimoli, conoscenze e nuove consapevolezze. L'emergere di una sensibilità diffusa verso l'ambiente e gli

⁴⁵ F. RESCIGNO, *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispesismo giuridico e la soggettività animale*, in L. SCAFFARDI e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, Atti del XXV colloquio biennale Associazione Italiana di Diritto Comparato (Parma, 23-25 maggio 2019), Roma, 2020, 839 - 840; F. P. TRAISCI, *Spesismo ed antispesismo nella tutela degli animali*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021, 42 ss.

⁴⁶ M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qual-che virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 3, 2021, 285 ss.

⁴⁷ A.F. FONDRIESCHI, *Una naturale dignità*, cit., 597 ss.

esseri viventi non umani segna il passaggio da una logica di puro dominio ad una logica di responsabilità nella quale il diritto è chiamato a divenire strumento di equilibrio e bilanciamento tra i vari interessi contrapposti delle diverse forme di vita.

Animali d'affezione tra soggettività giuridica e affidamento: il principio del benessere animale nelle crisi familiari.

di Lavinia Vizzoni*

Abstract EN: The paper examines the relationship between the legal status of companion animals and the regulation of their custody in family breakdowns, two closely interconnected aspects of recent developments in private law. The analysis traces the gradual departure from the dominical paradigm, which traditionally classified animals as *res*, and reconstructs the path leading to the recognition of their relational and sentient dimension, culminating in the reform of Article 9 of the Italian Constitution. Within this framework, the absence of specific legislation in Italy on the custody of companion animals following a couple's separation has prompted courts to develop case-law solutions grounded in the principle of animal welfare. The application of this principle, however, raises delicate issues of conceptual delimitation with respect to categories traditionally developed in the field of child law. The paper also examines Spain's Ley No. 17/2021 as a comparative reference, highlighting both its innovative potential and its remaining systemic ambiguities.

Abstract IT: Il contributo indaga il rapporto tra natura giuridica dell'animale d'affezione e disciplina del suo affidamento nelle crisi della coppia, due profili strettamente connessi nelle più recenti evoluzioni del diritto privato. L'analisi prende le mosse dal progressivo superamento dell'impostazione dominicale, che inquadrava l'animale come *res*, e ricostruisce il percorso che ha condotto al riconoscimento della sua dimensione relazionale e senziente, culminato con la riforma dell'art. 9 della Costituzione. In tale cornice, il vuoto normativo italiano in materia di affidamento degli animali nelle crisi di coppia ha spinto la giurisprudenza a elaborare soluzioni fondate sul principio del benessere animale, la cui applicazione solleva tuttavia delicati problemi di delimitazione rispetto alle categorie proprie del diritto minorile. Lo scritto analizza inoltre la *Ley* spagnola n. 17/2021, quale termine di confronto comparatistico, mettendone in luce potenzialità e ambiguità sistemiche.

* Professoressa associata di Diritto Privato, Università di Pisa.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Affidare l’animale d’affezione quando la coppia si disgrega: il vuoto normativo e le risposte della giurisprudenza. – 3. L’esperienza spagnola: la Ley n. 17 del 2021. – 4. Dal *best interest of the child* al *best interest of the pet*? Rischi di umanizzazione dell’animale d’affezione. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il mutamento del rapporto tra uomo e animale rappresenta una delle trasformazioni più significative del diritto contemporaneo. Per secoli, l’animale è stato infatti concepito esclusivamente quale oggetto di proprietà, privo di autonoma rilevanza giuridica e di qualsiasi riconoscimento soggettivo all’interno dell’ordinamento¹.

Negli ultimi decenni, la crescente sensibilità etica e sociale, in particolare nei confronti degli animali d’affezione, ha alimentato un ampio dibattito dottrinale, mettendo in discussione i tradizionali paradigmi civilistici. L’emersione di nuovi concetti, quali il benessere animale e la soggettività relazionale, ha progressivamente sospinto la riflessione verso una revisione dei confini della soggettività giuridica, aprendo la strada a un ripensamento dell’impianto antropocentrico del diritto².

In questa prospettiva, la tutela dell’essere senziente si afferma come valore autonomo, idoneo a superare la tradizionale oggettivazione dell’animale e a legittimare il riconoscimento di forme, quanto meno attenuate, di soggettività giuridica³.

Sotto il profilo positivo, la disciplina codicistica continua formalmente a collocare l’animale nell’ambito delle *res*, e più precisamente dei beni mobili ai

¹ Le prime riflessioni in materia, per vero, sono tutt’altro che recenti: v. C. GORETTI, *L’animale quale soggetto di diritto*, in *Riv. fil.*, 1928, 348 ss., il quale, nell’ambito di uno studio giuridico-filosofico, affermava già che gli animali sono veri e propri soggetti di diritto in quanto esseri dotati di una certa coscienza e percezione; ma è ovviamente solo la sensibilità sviluppatasi negli ultimi anni nei confronti degli animali ad aver reso la questione sempre più discussa, da una pluralità di punti di vista.

² Per una prima ricognizione della letteratura giuridica in materia di diritto animale v., *ex multis*, G. MARTINI, *L’impervio percorso della soggettività animale*, in *BioLaw Journal*, 2022, 355 ss., E. BASSOLI, (a cura di), *Animali da compagnia: Tutele, Diritti, Responsabilità*, Sant’Arcangelo di Romagna, 2012, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005. Per un particolare focus sul benessere animale v. C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell’interesse tutelato*, in questa *Rivista*, 2024, 95 ss.

³ È quanto propone C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, 527. Sulla soggettività attenuata v. inoltre E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in E.M. INCUTTI, E. BATTELLI, G. SPOTO E M. LOTTINI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 16 ss., spec. 31 ss.

sensi dell'art. 812 c.c.⁴. Tuttavia, all'interno del codice civile emergono segnali di una progressiva differenziazione rispetto alla disciplina dei beni inanimati. Si pensi, in particolare, all'art. 1496 c.c., dedicato alla "vendita di animali", il quale, pur confermando la natura di bene dell'animale, introduce una significativa deroga al regime ordinario della garanzia per i vizi, prevedendo la prevalenza non solo della disciplina speciale, ma persino degli usi locali rispetto alla normativa generale. Tale previsione consente di intravedere il riconoscimento di una considerazione speciale dell'animale all'interno dell'ordinamento giuridico⁵.

La progressiva erosione dell'impostazione tradizionale si deve anche all'intervento del legislatore speciale. La legge n. 281 del 1991, dedicata alla tutela degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, ha introdotto il principio della protezione dell'animale in quanto tale, segnando un primo passo verso la sua valorizzazione come portatore di interessi propri. Successivamente, la legge n. 189 del 2004 ha inserito nel codice penale il titolo IX-bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, qualificando il maltrattamento come reato e sancendo così una netta cesura tra l'animale-merce e l'animale senziente. A ciò si è aggiunta, nel 2010, la modifica al Codice della strada, che ha introdotto l'obbligo di prestare soccorso agli animali feriti in caso di incidente, completando un quadro normativo in cui il valore della vita animale emerge ormai con forza autonoma, anche al di fuori dell'ambito affettivo⁶.

Un ulteriore e decisivo passo nell'individuata direzione è stato compiuto con la riforma dell'art. 9 della Costituzione, approvata nel 2022, la quale ha inserito tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali⁷. Con tale intervento, il benessere animale ha acquisito rango costituzionale, divenendo parametro di orientamento per l'attività del legislatore e dell'interprete. Tale disposizione, letta in combinato disposto con l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali quali esseri senzienti, conferma l'esigenza di adottare un approccio sistemico fondato sulla considerazione del loro benessere quale valore giuridico primario⁸.

⁴ Cfr. E. BALOCCHI, voce *Animali (protezione degli)*, in *Enc. giur. Treccani*, II ed., 1988, 1 ss., e, più di recente, D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, *passim*; ID., voce *Animali (diritto degli)*, in *Dig. disc. privatistiche*, Torino, 2013, 28 ss.

⁵ V. R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, 1772 ss.

⁶ Per una ricognizione in materia, v. A. MOLLO, *La soggettività giuridica degli esseri non umani: gli animali*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2020, 295.

⁷ Su cui v. il commento riferito specificamente alla tutela degli animali di D. CERINI, E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *federalismi.it*, 2023, 31 ss.

⁸ Nella prospettiva soprattutto delle politiche agroalimentari implementate dall'Unione europea, v. L. MOLINARO, *L'attività politico-normativa dell'Unione Europea a seguito del principio di tutela del benessere animale sancito dall'Articolo 13 TFUE. Analisi della politica*

Pur senza approfondire l'annoso e complesso nodo, tuttora irrisolto, relativo all'attribuzione di una vera e propria soggettività giuridica agli animali – questione che tocca in profondità la struttura stessa della categoria della soggettività nel diritto civile – è indubbio che il tema si presenti oggi in termini di straordinaria attualità⁹. La tensione fra la concezione proprietaria tradizionale e la prospettiva di un riconoscimento, almeno parziale, della titolarità di interessi propri, trova risvolti significativi in molteplici ambiti applicativi, tra cui, come si vedrà, quello inerente la sorte dell'animale d'affezione in caso di separazione della coppia.

Il contributo adotta un approccio sistematico e critico, volto a ricostruire l'evoluzione della considerazione giuridica dell'animale d'affezione nel diritto privato, con specifico riferimento alla disciplina del suo affidamento nelle crisi di coppia.

Muovendo dall'analisi del quadro normativo e giurisprudenziale italiano, lo studio esamina le soluzioni elaborate in assenza di una disciplina positiva, mettendone in luce presupposti e criticità, anche attraverso il confronto con l'esperienza spagnola. L'indagine intende verificare se e in che misura il principio del benessere animale possa assurgere a criterio autonomo di regolazione dell'affidamento, evitando tanto la riduzione dell'animale a mero oggetto di proprietà quanto una indebita trasposizione di categorie proprie del diritto minorile.

2. Affidare l'animale d'affezione quando la coppia si disgrega: il vuoto normativo e le risposte della giurisprudenza.

Quando una coppia affettiva giunge al termine della propria unione – a seguito di separazione personale, divorzio, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, cessazione dell'unione civile o della convivenza di fatto – può porsi anche il problema della collocazione degli animali domestici appartenenti alla coppia.

La soluzione più semplice è rappresentata dall'accordo tra gli ex partner; tuttavia, in assenza di un accordo tra le parti, l'ordinamento italiano non prevede alcuna disciplina normativa specifica volta a regolare la sorte degli animali d'affezione nelle crisi di coppia.

Nel dibattito legislativo italiano, si discute ormai da anni dell'introduzione nel codice civile di specifiche norme dirette a regolare l'affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi e numerosi disegni di legge, tra cui

agroalimentare e della disciplina inerente alla sperimentazione animale, in Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali, cit., 95 ss.

⁹ In proposito v. anche le riflessioni critiche di D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, 27 ss.

il n. 16 del 2018, come già il n. 759 del 2013, sono stati prodotti, ma mai approvati.

Entrambe le proposte presentavano una struttura essenziale: esse miravano a completare la disciplina riguardante la crisi del matrimonio mediante l'inserimento di un solo articolo dedicato all'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi. L'affido, esclusivo o condiviso, si voleva attribuire in favore della parte "in grado di garantirne il maggior benessere".¹⁰

La regolazione della sorte degli animali d'affezione in caso di separazione può tuttavia costituire fonte di ulteriori conflitti tra gli ex partner; ed infatti tali vicende hanno, negli ultimi anni, generato un certo contenzioso. Sono state proprio *in primis* le corti di merito, investite di questioni di questo tipo, a dover individuare le soluzioni più consone, in grado di temperare adeguatamente gli interessi in gioco. In assenza di una disciplina organica in materia di affidamento degli animali nelle crisi di coppia, la giurisprudenza di merito ha effettivamente svolto un ruolo pionieristico¹¹.

Anche nella giurisprudenza dei tribunali, si osserva un andamento parallelo a quello vissuto dalla sopra accennata valorizzazione del benessere dell'animale.

Tra le pronunce in materia merita particolare attenzione una decisione del Tribunale di Como, che assume una posizione particolarmente rigorosa sul tema¹²: nel caso di specie i coniugi in via di separazione avevano trovato un accordo anche in merito alla gestione dell'animale d'affezione comune, e al Tribunale spettava omologarlo.

La decisione in esame consente di cogliere con particolare chiarezza la persistente tensione sistemica che attraversa il diritto privato contemporaneo in materia di animali d'affezione. Il riferimento alla natura patrimoniale dell'animale non costituisce soltanto una scelta interpretativa contingente, ma riflette un'impostazione teorica ancora saldamente ancorata alla logica dominicale, che fatica a confrontarsi con l'evoluzione del quadro costituzionale e sovranazionale in tema di tutela dell'essere senziente.

Il giudice lombardo distingue infatti tra le clausole relative alla ripartizione delle spese di mantenimento e cura dell'animale, dotate di contenuto patrimoniale, e quelle concernenti altri profili del rapporto con l'animale stesso. Solo le prime possono essere legittimamente inserite nell'accordo di

¹⁰ V. G. PALMERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 780 e 782.

¹¹ Per una completa ed efficace rassegna delle pronunce in materia, v. G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad jurídica Iberoamericana*, 2022, 773 ss.

Sull'ampio contenzioso relativo all'assegnazione degli animali domestici nei casi di crisi, v. anche G.A. PARINI, *Gli animali nel diritto civile italiano*, in S. DE VIDO, M. GAZZOLA (a cura di), *Lineamenti di diritto e diritti degli animali non umani*, Venezia, 2025, 196 ss.

¹² Si tratta della decisione del 3 febbraio 2016, in *Fam. dir.*, 2016, 1162 ss., con nota critica di M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*.

separazione, mentre le seconde, attinenti alla gestione affettiva e relazionale dell'animale, dovrebbero essere oggetto di intese di natura stragiudiziale, poiché il giudice della separazione non è tenuto a pronunciarsi sull'assegnazione degli animali d'affezione né sulla regolamentazione dei rapporti con essi. Nel provvedimento si censura, inoltre, la prassi di modellare tali clausole su quelle relative all'affidamento e al diritto di visita dei figli minori, e si invitano i coniugi, per il futuro, a disciplinare la sorte del proprio animale domestico in separati accordi. Tale prassi viene giudicata impropria e qualificata come una "caduta di stile sul piano culturale".

Nonostante le riserve espresse, il Tribunale di Como giunge infine alla conclusione che l'intesa, anche nelle parti aventi contenuto non patrimoniale, non contrasta con norme inderogabili né con principi di ordine pubblico, risultando pertanto suscettibile di omologazione. La decisione evidenzia la reticenza del giudice di prime cure rispetto all'omologazione di accordi aventi ad oggetto l'affidamento dell'animale d'affezione, confermando l'adesione a un'impostazione ancora ancorata all'inquadramento dominicale dell'animale come bene¹³.

Altre pronunce, non necessariamente più recenti rispetto a quella comasca, hanno invece disposto l'affidamento condiviso dell'animale d'affezione, facendo applicazione analogica proprio della disciplina in materia di affidamento dei figli minori, così attribuendo rilievo all'interesse materiale, spirituale ed affettivo dell'animale di affezione stesso, nonché, più in generale, al principio del benessere animale e alla continuità affettiva dello stesso con entrambi i componenti della ex coppia¹⁴.

Si tratta di decisioni espressive di un approccio ben diverso da quello fatto proprio dal giudice lombardo, che non solo si pongono in linea con le più recenti istanze, costituzionali, dottrinali e sovranazionali in tema di benessere dell'animale ed eventuale riconoscimento allo stesso di una condizione diversa

¹³ Molto critica sul punto la posizione di M. PITTALIS, *In mancanza di accordi di separazione aventi ad oggetto l'affidamento dell'animale domestico possono rispondere del reato di abbandono entrambi i coniugi separati*, in *Fam. dir.*, 2020, 697 ss., oltre che di EAD, v. nota precedente.

¹⁴ Cfr. Trib. Roma, 15 marzo 2016, in banca dati *DeJure*, relativa alla fine di una convivenza *more uxorio*, Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Dir. fam. pers.*, 2019, 1178 ss. con nota di G. PALMERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*, cit., che, al fine di "assicurare il benessere e il miglior sviluppo della identità" di un gatto, ne ha disposto l'affidamento esclusivo al marito, disponendo invece l'affidamento condiviso del cane ad entrambi i coniugi separandi. Sempre a proposito di ex conviventi, in esito ad un procedimento cautelare, cfr. Trib. Lucca, 24 gennaio 2020, in *Ius*, 2020, con nota di M. ROVACCHI, *L'affido condiviso del cane: applicazione analogica alla normativa sull'affidamento dei figli*, che ha disposto l'affidamento condiviso del cane, affermando che "nel vuoto normativo, alla luce per un verso dell'importanza del legame affettivo fra persone ed animali, e dall'altro del rispetto dovuto a quest'ultimi, quali esseri senzienti, non c'è infatti dubbio che la normativa più vicina alla fattispecie sia quella relativa all'affidamento dei figli".

da quella di *res*, ma peraltro traggono ulteriore legittimazione da una decisione di legittimità del 2023¹⁵.

In tale occasione, la Corte di cassazione ha affermato che, in caso di separazione, il riconoscimento del diritto di mantenere rapporti con l'animale non si fonda tanto sulla titolarità formale della proprietà, quanto sulla prova dell'instaurazione di un legame affettivo significativo e stabile. Viene così valorizzato il principio per cui anche il non proprietario può avere diritto alla frequentazione dell'animale, purché venga fornita la prova dell'instaurazione di un significativo rapporto affettivo con l'animale.

Nel caso di specie è stata ritenuta carente la prova dell'instaurazione di un rapporto significativo tra la ricorrente e il cane, vista la breve relazione sentimentale, di soli quattro mesi, che aveva legato la ricorrente al padrone dell'animale. Inoltre, la ricorrente non era stata in grado di provare che, nonostante il breve periodo, si fosse instaurato con il cane un rapporto tale giustificare il riconoscimento di un diritto di visita nei confronti dell'animale stesso.

La pronuncia di legittimità segna un ulteriore avanzamento verso un'impostazione ermeneutica di tipo affettivo, in contrapposizione a quella dominicale. Nel paradigma dominicale, infatti, la questione dell'affidamento dell'animale domestico viene sostanzialmente ricondotta a un problema di assegnazione di beni al legittimo titolare, riaffermando così la tradizionale equiparazione dell'animale alla *res*. Al contrario, l'approccio affettivo muove dal riconoscimento della peculiare posizione degli animali d'affezione quali membri, ancorché non umani, del nucleo familiare, con la conseguenza che, nell'ipotesi di scioglimento del vincolo di coppia e di conflitto fra gli ex conviventi o coniugi, il criterio di affidamento dovrebbe essere orientato alla tutela e alla continuità dei legami affettivi maturati con i componenti umani della famiglia¹⁶.

L'apertura della Corte di legittimità alla valorizzazione del legame affettivo non implica, tuttavia, un riconoscimento di diritti in capo all'animale, né una sua assimilazione alla persona. Essa si colloca piuttosto sul piano dei criteri di valutazione giuridica della relazione, confermando come il superamento del paradigma dominicale non comporti necessariamente l'adozione di modelli personalistici, ma richieda l'elaborazione di categorie intermedie e funzionali.

¹⁵ Cass. civ., 24 marzo 2023, n. 8459, in *Giur. it.*, 2024, 36 ss., con commento di L. OLIVERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale d'affezione*.

¹⁶ V. ancora L. OLIVERO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale d'affezione*, cit., 37. Sulla necessità di superamento della prospettiva dominicale v. anche Per una completa ed efficace rassegna delle pronunce in materia, v. G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare*, cit., 2022, 781 ss.

3. L'esperienza spagnola: la Ley n. 17 del 2021.

Il vuoto normativo riscontrabile nell'ordinamento italiano non caratterizza anche altri ordinamenti, che hanno invece adottato discipline civilistiche specifiche in materia di animali.

Un riferimento significativo è rappresentato dalla legge spagnola n. 17 del 15 dicembre 2021, che ha introdotto una riforma organica di diversi articoli del codice civile, della legge ipotecaria e della legge di procedura civile (*Código Civil, Ley Hipotecaria e Ley de Enjuiciamiento Civil*), al fine di riconoscere agli animali una natura giuridica distinta da quella dei beni mobili materiali¹⁷.

La Ley del 2021 segna un rilevante mutamento nella considerazione giuridica dell'animale, riconoscendone una natura distinta da quella dei beni e qualificandolo come essere vivente dotato di sensibilità (*ser sintiente*). Da ciò deriva l'applicazione del regime giuridico delle cose solo in quanto compatibile con tale natura, superando la tradizionale equiparazione tra animale e *res*.

L'animale da compagnia è definito, in coerenza con la Convenzione di Strasburgo del 1987, come ogni animale detenuto per diletto e compagnia, indipendentemente dalla specie¹⁸.

L'elemento determinante non è biologico, bensì funzionale e relazionale, essendo animale da compagnia quello che vive stabilmente con l'uomo instaurando con questi un rapporto affettivo quotidiano. Restano pertanto esclusi gli animali allevati per fini di lucro, per competizioni o per attività sportive, salvo i casi in cui convivano stabilmente nel contesto familiare. Particolare attenzione è dedicata ai cani d'assistenza e da supporto emotivo, che, pur svolgendo funzioni specifiche, mantengono un vincolo affettivo costante con il proprio detentore e sono pertanto pienamente inclusi nella categoria dell'animale da compagnia¹⁹.

Gli animali non sono più ricondotti alla sfera delle *res*, senza tuttavia essere equiparati alle persone. Tant'è che nel dibattito spagnolo si è discusso se la nuova natura degli animali comportasse il riconoscimento di un'altra forma di personalità, in favore degli stessi, diversa da quella delle persone fisiche e degli enti collettivi, alla stregua di un *tertium genus*²⁰.

¹⁷ Sul tema v. ampiamente J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari: criteri interpretativi della l. n. 17/2021 del 15 dicembre*, in *Dir. fam. pers.*, 2024, 1624 ss. e M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021, de 15 de diciembre: la protección de los animales como seres sintientes*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 400 ss.

¹⁸ Si tratta della Convenzione europea sulla protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 13 novembre 1987 ratificata dalla Spagna così come dall'Italia.

¹⁹ R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1626.

²⁰ Nella dottrina spagnola, manifesta una decisa opposizione all'attribuzione della personalità giuridica agli animali G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, *Derecho civil para los animales?: Elogio (no exento de enmiendas a la nueva Proposición de Ley sobre el régimen jurídico de los animales, en España*, in *dA.Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2021, 39 ss.

Tuttavia, la riforma spagnola non riconosce diritti soggettivi agli animali, né esclude che essi possano essere oggetto di appropriazione e di commercio. È più verosimile ritenere che gli animali costituiscono una categoria autonoma di esseri viventi, i quali possono ancora essere oggetto di un diritto di proprietà, il cui esercizio è però limitato da un dovere di cura e rispetto imposto dalla necessità di preservare il loro benessere²¹.

Ispirandosi parzialmente al modello portoghese introdotto con la legge n. 8 del 2017, la Ley del 2021 disciplina espressamente la sorte degli animali d'affezione in caso di rottura della coppia, prevedendo che nelle procedure di separazione e divorzio il *convenio regulador* debba disciplinare anche la "destinazione" degli animali da compagnia, specificando le relative modalità di cura, nonché i tempi di convivenza e la ripartizione degli oneri economici. La disposizione risulta innovativa, poiché prima della riforma, come d'altronde accade tutt'oggi nel nostro ordinamento, non vi era alcun obbligo per i giudici di approvare accordi relativi agli animali domestici, né vi era certezza sulla loro efficacia esecutiva.

Con la nuova normativa, invece, gli accordi giudizialmente approvati acquistano piena validità, per quanto attiene sia agli aspetti patrimoniali, quali in primis la ripartizione dei costi per il mantenimento dell'animale, sia ai profili affettivo-relazionali, quali la collocazione e la cura dell'animale stesso. Anche rispetto all'autonomia privata dei coniugi, il principio del benessere animale opera come limite, consentendo all'autorità giudiziaria di modificare o disapplicare accordi pregiudizievoli per la salute o la serenità dell'animale²². Questo principio ha carattere trasversale e si estende anche ai procedimenti stragiudiziali, nei quali il pubblico ufficiale che rediga l'accordo ha l'obbligo di sospendere l'atto qualora ravvisi clausole potenzialmente dannose per l'animale.

Un ulteriore profilo rilevante della riforma concerne la possibilità per il giudice, in mancanza di accordo tra i coniugi, di decidere direttamente sull'affidamento dell'animale, potendo attribuirne la cura a uno solo o a entrambi i partner, indipendentemente dalla titolarità formale della proprietà: si conferma ancora il superamento della tradizionale visione patrimoniale del rapporto uomo-animale.

La nozione di "cura" dell'animale deve essere intesa in senso ampio, comprendendo non solo l'alimentazione e l'alloggio, ma anche la tutela della salute e della qualità della vita. In questo quadro, il giudice dovrà dunque valutare una pluralità di fattori, tra cui l'interesse dei membri della famiglia, il legame affettivo preesistente, la disponibilità di tempo e di risorse economiche, nonché l'idoneità dell'ambiente domestico²³.

²¹ M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021*, cit., 414 ss.

²² V. ancora M. ORTIZ FERNÁNDEZ, *Reflexiones en torno a la Ley 17/2021*, cit., 409.

²³ R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1629.

La normativa, in particolare il nuovo art. 94-*bis* del *Código Civil*²⁴, individua due criteri fondamentali di valutazione, precisando che la decisione deve essere assunta indipendentemente dalla titolarità formale della proprietà: l'interesse dei familiari e il benessere dell'animale; due parametri che, tuttavia, non sempre coincidono, e non è chiaro se uno debba prevalere sull'altro o meno²⁵. Non manca d'altronde chi ha individuato la sussistenza di una possibile tensione o conflitto fra i due criteri²⁶.

La compresenza di tali criteri, non accompagnata da una loro gerarchizzazione normativa, mostra come anche l'esperienza spagnola, pur avanzata, non sia esente da ambiguità sistemiche. La riforma, infatti, pur superando formalmente l'equiparazione dell'animale alla *res*, lascia aperta la questione della qualificazione giuridica del parametro del benessere animale, oscillante tra criterio autonomo di tutela e strumento ancillare di composizione degli interessi umani coinvolti.

Particolare attenzione deve essere comunque riservata ai casi in cui l'animale abbia sviluppato un legame stretto con i figli minori. In tali ipotesi, la giurisprudenza preferisce che l'animale segua i bambini nei loro spostamenti o sia affidato al genitore affidatario del bambino, al fine di preservare la stabilità emotiva del minore. Quando invece l'animale svolga funzioni di supporto terapeutico o assistenziale, come i cani da assistenza o da terapia, la relativa cura viene solitamente attribuita alla persona che trae beneficio diretto dal suo accompagnamento²⁷.

Nonostante i profili apprezzabili della riforma spagnola, un limite significativo è rappresentato dall'esclusione delle coppie non sposate dalla disciplina in materia di affidamento degli animali d'affezione²⁸. Le norme sull'affidamento si applicano infatti solo ai coniugi, salvo che la coppia convivente abbia figli minori, come peraltro di recente precisato e confermato dal *Tribunal Supremo* spagnolo²⁹.

In assenza di matrimonio, quindi, la sorte dell'animale continuerà a venire determinata secondo le regole della proprietà e della comunione dei beni. Ciò comporta che l'animale possa essere attribuito al comproprietario

²⁴ Sullo specifico punto, v. P. CHAPARRO MATAMOROS, *La cura degli animali da compagnia in difetto di accordo dopo la crisi coniugale. Breve commentario al nuovo art. 94-bis CC*, in *Familia Sucesiones ICAV*, 2024, 19 ss.

²⁵ V. ancora R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., che alla nota 52 descrive l'andamento di analogo dibattito nell'ambito della dottrina portoghese.

²⁶ Così G. CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA *Crisis familiares y animales domésticos*, Madrid, 2022, 35, secondo il quale il criterio del miglior interesse dell'animale crea una certa incertezza giuridica, poiché potrebbe addirittura entrare in conflitto con gli interessi di un altro membro della famiglia.

²⁷ R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1630.

²⁸ Cfr. ancora R. DE VERDA Y BEAMONTE, *Animali domestici e crisi familiari*, cit., 1629.

²⁹ Tribunal Supremo Español, 17 luglio 2024, il cui testo è reperibile in www.poderjudicial.es.

formalmente registrato, anche quando il legame affettivo o le condizioni di cura suggerirebbero una diversa assegnazione.

4. Dal *best interest of the child* al *best interest of the pet*? Rischi di umanizzazione dell'animale d'affezione.

Nelle controversie familiari relative all'affidamento degli animali d'affezione, nelle quali il principio del benessere animale assume un ruolo centrale e già si registra un'applicazione analogica delle norme in materia di affido dei figli minori, potrebbe consolidarsi la tendenza a trasporre il principio del *best interest of the child*³⁰ nel c.d. *best interest of the pet*³¹: una prospettiva problematica, seppure in certa misura attrattiva.

Da un lato, la valorizzazione dell'interesse dell'animale d'affezione riflette un'evoluzione culturale e giuridica significativa, evidenziandone la natura di essere senziente e la necessità di garantirne il benessere, anche declinato in chiave relazionale. Dall'altro lato, tuttavia, questa impostazione rischia di scivolare in una deriva antropocentrica, che finisce per proiettare sull'animale modelli relazionali e affettivi propri delle dinamiche umane, snaturando tanto il significato originario del principio quanto la specificità dell'essere animale.

Il *best interest of the child* nasce in un contesto assiologico, prima ancora che normativo, incentrato sulla tutela di un soggetto debole ma titolare di diritti fondamentali, la cui volontà e identità devono essere rispettate nel percorso di costruzione della sua personalità. Esso assolve, nel diritto minorile, a una funzione strutturante dell'intero sistema di protezione, costituendo il criterio ordinatore attraverso cui vengono bilanciati diritti fondamentali, responsabilità genitoriali e interessi pubblici, in vista dello sviluppo armonico della persona del minore³². Tale centralità è giustificata dalla proiezione

³⁰ Come noto, la letteratura è in materia è molto vasta. Senza pretesa di esaustività, e anche con diversi accenti, cfr. E. QUADRI, *L'interesse del minore nel sistema della legge civile*, in *Fam. dir.*, 1999, 80 ss., L. LENTI, «*Best interests of the child*» o «*best interests of children*»? in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 157 ss., ID., *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 86 ss., V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore, ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405 ss., E. BIVONA, *Diritto vigente e diritto vivente nell'affidamento dei figli*, in *Famiglia*, 2022, 803 ss., G. RECINTO, *Il superiore interesse del minore tra prospettive interne "adultocentriche" e scelte apparentemente "minorecentriche" della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Foro it.*, 2017, I, 3669 ss., L. LENTI, R. CATERINA, *La famiglia*, in *Tratt. dir. priv. dir. da* S. Mazzamuto, Torino, 2022, 19 ss., M. DOGLIOTTI, *Protezione dei minori, diritto interno, giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 420 ss.

³¹ Pur riferito all'ordinamento statunitense, v. L. MORGAN EASON, *A Bone to Pick: Applying a Best Interest of the Family Standard in Pet Custody Disputes*, 62 S.D. L. REV. 79 (2017).

³² Sul principio del *best interest of the child* come criterio fondamentale del diritto minorile, v. C. FOCARELLI, *La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e il concetto di "best interests of the child"*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, 981 ss., P. MARTINELLI, J. MOYERSON, *L'interesse del minore: proviamo a ripensarlo davvero*, in *Min. giust.*, 2011, 7 ss., e, più di recente, P. TONTOLI, *L'interesse*

dinamica della sua condizione giuridica, destinata a evolversi verso la piena autodeterminazione³³.

La trasposizione di tale paradigma nel contesto dell'affidamento degli animali d'affezione presenta tuttavia evidenti limiti sistemici. L'animale, pur essendo un essere senziente e portatore di interessi meritevoli di tutela, non è titolare di diritti fondamentali né di una capacità di autodeterminazione, né è destinato ad acquisirla. L'adozione delle categorie proprie del diritto minorile rischia pertanto di determinare una sovrapposizione concettuale impropria, che confonde la dimensione empatica della relazione uomo-animale con un modello giuridico costruito per la tutela della persona umana³⁴.

In tale prospettiva, il riferimento al *best interest of the pet* non può assurgere a criterio normativo autonomo, ma si configura piuttosto come una formula descrittiva priva di un solido fondamento sistematico, idonea a generare incertezze applicative e a favorire una indebita umanizzazione dell'animale d'affezione.

Una prospettiva più coerente consiste nel riconoscere un principio autonomo di benessere animale, fondato non su un'analogia con la condizione umana, ma sulla valorizzazione delle esigenze proprie dell'animale: biologiche, etologiche e relazionali, in modo da individuare l'assetto concreto che meglio garantisca il suo benessere. In siffatta prospettiva, il richiamo all'interesse dell'animale non assume valore personalistico, ma opera come criterio oggettivo di razionalizzazione delle decisioni giudiziali, funzionale a evitare tanto la mercificazione quanto l'umanizzazione dell'animale d'affezione³⁵.

L'uso della categoria dell'"interesse dell'animale" deve essere pertanto inteso come metafora normativa, e non come trasposizione concettuale del *best interest of the child*.

superiore del minore e il bilanciamento degli interessi dei soggetti coinvolti, in *Salvis Juribus*, 2024.

³³ Sul punto cfr. G. BERTI DE MARINIS, *Autodeterminazione e capacità di discernimento del minore: profili di diritto civile*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2016, 34 ss.

³⁴ Sulla critica all'antropocentrismo e alla trasposizione di categorie "umane" al diritto animale, v. M. LETH-ESPENSEN, M. SVENSSON, *Beyond Law's Anthropocentrism: A Sociolegal Reflection on Animal Law and the More-than-human Turn*, *Scandinavian Studies in Law*, 2021, 35 ss.

³⁵ Per contributi comparati sul dibattito in materia di soggettività animale e critiche concettuali all'estensione non mediata di diritti umani agli animali, v. inoltre D. FAVRE, *Living Property: A New Status for Animals within the Legal System*, in *Marquette Law Review*, 2010, 1021 ss., S. STUCKI, *Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 40, Issue 3, 2020, 533 ss., M. DECKHA, *Animals as Legal Beings: Contesting Anthropocentric Legal Orders*, in *Canadian Journal of Law & Society*, vol. 36, Issue 3, 2021, 542 ss.

5. Conclusioni.

L'evoluzione del diritto degli animali da affezione segna un passaggio significativo dal modello proprietario al modello relazionale, nel contesto di una più ampia trasformazione culturale che attraversa il diritto privato europeo. L'animale, da mero oggetto di proprietà, è progressivamente divenuto portatore di interessi propri, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento in funzione del suo benessere. Tale mutamento, ormai recepito anche sul piano costituzionale, impone un ripensamento dei confini della soggettività giuridica, senza tuttavia smarrire la distinzione essenziale tra la persona e l'essere senziente.

Sul piano comparatistico, la *Ley* spagnola 17/2021 rappresenta un riferimento emblematico di questa trasformazione: essa ha riconosciuto agli animali una natura giuridica distinta dai beni, configurandoli come *seres sintientes* e attribuendo rilievo al loro benessere come limite all'esercizio dei diritti dominicali. L'intervento del legislatore spagnolo ha così compiuto un salto qualitativo rispetto alla tradizionale impostazione civilistica, superando l'equiparazione fra animale e *res* senza tuttavia sfociare in una piena personalizzazione giuridica.

Gli animali non diventano persone, ma si collocano in una categoria intermedia di esseri viventi, cui l'ordinamento riconosce una tutela relazionale e non meramente patrimoniale.

Particolarmente significativa è la previsione, contenuta nel nuovo art. 94-*bis* del *Código Civil*, che impone al giudice, in caso di separazione o divorzio, di decidere sulla "destinazione" dell'animale da compagnia in funzione del suo benessere, indipendentemente dalla proprietà formale, valutando il legame affettivo e le condizioni di cura. Tale disposizione concretizza un criterio di affidamento fondato sulla cura e sulla continuità affettiva, che segna un allontanamento deciso dal paradigma dominicale e una progressiva assimilazione al modello di protezione relazionale.

In assenza di una disciplina positiva, la giurisprudenza italiana ha assunto un ruolo di supplenza normativa nella materia dell'affidamento degli animali nelle crisi familiari.

In ogni caso, l'orientamento che valorizza la continuità affettiva e relazionale dell'animale rispetto a entrambi i componenti della coppia rappresenta un significativo progresso rispetto alla visione dominicale tradizionale. La tendenza a modellare le clausole di affidamento degli animali d'affezione sugli schemi del diritto minorile espone tuttavia il sistema al rischio di un'erosione dei confini tra le categorie del diritto di famiglia e quelle del diritto animale, che non deve condurre ad elevare il c.d. *best interest of the pet* a criterio guida delle soluzioni adottate, sulla falsariga del superiore interesse del minore.

Il contratto zoocentrico.

di Alberto Azara*

Abstract EN: The essay proposes a reinterpretation of contract law in light of the protection of animal welfare. Drawing on the European and domestic legal framework, the analysis shows that the protection of animals, as sentient beings, no longer exhausts its relevance within the sphere of public law, but is now also capable of affecting the private-law regulation of obligations. From this perspective, animal welfare operates as a standard for assessing the merits of the contractual scheme, a criterion for the legal integration of the contract, and a canon for the interpretation of contractual clauses. The analysis also focuses on the implications of this development at the remedial level, with particular regard to contractual liability and termination for non-performance. Against this background, the notion of the “zoocentric contract” emerges as a useful theoretical paradigm for describing a contractual model in which the protection of animal life contributes to shaping the content, function, and legal regulation of the relationship.

Abstract IT: Il saggio propone una rilettura del diritto dei contratti alla luce della tutela del benessere animale. Muovendo dal quadro normativo europeo e interno, l'indagine mostra come la protezione dell'animale, quale essere senziente, non esaurisca la propria rilevanza nell'ambito pubblicistico, ma sia ormai idonea a incidere anche sulla disciplina civilistica del rapporto obbligatorio. In questa prospettiva, il benessere animale opera come parametro di meritevolezza del programma negoziale, criterio di integrazione legale del contratto e canone di interpretazione delle clausole. L'analisi si sofferma altresì sui riflessi di tale evoluzione sul piano dei rimedi, con particolare riguardo alla responsabilità contrattuale e alla risoluzione per inadempimento. Ne emerge la figura del “contratto zoocentrico”, quale paradigma teorico utile a descrivere un modello negoziale nel quale la protezione della vita animale contribuisce a conformare contenuto, funzione e disciplina del rapporto.

* Ricercatore di Diritto privato, Università per Stranieri di Perugia.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il concetto di “benessere animale”. – 3. Giudizio di meritevolezza e benessere animale. – 4. Disciplina pubblicistica e integrazione legale *ex art.* 1374 c.c. – 5. L’interpretazione zoocentricamente orientata? – 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

Non più relegato nella sfera etica, né confinato entro l’orbita del diritto penale e amministrativo, il benessere degli animali si configura oggi come principio trasversale, capace di conformare la disciplina civilistica dei rapporti obbligatori¹. Nell’attuale orizzonte dell’ordinamento giuridico italo-europeo, segnato dalla centralità dello sviluppo sostenibile², esso diviene la lente per rileggere le classiche categorie del diritto dei contratti agroalimentari e, più in generale, dei rapporti negoziali che incidono, direttamente o indirettamente, sulla condizione degli animali³.

Viviamo in un’epoca in cui il sistema economico, guidato dalla logica del profitto, tende strutturalmente all’espansione, senza interrogarsi sul limite⁴. L’impresa, come forma centrale del capitalismo, è costruita per produrre, espandersi e guadagnare, senza mai porsi la domanda: “fino a quando?”. Il concetto di sostenibilità nasce proprio per sollevare questa domanda e offrire una risposta: esso indica un confine, un freno, un limite invalicabile, agendo –

¹ Tra le più recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea che richiamano la “tutela del benessere animale” si ricordano: Corte giustizia Unione Europea, Sez. I, 4 ottobre 2024, n. 228/23; Corte giustizia Unione Europea, Sez. VII, 29 febbraio 2024, n. 13/23; Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 17 dicembre 2020, n. 336/19; Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., 26 febbraio 2019, n. 497/17.

² Per una rilettura dello sviluppo sostenibile in chiave personalistica e solidaristica, v. P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente, L’analisi “ecologica” del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, 321 ss., spec. 340.

³ Nella letteratura giuridica italiana il diritto privato degli animali si è concentrato sui temi della soggettività giuridica degli animali, dei danni arrecati o subiti dagli animali, nonché sul tema dell’affidamento degli animali di compagnia nel caso di crisi familiare: v., anche per i riferimenti bibliografici, D.V. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012, *passim*; EAD., voce *Animali (diritto degli)*, in *Dig. Disc. Priv. sez. civ.*, Torino, 2013, 28 ss.; S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Tratt. di Biodiritto*, dir. da S. Rodotà e P. Zatti, vol. V, Milano, 2012, 282 ss. Rari sono i contributi sul diritto dei contratti aventi ad oggetto gli animali: G. SETTANNI, *Il contratto di monta: una diffusissima fattispecie contrattuale nell’alveo del diritto animale*, in *Contratti*, 2025, 311 ss.

⁴ N. IRTI, *Sul potere planetario dell’insostenibile*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 6, 1036, segnala che «[l]a logica dell’impresa è la logica del profitto: essa è stata concepita e costruita in funzione di questo scopo: il quale, appunto, ne determina la struttura e ne governa il funzionamento. Il profitto non trova in sé stesso alcun limite, alcuna forza frenante, ma obbedisce al destino di un indefinito prodursi e accrescersi».

secondo la sua etimologia latina – sia come forza che *sostiene*, sia come forza che *trattiene*⁵.

In questo duplice movimento, la tutela del benessere animale si pone al crocevia tra il dovere di *sostenere* la vita (anche non umana) e la necessità di *frenare* pratiche produttive che cagionino ingiuste sofferenze agli esseri viventi⁶. Sicché la protezione dell'animale – riconosciuto ormai, a livello sovranazionale e interno, quale essere senziente⁷ – si intreccia con le dinamiche negoziali, esprimendo una forza conformativa che travalica il piano etico per acquisire rilevanza giuridica anche nell'ambito dei rapporti contrattuali.

La sostenibilità, lungi dall'essere una mera direttrice morale, “regge” e “frena” l'impresa, l'autonomia privata e, più in generale, l'iniziativa economica. Il contratto non è più solo strumento di scambio, ma anche strumento di trasformazione dell'ecosistema globale, ove utilità economiche e valori collettivi trovano una razionale sintesi⁸. È in questo quadro che le c.d. clausole ESG (*Environmental, Social, Governance*), sempre più diffuse nella prassi commerciale, riflettono un mutamento assiologico profondo: l'etica dello sviluppo sostenibile diventa regola giuridica⁹. Le clausole ispirate al benessere animale si lasciano ricondurre nell'alveo delle clausole ESG, poiché esprimono l'impegno delle imprese a rispettare regole e principi di responsabilità sociale e ambientale anche lungo la filiera agroalimentare. In linea di coerenza con questa evoluzione, le disposizioni normative ispirate al benessere animale estendono la loro sfera applicativa al diritto contrattuale: esse assurgono a parametro di rilevanza del contratto¹⁰, integrano il programma negoziale e orientano l'attività ermeneutica.

⁵ Rammenta l'etimologia latina del termine “sostenibilità” N. IRTI, *Sul potere planetario dell'insostenibile*, cit., 1035.

⁶ M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 2018, 11.

⁷ E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in E. BATTELLI – M. LOTTINI – G. SPOTO – E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 16 ss.

⁸ M. PENNASILICO, *Contratto e sostenibilità ambientale: la conformazione ecologica dell'autonomia negoziale*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, 1354 ss.; ID., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 753 ss., spec. 763, e ID., *Sviluppo sostenibile e “contratto ecologico”: un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 291. Per alcuni rilievi critici v. F. DEGL'INNOCENTI, *Verso un'autonomia contrattuale sostenibile. Profili regolatori europei delle catene globali del valore*, Pisa, 2024, 67, la quale definisce la categoria del “contratto ecologico” «un eccesso di generalizzazione e astrazione».

⁹ R. ROLLI, *Contract Governance e sostenibilità*, in *Diritto bancario*, 2024, 1 ss. e spec. 21, la quale segnala che le clausole di sostenibilità richiedono ai fornitori di aderire a specifici requisiti di produzione sostenibile relativamente all'ambiente, alle condizioni di lavoro, ai diritti umani e alle misure anticorruzione e che esse spesso obbligano i fornitori a imporre simili obbligazioni ai loro diretti fornitori.

¹⁰ Se le norme in materia di benessere animale definiscono gli interessi meritevoli di tutela che il contratto deve perseguire, l'accordo che non persegue quegli interessi sarà privo di rilevanza, ossia non potrà essere sussumibile nello schema legale (v. *infra*, nota 34).

Il diritto dei contratti (specialmente nel settore agroalimentare) subisce così una metamorfosi profonda, che ne scalfisce le fondamenta. Il vincolo negoziale non può più essere pensato quale mera proiezione della volontà individuale e dunque espressione solo degli interessi privati in un contesto neutro e formalmente paritario. Il contratto descrive uno statuto giuridico in cui la libertà del singolo incontra – e deve misurarsi con – i limiti imposti dall'equilibrio ecosistemico, dalla tutela degli animali e dal principio di sostenibilità. Il programma negoziale è dunque il risultato di una razionale composizione tra interessi individuali e interessi generali, tra utilità economiche e beni comuni, tra libertà negoziale e responsabilità socio-ambientale¹¹.

Per questa via, il benessere animale ha varcato gli angusti confini della disciplina pubblicistica ed è diventato parametro utile per valutare la meritevolezza del programma negoziale, incidendo tanto sulla struttura del contratto quanto sui rimedi esperibili dai privati. Esso si configura quale riflesso della più ampia istanza ecologica che attraversa l'attuale diritto dei contratti, contribuendo alla definizione di una disciplina negoziale sempre più articolata.

2. Il concetto di “benessere animale”.

Il concetto giuridico di “benessere animale” non è unitario, poiché si modula in relazione alla specie animale e al contesto d'impiego (allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione e così via). L'analisi coordinata delle norme unionali e interne consente così di individuare, di volta in volta, il nucleo della tutela, distinguendolo dalle mere valutazioni etiche.

La rilevanza del benessere animale nel diritto europeo trova fondamento nell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (introdotto con la modifica di Lisbona dell'anno 2010), il quale impone che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello spazio, si tenga «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti»¹². Questa disposizione, pur nel rispetto delle

¹¹ P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., 321 ss., spec. 325.

¹² F. FASANI, *Dal sentimento umano all'animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla*, in *Diritto Penale e Processo*, 2025, 989, segnala come attribuire agli animali la natura di “esseri senzienti” non equivalga ad assegnare all'animale una soggettività giuridica e/o diritti in senso tecnico. Per una panoramica dell'*Animal Law* nel diritto dell'Unione Europea v. F.E. CELENTANO, *L'ordinamento dell'Unione europea alla prova del diritto al benessere degli animali*, in AA. VV. *Scritti su etica e legislazione medica e veterinaria*, Bari, 2017, 41 ss.

tradizioni religiose, culturali e regionali degli Stati membri¹³, fissa un principio trasversale, che vincola l'azione normativa dell'Unione e degli Stati membri anche nell'ambito del diritto privato¹⁴.

Con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, «anche nell'interesse delle future generazioni», è stato solennemente inserito nel corpo della Carta fondamentale¹⁵. Alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico si è così affiancata, con pari dignità, la protezione dell'ambiente naturale, inteso nella sua dimensione biologica e sistemica. In questo quadro, il nuovo comma finale dell'art. 9 Cost. assume portata dirompente, laddove dispone che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», riconoscendo, a livello costituzionale, il rilievo della condizione animale quale oggetto di disciplina giuridica primaria¹⁶.

¹³ N. ZORZI GALGANO, *Iniziativa economica privata e pluralità degli interessi costituzionalmente tutelati: l'ambiente e gli animali*, in *Contr. e impr.*, 2023, 463, segnala che «l'art 13 TFUE non si ferma nello stabilire la necessità del benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ma contiene un proseguo della disposizione altrettanto significativo nella sua portata, (e che purtuttavia viene talvolta tralasciato), preordinato a richiedere di rispettare, "al contempo", sia le disposizioni legislative o amministrative nonché le consuetudini per quanto attiene in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale, dove è del resto pacifico che gli interessi in gioco e oggetto di tutela, sono solo interessi umani anche se in qualche modo correlati agli animali (ma non necessariamente al benessere degli animali)».

¹⁴ A livello sovranazionale occorre rammentare anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata a Parigi il 15 ottobre dello stesso anno presso la sede dell'UNESCO, la cui premessa assume valore emblematico: «Considerato che ogni animale ha dei diritti; considerato che la negazione e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali; considerato che il riconoscimento da parte della specie umana dei diritti all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo; considerato che genocidi vengono commessi dall'uomo e altri ancora se ne minacciano; considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è connesso al rispetto degli uomini tra loro; considerato che l'educazione deve insegnare a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali sin dall'infanzia».

¹⁵ M.S. D'ALESSANDRO, *La tutela degli animali nel dibattito parlamentare sulle proposte di modifica della Costituzione nella XVIII legislatura*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 83 ss.

¹⁶ Cons. St., Sez. III, ord., 14 luglio 2023, n. 5473, ha affermato che l'articolo 9 della Costituzione, come novellato, ha inserito la tutela degli animali tra i cosiddetti "principi supremi", sicché la compromissione dell'interesse dell'animale (ed in particolare la perdita della vita) può avvenire solo a seguito di una rigorosa valutazione sulla necessità e proporzionalità della misura da adottarsi. Un'approfondita analisi dell'ordinanza si può leggere in M. LOTTINI, *Tutela del benessere animale ed interessi economici tra diritto nazionale ed eurounitario*, in *Rivista interdisciplinare sul diritto delle Amministrazioni Pubbliche*, 2024, 227 ss. Secondo la Corte costituzionale, la riserva di legge statale di cui all'art. 9, co. 3, Cost. non escluderebbe la potestà legislativa regionale indiretta (ex art. 117, cc. 3 e 4, Cost.) nelle materie (come la caccia) rientranti nella competenza delle Regioni, purché essa sia ampliativa del livello di tutela fissato dalle leggi statali (Corte Cost., 25 maggio 2023, n. 148). In dottrina v. su questo profilo F. SICURO,

Questa innovazione non ha soltanto valore simbolico: essa è destinata a riverberarsi su tutte le fonti dell'ordinamento, imponendo un'interpretazione delle disposizioni legislative e delle clausole contrattuali coerente con la finalità costituzionale di tutela degli animali e dell'ecosistema. In altre parole, l'art. 9 Cost., nella sua formulazione attuale, esprime un canone assiologico fondamentale, che permea l'intero sistema giuridico e legittima la proiezione del valore "benessere animale" anche nel diritto delle obbligazioni e dei contratti.

Su questi principi si innesta un articolato sistema normativo multilivello, il quale, sebbene originariamente ascrivibile alla sfera pubblicistica, è oggi suscettibile di toccare la disciplina dei rapporti privati, operando come strumento di integrazione del contenuto contrattuale e come criterio di interpretazione.

A livello europeo, la Direttiva 98/58/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, ha introdotto il principio generale secondo cui «gli Stati membri provvedono affinché i proprietari o i detentori adottino tutte le misure minime appropriate per garantire il benessere degli animali e prevenire loro dolori, sofferenze o lesioni inutili» (art. 3). Tale disposizione, di portata generale, è stata recepita in Italia dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale ha precisato i criteri minimi di custodia, allevamento, alimentazione e vigilanza veterinaria, in funzione di una tutela effettiva e continua dell'animale¹⁷.

L'articolo 4, del Regolamento (UE) n. 2018/848 dispone che la produzione biologica è volta a «stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che (...) rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali» (lettera e) e a «produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino (...) la salute e il benessere degli animali» (lettera d). L'articolo 5, lettera j), prevede, inoltre, che l'agricoltura biologica è volta a «mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie». Il punto 1.7.7. dell'Allegato II enuncia il principio generale secondo cui «[a]gli animali sono evitati e ridotti al minimo sofferenze, dolore e angoscia nel corso della loro intera vita, anche al momento della macellazione».

La riserva di legge a tutela degli animali nel riparto di competenze tra Stato e regioni, in Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online, 2024, 45 ss. e spec. 61 ss.

¹⁷ L'art. 1, comma 2, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, definisce l'animale come «qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli». L'art. 2, D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, fissa un principio generale: «[i]l proprietario o il custode ovvero il detentore deve: a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili».

Tra le ulteriori fonti europee giova segnalare il Regolamento (CE) n. 1/2005, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto¹⁸, il Regolamento (CE) n. 1099/2009, avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento¹⁹ e il Regolamento (UE) 2017/625, sui controlli ufficiali, il quale definisce il pericolo come «qualsiasi agente o condizione avente potenziali effetti nocivi sulla salute umana, animale o vegetale, sul *benessere degli animali* o sull'ambiente». Si tratta di provvedimenti normativi che prevedono obblighi specifici e dettagliati in capo agli operatori economici coinvolti nella filiera zootecnica e agroalimentare.

Nel solco di queste disposizioni normative si iscrive l'art. 29-ter, par. 2, lett. c), punto iii), della Direttiva (UE) n. 2022/2464, che impone alle imprese soggette a obbligo di rendicontazione di offrire informazioni anche sull'etica aziendale e sulla cultura d'impresa, includendo espressamente in questi concetti anche il «benessere degli animali»²⁰. Tale previsione, collocata tra i fattori di *governance* rilevanti, conferma la centralità del tema nel quadro della sostenibilità e ne favorisce l'integrazione sistematica nei contenuti contrattuali e nei meccanismi di controllo delle filiere produttive.

Volgendo lo sguardo all'ordinamento domestico, viene in rilievo la recente legge 6 giugno 2025, n. 82, che ha modificato in profondità il titolo IX-bis del libro secondo del codice penale²¹, ridenominato come «Dei delitti contro gli animali»²². La novella – com'è noto – ha inasprito le pene per i reati di uccisione (art. 544-bis c.p.), maltrattamento (544-ter c.p.), organizzazione di spettacoli vietati (544-quater c.p.) e combattimenti tra animali (544-quinquies c.p.), e ha introdotto nuove circostanze aggravanti (art. 544-septies c.p.), rilevanti ad esempio nei casi di reiterazione sistemica o diffusione di contenuti violenti. Essa ha, inoltre, arricchito il quadro normativo inserendo l'art. 25-undecies

¹⁸ L'art. 3, par. 1, dopo aver enunciato la regola generale secondo cui «[n]essuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili», elenca una serie di condizioni che deve soddisfare l'attività di trasporto.

¹⁹ Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 ha introdotto la regola generale secondo cui «[g]li animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento» (art. 4), sicché nessun animale può essere ucciso senza prima essere reso incosciente e insensibile al dolore. Da segnalare che l'art. 3, il quale prevede che «durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili».

²⁰ G. SCHNEIDER, *L'impresa tra scopo di lucro ed istanze ESG: note di sistema a margine dei doveri di rendicontazione e di dovuta diligenza ai fini della sostenibilità*, in *Riv. reg. merc.*, 2024, 1, 260 ss.

²¹ Il titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è stato introdotto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 e successivamente modificato con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la quale – nel ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa risalente al 1987 relativa alla protezione degli animali – ha inasprito le pene per i delitti di uccisione e di maltrattamento di animali e ha introdotto il nuovo reato di traffico illecito di animali da compagnia.

²² F. FASANI, *Dal sentimento umano all'animale senziente. Considerazioni a prima lettura sui chiaroscuri della c.d. legge Brambilla*, cit., 987 ss., il quale segnala il cambio di prospettiva che ha portato il legislatore ad abbandonare la vecchia etichetta del "sentimento per gli animali" in favore di una tutela diretta dell'animale in quanto tale.

nel D.lgs. n. 231/2001, il quale rende ora responsabili anche gli enti per i delitti contro gli animali, aprendo il campo a meccanismi di *due diligence* contrattuale specificamente orientati al rispetto degli *standard* di benessere animale da parte dei fornitori, dei *partner* commerciali e degli appaltatori.

Sotto il profilo squisitamente processuale, occorre, infine, rammentare l'introduzione dell'art. 260-*bis* c.p.p., il quale consente l'affido definitivo degli animali vivi sottoposti a sequestro o confisca alle associazioni protezionistiche «al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate».

In una prospettiva sistematica, la congiunta lettura delle richiamate disposizioni contribuisce a delineare – in base alla specie animale considerata e al contesto d'impiego²³ – la nozione giuridica di “benessere animale”, la quale è ormai sottratta al recinto del diritto pubblico e non più confinata alle sole istanze etiche o culturali: lo statuto giuridico dell'animale – inteso come essere senziente – penetra anche nel tessuto dei rapporti privatistici, imponendo una rilettura dell'autonomia negoziale assiologicamente orientata alla salvaguardia del benessere zoologico.

3. Giudizio di meritevolezza e benessere animale.

Nell'epoca della costituzionalizzazione del diritto civile²⁴, il giudizio di meritevolezza degli interessi contrattuali – previsto dall'art. 1322, comma 2,

²³ Questa affermazione trova conferma nell'analisi delle fonti normative richiamate. La Dir. 98/58/CE (protezione negli allevamenti) enuncia principi generali (art. 3), mentre discipline speciali per specie regolano, *inter alia*, vitelli (Dir. 2008/119/CE), suini (Dir. 2008/120/CE), galline ovaiole (Dir. 1999/74/CE) e polli da carne (Dir. 2007/43/CE). Nel trasporto (Reg. (CE) n. 1/2005) gli allegati fissano requisiti e spazi minimi con parametri diversi per bovini, ovini, suini, avicoli, e così via; nell'abbattimento (Reg. (CE) n. 1099/2009) tabelle e allegati individuano metodi di stordimento/abbattimento calibrati per specie (e talora per età/peso). Anche nel Reg. (UE) n. 2018/848 sulla produzione biologica il riferimento è alle «esigenze specifiche delle specie» (art. 5, lett. j), con prescrizioni di dettaglio in Allegato II (punto 1.7.7). Il D.lgs. 146/2001 (recepimento della Dir. 98/58/CE) ribadisce standard minimi generali, inserendosi in un quadro in cui la regolazione si modula per specie e fase del ciclo produttivo. Ne consegue che l'interprete deve ricostruire caso per caso il concetto di “benessere animale” alla luce della specie coinvolta, della fase (stabulazione, trasporto, macellazione) e degli standard tecnici applicabili nel settore di riferimento.

²⁴ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020; ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, Napoli, 2012, *passim*; ID., *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, 188 ss.; ID., «*Depatrimonializzazione*» e diritto civile, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 1 ss.; N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013; A. GAMBARO - R. PARDOLESI, *L'influenza dei valori costituzionali sul diritto civile*, in A. PIZZORUSSO - V. VARANO (a cura di), *L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, I, Milano, 1985, 5 ss.; E. NAVARRETTA, *Diritto civile e diritto costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, 643 ss.; C. DONISI, *Verso la «depatrimonializzazione» del diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644 ss.; A. DE CUPIS, *Sulla «depatrimonializzazione» del diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 482 ss.

c.c. – non si esaurisce nella valutazione di liceità della causa, ma si configura come momento assiologico di verifica della compatibilità del programma negoziale con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico²⁵. Il contratto

²⁵ M. PENNASILICO, *Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contr. impr.*, 2020, 823 ss. e spec. 829 ss., il quale osserva come la "costituzionalizzazione" del diritto civile abbia indotto una parte cospicua della dottrina, seguita soltanto di recente dalla giurisprudenza, a modernizzare la concezione bettiana della funzione negoziale. La centralità della persona (ossia dell'individuo-persona) solennemente sancita dall'art. 2 della Carta del 1948, è gradualmente penetrata nel diritto dei contratti, sicché oggi non può revocarsi in dubbio che l'autonomia negoziale non sia «un dogma» né «un valore in sé»: «è da[i] principi [generali dell'ordinamento] che si desume la valutazione di meritevolezza dell'autonomia negoziale [...]» (P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli 2006, 322; cfr. anche G. VILLANACCI, *L'interpretazione adeguatrice nella dinamica contrattuale*, Napoli, 2023, 28 ss.; ID., *Interesse lecito e interesse meritevole: i limiti sostanziali all'autonomia negoziale*, in *Pers. merc.*, 2016, 13 ss.). Com'è noto, il concetto di meritevolezza degli interessi (art. 1322 c.c.) è mutato in relazione ai diversi contesti storici e culturali. Nella fase originaria, segnata dall'influenza di Betti e della dottrina corporativa, la meritevolezza era intesa come limite generale dell'autonomia negoziale, distinto dal concetto di liceità: il contratto doveva non solo essere lecito, ma anche volto a realizzare un «interesse sociale oggettivo e socialmente controllabile» (E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, 2^a ed., a cura di G. Crifò, Napoli 1960, rist. corretta 2002, 51 ss. e 167 ss. e SALV. ROMANO, *Autonomia privata (Appunti)*, Milano, 1957, 10 ss.). In questa prospettiva, l'autonomia privata era ridotta a strumento di attuazione del disegno statale, poiché l'ordine giuridico resta arbitro di valutare le funzioni socialmente rilevanti e degne di tutela. A partire dagli anni '60, questa lettura è stata sovvertita: l'autonomia privata è stata rivalutata come libertà dell'individuo di perseguire qualsiasi interesse, purché conforme a norme imperative, ordine pubblico, buon costume, sicché la causa del contratto è stata reinterpretata come funzione economico-individuale (G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, *passim* e spec. 370 ss.). Con l'ulteriore precisazione che ordine pubblico e buon costume non assegnano rilevanza alle esigenze e alle esperienze della realtà sociale: essi sono dalla parte dell'ordinamento e non dalla parte della realtà. In tale visione, l'autonomia privata è intesa come libertà di scelta tanto del mezzo quanto del fine da perseguire, ma il secondo è in funzione del primo e come tale oggetto di una valutazione *ex post*, oltre che sottoposto alla valutazione di conformità ai criteri enunciati dall'art. 1343 c.c. Il quadro più recente mostra un ulteriore mutamento: con il ridimensionamento dello Stato sociale e il primato delle logiche di mercato, la meritevolezza tende a coniugarsi con la nozione di "utilità sociale per delega", e cioè con la possibilità che sia la stessa autonomia privata a farsi carico di finalità collettive (previdenza, servizi di interesse generale, ecc.) in linea di coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.). Non mancano, tuttavia, coloro che caldeggiavano la cancellazione della causa quale elemento essenziale del contratto e la conseguente eliminazione del giudizio sulla meritevolezza degli interessi: v. G. BROGGINI, *Causa e contratto*, in L. VACCA (a cura di), *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica*, Torino 1997, 31. Una sintetica ricostruzione di queste linee evolutive si trova in S. MAZZAMUTO, *Libertà contrattuale e utilità sociale*, in *Pers. e merc.*, 2011, 12 ss., mentre per una più ampia trattazione, arricchita anche dalle ulteriori linee evolutive, v. M. BARCELLONA, *Della causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza*, Padova, 2015, *passim*, al quale si rinvia anche per i riferimenti bibliografici. Nella letteratura più recente, v. F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, in *Enc. Dir.*, I Tematici, I-2021, *Contratto*, dir. da G. D'Amico, Milano, 2021, 675 ss. In giurisprudenza l'orientamento ormai consolidato, che definisce il concetto di "causa" non più come ragione "economico-sociale", ma come ragione "economico-individuale"

è non già mero strumento di autoregolazione, bensì fonte di effetti che, travalicando la sfera privata, toccano interessi collettivi. In questo contesto, l'interesse al rispetto del benessere animale si impone come parametro di meritevolezza, idoneo a orientare in positivo la funzione negoziale.

L'evoluzione del concetto di meritevolezza, dalla sua radice bettiana²⁶ fino all'attuale declinazione costituzionale, ha reso evidente che il controllo giudiziale non può limitarsi a verificare esclusivamente la liceità del regolamento negoziale²⁷. Occorre, piuttosto, apprezzare la coerenza dei concreti interessi perseguiti con i principi fondamentali dell'ordinamento, tra i quali spiccano l'art. 9 Cost. e le varie fonti sovranazionali (rilevanti ex art. 117, comma 1, Cost.) sul benessere zoologico.

Sotto questa luce, un contratto che implichi attività suscettibili di incidere sulle condizioni di vita degli animali – si pensi, ad esempio, alla filiera agroalimentare, all'allevamento, al trasporto o alla sperimentazione – non può considerarsi meritevole di tutela se non rispetta il nucleo di regole e principi che definiscono il concetto giuridico di “benessere animale”.

La centralità dell'interesse zoologico si traduce, dunque, in un criterio selettivo dell'autonomia privata: il contratto è meritevole nella misura in cui la sua esecuzione realizzi la salvaguardia degli esseri senzienti coinvolti²⁸. Queste notazioni valgono sia per i contratti atipici, rispetto ai quali il giudizio di meritevolezza è espressamente richiesto dall'art. 1322 c.c., sia per i contratti tipici, ove occorre sempre svolgere una verifica sugli interessi concretamente

del contratto, è stato inaugurato da Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 564 ss., con nota di F. ROSSI, *La teoria della causa concreta e il suo esplicito riconoscimento da parte della Suprema Corte*.

²⁶ Com'è noto, E. BETTI, *Causa del negozio giuridico*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1967, 35, reputa che la causa s'identifica con la funzione economico-sociale del negozio intero, sicché il concetto richiama categorie extra-giuridiche. Nella ricostruzione del concetto l'A. ha cura di precisare che «l'ordine giuridico ha riguardo non già al capriccio individuale, ma solo alla funzione socialmente rilevante del negozio-tipo in sé e per sé considerata; e la natura generale di una funzione è cosa diversa dall'interesse che il singolo può avere alla sua attuazione nel caso concreto» (p. 36). Per questa via si chiarisce e precisa il ruolo della volontà privata: essa «s'indirizza, come a suo scopo, alla funzione tipica del negozio, mossa da una sua attuazione nel caso concreto» (p. 36). Su questa linea, anche F. GALGANO, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. comm.*, già dir. da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, Milano, 1988, 89 ss. osserva come il requisito della causa sia volto ad evitare il rischio di atti capricciosi o imponderati, la cui carenza di giustificazione sul piano delle forme generali di organizzazione sociale degli interessi individuali genera il sospetto che anche il consenso al vincolo giuridico sia difettoso.

²⁷ Per una interpretazione della meritevolezza orientata in conformità all'art. 41 Cost. e volta a ravvisare come immeritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico gli interessi che contrastano con l'utilità sociale v. C.M. BIANCA, *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 251 ss.

²⁸ P. PERLINGIERI, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 213, il quale reputa che il concreto atto è meritevole soltanto se attuativo dei valori fondanti il sistema.

perseguiti dalle parti, dacché l'adozione di uno schema tipico potrebbe soltanto giustificare una presunzione di meritevolezza²⁹. L'adozione di uno schema tipico, infatti, non garantisce di per sé la meritevolezza degli interessi perseguiti, poiché il programma negoziale, pur formalmente conforme al tipo, potrebbe rivelarsi incompatibile con i valori fondanti dell'ordinamento. Il giudice è chiamato, dunque, a verificare, anche nei contratti tipici, se gli interessi concretamente perseguiti dalle parti siano coerenti con i principi costituzionali e sovranazionali, e segnatamente con quelli che tutelano l'ambiente e il benessere degli animali³⁰.

L'art. 1322, comma 2, c.c., letto in chiave sistematica, impone di considerare codesti valori come criteri di meritevolezza: il contratto non è più soltanto strumento di realizzazione di utilità economiche, ma anche mezzo volto ad attuare le finalità etico-sociali riconosciute dall'ordinamento.

Non parrebbe dunque possibile sovrapporre e confondere il concetto di "meritevolezza" e quello di "liceità"³¹. La prima opera su un piano diverso: non già come vincolo negativo, ma come giudizio positivo sull'idoneità del programma contrattuale ad attuare i valori fondamentali dell'ordinamento³². In tal senso, un contratto che, pur formalmente lecito, persegue uno scopo concretamente lesivo della dignità animale potrà essere considerato

²⁹ Nella prospettiva della funzione economico-individuale la rigida distinzione fra contratti tipici e atipici perde già gran parte del suo rilievo, poiché il giudizio di meritevolezza è volto a sindacare il concreto assetto di interessi divisato dalle parti (G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 249 ss., 258 ss. e spec. 355 ss., il quale, tuttavia, sovrappone e confonde il concetto di liceità con quello di meritevolezza). *Contra* R. SACCO, in R. SACCO E G. DE NOVA, *Il contratto*, I, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, 3^a ed., Torino, 2004, 848 ss. secondo cui il sindacato di meritevolezza non mostrerebbe alcuna utilità per i contratti tipici, rispetto ai quali la rispondenza a finalità ammesse dalla legge sarebbe assicurata in modo esaustivo dal controllo di liceità.

³⁰ *Contra* v. F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, cit., 691 ss., il quale reputa che siano solo gli art. 1343 ss. e 1418, comma 2, c.c. a costituire il luogo normativo di emersione della causa intesa come concreta ed effettiva attuazione della finalità delineata nel regolamento contrattuale e liceità di tale fine. Diversamente il giudizio di meritevolezza sarebbe volto a verificare la ragione giustificativa del tipo di vincolo sul piano della sussistenza di effettive e stabili esigenze sociali.

³¹ Così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, 4^a ed., Napoli, 2020, 99 ss. e spec. 104 ss., il quale segnala che le peculiarità e, dunque, le diversità del regolamento negoziale incidono sulla funzione, sicché perde rilevanza l'astratto inquadramento del contratto nella categoria del tipico o dell'atipico.

³² P. PERLINGIERI, «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, cit., 213, osserva che la meritevolezza va distinta dalla liceità perché, a differenza della seconda che presenta una conformazione esclusivamente negativa di non contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, la prima dà luogo a un giudizio in positivo, il quale è volto a verificare il grado di attuazione dei principi e dei valori apicali realizzato dal contratto nel quadro delle due linee direttrici fondamentali del sistema: il personalismo e il solidarismo. In giurisprudenza, su questa linea, v. Cass. 28 aprile 2017, n. 10506, in *Foro it.*, 2017, 2725 ss.

immeritevole di tutela, e quindi privo di protezione giuridica. L'interesse economico, per quanto legittimo, non è sufficiente a fondare la vincolatività del patto: esso deve conciliarsi con l'interesse generale alla salvaguardia degli esseri viventi così come definito dalle varie fonti nazionali e sovranazionali.

In definitiva, la meritevolezza degli interessi, lungi dall'essere un «balzello dirigista»³³, si pone come autentico snodo dogmatico per la ricostruzione del diritto contrattuale in chiave ecologico-sociale. Nella sua luce, il benessere animale assume la dignità di valore giuridicamente rilevante, capace di incidere sui criteri di rilevanza dell'atto di autonomia privata³⁴. Non si tratta di introdurre un giudizio etico nel diritto, ma di riconoscere che il diritto positivo, anche a livello costituzionale, impone al contratto di misurarsi con le esigenze di protezione di tutti gli esseri senzienti. La disciplina pubblicistica cessa di operare come mero parametro esterno di liceità, poiché si configura quale sistema di valori che il contratto (e più in generale ogni negozio giuridico) è chiamato ad attuare: essa diviene così uno strumento idoneo a orientare in positivo le manifestazioni di volontà verso finalità suscettibili di favorevole apprezzamento³⁵. Su questa linea, il diritto dei contratti si trasforma: il vincolo negoziale è ormai luogo di convergenza tra libertà privata e istanze ecologico-sociali, tra programmazione volontaria delle prestazioni e rispetto di obblighi normativi volti alla salvaguardia della vita animale.

Nel contratto che potremmo qualificare come “zoocentrico” – secondo una traiettoria evolutiva del diritto privato che riconosce centralità agli interessi della vita senziente non umana – le parti non perseguono soltanto utilità patrimoniali, poiché la protezione della vita animale si configura come scopo che i contraenti devono necessariamente realizzare. In questa figura contrattuale, l'impegno etico e giuridico verso le condizioni di vita degli animali assume dignità pari, se non superiore, al ritorno economico: il “contratto zoocentrico” compone i diversi interessi dei contraenti per assicurare un trattamento sempre rispettoso degli animali, intesi non più come mere *res*, ma come esseri vulnerabili e senzienti meritevoli di protezione³⁶.

³³ M. BUSSANI, *Libertà contrattuale e diritto europeo*, Torino, 2005, 28.

³⁴ Sui rimedi cui ricorrere nel caso di esito negativo del giudizio di meritevolezza v. F. PIRAINO, voce *Meritevolezza degli interessi*, cit., 694, anche per i relativi riferimenti bibliografici. Qui si noti solo che, se il contratto deve essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, la meritevolezza dell'interesse assurge ad elemento della fattispecie “contratto”. Ne consegue che, in assenza di un interesse meritevole, l'accordo non potrà essere sussumibile nello schema legale.

³⁵ S. POLIDORI, *Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale. Spunti ricostruttivi, profili applicativi*, in *Annali SISDiC*, 2017, 18.

³⁶ Sul processo di dereificazione degli animali v. R. CATERINA, *Lettura Martinetti. Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?*, in *Rivista fil.*, 2024, 39 ss., il quale segnala come le risposte dell'ordinamento sulla qualificazione giuridica degli animali possano differire a seconda della categoria di animali presa in considerazione. Vedi, per alcuni spunti, C. SARTORIS, in questa

Ne consegue che il principio del benessere zoologico – iscritto nella disciplina normativa unionale e nazionale – conforma l'attività negoziale e funge da criterio di meritevolezza degli interessi negoziali. Sicché anche un contratto lecito potrebbe risultare immeritevole se volto, in concreto, a sacrificare – senza adeguata giustificazione – le condizioni di vita dell'animale, disattendendo le finalità protettive che connotano il sistema normativo vigente³⁷.

4. Disciplina pubblicistica e integrazione legale ex art. 1374 c.c.

La rilevanza della disciplina pubblicistica sul benessere animale non si esaurisce nel giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c., poiché incide direttamente sulla struttura e sul contenuto del contratto, attraverso il meccanismo di integrazione legale previsto dall'art. 1374 c.c.³⁸ Le disposizioni

Rivista, ma già in C. COLUCCI – L. DANI, *Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca sul rapporto tra persona e res*, Torino, 2024, 123 ss.

³⁷ Cfr., con riferimento alle clausole ambientali, P. PERLINGIERI, *Persona, ambiente e sviluppo*, cit., 330.

³⁸ Secondo alcuni l'art. 1374 c.c. (al pari degli artt. 1339, 1340 e 1375 c.c.) disciplinerebbe l'integrazione degli effetti. In particolare, dall'art. 1374 c.c. sarebbe possibile trarre duplice norma: essere, le parti, obbligate a quanto espresso nel contratto; essere, il contratto, pure fonte di obblighi ulteriori stabiliti dalla legge, o, in mancanza, gli usi e l'equità. Nella seconda norma il contratto è assunto come fattispecie alla quale la legge collega *effetti ulteriori* determinati da altre fonti (N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Padova, 1990, 92 ss.; A. CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano, 1966, 149 s.; F. ZICCARDI, *L'integrazione del contratto*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, 141; S. MARULLO DI CONDOJANNI, *Considerazioni in tema di equità e spazio giuridico autonomo (a proposito di Cass., sez. un., n. 18128/2005)*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, 199). Contro la ricostruzione unitaria del fenomeno la dottrina ha sollevato alcuni rilievi critici concludendo per la diversità dei meccanismi integrativi previsti dagli artt. 1374 e 1339 c.c. v. M. CONFORTINI, *Problemi generali del diritto civile attraverso il contratto di locazione*, Bologna, 1985, 200 ss., il quale, muovendo dal tenore letterale dell'art. 1339 c.c. e dalla sua collocazione nell'ambito della disciplina relativa all'accordo delle parti (p. 212), giunge ad affermare che l'art. 1339 c.c. (a differenza dell'art. 1374 c.c.) non sembra aver tratto agli effetti che la legge riannoda al *contratto concluso*, ma, alla fase di *individuazione o precisazione* della fattispecie (p. 215) (cfr. anche F. MESSINEO, voce «*Contratto (diritto privato)*», in *Enc. del dir.*, IX, Milano, 1961, 944). Su questa scia, ma con note originali, v. M. ORLANDI, *Appunti sull'eteronomia contrattuale*, in V. SCALISI (a cura di), *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia – Convegno di studio in onore del prof. Angelo Falzea*, Messina 4-7 giugno 2002, Milano, 2004, 1101, il quale costruisce il fenomeno dell'eteronomia contrattuale come combinazione di fonti di disciplina, autonome ed eteronome. Da tale combinazione emergerebbe una fonte complessa del rapporto (sul punto cfr. anche S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, rist. 2004, 86 ss., secondo il quale varie fonti concorrono nella costruzione del regolamento contrattuale, e G. CIAN, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969, 196, il quale reputa che il regolamento contrattuale «rappresenta un tutto unitario, le cui singole "disposizioni" in parte provengono dal contenuto dell'atto dichiarativo, in parte dai cosiddetti ulteriori effetti che la legge vi ricollega»). Per una efficace sintesi delle varie posizioni v. V. BARBA, *L'obbligo di consegnare beni conformi al contratto*, in F. ADDIS (a cura di), *Aspetti della vendita dei beni di consumo*, Milano, 2003, 108-123, il quale

normative – ancorché collocate in ambito pubblicistico e dunque originariamente pensate per regolare i rapporti tra autorità e operatori economici – divengono, per questa via, fonte di obbligazioni anche nei rapporti tra privati, laddove il contenuto del contratto implichi conseguenze dirette o mediate sul trattamento degli animali.

È questa, forse, la linea di frattura più significativa rispetto alla dogmatica tradizionale: le norme volte a governare i rapporti “verticali” tra autorità e privati diventano strumento di conformazione dei rapporti “orizzontali” *inter privatos*³⁹. Il diritto pubblico – e segnatamente il diritto penale e amministrativo in materia di protezione animale – penetra nel contratto definendone, talora in modo decisivo, il contenuto⁴⁰.

Questa tesi si fonda sull’esigenza di tutelare l’affidamento: ciascuna parte, in quanto operatore professionale, si attende che la prestazione contrattuale sarà resa *secundum legem*, e cioè nel rispetto delle norme imperative che governano l’attività d’impresa. Per questa via la conformità alla regola pubblicistica diventa misura dell’esatto adempimento.

Si pensi, a titolo d’esempio, a un contratto di allevamento conto terzi, il quale preveda l’affidamento di capi di bestiame per la produzione intensiva di carne o latte. Anche in assenza di specifica clausola sul benessere animale, gli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 146/2001 (che recepisce la Direttiva 98/58/CE), dal Reg. (CE) n. 1/2005 sul trasporto e dal Reg. (CE) n. 1099/2009 sull’abbattimento, si inseriscono *ipso iure* nel contenuto del contratto. Il rispetto degli *standard* minimi relativi a densità degli spazi, illuminazione, controllo sanitario, metodi di stordimento, non costituisce un mero adempimento amministrativo, ma un obbligo civilistico la cui violazione può fondare il ricorso ai rimedi generali per il caso d’inadempimento.

In questa prospettiva, il fornitore che si discosti da tali *standard* – ad esempio sovraffollando i capi, omettendo il controllo veterinario o ricorrendo a metodi di macellazione contrari alla disciplina imperativa – viola un obbligo contrattuale anche se non espressamente pattuito, poiché la regola pubblicistica integra il programma negoziale *ex art. 1374 c.c.*

La controparte potrà dunque far valere la responsabilità del debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c., ottenendo il risarcimento sia del pregiudizio correlato al fatto in sé dell’inadempimento (c.d. danno intrinseco), ossia il valore obiettivo della prestazione rimasta ineseguita, sia il pregiudizio derivante dal

considera plausibile che l’art. 1339 cod. civ. arricchisca il contenuto del contratto secondo lo schema “se A, allora nel contratto inserisci la clausola Z” (p. 118).

³⁹ Questa riflessione potrebbe inserirsi nella cornice teoria della *Drittwirkung* sulla quale v. A. ZOPPINI, *Il diritto privato e le «libertà fondamentali» dell’Unione europea (Principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico)*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 712.

⁴⁰ Resta aperto il problema se l’integrazione del contratto *ex art. 1374 c.c.* possa avvenire tramite una fonte sub-primaria: sul tema sia consentito il rinvio ad A. AZARA, *Fonti sub-primarie e integrazione del contratto*, in *Gius. civ.*, 2020, 195 ss.

mancato impiego della prestazione o dall'impiego di una prestazione inesattamente eseguita (il c.d. danno estrinseco)⁴¹.

Nel settore agroalimentare, il danno risarcibile comprende non solo la perdita di un prodotto conforme e i danni reputazionali, ma anche il pregiudizio correlato alla necessità di sostituire le forniture non idonee con altre più onerose, i costi di richiamo o ritiro dei prodotti dal mercato, nonché il pregiudizio subito per gli eventuali inadempimenti a catena lungo la filiera contrattuale.

Alla responsabilità risarcitoria può aggiungersi, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto *ex art.* 1453 c.c., ove la violazione degli obblighi si riveli di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. La valutazione sulla gravità dell'inadempimento dovrà considerare non solo il danno economico subito⁴², ma anche e soprattutto il disvalore della condotta rispetto alla causa del contratto nella quale penetra la protezione degli esseri senzienti⁴³.

⁴¹ Il danno intrinseco – si legge in N. RIZZO, *La causalità civile*, Torino, 2022, 91 – «costituisce la mera espressione economica della prestazione inadempita e non di un evento successivo all'inadempimento», sicché «la prova del nesso causale del danno intrinseco è un *nonsense*, mancando proprio l'evento (il secondo polo della relazione eziologica) da porre in un rapporto di effetto rispetto alla causa con l'inadempimento». In un altro luogo l'A. precisa che il danno intrinseco è «l'espressione della valutazione economica della prestazione (art. 1174 c.c.): non si tratta quindi – come già rimarcato più volte – di un fatto, rispetto al quale sia predicabile un'indagine eziologica, ma del risultato di una stima il cui oggetto è la stessa prestazione venuta a mancare (o eseguita inesattamente)» (p. 85). Sulla distinzione tra danno intrinseco e danno estrinseco v. A. BELFIORE, *Responsabilità (Struttura del giudizio e prestazione risarcitoria)*, in *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, III, Napoli, 2018, 1519 ss. e spec. 1528 ss.; ID., *Dissesto economico da inadempimento (o da fatto illecito) e risarcimento del danno: la figura del «danno estrinseco» e il sistema degli artt. 1223, 1225 e 1227, co. 2, c.c.*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 2, 358; ID., *Il binomio «causalità giuridica - causalità materiale» e i criteri di determinazione del danno da risarcire (artt. 1223 e 2056 c.c.)*, in *Eur. dir. priv.*, 2017, 117 ss. Sia, inoltre, consentito il rinvio ad A. AZARA, *Profili della responsabilità civile nella frode sportiva*, Napoli, 2023, 128 ss., anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.

⁴² *Contra* M. TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, cit., 1733, reputa che la gravità dell'inadempimento non va commisurata all'entità del pregiudizio, che può anche mancare, bensì alla rilevanza della violazione del contratto in relazione alla volontà delle parti, alla natura e finalità del rapporto, nonché all'interesse della controparte. Su questa linea in giurisprudenza, *ex multis*, v. Cass., 27 luglio 1973, n. 2210, in *Foro it.*, 1974, 1769; Cass., 24 novembre 1977, n. 5115, in *Giur. it.*, 1978, 1, 1234; Cass., 22 maggio 2001, n. 6951, in *Foro pad.*, 2001, 505; Cass., 28 giugno 2010, n. 15363, in *CED Cassazione*; Cass., 25 gennaio 2022, n. 2223, in *CED Cassazione*. Tuttavia, questo orientamento non sembra del tutto persuasivo, dacché l'entità del danno intrinseco risarcibile è il riflesso della lesione dell'interesse creditorio. Ne consegue che a un elevato valore del danno intrinseco dovrebbe, almeno tendenzialmente, corrispondere una grave lesione dell'interesse creditorio rilevante *ex art.* 1455 c.c.

⁴³ S. VERZONI, *La causa del contratto, intesa come funzione economico-individuale dell'accordo*, in *Contratto e impresa*, 2021, 701, osserva che la causa del contratto, intesa come funzione economico-individuale dell'accordo, diventa il parametro di riferimento per valutare se la domanda di risoluzione per inadempimento sia o meno meritevole di accoglimento. M. TAMPONI, *La risoluzione per inadempimento*, in *I contratti in generale*, 2ª ed., II, a cura di E. Gabrielli, in *Trattato dei contratti*, dir. da P. Rescigno ed E. Gabrielli, Torino, 2006, 1729, segnala

Seguendo questa logica, la violazione delle norme in materia di benessere animale assume rilievo sia come inosservanza di obbligazioni contrattuali suscettibile di cagionare pregiudizi economici, sia come lesione della funzione etico-sostenibile che il contratto deve necessariamente perseguire⁴⁴. Ne consegue che l'inadempimento può giustificare la risoluzione anche in presenza di un danno patrimoniale esiguo, ove si accerti che esso abbia compromesso la fiducia tra le parti o frustrato la realizzazione degli scopi negoziali valutati meritevoli di tutela. La gravità dell'inadempimento si misura, dunque, non solo in termini quantitativi, ma anche qualitativi, ossia ponendo in relazione i comportamenti esecutivi con la funzione di tutela della vita animale che qualifica il vincolo.

5. L'interpretazione zoocentricamente orientata?

Nel solco del mutamento assiologico che investe il diritto dei contratti, anche l'ermeneutica negoziale è oggi sollecitata a confrontarsi con il principio

che, nella valutazione di non scarsa importanza, il giudice dovrà compiere la verifica non solo in relazione all'entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare, e sulla base di un criterio che consenta di coordinare il giudizio sull'elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con gli elementi soggettivi. Ciò al fine di valutare se l'inadempimento abbia comportato «una notevole alterazione dell'equilibrio e della complessità economica del contratto e se sia stato significativamente leso l'interesse dell'altra parte, quale è desumibile anche dal suo comportamento, all'esatto adempimento nel termine e con le modalità stabiliti». Il richiamo alla «complessità economica del contratto» potrebbe legittimare una valutazione del profilo causale del negozio, il quale si espone alla secca alternativa: se i contraenti perseguono l'interesse zoologico, allora il contratto è valido e l'interesse assume rilevanza nella valutazione *ex art.* 1455 c.c.; se i contraenti non perseguono la realizzazione dell'interesse zoologico, allora il contratto non è meritevole di tutela *ex art.* 1322 c.c.

⁴⁴ Quand'anche la violazione delle obbligazioni volte a realizzare il benessere animale fosse considerata di natura accessoria, il rimedio della risoluzione non potrebbe reputarsi escluso. Sul punto v. A. BELFIORE, *Risoluzione per inadempimento*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 1325, il quale rileva che «in caso di inadempimento definitivo di un'obbligazione accessoria (o di adempimento definitivamente inesatto dell'obbligazione principale), il peso (il valore) dell'interesse rimasto insoddisfatto, che verrà messo in rapporto con l'economia complessiva dell'operazione economica dedotta in contratto, va determinato tenendo conto non solo dei parametri del mercato (della valutazione di un terzo estraneo al rapporto), ma anche della peculiare rilevanza che contrattualmente (seppur non *expressis verbis*) risulti ad esso eventualmente assegnata». In giurisprudenza è tralazio il principio secondo cui «[i]n tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 cod. civ., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, ovvero quando, dal complesso della motivazione, emerga che il giudice lo abbia considerato tale da incidere in modo rilevante sull'equilibrio negoziale» (Cass., 17 settembre 2013, n. 21156, in *OneLegale*; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22521, in *CED Cassazione*; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1227, in *OneLegale*); principio che necessariamente presuppone la rilevanza delle obbligazioni accessorie.

dello sviluppo sostenibile e, in sua esplicazione, con quello del benessere degli animali. Donde la necessità di leggere in linea di coerenza con questi nuovi criteri tanto le clausole contrattuali che toccano, anche indirettamente, la condizione degli animali, quanto le stesse regole codicistiche che governano l'interpretazione del contratto⁴⁵.

In primo luogo, viene in rilievo l'art. 1366 c.c., il quale stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede. La buona fede oggettiva, lungi dal ridursi a criterio residuale, si erge a principio cardine dell'intera attività ermeneutica, imponendo una lettura coerente con l'affidamento che ciascuna parte deve porre sul significato della dichiarazione resa dall'altra⁴⁶. Nella prospettiva del contratto zoocentrico, l'affidamento reciproco si radica nella disciplina legale che riconosce al benessere animale un rilievo primario⁴⁷: sicché, quando una clausola contrattuale, pur senza menzionarlo espressamente, risulti suscettibile di incidere sulle condizioni di allevamento, trasporto o trattamento degli animali, essa dovrà essere interpretata nel senso che assicuri il miglior trattamento possibile, in armonia con le norme pubblicistiche applicabili e con la cornice costituzionale che assegna rilevanza alla sostenibilità e la tutela della vita animale.

In secondo luogo, l'attenzione si concentra sull'art. 1365 c.c., il quale, collocato sotto la rubrica «indicazioni esemplificative», manifesta una singolare tensione tra caso e principio. La norma stabilisce che «quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto». L'ordinamento sottrae così l'interpretazione al rigore dell'*argumentum a contrario* e la consegna all'ampiezza dell'*argumentum a simili*: il caso espresso vale non già a delimitare in modo esclusivo l'operatività del patto, bensì a suggerirne la portata esemplificativa, sì da ricomprendere altre situazioni riconducibili alla medesima *ratio*⁴⁸.

In chiave zoocentrica, questo canone ermeneutico acquista un significato particolare. Si pensi ad una clausola che imponga il rispetto di determinati *standard* igienico-sanitari nella macellazione o nel trasporto descrivendo un

⁴⁵ Il medesimo discorso si potrebbe estendere alle le disposizioni testamentarie che riguardano gli animali, sicché il benessere degli animali rappresenta un canone interpretativo del negozio in generale.

⁴⁶ C. GRASSETTI, *Interpretazione dei negozi giuridici mortis causa (Diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 908, avverte che l'art. 1366 c.c. fa riferimento non già alla lealtà del giudice o dell'interprete, bensì alla lealtà del dichiarante nei confronti dell'accipiente la dichiarazione. In giurisprudenza v. Cass., 18 maggio 2001, n. 6819, in *OneLegale*.

⁴⁷ F. ZICCARDI, *Interpretazione del negozio giuridico*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 1989, 5, osserva che l'art. 1366 c.c. impone «all'interprete di ricercare quel significato della fattispecie contrattuale che sia conforme all'*affidamento reciproco* delle parti, ossia *presupponendo* nelle parti un comportamento leale e corretto» (corsivo dell'A.).

⁴⁸ N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, in *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana*, Padova, 2000, 621 ss., il quale definisce la «ragione» dell'art. 365 c.c. come «gli scopi concordemente perseguiti dalle parti».

caso esemplificativo: l'esempio non esaurisce la sfera applicativa della regola, ma ne rivela la logica sottostante, la quale risulta conforme al principio – ormai immanente al diritto positivo – del rispetto della condizione animale. Di qui l'estensione della regola «secondo ragione» ad altre fasi della filiera produttiva, quali la stabulazione, l'alimentazione, la densità di allevamento, ecc. La disciplina va costruita guardando non già alla lettera del caso descritto, ma alla *ratio contractus* coerente con i valori ordinamentali che presidiano il settore agroalimentare.

Sotto questa luce, il contratto si apre alla funzione inclusiva della «ragione», che va ricostruita in armonia con il principio di sostenibilità e l'esigenza di proteggere l'animale, il quale, non più ridotto a mero strumento economico, è ormai riconosciuto come essere senziente meritevole di tutela.

In terzo luogo, occorre volgere lo sguardo al principio di conservazione degli effetti del contratto, stabilito dall'art. 1367 c.c.: in caso di ambiguità («Nel dubbio...»), l'interprete deve preferire la scelta del *sensu produttivo di effetti*, e l'abbandono dell'altro non produttivo di effetti, ancorché astrattamente compatibile con il dato letterale⁴⁹. Questo criterio assume un rilievo particolare quando l'incertezza interpretativa riguardi clausole che possono incidere, anche indirettamente, sul benessere animale. Ogni qual volta siano plausibili due letture – una rispettosa dei principi ambientali e di tutela animale, l'altra incompatibile con essi – occorrerà dare prevalenza alla prima, poiché più coerente con la razionalità sistemica dell'ordinamento e con la funzione ecologico-sociale del contratto⁵⁰. In altri termini, l'art. 1367 c.c. impone di preferire la scelta del *sensu produttivo di effetti* idonei a realizzare il benessere animale e l'abbandono dell'altro *sensu inidoneo* a realizzare il medesimo scopo⁵¹.

Si pensi, a titolo d'esempio, a un contratto di fornitura agroalimentare nel quale una clausola imponga al produttore il rispetto di generici “requisiti di alta qualità” nella selezione e trasformazione delle materie prime. In assenza

⁴⁹ N. IRTI, *Principi e problemi di interpretazione contrattuale*, cit., 625.

⁵⁰ Propone questa lettura, seppur con riferimento al principio dello sviluppo sostenibile, M. PENNASILICO, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2017, 15; ID., *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C. in ricordo di G. Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, 258 ss.; ID., *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale, analisi “ecologica” del contratto*, in *Pers. e merc.*, 2015, 37 ss., e in P. POLLICE (a cura di), *Liber Amicorum per Biagio Grasso*, Napoli, 2015, 492 ss.

⁵¹ Sotto questo profilo, nella rilettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, potrebbe trovare nuova linfa la tesi secondo cui fra più possibili risultati utili, l'interprete deve optare per il senso in grado di garantire effetti più ampi o più duraturi (C. GRASSETTI, *Conservazione (principio di)*, in *Enc. giur.*, IX, Milano, 1961, 176 ss.; E. PEREGO, «*Favor legis*» e *testamento*, Milano, 1970, 192 ss.), qualora – aggiungeremmo – tali effetti più ampi siano attuativi di principi costituzionalmente rilevanti.

di ulteriori precisazioni, codesta formulazione potrebbe essere intesa, in modo riduttivo, come riferita esclusivamente alle caratteristiche organolettiche del prodotto finito. Tuttavia, laddove la produzione riguardi prodotti alimentari di origine animale, il riferimento alla “qualità” potrebbe legittimamente comprendere anche l’osservanza degli *standard* normativi in materia di benessere animale. Sicché, in applicazione del principio di conservazione, dovrà essere preferita questa seconda lettura, ossia l’unica che consente alla clausola di produrre effetti giuridici coerenti con l’esigenza di protezione della vita e della salute degli animali.

In quarto luogo, il benessere animale potrebbe rilevare come pratica interpretativa, giacché le «clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso» (art. 1368 c.c.)⁵². In particolare, si profila una doppia rilevanza dei comportamenti generalmente tenuti nel luogo di conclusione del contratto: ove siano rivolti a tutelare il benessere dell’animale, essi potrebbero costituire un utile canone interpretativo; ove, invece, possano qualificarsi come contrari al benessere dell’animale, essi non assolverebbero la funzione interpretativa del testo contrattuale. Seguendo questa logica, parrebbe restringersi la sfera di applicazione della norma recata dall’art. 1368 c.c.: l’interprete deve considerare non già tutte le pratiche generalmente osservate nel luogo di conclusione del contratto, ma solo quelle non contrarie al benessere dell’animale.

Infine, il «dubbio» figura anche nell’art. 1369 c.c., il quale, muovendo dall’esistenza di espressioni contrattuali polisemiche, obbliga l’interprete a scegliere il senso più coerente con la natura e l’oggetto del contratto. Qualora, dunque, una clausola preveda che l’allevamento debba essere condotto secondo “buone pratiche agricole” o “standard professionali di settore”, queste espressioni – suscettibili di molteplici significati – andranno intese, in conformità al criterio dell’interpretazione funzionale, nel senso che meglio assicurino il rispetto del benessere animale, anche richiamando fonti tecniche o regolamentari (come i disciplinari europei sulla protezione animale o le linee guida ministeriali)⁵³.

⁵² C.M. BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, 3° ed., Milano, rist. 2019, 400, spiega la *ratio* della norma osservando che «il contratto si adegua normalmente al significato che in un dato ambiente socio-economico gli viene riconosciuto». Sulla distinzione tra usi negoziali che concorrono a determinare il contenuto del contratto e usi con funzione interpretativa v. G. OPPO, *Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico*, Bologna, 1943, 77.

⁵³ D. ACHILLE, *La funzione ermeneutica della causa concreta del contratto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 52, rileva che criterio dell’interpretazione funzionale attribuisce quindi rilevanza centrale ai fini interpretativi alla ragione pratica del contratto e agli interessi che le parti hanno inteso soddisfare mediante l’attuazione del programma negoziale, sul presupposto che il procedimento di significazione del contratto non può essere avulso dal fine che le parti si sono prefissate di realizzare. L.A. – sulla scia di C.M. BIANCA, *Diritto civile. 3. Il contratto*, cit., 396 ss. –

Si pensi, a mo' d'esempio, a un contratto di allevamento conto terzi nel quale si preveda l'obbligo per il fornitore di "allevare secondo le pratiche usuali di settore". Codesta clausola, nella sua indeterminatezza, potrebbe essere intesa – in difetto di altre specificazioni – come neutra rispetto al benessere animale. Tuttavia, in ossequio ai richiamati canoni interpretativi, essa dovrà essere letta alla luce dei valori espressi dall'ordinamento, ossia includendo almeno il rispetto delle disposizioni minime sul trattamento animale previste dal D.lgs. 146/2001 (che recepisce la Direttiva 98/58/CE), nonché le norme sui trasporti e sulla macellazione. Ove l'allevatore si discostasse da questi *standard* – ad esempio, sovraffollando i capi o omettendo il controllo veterinario – egli violerebbe non solo disposizioni pubblicitiche, ma anche la clausola contrattuale così come interpretata in coerenza con la natura del negozio.

In definitiva, l'ermeneutica contrattuale, da mera tecnica esegetica, diviene mezzo volto a garantire la piena coerenza tra il contenuto del contratto e il valore positivo del benessere zoologico: se l'ordinamento, nella sua trama costituzionale e multilivello, assegna centralità al rispetto della vita animale, l'interprete non potrà che farne risuonare l'eco tra le pieghe del testo negoziale.

6. Conclusioni.

Il percorso ricostruttivo qui proposto consente di cogliere nella protezione del benessere animale un nodo strutturale del diritto dei contratti.

La progressiva centralità assunta dal benessere degli animali all'interno dell'ordinamento giuridico ha imposto un adeguamento delle categorie contrattuali tradizionali, chiamate a confrontarsi con istanze etico-ambientali sempre più rilevanti nella disciplina dei rapporti obbligatori. Il vincolo negoziale, tradizionalmente inteso come espressione dell'autonomia privata, è oggi attraversato da nuove e inedite istanze zoocentriche che ne ridefiniscono struttura e contenuto.

La disciplina pubblicitica in materia di protezione animale, sebbene pensata per regolare i rapporti tra operatori e autorità, si inserisce nei contratti tra privati tramite il meccanismo di integrazione legale previsto dall'art. 1374 c.c., trasformandosi in fonte di obblighi giuridici rilevanti sul piano civilistico⁵⁴. In questa prospettiva, le disposizioni normative in materia

individua il fondamento positivo dell'interpretazione funzionale sia nell'art. 1369 c.c., sia nella comune intenzione delle parti menzionata dall'art. 1362 c.c.

⁵⁴ Sulla possibile rilevanza delle obbligazioni di sostenibilità verso i terzi estranei al rapporto contrattuale v. F. ULFBECK e O. HANSEN, *Sustainability clauses in an unsustainable contract law?*, in *CEPRI*, 2022, 1 ss. ma spec. 11 ss. Nella letteratura domestica sul tema dell'efficacia esterna del contratto ecologico e il conseguente superamento del principio di relatività degli effetti ex art. 1372 c.c., v. N. LIPARI, *Introduzione*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Contratto e ambiente*, cit., 18 e ID., *Premesse per un diritto civile dell'ambiente*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 215 ss. e 219, il quale

di allevamento, trasporto o macellazione degli animali non operano solo come regole di condotta appartenenti al diritto penale o amministrativo, ma concorrono a definire il contenuto delle prestazioni contrattuali.

Anche l'attività interpretativa è chiamata a recepire questi sviluppi. I principi codicistici di buona fede, conservazione degli effetti e coerenza funzionale offrono agli interpreti gli strumenti per valorizzare, nella lettura del contratto, la tutela del benessere animale. Si afferma così un'ermeneutica orientata dai valori dell'ordinamento, che riconosce la centralità della vita non umana nei rapporti negoziali.

Infine, la violazione degli obblighi integrati può fondare un'ipotesi di responsabilità contrattuale. Il danno risarcibile non si limita alle perdite economiche immediate: esso include anche i pregiudizi reputazionali e le conseguenze negative che l'inadempimento può determinare nei rapporti contrattuali a valle, come la perdita di commesse o la decadenza da certificazioni di qualità e sostenibilità. L'azione di risoluzione del contratto sarà fruttuosamente esperibile non solo nei casi in cui vi sia un rilevante danno patrimoniale intrinseco, ma anche quando la condotta inadempiente si ponga in contrasto con la protezione degli esseri senzienti.

In linea conclusiva, il benessere animale, da tempo radicato nel tessuto normativo europeo e nazionale, entra oggi a pieno titolo nel dominio del diritto dei contratti e, massime, di quelli agroalimentari. Non più confinato nel perimetro dell'etica pubblica e della responsabilità penale o amministrativa, esso assurge a parametro di rilevanza del contratto, a canone interpretativo e a strumento di integrazione del programma negoziale.

In questa prospettiva, prende forma – con espressione sintetica ma evocativa – la figura del *contratto zoocentrico*: un modello nel quale il “benessere” degli animali, non più relegato a mero limite esterno dell'autonomia privata, orienta il giudizio di meritevolezza e si erge a criterio ordinante dell'intero rapporto contrattuale.

osserva che «se l'atto di autonomia incide su di un bene comune, allora automaticamente deve escludersi che gli effetti di quell'atto possano essere limitati alle parti contraenti e che solo ad esse possa essere riservata la tutela riferita ai suoi effetti». Su questa linea v. anche S. PERSIA, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile “sostenibile”*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2018, 4 ss., spec. 13 ss.

Codice del consumo, ordine pubblico e tutela dell'animale.

di Francesco Linardi*

Abstract EN: The paper aims to analyze the impact of legal provisions for protection of pets on the regulation set forth in the consumer Code. The goal is to examine the relationship between two categories of norms: those that treat the animal as a chattel, and those that recognize the animal as a center of interests worthy of legal protection. The ultimate goal is to derive a rule capable of resolving potential conflicts between private economic interests and the existential interests of the animal.

Abstract IT: Il contributo si propone di analizzare l'impatto delle norme poste a tutela dell'animale (soprattutto d'affezione) sulla disciplina del Codice del consumo. L'obiettivo è quello di osservare i rapporti tra due categorie di norme, ossia quelle che vedono l'animale come bene e quelle che lo vedono come centro di interessi meritevoli di tutela, così da ricavarne una regola atta a risolvere i possibili conflitti tra gli interessi patrimoniali dei privati e gli interessi esistenziali dell'animale.

Sommario: 1. Animali e Codice del consumo: un rapporto complicato. – 2. Lo statuto giuridico dell'animale d'affezione. – 3. Il dibattito tra soggettività e reità. – 4. La tutela dell'animale come principio di ordine pubblico. – 5. La dialettica tra rapporto dominicale e rapporto di cura. – 6. Alcune applicazioni alla disciplina consumeristica. – 6. 1. La costituzione del rapporto. – 6. 2. I vizi della cosa e il divieto di abbandono.

1. Animali e Codice del consumo: un rapporto complicato.

Il D.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha introdotto gli "animali vivi" tra i beni assoggettati alla disciplina consumeristica ai sensi dell'art. 128 Cod. cons. La notazione ha una certa rilevanza se solo si considera che la norma è, ad oggi, l'unica che nel Codice del consumo prende in considerazione gli animali. Il risultato è quello di un sicuro assoggettamento dell'animale alla disciplina consumeristica, senza al contempo un positivo adeguamento delle relative norme alle peculiarità del prodotto animale.

* Dottorando di ricerca in discipline civilistiche, Università di Firenze.

Il dato è sorprendente, se non altro perché addirittura il legislatore del 1942, nell'assoggettare l'animale alla disciplina codicistica¹, si premurava di inserire alcune norme speciali² che tenessero conto delle peculiarità di un'entità che è sì bene, ma anche essere vivente³.

Peraltro, nonostante la novella sia stata preceduta da una giurisprudenza univoca in tal senso⁴, si sarebbe potuto dubitare dell'applicabilità del Codice del consumo alla vendita di animali in assenza di un dato normativo univoco in tal senso. Infatti, l'animale acquistato "per scopi estranei alla propria attività professionale"⁵ sarà normalmente⁶ un animale d'affezione, il che porta ad interrogarsi sulla possibilità di estendere la disciplina consumeristica a delle entità che, nel sentire attuale, sono attratte più nell'orbita del libro I del Codice civile che non in quella del Libro IV⁷.

Certo, l'attuale dato positivo esclude un'*interpretatio abrogans* che sottragga *in toto* l'animale alla disciplina consumeristica, ma allo stesso tempo impone all'interprete di coordinare le disposizioni del Codice con

¹ Un tale assoggettamento si deduce agevolmente dall'art. 820 c.c., che tratta i cuccioli di animale alla stregua di un frutto naturale della cosa garantendo dunque la proprietà dei cuccioli al proprietario della madre, nonché dall'art. 923 cc. che prevede l'acquisto per occupazione degli animali oggetti di caccia e di pesca (da coordinare peraltro con la L. 157/1992).

² Acquista rilievo in tal senso l'art. 1496 c.c., che dettando una disciplina peculiare in tema di vizi della cosa venduta dà per scontato che l'animale sia passibile di scambio alla stregua delle norme del Libro IV, nel contempo adattando la relativa disciplina alle peculiarità del bene-animale.

³ È opportuno sottolineare come l'interesse del legislatore codicistico nel riconoscere le peculiarità dell'animale non fosse quello di tutelarlo quale essere senziente, ma di tutelare gli interessi economici degli esseri umani che sull'animale vantano diritti. Come afferma C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in L. DANI-C. COLUCCI (a cura di), *Frontiere della patrimonialità. Itinerari di ricerca tra persona e res*, Torino, 2024, 123 ss., ora anche in *Questa Rivista*, 2, 2024, 100, l'animale nel codice continua ad essere considerato come "una fonte di reddito e uno strumento per il lavoro e il sostentamento umano".

⁴ Cass., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, 268 con nota di L. DELOGU e L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra Codice civile e di consumo*; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 232 ss., con nota di M. FACCIOLI, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*; Cass., 6 dicembre 2024, n. 31288, in *Contratti*, 2025, 132 con nota di G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*.

⁵ Art. 3 comma 1 lettera a) Cod. cons.

⁶ A ben vedere non è detto che l'unica destinazione possibile per un "animale vivo", pur estraneo all'attività professionale, sia quella di affezione. Si pensi al consumo dell'animale, inteso stavolta in senso alimentare, o al suo possibile utilizzo per il sostentamento diretto della famiglia (si fa riferimento agli animali da latte o da uova).

⁷ È del 13 ottobre 2022 la proposta di legge a firma Brambilla-Rizzetto (p.d.l. A.C. n. 24 XIX legislatura) volta ad introdurre una disciplina specifica per gli animali d'affezione, collocandola non a caso nell'ambito del Libro I del Codice (creando un Titolo XIV-bis).

quell'apparato normativo posto a tutela dell'animale quale essere senziente meritevole di tutela.

2. Lo statuto giuridico dell'animale d'affezione.

Il panorama normativo è oggi costellato da una serie di norme che tutelano l'animale quale essere senziente, graduando in modo più o meno esplicito il trattamento giuridico riservato allo stesso a seconda del rapporto che l'essere umano è capace di instaurarvi. Si badi, non si sta facendo riferimento al rapporto con il singolo umano⁸, bensì al rapporto tra quella data specie e la specie umana. In altre parole, è l'essere umano, inteso quale comunità politica organizzata, ad individuare quali specie animali eleggere a referenti privilegiati per una relazione affettiva, dapprima a livello sociale e in un secondo momento a livello giuridico, garantendogli un trattamento peculiare.

È lo stesso art. 9 Cost.⁹, che pur riconosce tutela costituzionale all'animale, a rimettere allo Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela, così lasciando trasparire una possibile gradazione interspecifica. In effetti, nel dato positivo si rinviene una modulazione del trattamento a seconda della specie tramite due distinte tecniche normative: talvolta è rimesso direttamente all'interprete il compito di trarre dalle caratteristiche dell'animale la disciplina applicabile nel singolo caso; in altri casi è lo stesso legislatore a dettare una disciplina peculiare e più tutelante per una data categoria di animali.

Nel primo gruppo di norme è facile inserire gli artt. 544 bis e ter c.p. i quali contengono la clausola generale del giustificato motivo quale elemento negativo del fatto tipico volto ad escludere dall'area del penalmente rilevante tutte quelle condotte di uccisione e maltrattamenti che paiono giustificate (non solo dalla condizione fattuale, ma anche) dalla natura dell'animale¹⁰. Al

⁸ A tutelare il rapporto con il singolo con il singolo umano sono poste le norme a difesa della proprietà, in quanto, come si argomenterà diffusamente nel prosieguo, il nostro ordinamento opta tutt'ora per una disciplina dell'animale che riposa sulle norme dettate per i beni mobili. Peraltro, le norme a tutela del rapporto uomo animale sono quasi sempre (ma si vedano le norme in nota 22) dettate in un'ottica patrimoniale e non affettiva. Il che è confermato da quella giurisprudenza di Cassazione che rimane ferma nell'escludere la risarcibilità del danno (non patrimoniale s'intende) derivante dalla perdita dell'animale d'affezione, nonostante diverse aperture in tal senso da parte dei giudici di merito. Sul punto si rimanda a V. TENORE, *Gli animali in giudizio*, Torino, 2023, 90 ss.; P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" come punto di non ritorno?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2024, 528 ss.

⁹ F. RESCIGNO, *Parturient montes, nascetur ridiculus mus? Il nuovo articolo 9 della Costituzione italiana e il mancato traguardo della soggettività animale*, in *Passaggi costituzionali*, 2022, 58 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e impr.*, 2022, 361 ss.

¹⁰ Ed infatti già l'art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale prevede che l'intero Titolo IX bis non si applichi ai casi previsti dalle leggi speciali in una serie di materie, tra cui caccia, pesca e macellazione, così sottintendendo che la tutela continua a dipendere dal rapporto che l'essere umano vanta con la singola specie.

secondo gruppo di norme è riferibile, invece, la L. 14 agosto 1991, n. 281 che detta norme a tutela di cani e gatti, considerati evidentemente l'archetipo dell'animale da compagnia. Sono questi ultimi, infatti, a godere della maggior protezione ordinamentale riservata all'animale, nonostante non vi siano caratteristiche etologiche che li distinguano da questo punto di vista da altri animali¹¹.

Ciò non toglie che l'animale, pur con le varie gradazioni di tutela cui è sottoposto, vanta ad oggi una normativa alquanto corposa. Il riferimento è anzitutto al contesto internazionale¹² e a quello sovranazionale¹³ che, attuando l'art. 13 TFUE considera la tutela del benessere animale quale limite all'azione degli Stati membri e dell'Unione stessa nell'attuazione delle proprie politiche¹⁴.

Viene poi in rilievo la normativa penale che incrimina taluni comportamenti tenuti nei confronti degli animali. Il riferimento è ovviamente al Titolo IX bis del Codice penale, introdotto nel 2004 e novellato di recente dalla L. 6 giugno 2025, n. 82¹⁵ che, oltre ad innalzare le cornici edittali, ha mutato la rubrica del Titolo stesso da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" in "Dei delitti contro gli animali" così sottolineando che la tutela riconosciuta all'animale non trae origine dal sentimento che il singolo essere umano nutre nei confronti dell'animale cui è legato, ma dalla natura dell'animale in sé quale essere senziente¹⁶. Ed anzi, i delitti di cui al Titolo in questione sono pensati

D'altra parte, come sottolinea anche quella dottrina particolarmente attenta alla tutela animale (F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, 120), il riconoscimento di un "diritto alla vita" dell'animale come assoluto e non bilanciabile si tradurrebbe quantomeno in un vegetarianesimo imposto.

¹¹ La scelta è evidentemente arbitraria, ma d'altra parte non potrebbe essere altrimenti dal punto di vista zoologico in quanto, come osserva P. DONADONI, *Il cammino del "danno interspecifico" in Italia*, in D. BUZZELLI (a cura di) *Animali e diritto*, Pisa, 2023, 195, anche la scelta di distinguere tra esseri umani e animali si rivela arbitraria (l'A. parla di una vera e propria *fictio iuris*) nella misura in cui entrambi fanno parte della famiglia animale.

¹² Convenzione europea per la protezione degli animali firmata a Strasburgo nel 1987 (ratificata dall'Italia con la l. n. 201/2010)

¹³ Tra gli altri Reg. (CE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009, come modificato dal Reg. (UE) 2018/978 del 9 luglio 2018 che vieta di testare cosmetici sugli animali; Dir. UE 2010/63 del 22 settembre 2010 che regola l'utilizzo degli animali a fini scientifici; Reg. UE n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia (anche se quest'ultimo testo tutela più la libertà di movimento del cittadino europeo che non il benessere dell'animale). Si veda inoltre la recente proposta di direttiva (P10_TA(2025) 0135) sulla tutela del benessere di cani e gatti e sulla loro tracciabilità.

¹⁴ F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato dell'Unione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2013, 49 ss.

¹⁵ Per un'analisi penalistica del testo di legge precedentemente all'approvazione si veda F. FASANI, *Appunti sui profili penalistici del d.d.l. s. 1308 in materia di tutela penale degli animali*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2024, 79 ss.

¹⁶ Peraltro, la dottrina penalistica era già arrivata ad una simile soluzione prima della novella legislativa. Si rimanda a F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. Dir. proc. pen.*, 2017,

tendenzialmente per tutelare l'animale dall'essere umano con cui gli stessi hanno una relazione qualificata, così distanziandosi di molto dalle norme a difesa del patrimonio¹⁷.

Non solo. Le disposizioni penali, oltre a vietare uccisioni e maltrattamenti ai danni dell'animale domestico da parte del proprietario, impongono allo stesso una certa cura nei suoi confronti, innanzitutto vietandone l'abbandono¹⁸. Il dato è significativo perché si contravviene così ad una delle classiche facoltà dominicali che è quella di relinquere il bene¹⁹, dimostrando che la normativa penale prende in considerazione l'animale, non già (o non solo) come parte del patrimonio, ma come entità carica di bisogni che il proprietario ha l'obbligo di rispettare e soddisfare.

In tal senso milita anche la normativa contenuta nella già citata L. 281/1991 che detta disposizioni a tutela degli animali d'affezione. Il riferimento all'animale d'affezione anche in questo caso non va frainteso, in quanto non si vuole ancorare la tutela dell'animale all'esistenza di un rapporto significativo con un essere umano. Nel testo della legge il riferimento alla natura "d'affezione" riguarda una definizione che il legislatore dà di quella data specie animale, a prescindere dall'esistenza di un legame affettivo rilevante nel caso concreto²⁰.

Infatti, l'art. 2 prevede l'obbligo per l'autorità pubblica di vaccinare i randagi e di affidarli a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, oltre a porre un divieto di soppressione e di sperimentazione.

In questo caso l'animale si presume non essere di proprietà di alcuno, in quanto presupposto per l'applicazione della norma è che non venga reclamato nel termine di 60 giorni dalla cattura²¹.

Quanto finora detto vale a dimostrare che il legislatore tende a considerare l'animale quale oggetto di tutela, non solo in relazione al proprio rapporto con

710 ss.; C. RUGA RIVA, *Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nella fattispecie di maltrattamento di animali?*, in *Riv. trim. dir. pen. amb.*, 2020, 79 ss.

¹⁷ Ed anzi, l'art. 727 c.p. risulta essere un reato proprio che punisce solo il "proprietario" dell'animale (*rectius*: il soggetto responsabile per la cura dell'animale). Si veda in tal senso la differenza rispetto all'art. 638 c.p. che tutela, invece, il patrimonio del proprietario da aggressioni esterne.

¹⁸ Art. 5 L. 281/1991 nonché art. 727 c.p.

¹⁹ Il che, se non è mai stato in discussione per i beni mobili, è oggi confermato anche per i beni immobili a seguito della pronuncia Cass. SU, 11 agosto 2025, n. 23093.

²⁰ La tecnica normativa differisce da quella adottata dalla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, la quale sottopone a tutela "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia" (art. 1), così ancorando la tutela al rapporto concreto più che all'appartenenza ad una data specie.

²¹ Art. 2 comma 5 L. 281/1991.

un essere umano specifico²², e neanche in relazione alla tutela della collettività²³, ma in quanto entità portatrice di interessi propri²⁴.

3. Il dibattito tra soggettività e reità.

Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente hanno portato parte della dottrina²⁵ ad interrogarsi sulla possibilità che, nell'attuale quadro ordinamentale, l'animale non venga considerato quale *res*, ma quale soggetto di diritto, titolare di situazioni giuridiche soggettive sue proprie. Se, infatti, l'animale è tutelato in quanto tale appare congruo considerarlo come centro autonomo di interessi e, di conseguenza, attribuirgli soggettività giuridica²⁶.

²² Potrebbe, invece, essere letto in tal modo l'art. 514 n. 6-bis) c.p.c. che stabilisce l'impignorabilità dell'animale d'affezione proprio a tutela del rapporto affettivo tra debitore e animale e non a tutela dell'animale stesso (N. CANNONE, *Commento all'art. 514 c.p.c.*, in E. VULLO (a cura di), *Codice dell'esecuzione forzata*, Milano, 2018, 354 ss.). Allo stesso modo potrebbe dirsi dell'art. 1138 comma 5 c.c. nella parte in cui esclude la possibilità per il regolamento di condominio di vietare la detenzione di animali domestici.

Diversamente, l'art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, nel prevedere l'affidamento dell'animale oggetto di sequestro o confisca ad associazioni che ne facciano richiesta sembra essere dettato direttamente nell'interesse dell'animale al fine di attenuare i disagi legati alla sua condizione di *res* all'interno del circuito giudiziario.

²³ Nonostante le norme in questione non manchino. Si veda, ad esempio, il Regolamento di Polizia veterinaria (D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320) che pone particolari obblighi in capo al proprietario dell'animale affetto da una serie di malattie infettive e contagiose. È evidente che in questo caso la norma sia dettata a tutela della collettività e non dell'animale. Sul punto A. ARFANI, *Animali e rapporti di diritto privato*, Napoli 2023, 290 ss., il quale sostiene la nullità della vendita dell'animale contagioso visto l'interesse collettivo sotteso alla norma. Il Regolamento è stato recentemente abrogato e sostituito dal D.lgs. 5 agosto 2022, n. 136 che, nel regolare la medesima materia, compie una chiara scelta nel senso dell'atipicità delle malattie contagiose prese in considerazione dalla norma.

²⁴ Contra R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici.*, in F. BILOTTA-F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto*, Napoli, 2020, 165 ss. il quale afferma che "la tutela e la protezione dell'animale risponde ad un'esigenza della persona" e che "la reazione dell'ordinamento mira alla tutela della serenità della persona, che non deve subire turbamento per effetto della consapevolezza di violenze ingiustificate ed abusi contro gli animali" così ravvisando quale unico interesse protetto quello della persona.

²⁵ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGLIONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012, 282 ss.; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 35 ss.; E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 2018, 1-2, 35 ss.

²⁶ Sul concetto di soggettività giuridica si rimanda alle considerazioni di M. R. MARELLA, *Antropologia del soggetto di diritto*, in *Oss. Dir. civ. comm.*, 2021, 1, 71 ss.

A tali tesi se ne contrappongono altre più restrittive²⁷ che, pur condividendo il comune obiettivo di adoperarsi per la tutela dell'animale, ritengono sufficiente l'imposizione di obblighi in capo all'essere umano, senza necessità di ricorrere ad una soggettivizzazione che solleverebbe plurimi problemi, primo tra tutti quello della ineffettività di una tutela che imputi diritti soggettivi ad una entità che manca comunque di capacità d'agire e che, pertanto, non sarebbe in grado di esercitarli²⁸.

Il pregio di questa seconda impostazione è quello di riconoscere la soggettività giuridica quale mezzo per raggiungere il fine della tutela animale.

La soggettività giuridica, in effetti, altro non è se non uno dei possibili strumenti che l'ordinamento appresta per soddisfare esigenze plurime. Uno strumento, come tale, ha una sua ragion d'essere in quanto dimostri una certa utilità.

Da questo punto di vista l'ipotesi di attribuire all'animale soggettività giuridica non deve essere esclusa in radice, ma valutata in base alla propria utilità. In concreto attribuire all'animale soggettività giuridica vorrebbe dire permettere ad un essere umano di agire in giudizio per curare l'interesse dell'animale²⁹, facendo valere quei diritti soggettivi che agevolmente potrebbero ricavarsi da tutte quelle norme che pongono doveri ed obblighi in capo agli esseri umani che vengono in contatto con l'animale stesso³⁰.

²⁷ C. M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, 2012, Milano, 291 ss.; R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici.*, cit.; R. SENIGALLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. Fam e Pers.*, 2021, 1772 ss.; A. ARFANI, *Animali e rapporti di diritto privato*, Napoli, 2023, 123-125; C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit.

²⁸ C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit., 106, ma *contra* v. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 113.

²⁹ Osserva M. RIZZUTI, *Soggettività e tutele*, in P. LUCARELLI-A. SANTONI (a cura di) *Questione ambiente, Itinerari giuridici per l'impresa*, Pisa, 2024, 251 che «in concreto la costruzione di *personae fictae* si traduce anzitutto in un conferimento di speciali poteri di azione in capo a determinati rappresentanti umani».

³⁰ Da questo punto di vista la concessione di soggettività giuridica all'animale non si tradurrebbe in un'implementazione delle norme a sua tutela, ma solo nella rivalutazione delle norme già esistenti che verrebbero considerate come fondative di diritti soggettivi. Da ciò consegue che quella gradazione di tutele interspecifica attualmente presente permarrrebbe anche dopo la soggettivizzazione. Proprio seguendo questa impostazione si dimostra critico nei confronti della soggettività giuridica dell'animale R. GARETTO, *Soggettività giuridica dell'animale. Rilievi critici.*, cit., 175 il quale afferma che fare distinzioni tra le specie animali anche dopo la soggettivizzazione della categoria contravverrebbe al principio di uguaglianza che è invece elemento irrinunciabile della soggettività giuridica. Osserva, però, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 84 che proprio la differenziazione delle varie situazioni costituisce la base del principio di uguaglianza.

Nulla di troppo diverso rispetto a ciò che accade nel caso di rappresentanza dei minori o degli incapaci³¹, se solo (e qua sta l'operazione rilevante) si spogli la soggettività giuridica di quella carica ideologica che sembra attribuire dignità al soggetto e non all'oggetto³². Si dirà che, vista l'indiscutibile maggior dignità che la persona umana vanta rispetto all'animale, potrebbe essere più difficile rinvenire un soggetto che si prenda cura di rappresentare in giudizio l'animale facendo valere i relativi diritti³³. D'altra parte, già da tempo nel processo amministrativo si registra la presenza di associazioni che agiscono per la tutela degli animali considerata come interesse collettivo. Sarebbe facile ribattere che sussiste una differenza ontologica tra interesse legittimo (che non fa capo all'animale ma all'associazione) e diritto soggettivo (che invece dovrebbe far capo all'animale), ma è anche vero che l'obiezione è più formale che sostanziale. L'associazione, infatti, potrebbe essere spinta ad agire in nome dell'animale tanto quanto già oggi lo è a ricorrere per i relativi interessi³⁴. Si tratterebbe solo (e in questo consiste la richiesta di un intervento normativo) di fornire alla stessa lo strumento tecnico per farlo, il quale non può che passare per il medio (non tanto della soggettività giuridica, che è presupposta, quanto) dell'art. 75 comma 2 c.p.c.

In un'ottica *de iure condendo*, dunque, la strada pare ampiamente percorribile se e nella misura in cui potrebbe fornire una maggior

³¹ F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 113, la quale fa notare come una sorta di rappresentanza sia costituita anche da quelle fondazioni che si occupano della tutela di taluni animali.

³² Un esempio di tale approccio lo si coglie nell'art. 90 del BGB nega che gli animali siano beni, salvo poi sottoporli alla relativa disciplina in quanto compatibile. Similmente l'art. 515-14 del *Code civil* francese che, pur considerando l'animale come essere senziente, prevede il suo assoggettamento al regime dei beni, compatibilmente con le norme dettate a sua tutela.

³³ Evidentemente dai possibili rappresentanti va escluso il proprietario, non perché non possa darsi una sua rappresentanza, ma perché la situazione problematica cui deve tentarsi di dar risposta viene a crearsi o quando un proprietario manchi del tutto o quando si tratta di agire contro il proprietario stesso. Si pensi alla tutela dell'animale maltrattato dal proprietario che, ad esempio, nel processo penale ad oggi gode della sola, limitata, tutela derivante da una possibile confisca dello stesso con il relativo affidamento *ex art. 19 quater* delle disposizioni transitorie e di coordinamento per il Codice penale. In tale percorso non esiste ad oggi un soggetto deputato a difendere (rappresentare) gli interessi dell'animale in processo, pur potendo essere considerato lo stesso alla stregua di una "persona offesa".

³⁴ Si veda ad esempio il caso dell'orso M57, il cui ordine di abbattimento fu impugnato dall'ENPA e dall'OIPA in quanto associazioni che annoverano la tutela degli animali tra i loro fini istituzionali. Essendo il provvedimento indirizzato contro un singolo animale è facile scorgere una forte analogia con la tutela di un diritto dello stesso (pur coscienti della diversità delle posizioni giuridiche vantate), tutelato dalle associazioni quasi fossero una sorta di rappresentanti. Il riferimento è alla pronuncia del Cons. di Stato, 3 novembre 2021, n. 7366, in *Giornale dir. amm.*, 2022, 3, 375 ss. con nota di L. BALDINELLI, *Le ordinanze extra ordinem per la gestione dei plantigradi* e commentata da G. GALLO, *Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. 3 novembre 2021, n. 7366*, in E. BATTELLI- M. LOTTINI-G. SPOTO-E. M. INCUTTI (a cura di) *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 156.

implementazione alle norme già esistenti sul tema. A diritto invariato, invece, il riconoscimento di una soggettività giuridica all'animale, operazione che già l'interprete è libero di compiere, si dimostrerebbe alquanto sterile se non seguita dal riconoscimento di un meccanismo di rappresentanza capace di garantire la giustiziabilità dei diritti riconosciuti all'animale.

4. La tutela dell'animale come principio di ordine pubblico.

Prescindendo dal mezzo adoperato, è indiscutibile che l'ordinamento oggi riconosca la tutela dell'animale come un obiettivo, tanto da poterlo considerare un principio di ordine pubblico interno.

Se, infatti, l'ordine pubblico può essere definito come “un insieme di principii, ricavabili per astrazione dalle leggi scritte o da altre fonti”³⁵, è indubbio che la portata precettiva dei principi costituzionali e sovranazionali riguardanti il benessere animale debba essere tenuta in debita considerazione nella costruzione della categoria³⁶. Inoltre, l'esistenza della già richiamata normativa penale, volta a fornire a tali principi la massima dose di cogenza, è indice della irrinunciabilità per l'ordinamento dell'obiettivo del benessere animale³⁷.

Da ciò consegue che, pur rimanendo l'animale confinato nell'universo delle *res* passibili di scambio, come è testimoniato dalla persistenza delle norme codicistiche e consumeristiche in materia, le facoltà dei privati trovano in tale principio un limite invalicabile. Si badi, non si sta affermando solo che ai privati non è permesso addivenire in via negoziale alla violazione delle norme poste a tutela dell'animale, in quanto in tal caso sarebbe la specifica norma imperativa a porre il divieto. Il ricorso alla categoria dell'ordine pubblico, invece, permette di trarre dalle varie norme un principio più generale che limita le facoltà del privato, anche al di là della singola disposizione, ogni qualvolta dall'esercizio del diritto possa derivare un esito inaccettabile per l'ordinamento in quanto lesivo del benessere animale.

La tutela dell'animale, allora, non passa per forza da una sua sottrazione al terreno della negozialità, ma può ben essere realizzata per il tramite della conformazione dell'attività dei privati, sia al momento della contrattazione che al momento dell'esercizio del diritto di proprietà.

³⁵ R. SACCO, *Il contratto*, IV ed., Milano, 2016, 1020.

³⁶ C. M. BIANCA, *Il contratto*, III ed., Milano, 2019, 575 mette in luce l'importanza della Carta costituzionale nell'individuazione dei principi che formano la categoria dell'ordine pubblico interno.

³⁷ Il che permette di far rientrare la tutela dell'animale nell'ordine pubblico anche alla luce delle definizioni più risalenti, come quella di F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, IX ed., Napoli, 1966, 187, che ricava l'ordine pubblico da un sistema di norme imperative. Da questo punto di vista le norme penali esprimono sicuramente il massimo grado di imperatività possibile.

Peraltro, che al privato non derivino solo diritti e facoltà dalla proprietà di un bene è indubbio³⁸. Ne sono esempio i molteplici oneri che gravano sul proprietario di beni peculiari quali possono essere, ad esempio, i beni culturali che, pur non uscendo dal terreno della negozialità, sono contornati da una serie di attenzioni che l'ordinamento pone a loro tutela e che impongono al privato che venga in contatto con la *res* una serie di obblighi inibendogli al contempo una serie di facoltà.

Allo stesso modo potrebbe talvolta venir compreso l'esercizio della libertà negoziale del privato non (o non ancora) proprietario in nome della tutela del "prodotto" oggetto dell'operazione negoziale. Da questo punto di vista la fattispecie del consumatore che acquista un animale è peculiare in quanto vengono a convergere nella medesima contrattazione due centri di interessi particolarmente tutelati a livello ordinamentale. Da una parte, non un semplice contraente, ma un consumatore; dall'altra, non un semplice prodotto, ma un animale. Non solo: come già argomentato in apertura, l'animale oggetto di scambio sarà in questo caso probabilmente un animale d'affezione, che gode quindi della massima tutela apprestata dall'ordinamento alla categoria³⁹.

5. La dialettica tra rapporto dominicale e rapporto di cura.

Quanto affermato nel paragrafo precedente circa l'esistenza di un principio di ordine pubblico volto alla tutela dell'animale non esclude, ma anzi conferma, l'applicabilità delle norme mercantilistiche dettate dal Codice civile e dal Codice del consumo. L'animale, dunque, rimane oggetto di due filoni normativi che apparentemente non comunicano tra di loro: da una parte le norme, scarse ma significative, che sottopongono l'animale al regime dettato per i beni

³⁸ Già l'art. 832 c.c. nel descrivere il contenuto del diritto di proprietà fa riferimento ai limiti e agli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Interessante notare come la norma non faccia riferimento al più modesto concetto di "legge", ma alla formula più ampia di "ordinamento giuridico", con ciò giustificando limitazioni che pur non trovano la base in una espressa disposizione positiva. Peraltro, che il diritto di proprietà incontri dei limiti e imponga degli obblighi è confermato anche dalla lettura dell'art. 42 Cost., che ne esalta la funzione sociale. Tornano attuali in quest'ottica le considerazioni di P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Napoli, 1971, 69 ss. e S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*, Bologna, 1981. Sul tema specifico dell'impatto della tutela degli animali sul diritto di proprietà e sull'iniziativa economica privata si veda N. ZORZI GALGANO, *Iniziativa economica privata e pluralità degli interessi costituzionalmente tutelati: l'ambiente e gli animali*, in *Contr. e impr.*, 2023, 442 ss.

³⁹ Il riferimento all'ordine pubblico, infatti, non deve trarre in inganno circa la gradazione di tutela riservata alle varie specie animali. È insito nelle norme da cui si ricava il principio, come già visto, che la tutela sua graduata a seconda del maggiore o minor rapporto che l'essere umano, inteso come collettività politica organizzata, ritiene di poter instaurare con quella data specie.

mobili; dall'altra, le numerose norme che erigono l'animale a centro di interessi meritevole di tutela.

Il grimaldello dell'ordine pubblico interno detta i rapporti tra i due filoni normativi, costruendo il secondo come limite al primo. Così facendo è possibile riconoscere in capo all'essere umano che viene in contatto con l'animale una duplice posizione giuridica soggettiva. Egli sarà, infatti, portatore di diritti soggettivi nella misura in cui l'ordinamento gli riconosce la proprietà del bene-animale o gli riconosce in quanto consumatore talune facoltà legate al prodotto-animale, ma allo stesso tempo sarà titolare di una posizione giuridica passiva derivante da quella serie di obblighi e di divieti che l'ordinamento gli impone in quanto soggetto che viene a contatto con l'animale (stavolta considerato di per sé e non come bene o prodotto).

Due allora sono i rapporti giuridici che intercorrono tra l'animale e l'essere umano: un rapporto proprietario e un rapporto che potremmo definire "di cura"⁴⁰. Il primo carico di diritti e facoltà e il secondo carico di obblighi e divieti. Per amor di nomenclatura potrebbe dirsi che l'essere umano è sia proprietario (in forza del primo rapporto) sia *pet parent* (in forza del secondo rapporto). Tale termine vorrebbe evocare una relazione para-familiare che sembra già viva nella coscienza sociale⁴¹ e che impone a colui che si prende cura dell'animale una serie di obblighi simili a quelli imposti in forza della responsabilità genitoriale.

Si badi, la similitudine in questo caso vuole essere meramente descrittiva e non costituisce la base per un'applicazione analogica delle norme dettate in

⁴⁰ La duplicità dei rapporti vale ad escludere che la situazione si risolva solo in una conformazione del diritto di proprietà (P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., 69 ss.). È vero, infatti, che la proprietà obbliga, ma è anche vero che nel caso dell'animale gli obblighi gravanti sull'essere umano non derivano tanto dalla titolarità del diritto di proprietà, quanto più da quel rapporto, appunto, "di cura" quale situazione giuridica autonoma che si trae da tutte quelle norme indirizzate al soggetto obbligato alla cura dell'animale, e non al proprietario (v. art. 727 c.p.). Il discorso non si esaurisce, dunque, nella semplice conformazione del diritto di proprietà sul bene-animale, ma nella constatazione dell'esistenza di due filoni normativi autonomi che impongono obblighi e riconoscono diritti a soggetti che entrano in contatto con l'animale. Altra cosa è poi riconoscere, come si fa nel testo, che spesso il titolare del rapporto di cura coincide con il titolare del diritto di proprietà sull'animale, ma in quel caso gli obblighi derivanti dal primo rapporto fungono da limite alle facoltà derivanti dal secondo, e non si risolvono in una conformazione del diritto di proprietà in quanto non trovano in tale diritto la propria fonte.

⁴¹ Ne sono espressione le plurime cause sull'affidamento degli animali in caso di crisi di coppia, tra cui Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Fam. e dir.*, 12, 2016, 1162 ss. con nota di M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale d'affezione*; Trib. Roma, 15 marzo 2016, in *Fam. e dir.*, 5, 2017, 460 ss., con nota di EAD., *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale "familiare"*; Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2019, 780 ss.; Trib. Lucca, 24 gennaio 2020, in *DeJure*.

tema di minori⁴², se non altro perché, si è detto, l'animale ha già un suo statuto normativo con dei principi suoi propri, irriducibili a quelli attinenti al rapporto di filiazione. La tutela dell'animale, infatti, è costruita, sì come principio irrinunciabile nella sua portata generale, ma declinabile al suo interno in un'ottica di proporzionalità rispetto ad altri interessi contrapposti⁴³ e, come si è detto, graduabile a seconda della specie che ci si trova dinanzi. Non così nel caso del minore, per cui vale il principio del *best interest of the child*, capace di disattivare in radice il bilanciamento con quasi⁴⁴ tutti gli eventuali interessi contrapposti.

È interessante notare come, considerato che i due filoni normativi cui si faceva riferimento si sono sviluppati in modo del tutto distinto, ben potrebbe accadere che il titolare del rapporto di cura non venga a coincidere con il titolare del rapporto proprietario⁴⁵. Si pensi al caso in cui il cane di razza venga ceduto dall'allevatore, il quale si accorda con il cessionario al fine di mantenere la detenzione del *pedigree*⁴⁶. Ebbene, nonostante la qualifica di proprietario

⁴² Contrario all'analogia è G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, 792.

⁴³ È questa, in effetti, la logica sottesa all'art. 13 TFUE che nelle sue applicazioni più estreme ha portato a bilanciamenti spesso difficili, come quello (sul quale non ci si può in questa sede soffermare) tra tutela dell'animale e tutela del sentimento religioso. Il riferimento è alla delicata questione della macellazione rituale, su cui si rimanda a M. LOTTINI, *La Corte di giustizia e le macellazioni rituali: schemi collaudati e nuove prospettive*, in E. BATTELLI-M. LOTTINI-G. SPOTO-E. M. INCUTTI (a cura di) *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, cit., 120 ss. e R. BENIGNI, *La macellazione rituale nel diritto dell'UE. Vecchi e nuove ragioni di una deroga in favore della libertà religiosa*, a seguire nello stesso volume.

È indubbio che il caso della libertà religiosa sia un caso limite, ma si pensi a quanto già argomentato precedentemente sull'apertura della normativa penale all'uccisione dell'animale per giusta causa, in cui rientra l'uccisione e successiva macellazione a fine alimentare.

⁴⁴ Il "quasi" è d'obbligo, come dimostra la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) sulla maternità surrogata, che nega come l'interesse del minore possa divenire "diritto tiranno". Nuovamente, però, si tratta di casi limite (le c.d. scelte tragiche) essendo raro trovare un diritto o un interesse capace di resistere al bilanciamento con il principio del miglior interesse del minore.

⁴⁵ Il che deriva dallo sviluppo disorganico dei due filoni normativi cui si faceva riferimento. Mentre il Codice civile usa termini tecnici e prettamente dominicali (proprietario, frutto, acquisto), la normativa speciale a tutela dell'animale usa termini assai più generici e non riconducibili all'ottica proprietaria (detentore, cessione).

⁴⁶ È giusto il caso di sottolineare che la vendita di un animale spacciato come di razza pur se sprovvisto del *pedigree* costituisce un illecito amministrativo ai sensi dell'art 5 comma 3 del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 529. Diversamente, vendere un animale di razza provvisto di *pedigree*, ma senza la consegna dello stesso, costituisce inadempimento contrattuale (nonché illecito disciplinare alla luce del Regolamento ENCI). Il caso proposto nel testo afferma, invece, all'ipotesi in cui vi sia un (legittimo) accordo contrattuale circa la mancata consegna del *pedigree* (il che potrebbe ben ripercuotersi sul prezzo del prodotto).

presso l'ENPI non equivalga alla qualifica civilistica⁴⁷, un accordo di tal tipo potrebbe sottendere la (legittima) volontà delle parti di non trasferire la proprietà dell'animale, ma solo la detenzione dello stesso⁴⁸. Stante il principio consensualistico la proprietà rimarrebbe in capo al professionista, senza che ciò valga ad evitare che la consegna e la presa in carico dell'animale crei il rapporto di cura con le annesse responsabilità in capo al detentore. In questo caso si può osservare un chiaro esempio di limitazione delle facoltà proprietarie in quanto il professionista-proprietario non potrebbe richiedere la restituzione dell'animale, poiché ciò andrebbe ad urtare contro l'interesse dell'animale a mantenere il rapporto affettivo con il soggetto che (proprietario o no) ha dimostrato di prendersene cura⁴⁹.

In effetti, sembra questa la logica sottesa a talune pronunce in tema di affido di animale in caso di rottura della coppia⁵⁰. La Cassazione, che da sempre tiene ferma l'ottica squisitamente proprietaria in tema di tutela degli animali⁵¹, tradisce in una sua pronuncia⁵² la visione del rapporto di cura quale limite alle facoltà dominicali disponendo l'affido dell'animale al proprietario in quanto l'ex partner non era riuscito a dimostrare l'instaurarsi di un legame affettivo. Il non detto, che però rimane sottinteso, è che in presenza di tale prova la facoltà del proprietario di reclamare il cane sarebbe stata di fatto disattivata in favore di un affido a colui che se ne prendeva cura, in quanto più rispondente al benessere dell'affidato.

⁴⁷ A ben vedere anche l'intestazione ricavabile dal *microchip* e dall'anagrafe canina non vale che come indicazione presuntiva della proprietà dell'animale, il quale continua però a circolare come bene mobile non registrato. Così tra gli altri M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Fam e dir.*, 2016, 1162 ss., ma il punto pare pacifico in dottrina.

⁴⁸ È bene sottolineare, però, come la finalità della mancata consegna del *pedigree* di solito non sia da rinvenirsi tanto nel passaggio o meno della proprietà, quanto piuttosto nella volontà dell'allevatore di inibire la riproduzione dell'animale ad opera dell'acquirente, così contribuendo a ridurre l'offerta nel mercato degli animali di razza. Infatti, solo le cucciolate nate da animali provvisti di apposita certificazione possono ottenere a propria volta analoga certificazione.

⁴⁹ In questo caso l'unico interesse tutelato è quello dell'animale, in quanto l'interesse del detentore a mantenere un rapporto con l'animale è espressivo di un conflitto tra detentore e proprietario che è risolto dalle norme mercantilistiche in tema di contratto e proprietà, le quali, in una situazione come quella descritta nel testo, potrebbero ben vedere soccombente il detentore in favore del proprietario.

⁵⁰ Il contenzioso in questione è occasione preziosa per saggiare la non completa sovrapposibilità dei due rapporti, in quanto spesso uno solo dei membri della coppia è proprietario, mentre l'altro vanta "solo" una relazione d'affetto con l'animale. Sul tema si veda G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, cit.

⁵¹ Cass. 25 settembre 2018, n. 22728, cit.

⁵² Cass. 24 marzo 2023, n. 8459, in *Giur. it.*, 2024, 36 ss. con nota di L. OLIVERIO, *Fine di una relazione e affidamento dell'animale d'affezione*.

6. Alcune applicazioni alla disciplina consumeristica.

Merita ora applicare tali coordinate alla specifica area del Codice del consumo, così da mettere in risalto alcuni possibili punti di frizione tra i diritti e le facoltà riconosciuti al consumatore e il principio della tutela del benessere dell'animale.

Alla luce di quanto finora argomentato il rapporto tra i due opposti interessi andrà ricostruito riconoscendo una certa *vis derogatoria* al principio di ordine pubblico della tutela dell'animale nei confronti dei diritti e delle facoltà che vengono normalmente riconosciute al consumatore. I punti più sensibili sono certamente quelli della costituzione del rapporto e della sua possibile rottura.

6.1. La costituzione del rapporto.

Che il rapporto con l'animale d'affezione possa essere instaurato per il tramite dell'acquisto dello stesso è indubbio. È questa una chiara conseguenza dell'assoggettamento dell'animale al regime circolatorio dei beni mobili, che non è derogato neanche da quelle norme che prevedono l'iscrizione dell'animale in appositi albi al fine di rinvenirne il "padrone". L'art. 5 della L. 281/1991, infatti, sembra più imporre un obbligo al proprietario (assistito da una sanzione amministrativa) che non prescrivere un requisito di opponibilità (e tantomeno di validità) dell'acquisto. L'animale, dunque, non seguirà il regime circolatorio dei mobili registrati⁵³.

Il passaggio di proprietà dell'animale dal professionista al consumatore avverrà, allora, in base al mero consenso delle parti. La *vis derogatoria* volta alla tutela dell'animale può, però, essere individuata nella possibilità riconosciuta al venditore di scegliere con particolare discrezionalità l'acquirente, il che è normalmente precluso al professionista, se non altro per l'ampio ricorso all'istituto dell'offerta al pubblico.

Il professionista, allora, ben potrà rifiutare la vendita ad un soggetto che non ritiene in grado di adempiere a quegli obblighi di cura e assistenza che gravano sul responsabile di un animale domestico. Un referente normativo in tal senso si rinviene nell'art. 2 comma 5 della L. 281/1991 il quale prevede che i cani randagi vengano "ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento". L'obbligo è chiaramente rivolto al soggetto pubblico, ma è indicazione di una tendenza dell'ordinamento a ritenere responsabile colui che viene in contatto con l'animale anche con riguardo alla scelta di un cessionario idoneo a svolgere il compito di cura. Non si vede perché, infatti, il randagio vada affidato a privati

⁵³ M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Fam e dir.*, 2016, 1162 ss.

qualificati mentre lo stesso non è richiesto magari per il cucciolo nato in allevamento professionale.

Nuovamente, non si vuole azzardare l'applicazione delle norme in tema di filiazione, ma l'analogia con l'adozione riesce a restituire l'immagine di una procedura in cui l'acquirente-adottante non ha di per sé diritto ad ottenere il prodotto-animale, potendo vantare tale pretesa solo in presenza di caratteristiche che lo rendano idoneo e che potranno essere valutate dal professionista al momento della vendita. Ecco allora che il meccanismo di cui all'art. 1336 c.c. andrà disattivato in favore della facoltà riconosciuta al professionista di rifiutare la cessione al consumatore ritenuto inidoneo.

In tal senso devono ritenersi legittime anche le procedure cui in vario modo vengono sottoposti gli aspiranti acquirenti-adottanti⁵⁴ e che sono volte ad accertarsi della loro idoneità a prendersi cura dell'animale, se non altro perché tali accertamenti sono strumentali all'esercizio del diritto-dovere del professionista di garantire all'animale un cessionario idoneo alla sua cura. Allo stesso modo dovrebbe dirsi di una condizione risolutiva del contratto che permetta al professionista di sottrarre l'animale ad una sopravvenuta situazione di disagio qualora si dimostri che l'acquirente non è in grado di adempiere agli obblighi di cura di cui è gravato⁵⁵.

Dunque, già in sede di costituzione del rapporto può osservarsi come le norme mercantilistiche vengano in parte derogate al fine di garantire il diverso e confliggente principio di tutela dell'animale.

6.2. I vizi della cosa e il divieto di abbandono.

⁵⁴ Tali procedure sono normalmente messe in atto da associazioni senza scopo di lucro volte al collocamento dei randagi presso famiglie che se ne prendano cura e non da allevamenti professionali, ma le medesime sarebbero legittime anche in caso di cessione onerosa dell'animale da parte di un professionista. Il fatto che l'animale venga ceduto in seguito a corrispettivo non sottrae il cedente dalla possibilità di effettuare un simile controllo. È interessante inoltre far notare che tendenzialmente le associazioni in questione nel disporre la cessione dell'animale usino il termine "adozione" (è agevole rinvenire sui relativi siti web anche diversi esempi di "contratti di adozione" che impongono gli obblighi accennati nel testo) così marcando l'analogia (lo si ripete: descrittiva) con il procedimento adottivo previsto per i minori.

⁵⁵ Peraltro, quest'ultima clausola potrebbe cadere sotto il sindacato dell'art. 33 comma 2 lett. v) del Codice del consumo, la quale vieta l'alienazione di un diritto sospensivamente condizionata alla mera volontà del professionista a fronte di un obbligo attuale del consumatore. Infatti, mentre il pagamento del prezzo avverrebbe (presumibilmente) al momento dell'acquisto, il professionista rimarrebbe in qualche modo libero di riprendersi l'animale, così nascondendo sotto una condizione risolutiva una condizione sospensiva meramente potestativa. A ben vedere però la condizione in questo caso non è meramente potestativa in quanto l'evento dedotto in condizione consiste nell'inadempimento degli obblighi di cura e il suo avveramento potrà essere liberamente accertato dal giudice così da evitare usi distorti dell'istituto.

L'ambito dei vizi della cosa venduta è quello che maggiormente ha acceso il dibattito sul rapporto tra animale e Codice del consumo. Ne sono testimonianza le diverse pronunce⁵⁶ che affermano (già prima della novella del 2021) la sottoposizione dell'animale alla disciplina consumeristica proprio al fine di rinvenire il rimedio azionabile in concreto dal consumatore dinanzi a vizi dell'animale.

L'importanza dell'argomento è confermata dal fatto che una delle poche norme che già nel Codice civile dettava una disciplina specifica per la vendita di animali trattava proprio della garanzia per vizi, capovolgendo in parte le fonti regolatrici della materia⁵⁷. Ciò che premeva al legislatore era dettare una disciplina idonea a gestire le peculiarità del prodotto-animale, il quale, essendo un essere vivente, presenta vizi irriducibili a quelli di un bene statico, normalmente preso in considerazione dal legislatore.

Il Codice del consumo, invece, non detta una disciplina particolare per i vizi nella vendita di animali, ma, come ampiamente argomentato nei paragrafi precedenti, le norme dettate a tutela del consumatore possono e debbono trovare delle deroghe⁵⁸ laddove ciò sia necessario a tutelare il benessere dell'animale⁵⁹.

Così, dei rimedi dettati dal Codice del consumo a tutela del consumatore in caso di vizi della *res* solo alcuni si rivelano compatibili con le peculiarità del prodotto-animale. Va, infatti, esclusa l'esperibilità dei rimedi della risoluzione

⁵⁶ Cass., 25 settembre 2018, n. 22728 cit.; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844 cit.; Cass., 6 dicembre 2024, n. 31288 cit.

⁵⁷ A. ARFANI, *Animali e rapporti di diritto privato*, cit., 796 ss.

⁵⁸ A. ARFANI, *op. cit.*, 311 ss. rinviene una sorta di deroga (che è in realtà il portato della formula aperta delle leggi speciali di cui all'art. 1496 c.c.), ma non a tutela dell'animale, bensì dell'acquirente. Sostiene, infatti, l'A. che nell'acquisto di un animale d'affezione la presenza di difetti che lo rendono idoneo ad essere trattato come animale da compagnia giustifichi l'attivazione della garanzia per vizi. È evidente che la visione è fortemente antropocentrica e non tiene in considerazione il benessere dell'animale che pur è alla base dell'apparato normativo che l'A. richiama a sostegno della propria tesi.

⁵⁹ C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali d'affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, cit., 109 sostiene invece l'esperibilità della risoluzione, mentre ritiene inapplicabili riparazione e sostituzione; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, cit., 1783 ritiene inoperanti i rimedi della sostituzione e della riparazione; E. PESCE, *Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, 1015 ritiene applicabili alla luce del Codice del consumo solo riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, mentre esclude riparazione (le spese veterinarie rientreranno secondo l'A. nelle voci di danno patrimoniale) e sostituzione. L'A. ritiene pertanto di dover tornare, in caso di vendita di animali d'affezione, al Codice civile, così da graduare le tutele escludendo anche la risoluzione e lasciando impregiudicati solo risarcimento del danno e riduzione del prezzo.

È da segnalarsi una pronuncia (Pret. Cremona, 20 marzo 1998, in *Giur. mer.* 1999, 57 ss.), seppur risalente e addirittura precedente al Codice del consumo, che escludeva la possibilità dell'acquirente di un animale da compagnia privo di destinazione economica di avvalersi della garanzia per vizi, in quanto collidente con la finalità della L. 281/1991.

del contratto e della sostituzione del prodotto⁶⁰, i quali si traducono nella rescissione del legame formatosi con l'animale proprio nel momento in cui lo stesso necessita di cura e assistenza⁶¹. In questo caso si nota come l'obbligo di tutela posto in capo all'essere umano che entra in contatto con l'animale sia tanto penetrante da escludere quei rimedi che sono pensati per essere applicati a prodotti inanimati.

Al contrario, i rimedi del risarcimento del danno e della riparazione del bene paiono adatti a contemperare le esigenze del consumatore e dell'animale, sol che si intenda correttamente il termine "riparazione". Nel caso dell'animale, infatti, riparare il bene equivale a fornirgli le adeguate cure veterinarie, il che peraltro ha il medesimo effetto economico del risarcimento del danno. In entrambi i casi, infatti, il peso economico delle cure grava sul professionista, differendo invece il soggetto che materialmente prende in carico l'animale: nel caso del risarcimento le cure verranno rese dal consumatore, il quale pretenderà poi dal professionista di essere tenuto indenne dalla relativa spesa; nel caso di riparazione sarà direttamente il professionista a curare a sue spese l'animale, per poi restituirlo al consumatore una volta terminata la degenza.

I vizi della vendita mettono, dunque, in luce come nel caso di vendita di animali d'affezione l'acquirente non abbia né il diritto di acquistare l'animale né quello di liberarsene all'occorrenza, essendo la relazione tra umano e animale d'affezione pervasa da obblighi di tutela che limitano le prerogative proprietarie in ossequio al principio del benessere animale, divenuto oggi un principio generale dell'ordinamento giuridico.

⁶⁰ Così anche V. TENORE, *Gli animali in giudizio*, cit., 106-109; invece, G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia e di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, in *Contratti*, 2025, 138 non si esprime sull'esperibilità di tali rimedi, ma evidenzia che difficilmente il proprietario li azionerà, proprio per la relazione affettiva che lo lega all'animale.

⁶¹ Il comportamento del proprietario, pur non integrando gli estremi dell'art. 727 c.p., andrebbe a violare un principio che si ricava agevolmente da quella norma, ossia quello della responsabilità che deriva all'acquirente dall'essere proprietario dell'animale. In particolare, se si considera che il termine per l'attivazione della garanzia nel caso del consumatore è di due anni, ben potrebbe darsi che l'acquirente si liberi dell'animale quando la relazione affettiva è ampiamente instaurata, così creando un danno al benessere del *pet*.

Tutela degli animali di affezione “difformi”.

di Annagrazia Tomasi*

Abstract EN: Recent judicial decisions concerning the custody of companion animals in cases of relationship breakdown, together with legislative initiatives moving towards the recognition of animals as “sentient beings”, prompt a renewed reflection on the legal framework governing the sale of pets. In the past, case law, when faced with disputes regarding alleged “defects” of a sold animal, applied the rules on the legal guarantee of conformity laid down in the Consumer Code. This interpretative approach was subsequently confirmed when the Italian legislator, in transposing Directive 2019/771/EU, expressly included “live animals” within the definition of “goods” under Article 128 of the Consumer Code. The present paper aims to investigate the concrete legal implications of these developments, considering the potentially divergent consequences that may arise from the “hierarchy of remedies” imposed by consumer law. While endorsing the view that animals are beneficiaries of the protection afforded by the legal system, rather than holders of subjective rights, the analysis emphasizes the necessity of applying the “appropriate” remedies, guiding the interpreter (through a criterion of reasonableness) to draw upon paradigms and instruments belonging to the law of persons, in order to ensure an effective protection of companion animals “not conform” to the contract.

Abstract IT: Le recenti pronunce giurisprudenziali sull’affidamento dell’animale di affezione in caso di crisi della coppia e le iniziative legislative che pervengono al riconoscimento dell’animale come “essere senziente”, inducono alla rinnovata riflessione sulla disciplina che si applica alla compravendita di animali domestici. La giurisprudenza, negli ultimi anni, quando si è trovata a dover decidere in ordine a lamentati “difetti” dell’animale venduto ha applicato la disciplina della garanzia legale di conformità di cui al codice del consumo. Tale scelta trova una conferma *a posteriori* quando il legislatore italiano, nel recepire la direttiva 771/2019/UE, sceglie di annoverare nell’elenco che definisce il “bene” compravenduto, *ex art.* 128 cod. cons., gli “animali vivi”. Il saggio si pone l’obiettivo di ricercare i risvolti giuridici concreti degli interventi occorsi, tenendo presenti tutte le possibili, e diametralmente diverse, implicazioni che la “gerarchia dei rimedi” imposta dal

* Dottoranda di ricerca in “Diritti e Sostenibilità”, Università del Salento.

codice del consumo può comportare. Nel condividere l'arresto per cui l'animale è beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non titolare di un diritto, si intende, però, rimarcare la necessità che si applichino i "giusti" rimedi, che portino l'interprete ad attingere, secondo ragionevolezza, da paradigmi e strumenti del diritto delle persone per una tutela effettiva dell'animale di affezione "difforme" dal contratto.

Sommario: 1. Sullo *status* giuridico dell'animale di affezione. – 2. La disciplina della compravendita di animali domestici. – 3. Gli "animali vivi" nel codice del consumo. – 4. La gerarchia dei rimedi e i suoi (evidenti) limiti nella compravendita di animali "difformi". – 5. Verso una tutela effettiva: l'applicazione ragionevole dei paradigmi del diritto delle persone per la protezione dell'animale da compagnia.

1. Sullo *status* giuridico dell'animale di affezione.

La visione antropocentrica ha per lunghi anni relegato l'animale alla sola dimensione della *res*. L'emersione di una nuova sensibilità, accompagnata dall'emanazione di diverse normative, orientata alla diffusione di una "cultura antropocentrica e solidale", ha finito per negare questa rigida riconduzione e per riconoscere l'animale come essere senziente. Ciò ha portato alla previsione di diversi obblighi, declinabili tanto in positivo (obblighi di protezione, di assicurare la cura e il benessere dell'animale) quanto in negativo (come i divieti di maltrattamento e i forti limiti alla sperimentazione animale), in capo a chi si avvicina all'animale.

Nonostante molti movimenti animalisti abbiano sollecitato affinché si procedesse per riconoscere i diritti fondamentali degli animali¹, dando loro

¹ Richiama esperienze straniere che hanno abbandonato la concezione tradizionale antropocentrica della qualificazione dell'animale come cosa appartenente al proprietario per riconoscere all'animale uno statuto giuridico alternativo rispetto a quello dei meri beni, G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO ed E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, spec. 58-59. In particolare, l'A. tratta quanto occorso in Germania, Svizzera e Austria e quali sono i loro modelli normativi in argomento. Ancora prima, si segnala la comparazione ad opera di M. MAZZA, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, in *Il Politico*, 2016, 73 ss., il quale, dopo aver ricostruito «la protezione costituzionale degli animali non-umani» fornita da vari Paesi stranieri, ai fini della (allora eventuale) riforma dell'ordinamento costituzionale italiano, osserva come «emerge chiaramente che i diritti costituzionali tedesco e svizzero sono i più "animalisti" del mondo»; nonché quella di F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE*, 2021, 169-195. Su ciò che il nostro sistema giuridico ha ereditato dal diritto romano in tema, e ancora per un inquadramento, v. P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012; L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale come questione*

autonoma protezione, pare consolidato l’arresto giurisprudenziale², che si condivide, secondo cui l’animale non può essere soggetto di diritti perché è privo della c.d. “capacità giuridica” (capacità che l’ordinamento riserva alle persone fisiche e a quelle giuridiche) ed è, perciò, solo il beneficiario della tutela apprestata dal diritto e non il titolare di un diritto alla tutela giuridica.

Stando all’inquadramento dettato dal codice civile, in assenza di diverse indicazioni, gli animali sono classificabili come beni, in quanto cose che possono formare oggetto di diritti. Da ciò ne discende che la disciplina a tutela dell’animale è individuata di riflesso, soprattutto negli schemi proprietari. In particolare, riecheggia la tripartizione conosciuta al mondo romano (ove gli animali erano distinti in *fera*, *mansueta* e *mansuefacta*) quando ci si imbatte nell’art. 925 c.c., rubricato, per l’appunto, “Animali mansuefatti”.

Premesso che il legislatore del ’42 era ben conscio del carattere peculiare degli animali rispetto alla *res*, le disposizioni che testualmente si riferiscono agli animali sono esigue. Invero, al già citato art. 925 si aggiungono gli artt. 923, 994, 1138 (grazie all’aggiunta dell’ultimo comma imposta dall’art. 16, comma 1, lett. b, l. 11 dicembre 2012, n. 220, che ha positivizzato quanto già si andava affermando in giurisprudenza, statuendo che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di possedere o detenere animali domestici), 1496, 1785-*quinquies* (articolo aggiunto dall’art. 3, l. 10 giugno 1978, n. 316, prevedendo, nel caso del deposito in albergo, dei limiti di applicazione per la responsabilità dell’albergatore, differenziando il trattamento degli animali vivi, oltre che dei veicoli e delle cose lasciate negli stessi) del codice civile.

Allora, in definitiva e sinteticamente, com’è stato già meglio argomentato in dottrina³, gli animali, come i beni mobili, possono essere acquistati tanto a titolo derivativo quanto a titolo originario. Ad ogni buon conto, questo quadro generale deve essere corredato da delle specificazioni. Invero, per gli animali

filosofico-giuridica, in *Riv. fil. dir.*, 2014, 521 ss.; F. RESCIGNO, *Gli animali tra benessere e diritti: un difficile compromesso tra norma e attuazione nell’attesa della definizione della soggettività animale*, in *Sanità Pubblica e Privata*, 2015, 15-24; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di “giuridificazione” dell’interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1, 2017, 109-150; V. VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 3, 2017, 549-577; G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all’interno del nostro ordinamento: “le metamorfosi”*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2017; P.L. PORTALURI, *“Lupus lupus non homo”: Diritto umano per l’“ethos” degli “animali”?*, in *Il diritto dell’economia*, 3, 2018; I. BELLONI, *Pericolose soggettività. Uomini e animali tra diritti e discipline*, in *Etica & politica*, 3, 2020, 381-394; G. MARTINI, *L’impervio percorso della soggettività animale*, in *BioLaw Journal*, 4, 2022, 355-384.

² Cass., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Mass. Giust. civ.*, 2018. Prosegue il Collegio statuendo che «la comune espressione “diritti degli animali” va intesa in senso atecnico, agiuridico, con essa intendendosi riferire, non già alla (inconfigurabile) titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi».

³ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, in *Danno e resp.*, 1, 2019, 70 ss.

mansuefatti il codice civile prevede una modalità di acquisto della proprietà mediante occupazione il cui *iter* procedimentale è così caratteristico da aver indotto qualcuno a definire le fattispecie di cui agli artt. 924 e 925 c.c. ipotesi di acquisto atipiche, e, in particolare, il secondo comma dell'art. 925, diversifica la disciplina dell'acquisto dell'animale rispetto a quella della *res nullius* (ove, ai fini dell'occupazione acquisitiva, rileva la semplice apprensione e non anche il decorso di un lasso temporale). Ancora, gli animali possono essere pertinenze, quando sono destinati in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa e nell'ambito del diritto agrario, la nozione di scorte vive è utilizzata per indicare il bestiame da allevamento e da lavoro in funzione accessoria e strumentale del fondo, mentre i parti degli animali sono considerati frutti naturali *ex art.* 820 c.c. e il proprietario di un animale risponde dei danni che lo stesso ha cagionato ad altri a mente del quarto comma dell'art. 2052.

Così, al di là delle accortezze del legislatore del '42 e degli orientamenti della letteratura, la sempre maggiore sensibilità verso l'animale, che trova già compiuta tutela nelle fonti sovranazionali, irrompe prepotentemente, con la XIV Legislatura della Repubblica italiana. Tanto è vero che è nell'arco temporale che va dal 2001 al 2003 quando proliferano diverse proposte di leggi costituzionali per l'introduzione degli animali in Costituzione⁴, anche se occorrerà attendere, per vedere gli animali in Costituzione, la recente emanazione della legge costituzionale n. 1 del 2022. Difatti, com'è noto, l'attuale formulazione dell'art. 9 Cost. sancisce la tutela dell'ambiente, degli

⁴ In particolare, il riferimento è alle seguenti proposte di legge costituzionale (tutte approvate il 28 ottobre 2004): quella Rocchi, presentata il 12 giugno 2001, "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali"; quella Lion ed altri, presentata il 3 luglio 2002, "Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e degli animali"; quella Schmidt ed altri, presentata il 28 gennaio 2003, "Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell'ecosistema e delle biodiversità"; quella Colucci ed altri, presentata l'11 febbraio 2003: "Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela della dignità degli animali"; quella Milanese ed altri, presentata il 20 marzo 2003, "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in tema di tutela della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali"; quella Calzolaio, presentata il 21 luglio 2003, "Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile". Fra tutte, esemplificando, nella proposta Lion ed altri, con riferimento agli animali, si legge: «Gli animali hanno rappresentato da sempre, per la nostra civiltà, una componente importante, forse indispensabile per la nostra evoluzione. La vita di ciascun animale ha un valore, sia dal punto di vista etico, che dal punto di vista dell'equilibrio naturale che la sua esistenza garantisce. Qualsiasi sia la sua condizione: selvatica, di affezione, domestica o altro, l'animale svolge un ruolo nelle dinamiche naturali e ha dei diritti che gli derivano dalla sua appartenenza biologica allo stesso regno, appunto quello animale, in cui è presente l'uomo. Ci sono molte sensibilità che negli ultimi anni si stanno battendo per il riconoscimento dei diritti degli animali non umani [...] già numerosi interventi legislativi, come la riformulazione dell'articolo 727 del codice penale e la legge n. 281 del 1991, e segnali importanti provenienti dalle istituzioni comunitarie, hanno formulato di fatto una giurisprudenza che va nel senso indicato».

ecosistemi e della biodiversità e che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Di talché, sebbene la riforma dell’art. 9 Cost. non costituisca un’assoluta novità nel panorama giuridico italiano (vista la corposa normativa primaria, già esistente, a favore degli animali), è certamente rilevante tanto l’aver dato una copertura costituzionale alla tutela dell’animale e dell’ecosistema tutto, quanto l’allineamento dell’ordinamento nazionale con la sensibilità di altri Paesi e con il quadro (già vincolante) europeo⁵.

Dalla formulazione del dettato costituzionale italiano emerge una tutela che non riconosce una titolarità di diritti in capo agli animali, ma, appunto, la loro tutela, che può essere anche differenziata a seconda della categoria di animali con cui si ha a che fare (a questo pare preordinata la specificazione del compito devoluto al legislatore ordinario), e ciò vede quale diretta conseguenza l’imposizione di obblighi e divieti a carico delle persone.

Sul versante giurisprudenziale, si è registrato un radicale cambio di paradigma nel concepire tanto l’animale in sé, quanto nel suo rapporto con l’essere umano. Invero, a una originaria negazione di tutela di un diritto della persona alla relazione con l’animale domestico⁶, si è imposto il riconoscimento

⁵ In questo senso, *ex multis*, P. VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE*, 2, 2022, spec. 1112-1114, l’Autrice richiama, in particolare alle pagine segnalate, le seguenti iniziative (internazionali e sovranazionali) già vigenti: nell’ambito dell’Unesco, la “Dichiarazione universale dei diritti dell’animale” del 1978; nell’ambito del Consiglio d’Europa, le tre Convenzioni degli anni ’70-’80, e precisamente quella sulla protezione degli animali negli allevamenti (10 marzo 1976), quella sulla protezione degli animali da macello (10 maggio 1979), quella per la protezione degli animali da compagnia (13 novembre 1987); nell’ambito dell’Unione europea, la direttiva del Consiglio 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, il regolamento 576/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; più in generale, l’art. 13 TFUE che stabilisce che l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti; a livello statale, l’Autrice fa ampio cenno alle esperienze costituzionali di Germania, Svizzera, Lussemburgo e Slovenia. Ai testi legislativi nazionali, l’A. dedica le pagine 1114-1116. Di più ampio respiro, il contributo di M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni*, in *Resp. civ. prev.*, 3, 2022, 1057-1064, e più di recente U. IZZO, *Il danno nella relazione tra uomini e animali storia e attualità di un problema*, Trento, 2025, spec. 1-61.

⁶ Si rinvia all’analisi compiuta da M. PITTALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, in *Il Quotidiano Giuridico*, 2022, e in particolare ai precedenti giurisprudenziali che l’Autrice richiama nei paragrafi intitolati “L’evoluzione della giurisprudenza” e “La sorte dell’animale familiare in caso di crisi della coppia”. Nello specifico, l’A. osserva come «dalla originaria negazione, da parte della Suprema Corte, dell’esistenza e della meritevolezza di tutela di un diritto della persona alla relazione con l’animale domestico, tale da non dar luogo, in quanto costituzionalmente non protetto, ad alcun risarcimento del danno non patrimoniale da perdita – ad opera di terzi – dell’animale domestico», si è passati al suo progressivo riconoscimento. Ancora, sinteticamente, con riferimento all’affidamento dell’animale d’affezione in caso di crisi della coppia, l’A., richiamando le decisioni dei Tribunali di Roma (12-15 marzo 2016, n. 5322), di Lucca (24 gennaio 2020) e di Sciacca (19 febbraio 2019), evidenzia

del diritto all'animale da compagnia in diversi ambiti, tra cui nella disciplina dell'amministrazione di sostegno, nei casi di risarcimento del danno, nelle cause di affidamento dell'animale familiare in caso di crisi della coppia.

Ora che si è definitivamente affermata questa nuova sensibilità, che pone grande attenzione alla tutela dell'essere animale e del suo benessere, che vede l'animale non più in senso utilitaristico ma secondo logiche solidaristiche e con un ruolo fondamentale anche nello sviluppo della personalità della persona, occorre che l'indagine si rivolga alla compravendita degli animali domestici.

2. La disciplina della compravendita di animali domestici.

Posto che la base giuridica di partenza (risalente nel tempo) è rappresentata dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 per la protezione degli animali da compagnia⁷, ai presenti fini si accoglie la definizione di cui all'art. 1, secondo cui per animale "di affezione" o "domestico" o "di compagnia" si intende «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia».

come «si è pervenuti al riconoscimento dell'animale stesso come "essere senziente", non più collocabile nell'area semantica concettuale delle cose [...] riconoscendo, da ultimo, la necessità di salvaguardare "l'interesse materiale, spirituale ed affettivo" dell'animale domestico, con applicazione analogica delle disposizioni in tema di affidamento dei minori». Su quest'ultimo argomento, si rinvia all'approfondita analisi compiuta da G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nella crisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Actualidad jurídica iberoamericana*, 17, 2022, 768 ss.; il tema è molto sviluppato nell'ordinamento spagnolo: per tutti si rinvia alla puntuale e approfondita analisi di J.R. DE VERDA y BEAMONTE, *Animales de compañía y crisis familiares: criterios interpretativos de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in *InDret*, 4, 2024, spec. 17 ss., per il quale assurgono a parametro di giudizio non solo l'interesse dei membri della famiglia e il benessere dell'animale, ma anche la relazione affettiva che nel tempo può essersi instaurata tra i diversi animali di affezione, laddove presenti; nello stesso senso, e ancora più di recente, Á. BUENO BIOT, *El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho*, Madrid, 2025. Interessante come l'Autore, in particolare a pagina 34, specifica (mostrando anche un parallelismo con la disciplina propria della custodia dei figli) che «el interés de los miembros de la familia exige valorar los vínculos emocionales creados durante la convivencia. No es irrelevante valorar quién ha asumido las tareas de cuidado cotidianas, quién ha generado un mayor apego con el animal o qué impacto psicológico tendría para los miembros de la familia – en especial para los menores – la separación respecto de la mascota. Aquí se observa un paralelismo con la custodia de los hijos, aunque con una diferencia esencial: los animales no son personas y, por tanto, su protección debe armonizarse, pero nunca sustituir o superar la primacía del interés superior del menor».

⁷ In vigore dal 1° maggio 1992. La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli. Il Parlamento ha approvato la legge 4 novembre 2010, n. 201, con la quale ha ratificato suddetta Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, dettando specifiche norme di adeguamento interno.

Pur esistendo numerose disposizioni dalle quali emerge un diverso modo di intendere l’inquadramento giuridico degli animali di affezione⁸, è di palmare evidenza, soprattutto sulla scorta della giurisprudenza, come torna spesso la tutela dell’animale “in funzione” della persona e del rapporto affettivo che con quest’ultima si è instaurato.

Con precipuo riferimento alla disciplina della vendita, il codice civile alla nozione dettata dall’art. 1470, secondo cui la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa, contrappone l’art. 1496, rubricato “Vendita di animali”. In quest’ultimo è prescritto che nell’ipotesi specifica di vendita di animali la disciplina dettata in ordine alla garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui agli artt. 1490 ss., è sussidiaria alla disciplina dettata da leggi speciali o, in via gradata, dagli usi locali.

Posto che le obbligazioni principali del venditore sono previste all’art. 1476 c.c. che statuisce espressamente l’obbligo di consegnare la cosa al compratore o di fargli acquistare la proprietà della cosa (o del diritto nel caso di contratto che non produca effetti traslativi immediati), nonché l’obbligo di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa, per inciso si ricorda che attualmente la tripartizione dell’anomalia materiale prevede: il vizio inteso come anomalia o imperfezione del processo di creazione o trasformazione della cosa; la mancanza di qualità allorquando la cosa è priva delle qualità (di funzionalità, utilità, pregio) ed è tale da rientrare in un tipo o in una specie diversa; e, infine, l’ipotesi, di creazione giurisprudenziale, dell’*aliud pro alio*, ossia di cosa completamente diversa da quella convenuta.

Esemplificando, dato che alla disciplina della compravendita degli animali si affianca inevitabilmente la disciplina sulla garanzia per i vizi, confacente è il caso deciso dall’ordinanza n. 31288 del dicembre 2024 che riguardava la vendita di un cane che già al momento dell’acquisto risultava privo della coda e di un testicolo, ma che, dopo la consegna, gli acquirenti scoprivano gravi malformazioni genetiche dell’animale. I compratori citavano in giudizio il venditore per ottenere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno e, in ultima istanza, si è espressa la Suprema Corte, affermando che il venditore era tenuto a garantire il compratore solo dai vizi non evidenti o facilmente riconoscibili, ai sensi dell’art. 1476, comma 1, n. 3 c.c., e specificava che i primi due vizi summenzionati erano, non solo «palesamente riconoscibili», ma anche «non rilevanti ai fini della garanzia perché il venditore non aveva garantito la capacità riproduttiva del cucciolo ed i compratori non avevano manifestato interesse alla capacità riproduttiva». Diversamente, la Corte riteneva la garanzia per vizi operante per le altre patologie dell’animale (nello specifico, il criptorchidismo, la malformazione genetica delle pelvi, e altre patologie a carico delle vertebre e dei tessuti molli) poiché si trattava di «vizi occulti che si erano manifestati dopo la vendita nonostante il venditore avesse garantito la

⁸ C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell’interesse tutelato*, in questa *Rivista*, 2, 2024, spec. 100-101, e *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

qualità, sanità e purezza di razza del cane». Ciò si pone nel solco dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte⁹, secondo cui il venditore è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l'animale ne era esente.

A questo livello di tutela, se ne aggiunge un altro, noto alla vicenda giurisprudenziale cui si è fatta ampia menzione sopra nonché alla maggior parte delle vicende sottoposte ai Tribunali. Difatti, la maggior parte dei casi giudiziari di vendita di animali domestici viziati vedono la contrapposizione di parti contrattuali meglio qualificate in consumatore e professionista. Così, i vizi dell'animale rilevano anche in relazione agli articoli del codice del consumo dedicati alla disciplina (rimediale) del difetto di conformità del bene.

3. Gli “animali vivi” nel codice del consumo.

Ferma restando l'operatività della disciplina della garanzia per vizi dettata dal codice civile italiano, il codice del consumo ha accolto la nozione di “difetto di conformità” dettata dalla direttiva 99/44/CE¹⁰ e già prevista dalla Convenzione di Vienna del 1980. In particolare, è l'art. 129 cod. cons. a sancire, al suo primo comma, che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Il difetto di conformità si mostra riferibile a qualsiasi differenza rispetto al complessivo programma

⁹ Il riferimento è in particolare al caso deciso dalla Cassazione in favore dell'acquirente di un cucciolo di pastore tedesco che aveva chiesto la risoluzione del contratto di vendita, deducendo che l'animale era risultato affetto da malattia congenita che ne aveva determinato la morte, Cass., 17 maggio 2004, n. 9330.

¹⁰ La direttiva si occupa di certi aspetti della vendita e delle garanzie associate ai beni di consumo. La dottrina italiana, che auspicava l'unificazione delle diverse fattispecie di responsabilità previste in capo al venditore per i vizi del bene compravenduto, sin da subito, ha accolto con grande favore l'introduzione della nozione di difetto di conformità. Se non è mai stata messa in discussione la formulazione unitaria per disciplinare la garanzia per i vizi della cosa, in realtà la nozione di conformità (*non-conformity*) del bene al contratto è stata al centro di numerose discussioni del gruppo di esperti (provenienti dai vari Stati membri) riunito a Bruxelles. A favore della scelta per la nozione di *non-conformity* anziché per quella di *defect*, giocò la maggiore ampiezza della prima nozione e soprattutto il precedente della Convenzione di Vienna (la quale appariva già come una disciplina a tutela dell'acquirente, *buyer-friendly*), v. G. DE NOVA, *La recezione della Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità*, in *Riv. dir. priv.*, IV, 2001, 764. Per ulteriori approfondimenti in argomento, sia concesso il rinvio ad A. TOMASI, *Le forme di tutela dell'acquirente di beni viziati o non conformi al contratto: un'analisi comparata*, in *Actualidad juridica iberoamericana*, 23, 2025, 530 ss., e ivi ulteriori riferimenti bibliografici.

contrattuale¹¹ e la responsabilità del venditore riecheggia una forma di responsabilità oggettiva e assoluta per inadempimento dell'obbligazione di consegna del bene conforme al contratto (basata su una mera ripartizione legale del rischio a vantaggio del consumatore).

Già la giurisprudenza, nel decidere casi di compravendita dell'animale domestico, laddove la vendita venisse effettuata nell'esercizio dell'attività professionale del venditore e l'acquisto sorgeva per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana, estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, applicava le disposizioni di cui al codice del consumo. Com'è stato osservato¹² a commento della pronuncia n. 31288/2024, la Suprema Corte precisa l'ambito giuridico della vendita in oggetto, ribadendo che la persona fisica che acquista un animale di compagnia o d'affezione per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata va qualificata come consumatore e che il venditore, che abbia operato in qualità di professionista, è tenuto a garantire lo stato di salute dell'animale.

A questo approdo, cioè di allargamento delle maglie della nozione di bene di consumo, è giunta per la prima volta, almeno in modo così tanto incisivo, la Suprema Corte con la sentenza n. 22728/2018. Sulla sua scia, e prima dell'arresto definitivo dettato dall'ordinanza pronunciata a fine 2024, si innesta l'ordinanza n. 35844 di dicembre 2022. Quest'ultima decisione verte su un contratto di compravendita di un bulldog, stipulato da una società e una persona fisica, intenzionata a impiegare l'animale come cane da guardia, senonché, quest'ultimo, risultava essere affetto da una malattia diagnosticata come broncopolmonite con pleurite pericardite. Nel caso di specie, dopo aver premesso che «[l]a diffusione degli animali da compagnia in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo, in tempi recenti, ad un fenomeno commerciale di non poco rilievo e si sono prospettate, con riferimento al commercio di animali d'affezione (su cui specificamente l'art. 8 della richiamata Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia), problematiche di tutela giuridica un tempo ignote», la Corte di cassazione, dato atto dell'incisione profonda che la disciplina codicistica ha subito in tema di compravendita con il recepimento delle direttive europee a tutela del consumatore, argomenta sull'applicazione prioritaria della normativa del codice del consumo¹³.

¹¹ Diffusamente in argomento, R. MONGILLO, *Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo*, Napoli, 2006, 17; A. MASTRORILLI, *La garanzia per vizi nella vendita. Disciplina del codice civile e del codice di consumo*, Milano, 2009, 111.

¹² G. MANDUZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, in *I Contratti*, 2, 2025, 131.

¹³ Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Foro it.*, 2, 2023, 463, testualmente: «non è dubbio che l'interpretazione dell'art. 1496 c.c. (su cui Cass., Sez. 3, n. 604 del 06/03/1971, relativamente alla gerarchia tra le norme applicabili) non può rimanere cristallizzata al tempo della adozione del codice civile, ma deve tener conto dell'evoluzione del sistema normativo nel suo complesso

Posto che ai tempi della pronuncia la compravendita di animali da compagnia non era, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, la Suprema Corte conclude con l'affermazione dei medesimi principi di diritto affermati dalla sentenza n. 22728 del 2018, e quindi per l'applicabilità della disciplina del codice del consumo e lo fa a partire dall'interpretazione delle nozioni (di formulazione ampia) di "bene di consumo", "venditore" e "consumatore", affermando che «non può dubitarsi che la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificata a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo"»¹⁴.

E se per il consolidato arresto giurisprudenziale, che sposa un'interpretazione ampia della nozione di bene di consumo, non v'è ragione per negare all'acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta dal codice del consumo quando risultino sussistenti i presupposti per la sua applicabilità, con la riforma del codice del consumo ad opera del d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, è stato definitivamente eliminato ogni residuale dubbio. Quest'ultimo ha recepito la direttiva europea n. 771 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che al quinto paragrafo del suo art. 3, rubricato "Ambito di applicazione", dispone che è nella facoltà degli Stati membri escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di: a) beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e b) animali vivi. L'Italia è tra i Paesi che ha deciso di ricondurre espressamente gli animali nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica¹⁵. Così, nell'attuale formulazione dell'art. 128

e, in particolare, della sopravvenuta disciplina posta a tutela del consumatore e del suo riflesso sulle norme codicistiche che regolano la compravendita. L'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; e che l'art. 1469 *bis* c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore". Esiste, dunque, nell'attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che, in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dal codice del consumo».

¹⁴ Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, cit.

¹⁵ Tra i Paesi che hanno deciso di escludere testualmente gli animali vivi dall'ambito di applicazione (ámbito objetivo) della disciplina, vi è la Spagna; in particolare, come specificato

(titolato “Ambito di applicazione e definizioni”) cod. cons., e precisamente nella definizione di “bene”, appaiono gli “animali vivi”¹⁶.

4. La gerarchia dei rimedi e i suoi (evidenti) limiti nella compravendita di animali “difformi”.

Considerato che, alla stregua di quanto sopra sommariamente delineato, non v’era già ragione per escludere l’applicazione della disciplina consumeristica dato che è ben nota la maggiore tutela, di cui si darà succintamente conto, che questa offre all’acquirente del bene difforme e nessuna valida motivazione etica (in ragione del particolare “bene” in discorso, i.e. l’animale) poteva a ciò opporsi. Con la modifica intervenuta in questi anni recenti, che considera testualmente gli animali vivi quali beni di consumo, non sono più formulabili opinioni contrarie (che pur in passato si erano registrate)¹⁷ all’applicabilità della disciplina speciale.

È chiaro che nell’interpretare, prima di applicare, le disposizioni in questione occorre tenere in conto le peculiarità intrinseche del bene oggetto

da G. MUÑOZ RODRIGO, *La falta de conformidad como incumplimiento del vendedor*, Valencia, 2024, spec. 137 nota n. 167: «[e]l art. 114.2 TRLGDCU dice expresamente que: “Lo previsto en este título no será de aplicación a: a) Los animales vivos. b) Los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores y usuarios puedan asistir personalmente. (...)”. Este aspecto ha dividido a gran parte de los Estados Miembros. Mientras que España, Portugal, Austria, Lituania y Bulgaria han decidido excluir la venta de animales vivos de su ámbito de aplicación, otros como Italia sí han decidido incluirla. Dentro de los que han decidido incluirla también cabe hacer matizaciones, pues Francia los ha incluido, pero solo respecto a los animales domésticos y Dinamarca si bien ha incluido con carácter general la venta de animales vivos, ha decidido excluir expresamente la venta de caballos». Al contempo, osservando il *Código Civil* spagnolo, dopo la riforma intervenuta con la *Ley n. 17/2021*, si nota come sono state introdotte nuove disposizioni e altre sono state modificate e adattate al principio secondo cui la natura degli animali è molto diversa da quella delle cose. Basti richiamare il contenuto del nuovo art. 333-*bis* del *Código Civil*, il quale dispone che: «[l]os animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con las disposiciones destinadas a su protección». Per una disamina sulle diverse disposizioni riformate dalla suddetta legge, si rinvia a J.R. DE VERDA y BEAMONTE, *El Derecho de familia hoy: Nuevas tendencias legales y jurisprudenciales*, Madrid, 2025, spec. 203-222, e ad Á. BUENO BIOT, *El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho*, cit., spec. 31-72; sull’impatto che la riforma ha avuto con specifico riguardo alla disciplina della compravendita, v. I. VIVAS TESÓN, *La incidencia de la reforma del Código Civil sobre el régimen jurídico de los animales en la contratación privada*, in *JAL & IAWS*, 10, 2022. In argomento, anche con qualche nota critica, L. MIGLIETTI, *La deoggettivazione degli animali nell’ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre del 2021*, in *DPCE*, SP2, 2023, 905-915.

¹⁶ Per completezza si segnala invece che è con il d.lgs. n. 26/2023 che anche all’art. 45, c. 1, lett. e), cod. cons., quando definisce i “beni”, compaiono al n. 3) “gli animali vivi”.

¹⁷ In questo senso, si esprime con fermezza M. PITALIS, *La tutela normativa e giurisprudenziale degli esseri animali*, cit.

di compravendita. Occorre rifuggire, infatti, da «le costruzioni di vuoti schemi formali»¹⁸.

Prima di approfondire meglio questo aspetto, centrale del presente studio, è opportuno fare un passo indietro sull'apparato rimediale previsto a tutela dell'acquirente.

Intanto, come ricordato dalla Suprema Corte nella già citata ordinanza n. 31288/2024, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, dell'*actio quanti minoris* o della *actio redhibitoria*, azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza¹⁹. Del resto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già da tempo risolto il contrasto giurisprudenziale che si era manifestato in tema di riparto dell'onere della prova in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., affermando che il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi²⁰, ma senza che debba anche

¹⁸ P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1969, 465.

¹⁹ La Corte di cassazione, spec. Cass., 6 dicembre 2024, in *One Legale*, sul punto, richiama quali precedenti Cass., SS.UU., 13 novembre 2012, n. 19702 e Cass., 28 marzo 2022, n. 9960. Effettivamente, già le impostazioni teoriche individuate dalla dottrina, nella ricerca dell'effettiva natura della garanzia per i vizi nella compravendita ex artt. 1490 e ss. c.c., sono diverse e variegate e anche la giurisprudenza si è imbattuta più volte nella *vexata quaestio* e, spesso, ha assunto posizioni diverse in merito alla sua qualificazione. Si può dire che a sopire il dibattito è intervenuta nel 2019 la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 11748, che, tra le altre questioni, ha anche affrontato specificatamente la problematica relativa alla natura giuridica della garanzia per i vizi. In particolare, il Collegio dapprima richiama una serie di orientamenti «per evidenziare quanto distante sia il meccanismo di operatività della garanzia per vizi della cosa venduta dallo schema dell'obbligo di prestazione (tipico del rapporto obbligatorio)» e dopo, conformemente a quanto già affermato nel 2012, la Corte di cassazione inquadra il venditore non tanto in una condizione di obbligazione e di dovere di prestazione, quanto in una situazione di "soggezione" nei confronti dell'acquirente, stante la possibilità di quest'ultimo di esperire diverse azioni per tutelarsi. La soluzione accolta dalla Suprema Corte (secondo cui «[l]a garanzia per vizi non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita»), che si pone in linea con l'orientamento dottrinale prevalente, in quanto colloca la garanzia nell'ambito di una responsabilità contrattuale *sui generis*, interamente disciplinata dalle norme in tema di vendita, non è di poco conto: difatti, a seconda della natura giuridica che si attribuisce alla garanzia per i vizi vi discendono importanti conseguenze pratiche, ad esempio, in ordine alla ripartizione dell'onere della prova.

²⁰ Cass., SS.UU., 3 maggio 2019, n. 11748, in *CED online*. Si veda la nota a tale sentenza di T. DALLA MASSARA, *L'onere della prova dei vizi del bene venduto al vaglio delle Sezioni Unite: resistenza e resilienza del modello della garanzia*, in *Contratti*, IV, 2019; e quella di R. CALVO, *Luci*

fornire la prova della mancata conoscenza del vizio o che lo stesso non era facilmente riconoscibile.

Con precipuo riferimento alla disciplina dettata dal codice del consumo attualmente vigente, l'azione del consumatore volta a far valere il difetto, oltre ad essere sganciata da un obbligo di denuncia a pena decadenza (che per la disciplina di cui al codice civile esiste ed ammonta a otto giorni) e a prevedere una prescrizione di 26 mesi (*versus* il termine annuale di cui al c.c.), è sottoposta a un regime probatorio “semplificato”. Invero, nell’ottica di favorire la posizione della parte debole, ossia quella del consumatore, l’art. 135 (“Onere della prova”) contempla una presunzione *iuris tantum*²¹, per cui, di regola, i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna del bene è come se esistessero sin dalla consegna.

Prima di passare in rassegna l’apparato rimediabile di cui al codice civile e al codice del consumo, occorre chiarire la posizione che s’intende assumere nel rapporto intercorrente tra le due discipline, se si propende, cioè, per una reciproca esclusione/alternatività nella loro applicazione o per una loro “sommatoria”. In altri termini si deve affrontare il problema del coordinamento tra norme²². Tale problema è particolarmente sentito quando si tratta di compravendita di animali d’affezione, in quanto, come si vedrà diffusamente,

e ombre nella cornice del congedo dalla garanzia edilizia, in *Giur. it.*, VII, 2019, 1532 ss. Da ultima, Cass., 20 giugno 2024, n. 17074, in *One Legale*, ricorda e specifica che «[l]a prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava sul compratore, in coerenza con il principio per cui l’obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all’iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l’esperimento, rispettivamente, della *actio quanti minoris* o della *actio redibitoria*. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell’esistenza dei vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l’onere della relativa prova grava sul compratore». In dottrina, solleva criticità dinanzi al problema che tale riparto probatorio pone in ordine al momento genetico del vizio, sul presupposto che interpretazioni irragionevoli sull’allocazione della prova finiscano con il vanificare l’effettività dei diritti fondamentali di azione e di difesa, R. MAZZARIOL, *L’onere della prova nella garanzia per vizi della vendita: il problema irrisolto del riparto probatorio del momento genetico del vizio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020.

²¹ In argomento, di recente, v. Cass., 7 febbraio 2022, n. 3695, in *One Legale*: «Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore [...] si tratta di una presunzione *iuris tantum*, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un’agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio mentre grava sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.».

²² Sul presupposto che il codice del consumo ha una sua dimensione «civica» e si eleva a contenitore di diritti a tutela dei cittadini e della persona, «da coacervo di norme volte a tutelare istanze di natura prettamente economica e mercantile ad un “diritto dei cittadini”», E. CAPOBIANCO, *Sub art. 1*, E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA, G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, spec. 7 ss.

diversi rimedi a tutela dell'acquirente incontrano limiti oggettivi perché materialmente e giuridicamente non applicabili all'animale e allora il rimedio principe e principale è certamente quello del risarcimento del danno. Rimedio, quest'ultimo, non previsto dall'apparato rimediario di cui alla disciplina speciale consumeristica, e contemplato invece dall'art. 1494 del codice civile.

In virtù della *ratio* che mira a garantire una maggiore tutela del compratore, non vi è dubbio che occorre propendere per l'orientamento che vede la coesistenza dei rimedi, orientamento ormai avallato definitivamente dall'art. 135-*septies* cod. cons. che rinvia alla disciplina codicistica per quanto non espressamente previsto dal codice del consumo. Testualmente il primo comma dell'art. 135-*septies*, rubricato "Tutela in base ad altre disposizioni", dispone: «[p]er quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno». Con il rinvio esplicito al diritto al risarcimento del danno, che non era invece richiamato prima della riforma attuata dal d.lgs. n. 170/2021, appaiono definitivamente superate le difficoltà interpretative (manifestate da una parte della dottrina, ma mai troppo persuasive) che sul punto si erano sollevate.

Senza indugiare troppo sull'apparato rimediario, in questa sede si vuole solamente verificare l'aderenza dei rimedi alla *res* oggetto del contratto, ossia l'essere senziente.

Il ventaglio dei rimedi contempla: i rimedi "primari", che il consumatore può e deve esercitare in via preferenziale e prioritaria, ossia i rimedi della riparazione o sostituzione (rimedi del ripristino della conformità); e i rimedi "secondari" o "sussidiari", ossia quelli della riduzione proporzionale del prezzo e della risoluzione del contratto, esperibili soltanto nell'ipotesi in cui sia esclusa a priori la possibilità stessa di pretendere la riparazione o la sostituzione, ovvero nelle ipotesi in cui, richiesta la riparazione o la sostituzione da parte del consumatore, il professionista non l'abbia effettuata tempestivamente ovvero, nel provvedervi, abbia arrecato "notevoli inconvenienti" al consumatore.

È di palmare evidenza che la peculiarità del bene venduto fa emergere evidenti limiti nell'applicazione *tout court* dei rimedi sopracitati. Proprio in virtù della relazione affettiva, del legame, che si instaura tra l'essere umano e l'essere animale, che è ciò che più spesso viene in rilievo nella tutela, sarà di impossibile esperimento, oltre che inconfidente, il rimedio della sostituzione o della risoluzione del contratto²³. L'animale domestico, infatti, diventa bene

²³ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 79, ove in argomento, l'Autrice aggiunge che ipotizzando che l'animale sia ancora in vita (altrimenti, è sottinteso, già solo per questo quasi tutti i rimedi sono impossibili sia giuridicamente che materialmente) ma a fronte di sue condizioni alterate da una patologia congenita, è difficile «affermare che esista la concreta possibilità di una riparazione integrale che riporti le sue condizioni cliniche all'interno di un quadro di normalità». Più incisiva, C. SARTORIS, *Il regime*

infungibile per la persona che lo accudisce, in ragione del rapporto che si instaura tra loro.

Non dovrebbe stupire, allora, che il giusto rimedio²⁴, in quest'ottica, non possa che essere rappresentato dall'*actio quanti minoris*, congiuntamente al risarcimento del danno, unico rimedio che riequilibra il rapporto contrattuale e ristora l'acquirente senza che la relazione affettiva con l'animale venga compromessa (interrotta irreversibilmente). In particolare, con riferimento al rimedio risarcitorio, non v'è dubbio che, quando il proprietario dell'animale azionerà tale rimedio per vedersi ristorare i danni patrimoniali (visto che, esemplificando, l'uomo, anche in virtù degli obblighi che ha nei confronti dell'animale domestico, proseguirà somministrando le cure, anche costose, che garantiscono il benessere dell'animale) e non, verranno fatte valere le ragioni, oltre che del rapporto affettivo, anche dell'animale.

5. Verso una tutela effettiva: l'applicazione ragionevole dei paradigmi del diritto delle persone per la protezione dell'animale da compagnia.

La breve panoramica, fornita in apertura dell'indagine, sulla normativa nazionale e sovranazionale mostra, indubbiamente, la mutata percezione etica, sociale e giuridica dell'animale. Rinnovata sensibilità che trova importante conferma soprattutto nella normativa penale italiana e, da ultimo, nel testo costituzionale.

giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato, cit., 108-109, che prospetta una deroga alla gerarchia dei rimedi. In particolare, in caso di patologie dell'animale non è possibile applicare *de plano* l'intera disciplina della garanzia per difetto di conformità. Nello specifico, sostiene l'Autrice, il consumatore non potrebbe invocare i rimedi della riparazione o della sostituzione perché questi si attagliano a cose mobili inanimate, non certo a esseri viventi. Da qui la necessità di ipotizzare una deroga alla gerarchia rimediaria prospettata dal codice del consumo, che consenta al consumatore di accedere direttamente alla tutela risarcitoria e/o alla risoluzione del contratto. Così ragionando, le perplessità manifestate da una parte della dottrina circa l'applicazione della disciplina consumeristica ben possono essere superate proprio adattando la medesima alle specificità del "bene" oggetto di scambio. Ancora, in argomento, manifesta ulteriori perplessità in ordine ad alcuni rimedi, G. MANDUZZIO, *Difetti di conformità nella vendita di animali di compagnia o di affezione: problematiche emergenti dall'applicazione del codice di consumo*, cit., e precisamente osserva che: «[n]ella vendita di animali di compagnia o di affezione difficilmente l'acquirente procederà con i rimedi della sostituzione e della risoluzione del contratto qualora l'animale sia ancora in vita, nonostante le condizioni siano comunque alterate dalla presenza della patologia, proprio considerando la relazione affettiva che si va ad instaurare tra animale e acquirente; anche la riparazione, che in tale ambito deve essere intesa come la somministrazione all'animale di tutte le cure necessarie per debellare la patologia dalla quale è affetto, nella fattispecie di cui si parla, soprattutto in caso di gravi patologie o malformazioni riscontrate in capo all'animale, deve ritenersi difficilmente applicabile considerata la difficoltà di addivenire ad un integrale "ripristinamento" della situazione clinica dello stesso».

²⁴ Nel senso introdotto da P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel processo civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, 1 ss.

Rifuggendo dalle conclusioni estreme di chi mira al riconoscimento in capo all'animale di una personalità analoga a quella umana e al riconoscimento di piena soggettività giuridica, si apprezza chi parla di dover riconoscere «un'oggettività "attenuata" degli animali»²⁵, che ne protegga lo *status* con una tutela *ad hoc*, ponendosi in un'ottica per cui «il tentativo di creare una personalità degli animali non solo è inconciliabile con i cardini del nostro sistema giuridico, ma si rivelerebbe del tutto superfluo nel momento in cui l'integrità e il benessere delle singole specie fossero già efficacemente garantiti da forme di tutela espressione di principi di carattere pubblicistico come quello dello sviluppo sostenibile»²⁶.

Di contraltare, la posizione della giurisprudenza è chiara: animale come essere vivente senziente, meritevole di particolare tutela non solo in sé considerato, ma anche in relazione a rapporti (di natura non economica) con l'essere umano.

Nella specifica ipotesi oggetto del presente studio, sono le stesse pronunce del giudice di legittimità, più volte richiamate, a ribadire l'incapacità giuridica degli animali, riconosciuti sì come beneficiari della tutela apprestata dal diritto, ma mai come titolari di un diritto alla tutela giuridica.

È necessario aggiungere un ulteriore tassello a quanto già detto per giungere a formulare delle suggestioni conclusive. Non casualmente si è scelto di affrontare fino a questo momento il tema da una prospettiva esclusivamente antropocentrica, ossia di tutela dell'acquirente di fronte a un bene difforme, seppur valorizzando il peculiare bene in questione, ossia l'animale d'affezione e accordandogli, di riflesso, tutela. Posto che tale valorizzazione è stata possibile grazie anche alla rinnovata sensibilità che si è avuta principalmente sulla scorta del rilievo giuridico e della tutela che va data alla relazione umano-animale²⁷, ora occorre, però, se non rovesciare, quantomeno cambiare la prospettiva d'indagine, e porsi dal punto di vista dell'animale.

²⁵ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 79. Interessanti anche le conclusioni di C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del "pet" da bene (di consumo) a "tertium genus" tra "res" e "personae"?*, in *Contr. impr.*, 1, 2020, spec. 559: «Ergo, proprio così come la "soggettività digitale", dei robot e delle generazioni future è funzionale all'individuazione di un centro di imputazione, sebbene poi lo snodo principale e più spinoso si sostanzia nella determinazione dei contorni della figura del "responsabile", allo stesso modo il nebuloso *tertium genus* animale andrebbe immaginato come un mosaico di frammenti giuridici di oggettività e di soggettività, costituito mediante la scomposizione e la successiva ricomposizione delle ormai incancrenite categorie classiche, onde adattarne i micro-tasselli alle correnti innovative che incessantemente trasformano e rimodulano le molteplici facce di figure prismatiche sempre più ibride e sempre meno incasellabili *tout court* in rigide, stereotipate ed incapienti tassonomie giuridiche».

²⁶ F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla compravendita di animali*, cit., 79.

²⁷ Relazione ritenuta così forte da portare, da ultimo, alla formulazione di una nuova proposta di legge, a firma dell'on. Devis Dori, che ha lo scopo di istituire permessi lavorativi retribuiti in

L'esempio più calzante per cogliere quanto in conclusione si vuole rappresentare è l'ipotesi in cui il consumatore aziona il rimedio della sostituzione e in subordine quello della risoluzione. È nelle sue facoltà. In altri termini, più diretti: si tratta dell'ipotesi dell'umano che non ha instaurato una relazione affettiva con l'animale tale da “rinunciare” ad azionare dei rimedi che comporterebbero la, in ogni caso, “restituzione” del bene. Solo così emerge il lato oscuro che si cela dietro la disciplina in argomento e che l'appello alle peculiarità dell'animale non può comunque impedire.

A questo punto occorre chiedersi quale tutela si può (e si deve, per il quadro normativo che si richiamava in apertura) accordare all'animale, (in)colpevole solo della sua difformità.

È qui che bisogna realmente ragionare su quanto un animale non si possa considerare un bene di consumo tradizionale, *standard*.

Per evitare le conseguenze più nefaste, ossia la restituzione del bene difforme da parte dell'acquirente e la dismissione definitiva da parte del venditore che lo riceve indietro, occorre che l'animale sia inteso quantomeno come autonomo centro di imputazione di interessi. Ragionare per interessi, infatti, può agevolmente far superare lo storico problema della soggettività e della legittimazione ad agire.

In questo senso, di conforto per una tutela *ex post* è il grande attivismo di associazioni, quali l'OIPA, che spesso promuovono o resistono in giudizi col fine di battersi per la tutela degli animali, ma un rimedio postumo di questo genere non può reputarsi sufficiente. Opportuna sarebbe anche una tutela *ex ante*, laddove si potrebbe ad esempio prevedere, nel caso di silenzio del legislatore che pure ben potrebbe intervenire come ha fatto con l'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale²⁸, al momento della stipulazione del contratto, una garanzia ulteriore, questa sì, a

caso di malattia o morte del proprio animale di affezione. Tale proposta, presentata il 12 giugno 2025, si apre constatando che «[s]econdo un recente studio condotto dalla società IPSOS nel 2024, il 56 per cento degli italiani ha almeno un animale di affezione nel proprio nucleo familiare, una presenza che è cresciuta del 4,6 per cento rispetto al 2023, confermando la tendenza in crescita degli ultimi anni. Cani e gatti superano i diciannove milioni di esemplari registrati presso l'anagrafe degli animali di affezione del Ministero della salute. Il 79 per cento dei proprietari considera questi animali come membri a tutti gli effetti della famiglia. Questo dato è rappresentativo di come la relazione umano-animale sia ormai considerata per molti versi equiparabile a quella che si instaura fra esseri umani».

²⁸ Introdotta con la l. 20 luglio 2004, n. 189, l'art. 19-*quater* (“Affidamento degli animali sequestrati o confiscati”) dispone che gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Più di recente, in argomento ed esemplificando, la l. 6 giugno 2025, n. 82, nell'introdurre l'art. 260-*bis* (“Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca”), statuisce un principio ispiratore quando dispone «al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate».

tutela esclusiva dell'animale, che ne preveda l'affidamento in centri di assistenza e cura specializzati, individuati *ad hoc*.

L'attività dell'interprete, sul presupposto che in capo all'uomo vigono dei doveri di condotta nei confronti e/o a protezione dell'animale, pare debba attingere da istituti propri del diritto delle persone, per quanto compatibili, com'è già accaduto in dei casi giurisprudenziali in cui gli animali sono stati equiparati ai minori²⁹.

La suggestione finale, in definitiva, è quella che, alla luce di tali situazioni potenziali, vuole vedere un'applicazione, ragionevole³⁰, dei paradigmi del diritto delle persone per un'effettiva protezione dell'animale di affezione, nel rispetto della tutela che l'ordinamento (già) gli accorda.

²⁹ Nello specifico, di equiparazione discorre E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 1-2, 2018, spec. 58, richiamando la statuizione della Cassazione penale, secondo cui, agli effetti della sua tutela, «l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore» (Cass. pen. 5 giugno 2007, n. 21805); ancora, alla pagina precedente, l'A. afferma che nella crisi familiare, ad esempio con la separazione dei coniugi, la giurisprudenza «in mancanza di una disciplina applicabile sul punto agli animali d'affezione, è ricorso in via analogica ai meccanismi tipici dei figli minorenni»; e richiama, a titolo di esempio, diversi precedenti, tra cui: Trib. Milano, decreto 21 settembre 2012, decreto 13 marzo 2013 e sentenza 17 luglio 2013; Tribunale di Roma 12-15 marzo 2016, n. 5322. Inoltre, sul punto, si rinvia al contenuto della nota n. 6 del presente saggio per ulteriori approfondimenti.

³⁰ Si condivide la chiave di lettura offerta da G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, *passim*; nello specifico, a pagina 14, l'A. definisce la ragionevolezza come «un criterio di misura flessibile, capace di tenere conto delle circostanze del caso concreto, dei molteplici interessi in concorso e di situazioni anomale, nuove e marginali» che vanno valutate «in un dato momento storico e alla luce di un determinato ordinamento giuridico coi suoi valori-guida». Su come l'ordinamento vada interpretato nella sua unitarietà e sull'applicabilità diretta dei principi generali per la soluzione di casi concreti, P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 1, 2005, 188 ss.

Testamento e devoluzioni in favore degli animali.

di **Federico Ioannoni Fiore***

Abstract EN: The article examines the validity and legal treatment of testamentary dispositions aimed at the protection of animals, distinguishing between two different situations: a disposition in favor of the general category of animals and one directed to the care of a companion animal. With regard to the first case, the paper proposes the application of Article 630 of the Italian Civil Code, concerning dispositions in favor of the poor “and others similar thereto” emphasizing the altruistic purpose underlying the testator’s declaration of will. As for the second case, the testamentary clause benefiting the companion animal is interpreted as a charge imposed upon the estate, and the resulting practical implications are outlined.

Abstract IT: Il contributo indaga la validità e la disciplina delle disposizioni testamentarie destinate alla tutela degli animali, distinguendo tra due diverse fattispecie: la disposizione in favore della generica categoria degli animali e quella rivolta alla cura dell’animale d’affezione. Con riguardo alla prima ipotesi, si propone l’applicazione dell’art. 630 c.c., dedicato alle disposizioni in favore dei poveri «e altre simili», valorizzando la finalità altruistica che anima la manifestazione di volontà del testatore. Quanto alla seconda ipotesi, la clausola testamentaria a beneficio dell’animale di affezione viene interpretata quale onere a carico dell’eredità, e vengono delineati i conseguenti corollari applicativi.

Sommario: 1. Premessa. Successione del patrimonio e successione della persona. – 2. Disposizione in favore della generica categoria degli animali e applicabilità dell’art. 630 c.c. – 3. *Segue*. Individuazione del soggetto chiamato e cenni sulla disciplina. – 4. Disposizioni in favore dell’animale d’affezione. Tra condizione e *modus*. – 5. *Segue*. Accessorietà nella condizione e accessorietà nel *modus*. – 6. La disposizione a favore dell’animale di affezione quale onere a carico dell’eredità. – 7. *Segue*. Corollari applicativi. Inadempimento e interessati. – 8. Proposizioni conclusive di sintesi.

* Dottore di ricerca in Diritto e Impresa, LUISS Guido Carli di Roma.

1. Premessa. Successione del patrimonio e successione della persona.

La centralità riconosciuta alla dignità della persona quale valore apicale nella moderna cultura giuridica ha inciso su tutte le branche del diritto civile: dalle obbligazioni all'illecito, dalla famiglia alle successioni *mortis causa*¹.

In quest'ultimo ambito, la letteratura contemporanea lascia affiorare un profondo mutamento di paradigma: da un sistema tradizionalmente focalizzato sulla funzione traslativa del patrimonio a una lettura delle regole successorie che, pur muovendo dalle stesse coordinate normative, valorizza la dimensione personalistica e solidaristica della successione.

Tale transizione può essere figurativamente resa dall'immagine che contrappone "la successione del patrimonio" alla "successione della persona"²: l'attenzione si sposta dal bene trasmesso all'interesse del *de cuius* di proiettare la propria identità oltre la vita.

Con particolare riguardo al testamento, si è progressivamente riconosciuto che esso non sia solo un mezzo di devoluzione patrimoniale, ma anche uno strumento di continuità della personalità del disponente, attraverso cui questi può dare ordine ai propri legami affettivi e realizzare anche interessi di natura etica o solidaristica³.

¹ Gli istituti che, nel corso dell'ultimo secolo, sono stati oggetto di una rilettura alla luce dell'antropocentrismo giuridico si rivelano molteplici e di eterogenea natura. Possono annoverarsi, *inter alia*: nell'ambito delle obbligazioni, l'emersione degli obblighi di protezione e l'affermarsi dell'efficacia orizzontale dei principi costituzionali nei rapporti tra privati (*Drittwirkung*); nel settore dell'illecito civile, la progressiva espansione della risarcibilità del danno non patrimoniale, frutto di un'evoluzione giurisprudenziale; similmente, nel diritto di famiglia, l'elaborazione della categoria della responsabilità endofamiliare, espressione della centralità dei rapporti affettivi nella dimensione relazionale del soggetto. Sul punto, V. BARBA, *Contenuto del testamento e atti di ultima volontà*, Napoli, 2018, 14, osserva acutamente che «la centralità della persona umana, il personalismo e il solidarismo costituzionale, l'aver considerato la dignità della persona valore apicale della moderna cultura del diritto, rende inevitabile, addirittura impensabile, non considerare le situazioni esistenziali come primarie e determinanti. Non si può revocare in dubbio né questo processo culturale, né che le scelte legate alla propria sfera esistenziale abbiano oggi un'importanza di primo ordine».

² A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali e successione. Dall'unità al pluralismo nelle trasmissioni per causa di morte*, Padova, 1988, XV, discorre di continuazione della persona del defunto.

³ Il descritto mutamento di paradigma investe, come detto, non soltanto il diritto delle successioni, ma, in più ampia misura, l'intero diritto privato, la cui originaria concezione rigidamente patrimonialistica affonda le proprie radici in motivi di ordine storico e ideologico. Come rilevato da G. B. FERRI, *Il negozio giuridico tra libertà e norma*, Rimini, 1995, 111 ss., l'ideologia corporativa che permeava il Codice civile del 1942 concepiva l'agire dell'uomo quale strumento di realizzazione dell'interesse statale, onde la correlativa compressione degli spazi di tutela riservati ai diritti della personalità. Siffatta visione, tuttavia, è stata progressivamente abbandonata, in adesione a una prospettiva autenticamente antropocentrica dell'ordinamento, della quale si fecero promotori, *ex multis*, A. FALZEA, *I fatti giuridici della vita materiale*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, 489 ss., per il quale la dimensione economica del diritto privato non rispecchia il modello di società scaturito dal dettato costituzionale; A. DE CUPIS, *Sulla*

Tali interessi più strettamente personalistici trovano espressione in disposizioni di carattere non patrimoniale o, più in generale, con scopo diverso dall'arricchimento del beneficiario⁴.

Tra queste figure si collocano le disposizioni destinate alla cura degli animali, le quali, pur avendo ad oggetto beni suscettibili di valutazione economica (o denaro), sono volte primariamente a perpetuare un vincolo affettivo e un valore esistenziale propri della sfera più intima del testatore.

Lo studio muoverà secondo due direttrici.

La prima riguarda la validità di previsioni con le quali il *de cuius* indichi quale erede di una porzione del proprio patrimonio "gli animali". La seconda si concentra sulla possibilità, per il testatore, di vincolare l'utilizzo di determinati beni alla cura del proprio animale di affezione e sulle modalità di realizzazione di tale obiettivo.

"depatrimonializzazione" del diritto civile, in *Rass. dir. civ.*, 1980, 644 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006. Nel campo del diritto successorio, a riprova di tale evoluzione, si vedano le pagine di G. BONILINI, voce *Testamento*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1999, 495 ss., ove l'A. afferma che «regolamento di interessi *post mortem* significa, anzitutto, determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali che sopravvivono alla morte del testatore, che, indubbiamente, è la fondamentale funzione che il negozio è chiamato ad assolvere». E, nel passo immediatamente seguente, riconosce che il testamento può essere altresì strumento di realizzazione di interessi privi del carattere della patrimonialità. Dalla contrapposizione fra la funzione primaria, segnatamente patrimoniale, e il *consentire* la cura di interessi *anche* non patrimoniali, traspare nitida la posizione di preminenza dei primi sui secondi. È lo stesso Autore, in opere di respiro sistematico più ampio (Id., *Diritto delle successioni*, Roma-Bari, 2004, 26 ss.), ad ammettere che anche il diritto successorio tende oggi a valorizzare la regolamentazione postuma delle situazioni giuridiche esistenziali. Sulla medesima linea si colloca A. ZACCARIA, *Diritti extrapatrimoniali*, cit., il quale auspica un processo di adeguamento del sistema, volto a superare la tradizionale concezione dei codici civili quali *codices rerum*, ossia codici dei beni e del patrimonio.

⁴ In ordine alle disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale, si veda, da ultimo, L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, Napoli, 2024, spec. cap. I e *ivi* ulteriore bibliografia. L'A. si propone di tracciare una vera e propria *actio finium regundorum* tra disposizioni di natura patrimoniale e non, assumendo a criterio discrezionale la qualità dell'interesse perseguito dal disponente. Viene rilevato come il concetto di interesse patrimoniale o non patrimoniale, nell'ambito degli atti *mortis causa*, non possa essere sovrapposto a quello delineato dall'art. 1174 c.c.: in quest'ultimo la patrimonialità coincide con la suscettibilità di apprezzamento economico dell'utilità, mentre negli atti destinati a spiegare effetto dopo la morte tale criterio viene meno, poiché il testatore non può trarre alcuna utilità diretta dall'attribuzione. Ne deriva che la distinzione non può fondarsi sulla natura del bene oggetto di disposizione, bensì sulla funzione dell'atto: allorché la delazione persegue la trasmissione di un vantaggio economicamente valutabile, essa conserva natura patrimoniale; quando invece l'intento del *de cuius* sia di preservare la propria identità morale o relazionale oltre la morte, quantunque esso si concretizzi in un'attribuzione patrimoniale, l'atto trascende la logica attributiva e si iscrive nel piano dell'essere, non già in quello dell'avere.

2. Disposizione in favore della generica categoria degli animali e applicabilità dell'art. 630 c.c.

Il primo quesito che si è profilato riguarda la validità e, in caso positivo, la disciplina delle disposizioni in favore degli “animali bisognosi”, ossia le disposizioni che si limitano a imprimere un vincolo di destinazione sui beni (o il denaro) del *de cuius* senza precisare il soggetto chiamato a succedere nei rapporti giuridici.

Occorre muovere da una premessa: oggetto del lascito non è già uno specifico animale d'affezione, bensì le risorse destinate alla cura degli animali in genere⁵. Chiariamo attraverso un esempio. Si immagini una clausola testamentaria che si presenti così: “Lascio agli animali bisognosi diecimila euro”.

Codesta disposizione parrebbe in contrasto con l'art. 628 c.c., il quale – come è noto – esige la determinazione o almeno la determinabilità del beneficiario⁶. Pertanto, per poterne affermare la validità, dovrebbe vagliarsi la possibilità di ricondurla nell'alveo delle eccezioni a tale principio contemplate dall'ordinamento.

⁵ Cfr. Trib. Firenze, sez. IV, 29 novembre 2024, n. 3768, in *Banca dati di merito*, la quale ha affrontato un caso in cui la scheda testamentaria impugnata ospitava una disposizione in favore di “cani e gatti bisognosi”. Il Tribunale, nelle prime pagine della sentenza, rileva come nel caso di specie non si ponga alcuna questione relativa alla capacità di succedere degli animali proprio per la funzione solidaristica della disposizione e l'assenza di specifico beneficiario.

⁶ L'art. 628 c.c. sancisce la nullità delle disposizioni testamentarie fatte in favore di persona incerta. Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza convergono nell'affermare che la nullità possa ritenersi configurabile solo allorché risulti assolutamente impossibile ricavare un senso, anche minimo, dalle parole del testatore, ovvero quando, pur essendo chiara ed inequivoca la volontà dispositiva, sia del tutto impossibile individuare il destinatario della disposizione, neppure facendo applicazione di criteri certi e oggettivi eventualmente offerti dal *de cuius* medesimo. In tal senso, in dottrina, C. GIANNATTASIO, *Delle successioni*, in *Commentario al codice civile*, II ed., Torino, 1971, 184 ss., il quale ritiene che la nullità debba rimanere circoscritta ai soli casi di insanabile indeterminatezza dell'oggetto o del beneficiario; in giurisprudenza, l'orientamento appare ormai granitico sin dalla risalente Cass., 24 gennaio 1992, n. 810, in *Giust. civ. Mass.*, 1992, che esclude la nullità quando la volontà del testatore sia comunque ricostruibile alla luce di parametri obiettivi.

Nel novero delle attenuazioni rinvenibili nel sistema codicistico⁷, ve n'è una che parrebbe venire in rilievo: l'art. 630 c.c., avente ad oggetto le disposizioni a favore dei poveri e «altre simili»⁸.

Al procedimento di sussunzione del lascito "in favore degli animali" nell'art. 630 c.c. parrebbe frapporsi un primo ostacolo: sarebbe necessaria un'applicazione analogica ovvero un'interpretazione estensiva⁹.

Ciononostante, da un attento esame della letteratura e della giurisprudenza¹⁰ può registrarsi una forte valorizzazione della locuzione «altre simili» contenuta nel primo comma dell'articolo.

⁷ I temperamenti al detto principio sono rinvenibili, in primo luogo, negli artt. 629 (disposizioni in favore dell'anima) e 630 c.c., casi in cui la nullità è esclusa per volontà del legislatore, fondata sul fine spirituale o assistenziale perseguito. Un secondo gruppo di norme generalmente indicate come eccezioni all'art. 628 c.c. è quello costituito dagli artt. 631 e 699 c.c. La prima consente al testatore di rimettere all'arbitrio del terzo la scelta del legatario, sebbene all'interno di una cerchia di persone espressamente indicate, ovvero di designare il beneficiario in maniera alternativa, rimettendo tal scelta all'onerato o al terzo e, in via sussidiaria in caso di inerzia di questi, all'autorità giudiziaria. L'art. 699 c.c., invece, consente l'erogazione periodica di somme determinate per il raggiungimento di alcune finalità ritenute meritevoli di tutela, a favore di persone da scegliersi all'interno di una determinata categoria o tra discendenti di determinate famiglie. Si veda in questo senso M. G. FALZONE CALVISI, sub *art. 628 c.c.*, in *Commentario al Codice Civile* diretto da E. GABRIELLI, *Delle Successioni* a cura di V. Cuffaro e F. Delfini, Torino, 2010, spec. 540. Sul secondo gruppo di norme che derogano all'art. 628 c.c. si veda, per tutti, N. IRTI, *Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui*, Milano, 1967.

⁸ In merito all'art. 630 c.c. si veda F. UCCELLA, voce *Poveri (disposizioni a favore dei)*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1996 il quale tuttavia ritiene che non rappresenti eccezione al principio di cui all'art. 628 c.c., ma avrebbe carattere interpretativo o suppletivo, con la conseguenza che l'interprete potrebbe applicare il principio di cui al 628 c.c. anche alle ipotesi in essa contemplate; A. MARINI, voce *Poveri (Disposizione a favore dei)*, in *Enc. dir.*, XXXIV, Milano, 1985, 820 ss.

⁹ Al procedimento analogico parrebbe frapporsi la natura eccezionale della norma, dalla quale discenderebbe l'impossibilità, ex art. 14 preleggi, di ampliarne la portata applicativa. Seguendo l'insegnamento di M. ORLANDI, *Introduzione alla logica giuridica*, Bologna, 2021 spec. 184 ss. le norme eccezionali ammetterebbero soltanto l'analogia interna, attraverso l'estensione semantica della fattispecie al significato letterale largo. Sicché, nel caso qui in analisi, sarebbe possibile solo un'interpretazione estensiva. Anche quest'ultima, tuttavia, sarebbe caratterizzata da un onere argomentativo più rigoroso, poiché dovrebbe dimostrarsi che il caso degli animali sia ricompreso già entro la razionalità dell'eccezione al principio di cui al 628 c.c.

¹⁰ In giurisprudenza si veda, *ex multis*, Cass. civ., 22 febbraio 2011, n. 4283, in *Giust. civ. Mass.*, 2013, 223 ss. che rileva come la locuzione «e altre simili» posta in chiusura della disposizione consenta l'applicazione della disciplina anche oltre l'ipotesi tipica esaminata dalla norma (la disposizione a favore dei poveri). Sicché tale ipotesi non delimiterebbe l'ambito di applicazione della deroga, ma servirebbe solo a esplicitarne la *ratio*: il *favor miseriorum*. In dottrina, in senso conforme al *dictum* ora riportato, oltre alla letteratura già indicata nella nota 7 si vedano G. AULETTA, *Le disposizioni a favore dei poveri*, in *Le successioni testamentarie (artt. 624-712 c.c.)* a cura di C.M. Bianca, Torino, 1983, 29; L. GARDANI CONTURSI LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali, Art. 624-632*, in *Comm. cod. civ. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma,

È stato rilevato che – pur rimanendo nelle maglie del dato positivo – il riferimento a categorie di persone bisognose diverse dai poveri non escluderebbe il richiamo all'art. 630 c.c. poiché «le disposizioni testamentarie ivi previste» recherebbero un'«elencazione meramente esemplificativa dei destinatari» e «si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant'è vero che la norma stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza attribuendone la qualità di chiamato»¹¹.

Sarebbe proprio la formulazione dell'art. 630 c.c., pertanto, a postulare l'estensione della regola ivi contenuta a casi diversi rispetto a quello tipico, a patto che ricorra una similitudine (*rectius*: somiglianza, come si vedrà nell'immediato).

In relazione a quanto qui di interesse, però, non sembrerebbe sufficiente il richiamo al granitico orientamento ora analizzato. La dilatazione del perimetro applicativo ha sì condotto a ricomprendervi gruppi di persone la cui vulnerabilità fosse dettata da circostanze diverse da quelle meramente economiche¹², ma pur sempre gruppi di persone, mai animali.

Occorre chiedersi se ciò sia possibile.

In apertura si è posto il problema in termini alternativi di analogia o di interpretazione estensiva. Tuttavia, apparirebbe qui poco utile soffermarsi sulla distinzione tra i procedimenti, tanto per il confine labile che vi è tra i due¹³, quanto per la particolare formulazione dell'art. 630 c.c. La locuzione

1983, 133; C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, Milano, 1964, 474-475.

¹¹ Il virgolettato è di Cass., 6 agosto 2003, n. 11844, in *Riv. del notariato*, 2004, 1053 ss. con nota di R. MOSCATIELLO, *Considerazioni in tema di individuazione del beneficiario delle disposizioni a favore dei poveri e ruolo della volontà del testatore, passim* in senso adesivo quanto all'interpretazione estensiva.

¹² Ad esempio: ex detenuti, vittime di delitti e consimili. Ritiene tuttavia C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, cit., 474, che nei casi in cui sia stata individuata una specifica categoria di bisognosi sia possibile ravvisare una determinazione dell'uso tale da rendere inapplicabile l'articolo in commento.

¹³ Si vedano le parole di N. BOBBIO, *L'analogia nella logica del diritto*, Torino, 1938, rist. a cura di P. Di Lucia, Milano, 2006, 165 s. (ma già da 33) secondo il quale l'analogia non può considerarsi come creazione, ma, secondo la sua intima struttura logica, come esplicitazione di un pensiero implicito. Testualmente: «Analogia è dunque interpretazione nel senso più genuino della parola». Si veda anche ID., voce *Analogia*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1957, 605, secondo il quale con l'interpretazione si estende il contenuto di una norma giuridica a casi non previsti, mentre con l'analogia si produce una norma nuova, poiché dalla norma espressa si risale ad una norma superiore che comprende tanto il caso regolato quanto il caso simile da regolare. Conforme mi pare il ragionamento, operato attraverso il metodo della c.d. logica *fuzzy*, di M. ORLANDI, *op. cit.*, 172 secondo il quale analogia sembra convocare un *logos* che sta sopra. Secondo L. GIANFORMAGGIO, voce *Analogia*, in *Dig. disc. civ.*, 1987, 325 ss. il criterio più accettabile parrebbe quello secondo cui l'interpretazione estensiva, a differenza dell'analogia, non involge riferimento ad altre norme del sistema, ma fa questione solo del significato delle parole, cioè se il termine X possa essere ragionevolmente inteso a ricomprendere il significato

«altre simili» riecheggia, infatti, l'art. 12 delle preleggi, quasi a rinviare espressamente al criterio dei «casi simili» su cui si fonda l'analogia *legis*.

Ne deriva che, qualificando l'operazione in un senso o nell'altro, il percorso logico rimarrebbe identico: si tratterebbe sempre di svolgere quel giudizio di somiglianza rilevante di cui all'art. 12 preleggi, dal quale, per ragioni di semplicità, muoveremo¹⁴.

Il procedimento si lascia così riassumere. In primo luogo, si individua la *ratio* della norma espressa, e si considera la disciplina che l'ordinamento collega a tale ragione normativa (costruzione della fattispecie *ab interno*). Poi, si verifica se quella disciplina possa essere applicata alla fattispecie non regolata (attrazione dei casi simili *ab externo*)¹⁵.

Nell'ultimo passaggio si innesta il giudizio di somiglianza rilevante: l'analogia sarebbe ammissibile solo quando il caso previsto e quello non previsto condividano quella caratteristica che costituisce la ragione sufficiente della soluzione legislativa¹⁶. Ove tale nucleo risulti comune, la disciplina del caso regolato può essere applicata anche al caso non disciplinato.

Decliniamo il tutto all'oggetto della nostra indagine.

La *ratio* della disposizione sui poveri (e simili) è stata rinvenuta nel c.d. *favor miseriorum*¹⁷: allorché nel testamento emerga un intento di protezione

Y. Anche l'A., ad ogni modo, sostiene che l'interpretazione estensiva sia un'analogia facile, accettabile dal senso comune, mentre l'analogia sarebbe un'estensione che richiede giustificazione.

¹⁴ N. BOBBIO, voce *Analogia*, cit., 605 sostiene che il procedimento logico adoperato sia identico. A mutare sarebbe solo l'ambito in cui tale procedimento opera, a seconda che si muova all'interno di una norma o si proceda all'esterno verso la produzione di norme nuove. Sicché, nel nostro caso, se si volesse argomentare la somiglianza tra la disposizione in favore degli animali e quella in favore dei poveri muovendo dalla locuzione «altre simili» di cui al 630 c.c. si dovrebbe discorrere di interpretazione estensiva. Se si volesse argomentare muovendo dai «casi simili» di cui al 12 delle preleggi si dovrebbe discorrere di analogia. Ma, lo si ribadisce, le considerazioni sarebbero le stesse. M. ORLANDI, *op. cit.*, 184 distingue i concetti di estensione e applicazione: l'estensione convocherebbe l'analogia interna (interpretazione), e guarderebbe all'interno della fattispecie; l'applicazione convocherebbe l'analogia esterna (analogia in senso stretto), e guarderebbe all'esterno.

¹⁵ Costruzione della fattispecie *ab interno* e attrazione dei casi simili *ab externo* sono le due fasi che delinea M. ORLANDI, *op. cit.*, 180.

¹⁶ V.G. TUZET, *Analogia e ragionamento giuridico*, Roma, 2020, spec. cap. I che discorre di condivisione di proprietà rilevanti e, richiamando Bobbio, ritiene che la proprietà rilevante sia quella che rappresenti la ragione sufficiente dell'altra proprietà. Ci si deve chiedere quale sia la ragione di una determinata disciplina e se quella ragione rappresenti il fondamento necessario e sufficiente della regolamentazione. Il ragionamento dell'A. può essere così esemplificato: si pensi ad una norma che sia fondata sulle ragioni A, B, e C e ad un caso non disciplinato in cui si rinvenga la sola proprietà A. L'interrogativo da porsi è il seguente: sottraendo le ragioni B e C, la norma sarebbe rimasta la medesima? Se la risposta è affermativa, allora A è ragione sufficiente, e può operarsi l'analogia.

¹⁷ Ritengono che la norma sia ispirata al c.d. *favor miseriorum* G. BONILINI, *Il testamento. Lineamenti*, Padova, 1995, spec. 31; C. GIANNATTASIO, *op. cit.*, 191; A. MARINI, *op. e loc. ultt. citt.* Si veda anche quanto rilevato da M. G. FALZONE CALVISI, sub *art. 630*, in *Commentario*, cit., 551 spec.

verso soggetti vulnerabili, il legislatore tende ad assicurare la validità della clausola che lo contiene¹⁸. La ragione sufficiente della regola che afferma la validità di queste clausole sarebbe, pertanto, lo scopo solidaristico.

Posta questa premessa in merito al caso noto (i poveri), ci si deve ora interrogare sulla sussistenza della somiglianza tra esso e quello degli animali.

Militano in favore della risposta positiva numerose considerazioni.

In primo luogo, non sembra revocabile in dubbio che – attraverso simile disposizione – il *de cuius* persegua un fine altruistico altrettanto meritevole di tutela.

In relazione alla meritevolezza, basti ricordare come lo scopo di cura degli animali trovi oggi riconoscimento nel comma 2 dell'art. 9 della Costituzione, e come tale novella si inserisca in un quadro internazionale che da tempo ha positivizzato il dovere di protezione di questi esseri senzienti¹⁹. Su questa linea, è stato affermato che l'estensione qui proposta sarebbe imposta da una lettura costituzionalmente e comunitariamente orientata²⁰.

Alla stregua di quanto osservato la disposizione in favore degli animali pare caratterizzata dal medesimo *animus* altruistico e costituzionalmente tutelato rinvenibile in quella in favore dei poveri.

Ne consegue che la ragione sufficiente della regolazione contenuta nell'art. 630 c.c. – per come prima definita: lo scopo solidaristico della clausola – contraddistingue la disposizione in favore degli animali quanto quella in favore dei poveri. Pertanto, parrebbe sussistere quella somiglianza rilevante che

nota 3: «La norma si ritiene applicabile a tutte le disposizioni testamentarie a favore delle più disparate categorie di bisognosi». La locuzione «e altre simili» è intesa come clausola di apertura del sistema successorio, idonea a sancire la validità di ogni disposizione che esprima uno scopo altruistico meritevole di tutela.

¹⁸ V. gli autori di cui alla nota precedente, che rilevano come la locuzione «altre simili» testimoni che la medesima salvaguardia sia prestata anche quando il proposito possa essere apprezzato solo attraverso un giudizio di similitudine rispetto alle ipotesi tipiche menzionate dalla norma.

¹⁹ La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n.1 *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 44 del 22 febbraio 2022, in vigore dal 9 marzo 2022 è stata preceduta da una serie di interventi sempre di maggior rilievo. In *primis*, può menzionarsi la “Dichiarazione universale dei diritti dell'animale” dell'Unesco del 15 ottobre 1978 adottata a Parigi in cui si stabilisce, tra l'altro, che gli animali: hanno diritto all'esistenza (art. 1) e al rispetto nonché alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo (art. 2). Vi sono, poi, le tre Convenzioni adottate dal Consiglio d'Europa relative a diverse tipologie di animali: la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 10 marzo 1976; la Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello del 10 maggio 1979; la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987 che, pur non prevedendo diritti degli animali, impongono obblighi e divieti a carico degli esseri umani riguardo agli animali. Infine, l'art. 13 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per come revisionato a Lisbona nel 2008, stabilisce che l'Unione e gli Stati membri «tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».

²⁰ Così Trib. Firenze, sent. 3768/2024, cit.

consente l'applicazione dell'art. 630 c.c., e la salvaguardia di validità in esso contenuta, anche alla clausola oggetto della nostra analisi²¹.

Oltre alle considerazioni che precedono, è possibile altresì rilevare che la conclusione che si sta profilando risulterebbe quella più conforme alla volontà del *de cuius*, dacché quella da prediligere in ossequio al canone interpretativo conservativo che informa l'intera disciplina del negozio *mortis causa*.

Difatti, pare opinione pressoché unanime che il principio di cui all'art. 1367 c.c., secondo il quale il contratto deve essere interpretato nel senso in cui possa avere effetto, trovi applicazione anche al testamento²². Anzi, proprio in questo ambito esso assumerebbe la sua massima espansione, imponendo all'interprete di ricostruire e salvaguardare, per quanto possibile, la *voluntas testantis*²³.

L'impostazione ora riferita non esaurisce la propria portata sul piano interpretativo del testamento, ma si estende anche al modo di intendere le norme che lo disciplinano, le quali dovrebbero essere lette alla luce del principio di conservazione.

Convenendo con tali osservazioni, ne conseguirebbe il seguente corollario: le disposizioni di legge che comminano l'invalidità – e, in generale, tutte quelle di natura caducatoria, che rischiano di relegare all'irrilevanza il volere del *de cuius* – devono essere interpretate nel senso più favorevole alla realizzazione

²¹ Giova un'ulteriore precisazione. Il procedimento analogico, come osservato, *ex multis*, da V. VELLUZZI, *Analogia giuridica, uguaglianza e giurisprudenza della corte europea di giustizia*, in *Teoria e critica della regolazione sociale*, 2009, 3 ss. non si limita alla sola individuazione delle somiglianze (ossia: alla medesima *ratio*). La somiglianza rilevante (o la condivisione della ragione sufficiente della norma) sottintende anche che si argomenti in merito all'irrilevanza delle differenze. Nel caso qui in analisi, l'unica differenza rinvenibile è la seguente: nella disposizione a favore dei poveri destinatari sono soggetti appartenenti al genere umano; nell'altra sono animali. Tale differenza è resa irrilevante dal riconoscimento costituzionale dello scopo di protezione di tali esseri senzienti, già argomentata nel testo.

²² Si veda in dottrina L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, sub art. 1367 c.c., in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2013, spec. 318; E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, Milano, 1970, 88 ss.; ID., *Principio di conservazione e «favor testamenti»*, in *Giur. it.*, 1970, 1251;

²³ Milita in tal senso la sentenza Cass., 8 luglio 2016, n. 14070, in *Guida al diritto*, 2016, 31 ss. Sul rispetto della *voluntas testantis*, oltre agli autori richiamati nella nota precedente, v. in particolare P. RESCIGNO, *Interpretazione del testamento*, Napoli, 1952 il quale afferma che, negli atti di ultima volontà, il significato della dichiarazione deve essere ricostruito secondo l'intento individuale e soggettivo del testatore, indipendentemente dalla terminologia adoperata, quand'anche atecnica o impropria. L'Autore sostiene, infatti, che negli atti *mortis causa* il canone letterale, proprio dell'ermeneutica dei negozi *inter vivos*, risulta inidoneo a governarne l'esegesi, sicché l'interprete dovrebbe abbandonare metodi di impronta oggettiva, per aderire a una ricostruzione che assicuri la più piena tutela del *favor testatoris* e, con essa, della volontà effettiva del *de cuius*. E. PEREGO, *Favor legis e testamento*, cit., p. 185, in controtendenza, ritiene che il principio di conservazione operi con uguale intensità nella materia testamentaria e nei negozi tra vivi.

della volontà testamentaria, tanto più ove questa si concreti in un proposito solidaristico o altruistico, espressivo di valori costituzionalmente protetti²⁴.

L'art. 630 c.c. sembra rifluire nella categoria ora delineata; donde la necessità di interpretarlo mediante il canone conservativo, estendendo (in via diretta o analogica) la sua portata a casi non disciplinati che presentino una somiglianza rilevante. Ne conseguirebbe il seguente risultato: le disposizioni testamentarie in favore della generica categoria degli "animali bisognosi" (o similari) sono valide ai sensi dell'art. 630 c.c.

3. Segue. Individuazione del soggetto chiamato e cenni sulla disciplina.

Quando ricorra una deroga al principio di personalità del testamento, il primo nodo riguarda l'individuazione del beneficiario della disposizione.

Nei casi in cui la disposizione a favore dei poveri – e, per quanto qui di interesse, degli animali – rechi altresì l'indicazione del soggetto incaricato di perseguire lo scopo, si fuoriesce dal campo di applicazione dell'art. 630 c.c. e il soggetto assume la qualifica di erede o di legatario²⁵. In questa sede, invece, viene in rilievo il diverso caso del lascito in favore degli animali privo di siffatta determinazione.

È stato osservato come l'art. 630 c.c. rappresenterebbe un'ipotesi di *relatio* determinativa: una disposizione indeterminata quanto al soggetto beneficiario, ma determinabile attraverso criteri fissati dalla legge²⁶. Difatti, è la stessa norma a prescrivere che i beni siano devoluti all'ente comunale per

²⁴ Questo ragionamento è svolto da Trib. Firenze, sent. 3768/2024, cit., e sembra coerente, se mal non si interpreta, alla funzione attribuita al *favor testamenti*, anche da L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale: Del testamento*, Milano, Giuffrè, 1970, 83 ss. e 137 ss., il quale sottolinea come tale principio imponga all'interprete di salvaguardare, per quanto possibile, la *voluntas testantis*, configurandosi quale regola cardine dell'ermeneutica testamentaria. Si veda anche G. BONILINI, *Il testamento*, in *Trattato di diritto civile* dir. da P. RESCIGNO, Torino, UTET, 2002, 101 ss.; ID., *Diritto delle successioni*, Roma-Bari, 2010, 64 ss., che rileva che il principio di conservazione, pur nascendo come canone interpretativo, tende a permeare l'intera materia successoria quale criterio ispiratore volto a privilegiare la realizzazione della volontà testamentaria.

²⁵ *Ex multis*, C. COPPOLA, *Le disposizioni a favore dei poveri*, in *Tratt. Bonilini*, II, Milano, 2009, 315 ss., pone quale presupposto di applicazione dell'art. 630 c.c. la circostanza che non sia indicata la persona o l'ente cui devono essere attribuiti i beni. In tale evenienza, il soggetto incaricato dell'attuazione dello scopo assume la qualifica di erede o di legatario. Coerentemente, l'A. ritiene che qualora sia menzionato un ente inesistente, la disposizione non possa essere riqualificata come disposizione a favore dei poveri, con la conseguenza che la stessa resta affetta da definitiva inefficacia (così anche M.G. FALZONE CAVISI, *op. ult. cit.*, 552).

²⁶ Così G. MUSOLINO, *Le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta, le disposizioni per relationem e la nullità del testamento*, in *Riv. del notariato*, 2014, 110 ss.

l'assistenza, oggi sostituito – a seguito del riassetto delle competenze – dal Comune quale ente locale titolare della funzione²⁷.

Sebbene il precetto sia formulato con riferimento ai “poveri”, esso appare suscettibile di applicazione anche alla fattispecie concreta qui in analisi, tanto più se si considera che la Legge 14 agosto 1991, n. 281 (*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*) attribuisce proprio ai Comuni la competenza ad adottare regolamenti attuativi, nonché a gestire – direttamente o mediante convenzione – le strutture e le attività inerenti al randagismo e alla protezione degli animali bisognosi.

In linea sintetica, i regolamenti comunali adottati in attuazione della citata legge prevedono: la realizzazione di canili e rifugi autorizzati; la stipulazione di accordi con associazioni animaliste o di volontariato per la gestione delle strutture; la promozione delle adozioni e l'impiego di risorse pubbliche per la cattura, la sterilizzazione e la cura degli animali vaganti.

Pertanto, anche con riferimento a questo diverso scopo altruistico tutelato dall'art. 630 c.c., sembra doversi individuare nel Comune il soggetto chiamato all'eredità.

Inoltre, si è precisato che, quando esista un ente o istituto operante nel Comune di ultima residenza del testatore che persegua lo stesso fine indicato nel testamento, esso debba essere considerato il soggetto chiamato all'eredità²⁸. Eventualità che, in riferimento alla cura degli animali bisognosi, la L. 281/1991 sembra persino incoraggiare poiché invita i Comuni a stipulare convenzioni con tali enti, piuttosto che gestire direttamente le attività di cura degli animali.

Alla luce di quanto rilevato, è possibile fermare i seguenti corollari.

L'art. 630 c.c. sancisce la validità della disposizione testamentaria in favore della generica categoria degli animali bisognosi.

Il soggetto chiamato all'eredità è il Comune di ultima residenza del *de cuius*, salvo che non esista un ente – eventualmente costituito in recepimento della L. 281/1991 – più specificatamente dedicato al perseguimento dello scopo.

Quanto agli obblighi in capo al chiamato ex art. 630 c.c., giova segnalare come letteratura e giurisprudenza ritengano che su di esso gravi un onere ai sensi dell'art. 647 c.c.²⁹, sulla cui disciplina si tornerà nel prosieguo³⁰.

²⁷ Il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 25, commi 5 e 8 ha sciolto tali enti comunali per l'assistenza, che sono stati così sostituiti direttamente dal comune.

²⁸ La dottrina sembra unanime nel ritenere che quando vi sia un ente con finalità identiche a quelle volute dal testatore sia questo ente, in base alla presunta volontà del *de cuius*, a dover beneficiare della disposizione. Così C. GANGI, *op. cit.*, 474; M. G. FALZONE CALVISI, *op. cit.*, 552; F. UCCELLA, *op. cit.*; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, Milano, 1983, 402.

²⁹ Così M. G. FALZONE CALVISI, sub art. 630 c.c., in *Commentario Gabrielli*, cit., 553; E. ROSSI, *Il testamento. Aspetti giuridici, fiscali e sociali*, Milano, 1988, p. 170.

³⁰ Cfr. *infra*, parr. 6 e 7.

4. Disposizioni in favore dell'animale d'affezione. Tra condizione e *modus*.

Volgiamo lo sguardo alla seconda linea di ricerca: la qualificazione e la disciplina della disposizione testamentaria con la quale si devolve parte del proprio patrimonio all'animale d'affezione sprovvista di una istituzione di erede o di un legato. Chiariamo tramite un esempio. Si immagini un testamento composto da un'unica manifestazione di volontà che si presenti così: "Lascio al mio cane euro diecimila".

Muoviamo da un presupposto: seppur sia discussa la soggettività degli animali³¹, non sembra revocabile in dubbio che essi siano sprovvisti della

³¹ In ragione della natura senziente degli animali è sempre più comune l'utilizzo della locuzione «diritti degli animali». La letteratura sul tema è molto vasta: si vedano, senza pretesa di completezza, D. CERINI, *voce Animali (diritto degli)*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2013; ID., *Il diritto e gli animali: note giusprivatistiche*, Torino, 2012; sulla natura giuridica degli animali, R. CATERINA, «Lettura Martinetti», *Gli animali nel diritto: da cose a soggetti?*, in *Riv. fil.*, 1, 2024, 39 ss.; F. GARATTI, *La questione animale e le funzioni della responsabilità civile*, in *Contr. e impr.*, 2014, 735 ss.; G.A. PARINI, *La tutela degli animali di affezione all'interno del nostro ordinamento: "le metamorfosi"*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, 1548 ss.; R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, 1722 ss.; R. MONTINARO, *La questione animale e il diritto*, in F.G. Cuturi (a cura di), *La natura come soggetto di diritti*, Firenze, 2020, 207 ss. Sul punto, da ultimo, V. JACINTO, *Studi sulle soggettività problematiche*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 2025, 25. Volendo scorgere un *fil rouge* nella recente letteratura, emerge con chiarezza la tendenza a superare la qualificazione «cosale» dell'animale che si ricava dal codice civile e, segnatamente, dagli artt. 820 c.c. – che considera i parti degli animali come frutti naturali – 923 c.c. – che li colloca tra le cose suscettibili di occupazione – e 1496 c.c. – relativo alla garanzia per vizi nella vendita di animali.

Nella moderna cultura giuridica si registra un mutamento di prospettiva. Negli anni Novanta, la posizione dominante qualificava gli animali come «autori di nulla e non autori di pretese», sicché i «diritti degli animali» venivano intesi come diritti conferiti dall'uomo (S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, 1215). Anche oggi non mancano voci che mantengono un'impostazione vicina alla concezione cosale: così, F. PIRAINO, *Bene giuridico e sostenibilità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2024, 597, che parla di «bene-animale» e di «natura senziente e vivente del bene». Lo stesso autore, tuttavia, riconosce la particolarità degli animali quali esseri senzienti, circostanza che comporta — come affermato — «una piegatura in chiave non soltanto utilitaristica della preservazione del bene-animale [...], e dunque del suo valore in sé, indipendente dai bisogni umani che il bene è capace di appagare».

Completamente opposta è la posizione di coloro che sostengono la soggettività dell'animale, ritenendo che esso possa essere tutelato e stare in giudizio tramite rappresentanti (V. JACINTO, *op. cit.*, 32). In generale, si registra una crescente richiesta di una più puntuale enunciazione dei diritti degli animali (F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2014).

La discussione sulla soggettività animale presenta diversi snodi problematici che non possono essere affrontati in questa sede. Basti osservare, a titolo esemplificativo, che solo per alcuni animali la coscienza sociale e l'ordinamento riconoscono il diritto alla vita: ciò rende difficile ricondurre tutti gli animali a un'unica categoria o affermare che essi siano destinatari dei medesimi diritti (così anche R. CATERINA, *op. cit.*, *passim*). Ai fini che qui rilevano, è sufficiente notare che anche la dottrina più sensibile alla tutela degli animali non ne afferma la capacità giuridica; a fortiori, può escludersi che gli stessi siano dotati di capacità successoria.

capacità successoria. Basti ricordare come quest'ultima rientri nella capacità giuridica generale³², non attribuita agli animali in quanto esseri cui, rammentando il mito di Prometeo, non fu consegnato il fuoco della ragione³³.

Sulla scorta del canone interpretativo conservativo già richiamato, spetta pertanto all'ermeneuta individuare una interpretazione e una qualificazione della disposizione idonee a preservarne l'efficacia.

Non potendo esser letta quale istituzione di erede o legato, tale clausola andrebbe intesa come manifestazione di volontà del *de cuius* diretta a vincolare l'utilizzo di parte del patrimonio alla cura del proprio animale.

Si profilano due possibili soluzioni: la "cura dell'animale d'affezione" può atteggiarsi come una condizione ovvero come clausola modale (onere). Prima di esaminare quale delle due risulti più aderente, giova delineare, sia pure in modo sintetico, struttura e funzione degli istituti ora richiamati.

La condizione³⁴ si lascia descrivere come clausola con la quale il testatore subordina a un avvenimento futuro ed incerto, nonché lecito e possibile, il prodursi degli effetti della disposizione (se sospensiva) ovvero la loro caducazione (se risolutiva). Com'è noto, trattasi del principale strumento attraverso il quale il disponente può conferire rilevanza giuridica ai propri motivi interni, incidendo sullo statuto della disposizione attributiva³⁵.

L'apposizione della condizione altera la struttura della disposizione semplice: gli effetti dell'attribuzione vengono limitati o differiti³⁶, poiché si inserisce una causa di estinzione o un evento alla cui verifica è

³² Per tutti L. COVIELLO JR., *La capacità di succedere a causa di morte*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano, 54; SALVESTRONI, *Della capacità di succedere*, in *Commentario Schlesinger*, cit., 462-466.

³³ Nella versione del mito di Prometeo narrata da Platone nel *Protagora* (320c-322d), si racconta che i fratelli Prometeo ed Epimeteo furono incaricati dagli dèi di distribuire le varie doti agli esseri che popolavano la terra. Epimeteo assegnò agli animali tutte le qualità fisiche — forza, velocità, artigli, ali — lasciando l'uomo privo di difese. Prometeo, per rimediare all'errore del fratello, rubò ad Efesto e ad Atena la perizia tecnica e il fuoco, donandoli all'uomo e conferendogli la sapienza e l'abilità tecnica (ma non quella politica).

³⁴ Si vedano, *ex multis*, D. BARBERO, *Contributo alla teoria della condizione*, Milano, 1937; S. PUGLIATTI, *Delle successioni testamentarie. Dell'istituzione di erede e dei legati*, in *Commentario al codice civile D'Amelio e Finzi, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni*, Firenze, 1941, 523 ss.; A. FALZEA, voce *Condizione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989; F. CIRILLO, *Disposizioni condizionali e modali*, in P. Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, Padova, 1994, 1065 ss.; B. TOTI, *Condizione testamentaria e libertà personale*, Milano, 2004; R. CALVO, *L'istituzione a termine e sotto condizione*, in R. CALVO e P. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, Napoli, 2009, 924 ss.

³⁵ Così P. RESCIGNO, voce *Condizione (diritto vigente)*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano, 1961, 765.

³⁶ U. CARNEVALI, sub art. 648 c.c., in *Commentario Gabrielli*, cit., 611. Conforme N. DI MAURO, *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali*, in *Commentario Schlesinger*, cit., 2011, 7; ID., *Condizioni illecite e testamento*, Napoli, 1995, 1089, il quale discorre di incidenza sugli effetti tipici del negozio.

subordinata la loro produzione³⁷. Inoltre, la condizione avrebbe natura accidentale – in quanto non essenziale ai fini della validità del negozio – e accessoria – poiché priva di autonomia funzionale, trovando la propria ragion d'essere solo in relazione all'istituzione di erede o di legato cui accede per modularne l'efficacia³⁸

Il *modus* (o onere), invece, è tradizionalmente definito come la clausola con la quale il testatore impone al beneficiario l'esecuzione di una prestazione – di qualunque genere (dare, fare, non fare o *pati*) – così limitando il vantaggio economico che questi trae dalla disposizione³⁹.

Dal punto di vista funzionale, l'onere consente al disponente di attuare finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle proprie della disposizione testamentaria cui accede⁴⁰, ponendo a carico del beneficiario un'obbligazione strumentale al soddisfacimento di tale fine supplementare⁴¹.

³⁷ La disciplina della condizione è costituita dal coacervo normativo di cui fanno parte gli artt 633-636, 638-642 e 644-646 c.c. ma anche, ove compatibili, quelle dettate in materia contrattuale agli artt. 1353 – 1361 c.c. (Cfr. M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, 65 ss.).

³⁸ Sul punto non si registrano rilevanti divisioni, ma si veda N. DI MAURO, *op. e loc. ultt. citt.*, il quale precisa che si possa parlare di accidentalità fin quando essa non sia inserita nel regolamento negoziale giacché, una volta inserita, essa cessa di essere tale per divenirne elemento essenziale.

³⁹ La letteratura sull'argomento è molto ampia. Si rinvia, senza pretesa di completezza, a C. ROMANO, *Il modus*, in C. ROMANO e G. TATARANO, *Condizione e modus*, in *Tratt. dir. civ. dir. da P. Perlingieri*, IV, Napoli, 2009, 209 ss.; M. PROTO, *Il modo*, in *Tratt. dir. succ. don.* Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, 1223 ss.; M. LUPO, *Il modus testamentario*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, II, 394 ss.; A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1976; U. CARNEVALI, voce *Modo*, in *Enc. dir.*, XXVI, 1976, 686; C. ZAPPULLI, voce *Modus*, in *Nuovo dig. it.*, VIII, Torino, 1939, 681. In generale sul *modus* v. U. CARNEVALI, *La donazione modale*, Milano, 1969. Imprescindibile, sull'argomento, il contributo di M. GIORGIANNI, *Il modus testamentario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, 889 ss. Tutti gli autori sopra citati rilevano che la prestazione contenuta nel *modus* possa appartenere ad ognuno dei generi di cui nel testo.

⁴⁰ Cfr. F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, 9ª ed., Napoli, 1970, spec. 195 ss., il quale sottolinea come gli effetti dell'onere si collochino su un diverso piano rispetto a quelli della disposizione cui accede, consentendo di scindere la volontà istitutiva da quella ulteriore propria del *modus*. Già sotto il vigore del codice del 1865 si rinvenivano posizioni volte a valorizzare la finalità perseguita mediante la clausola modale, sino al punto da riconoscere che essa potesse assumere rilievo preminente rispetto alla stessa disposizione istitutiva. In tal senso, C. SCUTO, *Il modus nel diritto civile italiano*, Catania, 1909, spec. 152, pur negando che il *modus* si identifichi con la causa dell'attribuzione, ammette che, non di rado, l'attribuzione patrimoniale rappresenti il mezzo prescelto per assicurare l'adempimento dell'onere, vero obiettivo perseguito dal disponente. Quanto alla natura del fine realizzato mediante il *modus*, essa può variare, ma sovente si tratta di un interesse non patrimoniale (così, già M. GIORGIANNI, *op. cit.*, 913).

⁴¹ La dottrina è pressoché unanime nel ritenere che la clausola modale testamentaria faccia sorgere, a carico dell'onerato, una vera e propria obbligazione in favore dei beneficiari. Una risalente tesi, rimasta minoritaria, ne individuava il fondamento non nella volontà dell'onerato, bensì in quella altrui, ossia del testatore. Secondo questa autorevole dottrina l'obbligazione

A differenza della condizione, la clausola modale non incide sul regime di efficacia della disposizione: non sospende né estingue l'attribuzione, ma aggiunge obblighi ulteriori che si affiancano agli effetti tipici della delazione, lasciandoli immutati⁴².

deriverebbe dall'efficacia che l'ordinamento riconosce alla volontà del disponente, e, pertanto, sarebbe riconducibile ad una obbligazione legale in senso lato (v. S. PUGLIATTI, *Delle successioni testamentarie. Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., 539 ss.).

Tuttavia, sembra oggi prevalente la diversa impostazione che qualifica l'obbligo modale come obbligazione di fonte volontaria, rientrando nelle *variae causarum figurae* (così, *ex multis*, U. CARNEVALI, voce *Modo*, cit., 686 ss.; C. M. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 819; M. GIORGIANNI, *Il modus testamentario*, cit., pp. 912 ss.; in giurisprudenza, Cass., 18 marzo 1999, n. 2487, in *Foro it.*, 1999, 1826).

La riconduzione del *modus* al *genus* delle obbligazioni ha indotto la dottrina ad interrogarsi sul rapporto tra esso e il legato obbligatorio, atteso che entrambi producono, quale effetto tipico, la nascita di un'obbligazione a carico del destinatario della disposizione. In un'opera fondamentale sul tema, M. GIORGIANNI (*op. cit.*, *passim*) ha sostenuto che il legato obbligatorio presenta maggiori affinità con il modo di quante non ne abbia con il legato reale. L'A., se ben interpretato, ritiene altresì che il *modus* disposto a favore di un terzo determinato debba essere configurato come legato obbligatorio e che, anche laddove si ravvisi una differenza tra i due istituti, la stretta prossimità delle loro funzioni legittimi un'applicazione analogica delle rispettive norme.

Per quanto riguarda i criteri distintivi, le posizioni sono numerose e qui possono richiamarsene solo alcune.

Una prima linea di distinzione valorizza la diversa struttura delle due figure: il legato si atterrebbe come disposizione autonoma, mentre il *modus* manterrebbe natura accessoria rispetto alla disposizione principale (per la letteratura sull'accessorietà del *modus*, v. nota 33). Secondo N. COVIELLO (*Corso completo del diritto delle successioni*, II, Napoli, 1915, 759), mentre il legatario succede al *de cuius* a titolo particolare, il beneficiario del *modus* sarebbe da considerarsi successore dell'onerato, ponendosi la prestazione a carico di quest'ultimo. C. M. BIANCA (*op. ult. cit.*, 816) individua il discrimine nella *ratio* dell'attribuzione: nel legato, la volontà testamentaria mira principalmente a conferire un vantaggio a favore del destinatario; nell'onere, il vantaggio eventualmente attribuito ad una determinata persona risulta secondario, essendo funzionale al perseguimento del fine voluto dal testatore. Tale impostazione spiega, peraltro, perché l'azione diretta all'adempimento del legato spetti esclusivamente al legatario, mentre, nel modo, la mancanza di un beneficiario diretto legittima chiunque vi abbia interesse ad agire per l'esecuzione.

Infine, Giorgianni propone un criterio soggettivo: qualora il beneficiario sia un soggetto determinato, si avrebbe un legato obbligatorio; quando, invece, il beneficiario sia indeterminato, ricorrerebbe un *modus*. Da qui la sua proposta di convergenza tra legato obbligatorio e modo disposto a favore di un terzo determinato.

⁴² Da un punto di vista economico l'onere potrebbe addirittura assorbire interamente il lascito testamentario, rimanendo comunque valido. La giurisprudenza in tal senso è granitica (*ex multis* v. Cass., 30 luglio 2007, n. 16846, in *Riv. del notariato*, 2008, 933 ss.). Coerentemente alla diversa natura della figura dell'erede e di quella del legatario, la dottrina si premura sempre di specificare come quando il *modus* sia apposto ad un'istituzione di erede, l'onerato sia tenuto all'adempimento anche *ultra vires hereditatis*, salvo che non abbia accettato con beneficio di inventario. Se, viceversa, il *modus* è apposto ad un legato, in applicazione dell'art. 671 c.c. l'onerato sarà obbligato nei limiti del valore dei beni ricevuti. (N. DI MAURO, *Delle disposizioni condizionali, a termine e modali*, cit., 416 ss.)

Anche per l'onere, la dottrina tradizionale suole affermarne la natura accidentale e accessoria⁴³.

Nonostante le similitudini tra i due istituti, gli effetti non coincidono e i corollari applicativi in caso di qualificazione in termini di *modus* ovvero di condizione divergono in misura rilevante.

Giova, preliminarmente, ricordare i presupposti da cui muovere: la condizione rende incerti gli effetti tipici del negozio (ossia: li modifica); il *modus* li lascia immutati, aggiungendone altri. La volontà condizionata è un *unicum* inscindibile; la volontà di apporre l'onere, invece, si affianca a quella dispositiva o attributiva, sicché le due possono essere distinte⁴⁴.

Fermati tali assunti, possono essere rilevate le seguenti differenze a livello di disciplina.

In caso di condizione sospensiva potestativa, la disposizione è inefficace, ma non vi è alcun obbligo in capo al suo destinatario, sicché egli non potrà essere

⁴³ In questo senso l'impostazione che può essere definita tradizionale: C. ZAPPULLI, voce *Modus*, cit., 681; N. COVIELLO, *Manuale di diritto civile italiano*, Milano, 1924, III ed., 445 ss.; C. GANGI, *I legati nel diritto civile italiano*, Padova, 1933, 36 ss.; ID., *La successione testamentaria*, cit., 177 ss.; C. SCUTO, *Il modus nel diritto civile italiano*, cit., *passim*, spec. 107 ss. e 209 ss.; V. POLACCO, *Delle successioni*, 2^a ed., I, *Successioni legittime e testamentarie*, a cura di A. Ascoli ed E. Polacco Milano, 1937, 300 ss.; A. CICU, *Testamento*, 2^a ed., Milano, 1951, 206; G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, Milano, 1954, 5 e 283 ss.; A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2004, 187; M. ALLARA, *Principi di diritto testamentario*, Torino, 1957, p. 109 ss.; G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, II, Napoli, 1990, 582 ss. In giurisprudenza, cfr. Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1975, n. 2306, in *Foro it.*, 760 ss.; Cass. civ., 17 marzo 1964, n. 605, in *Rep. Foro it.*, 1964, voce *Successione legittima o testamentaria*, 2713, n. 116; Cass. civ., 7 settembre 1992, n. 10281, in *Foro it.*, 1993, I, 116; Cass. civ., sez. II, 18 marzo 1999, n. 2487, in *Giust. civ.*, 2000, 3307 ss., con nota di G.B. BRUNO, *L'inadempimento del legato modale e la legittimazione ad agire per il rispetto dell'onere*.

⁴⁴ Si è già richiamato, al riguardo, F. SANTORO-PASSARELLI, *op. ult. cit.* Si veda, inoltre, N. DI MAURO, *Delle disposizioni condizionali*, cit., 9 e, soprattutto, 52 ss.

Il tema della scindibilità della volontà condizionata non può essere qui approfondito, trattandosi di ambito nel quale si registrano posizioni tra loro divergenti anche tra gli Autori più autorevoli. Basti, per tutte, il rilievo di E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Trattato di dir. civ. dir. da F. Vassalli*, XV, 2, Torino, 1952, 515 ss., il quale riconduce al sistema positivo il principio di inscindibilità della volontà condizionata, desumendolo dall'art. 1354 c.c. e ritenendolo immanente all'intero ordinamento. Diversamente, se mal non si interpreta, L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, 1977, 669 ss., il quale pur muovendo dal medesimo principio, sembra ammettere – in ambito testamentario – una possibile scissione della disposizione o della volontà condizionata (così interpretato anche da N. DI MAURO, *op. ult. cit.*). Ad ogni modo, la tesi oggi prevalente è nel senso della non scindibilità della volontà condizionata, con ricadute anche in materia successoria. In tale prospettiva, N. DI MAURO (*op. cit.*, 10) e U. CARNEVALI (sub *art. 647*, in *Commentario Gabrielli*, cit., 610), assumendo che la condizione integri sempre un elemento determinante della disposizione proprio per via dell'inscindibilità delle due volontà, giungono a una conclusione significativa: qualora il comportamento dedotto non risulti determinante per il testatore, la clausola non può qualificarsi come condizione, ma deve essere sussunta nello schema del *modus*.

condannato all'esecuzione di alcuna prestazione. In caso di *modus*, al contrario, l'efficacia è piena, ma vi è anche un obbligo coercibile in capo all'onere.

In caso di condizione risolutiva potestativa, l'avveramento dell'evento produce l'automatica inefficacia della disposizione con effetti retroattivi reali. L'inadempimento del *modus*, invece, opera solo *ope iudicis* e con retroattività meramente obbligatoria, quindi con salvezza dei diritti dei terzi⁴⁵.

Com'è facile intuire, non sempre la lettura del testamento consente un'immediata qualificazione, sicché la dottrina ha tentato di individuare validi indici di differenziazione.

Sembra potersi affermare che un criterio discrezionale sia di sicura utilità: la patrimonialità. Quando il comportamento dedotto nella clausola non abbia carattere patrimoniale è esclusa la qualificazione in termini di modo, poiché da esso scaturisce la costituzione di un'obbligazione che – ai sensi dell'art. 1174 c.c. – deve essere suscettibile di valutazione economica. Ne discenderebbe la qualificazione in termini di condizione⁴⁶.

Quando, invece, il requisito della patrimonialità ricorra, la distinzione si riduce ad una *quaestio facti*. Tuttavia, spesso neppure la ricostruzione delle circostanze fattuali restituisce un quadro chiaro delle intenzioni del disponente.

Si ricorre allora a un criterio oggettivo: la massima tutela dell'interesse del testatore. La scelta tra modo e condizione dipenderebbe da quale delle due qualificazioni sia maggiormente idonea a realizzare lo scopo che il *de cuius* ha perseguito con l'apposizione della clausola⁴⁷.

5. Segue. Accessorietà nella condizione e accessorietà nel *modus*.

Le linee di demarcazione sinora tracciate consentono di misurare le differenze che derivano dal ricondurre la clausola, alternativamente, alla condizione ovvero al *modus*. Tuttavia, nel caso di specie esse non appaiono risolutive, poiché non conducono ad un risultato qualificatorio definitivo.

⁴⁵ Ricostruzioni, queste, condivise da pressoché tutti gli autori. Volendo richiamare le principali voci enciclopediche, si vedano G. VINDIGNI, voce *Modo (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. it.*, X, Torino, 1964, 824 ss.; L. COSTANZO, voce *Modo*, in *Enc. giur.* Treccani, XX, Roma, 1990, 3; P. GELATO, voce *Modo*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, XIII, Torino, 1994, 389. Concorde anche M. GIORGIANNI, *Il modus*, cit., *passim*.

⁴⁶ Si vedano in tal senso N. DI MAURO, *op. ult. cit.*, 10 e U. CARNEVALI, sub art. 647, in *Commentario Gabrielli*, cit., 610. Giova rammentare quanto detto nella nota 34: i due autori ritengono che ulteriore criterio discrezionale certamente valido sia quello relativo alla decisività del comportamento dedotto nella disposizione ai fini della formazione della volontà del testatore. Concludono nel senso che, quando il comportamento non risulti motivo determinante, l'unica qualificazione possibile sia in termini modaliali. Tale conclusione è frutto dell'idea di questi autori che la volontà condizionale non sia scindibile, argomento che – come prima accennato – risulta controverso.

⁴⁷ Si vedano i corollari di cui al par. 5

Per sciogliere il quesito occorre, pertanto, indagare un ulteriore profilo differenziale: la natura accessoria. Pur comune a entrambi gli istituti, difatti, essa non sembrerebbe operare secondo identiche coordinate.

Muoviamo dalla condizione.

In riferimento ad essa, non pare revocabile in dubbio che l'accessorietà vada intesa in senso rigoroso. Tale natura implica la necessaria presenza di una disposizione principale cui, appunto, la condizione *accede* e della quale modula l'efficacia. Se tale disposizione manca, la condizione resta priva del suo referente e, quindi, risulta inidonea a produrre effetti.

Ne discende una conclusione che sembra incontrare consenso unanime: quando non vi sia una disposizione istitutiva testamentaria, la clausola non potrebbe qualificarsi in termini condizionali⁴⁸.

Passando ora al *modus*, anch'esso è stato qualificato come elemento accessorio⁴⁹, sicché le considerazioni svolte in relazione alla condizione sembrerebbero, *prima facie*, doversi riferire anche a questo secondo istituto.

Tuttavia, vi sono talune differenze. Muoviamo da quella a più riprese rilevata: il *modus* non altera il regime di efficacia della disposizione cui *accede*, ma ne arricchisce il contenuto, aggiungendovi obblighi ulteriori. *Breviter*: l'effetto è *costituire* un'obbligazione, non *modificare* un'altra disposizione.

Autorevole dottrina ha fondato sull'assunto ora fermato una propria teoria sulla natura del *modus*, in controtendenza rispetto alle altrui conclusioni. La posizione si lascia così riassumere: l'onere non sarebbe elemento accessorio, bensì autonomo; esso realizzerebbe una ulteriore figura di disposizione testamentaria, al pari dell'istituzione di erede o del legato⁵⁰.

⁴⁸ Sembrano convenire con quanto sostenuto nel testo tutti gli autori citati nel paragrafo precedente. D'altronde, una eventuale autonomia della condizione, come quella che si è postulata per il *modus*, condurrebbe ad esiti paradossali. In assenza di una disposizione istitutiva testamentaria, dovrebbe considerarsi sottoposta a condizione la successione legittima. Quando la condizione sia sospensiva, ciò significherebbe non dare luogo alla trasmissione delle sostanze eventualmente a tempo indeterminato.

⁴⁹ V. letteratura indicata nella nota 34.

⁵⁰ È la nota tesi di M. GIORGIANNI, *Il modus testamentario*, cit., *passim*. La teoria è stata seguita anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (si vedano, a titolo esemplificativo, Trib. Napoli, 18 gennaio 1966, in *Dir. giur.*, 1966, 199 e Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in *Giur. it.*, 2007, 2697). In dottrina, questa ricostruzione ha avuto un rilevante seguito, essendo abbracciata, tra gli altri, da G. CRISCUOLI, *Le obbligazioni testamentarie*, Milano, 1965, 198; M. BIN, *La diseredazione. Contributo allo studio del contenuto del testamento*, Torino, 1966, p. 245 ss.; F. GAZZONI, *L'attribuzione patrimoniale mediante conferma*, Milano, 1974, 485; L. BIGLIAZZI GERI, *Il testamento. Profilo negoziale dell'atto, Appunti delle lezioni*, Milano, 1976, 270 ss.; M. LUPO, *Il modus testamentario*, in *Riv. dir. civ.*, 1977, II, 394 ss.; L. COSTANZO, *Problemi dell'onere testamentario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, II, 294 ss.; S. PAGLIANTINI, *Causa e motivi del regolamento testamentario*, Napoli, 2000, 83-86; B. TOTI, *Condizione testamentaria e libertà personale*, Milano, 2004, 63; U. STEFINI, *Natura giuridica del modus testamentario e impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, I, 841; L. NONNE, *Le disposizioni rafforzative della volontà testamentaria*, Napoli, 2018, 73 ss.

La principale argomentazione posta alla base della tesi spiegata risiede negli artt. 676 comma 2, e 677 commi 2 e 3, dai quali si desumerebbe la natura c.d. ambulatoria del modo testamentario. Tali disposizioni, in linea sintetica, stabiliscono che se l'onere non venga alla successione (art. 676) o se venga pronunciata la risoluzione della disposizione cui accede il *modus* (art. 677), si fa luogo al passaggio dell'onere a colui che subentra all'originario onerato⁵¹.

Il meccanismo legislativo così delineato sembrerebbe rivelare che il *modus* non segue le sorti della disposizione principale, ma si mantiene efficace anche dopo la sua caducazione, quasi "sopravvivendo" alla sua venuta meno⁵². Una caratteristica incompatibile con la natura accessoria, che quindi andrebbe revocata in dubbio.

La dottrina che abbiamo definito "tradizionale" ha manifestato più di una riserva. In primo luogo, si è rilevato come l'ambulatorietà si riferisca al mero profilo effettuale della figura, mentre la natura accessoria o meno dovrebbe essere indagata muovendo dal rapporto intercorrente tra modo e disposizione principale⁵³.

Sotto questa luce, si è osservato che la natura accessoria rimarrebbe ineliminabile, giacché il modo richiede la presenza di un onerato, che a sua volta presuppone l'istituzione di un erede o di un legatario. Ne conseguirebbe che l'onere, per sua natura e struttura, dovrebbe sempre accedere ad una disposizione principale istitutiva⁵⁴.

Gli artt. 676 e 677 c.c., pertanto, non attesterebbero l'autonomia del *modus*, ma descriverebbero un fenomeno diverso: il subentro di una diversa disposizione istitutiva quale nuovo "supporto" dell'onere. Non si verificherebbe il passaggio dell'onere da elemento accessorio a disposizione autonoma, bensì soltanto il trasferimento dell'onere dalla disposizione originaria ad un'altra (anche di fonte legale) cui esso continua ad accedere⁵⁵.

⁵¹ Tale subentro assume le forme dell'accrescimento o della sostituzione. Inoltre, esso è escluso quando il *modus* preveda un obbligo di carattere personale ex art. 676 c.c.

⁵² Discorre di sopravvivenza alla venuta meno della disposizione principale N. DI MAURO, *op. ult. cit.*, 413 il quale prioritariamente opera una ricognizione delle argomentazioni poste a fondamento dell'autonomia del *modus*, per poi criticarle e concludere aderendo al filone dell'accessorietà. Deve rilevarsi, a fini di completezza, che la discussione dottrinale sul punto nasce in relazione alla possibilità che il *modus* costituisca l'esclusivo contenuto del testamento. Eventualità esclusa dagli afferenti alla tesi tradizionale e, viceversa, ritenuta compatibile con l'impianto codicistico dai fautori della teoria dell'autonomia.

⁵³ Così ancora N. DI MAURO, *op. loc. ult. cit.*, secondo il quale «la pretesa ambulatorietà del *modus* si riferisce al profilo effettuale della figura, ossia alla situazione soggettiva modale, mentre il problema dell'accidentalità deve porsi riguardo alla disposizione modale in sé considerata ed alla relazione sussistente con la disposizione principale».

⁵⁴ Cfr. A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito*, Milano, 1976, 167 e conformemente G. ACQUARO, *Onere testamentario e legato tra accessoria e autonomia*, in *Rass. dir. civ.*, 2003, 554-555.

⁵⁵ In questo senso anche C. M. BIANCA, *Diritto civile. II, La famiglia. Le successioni*, cit., 814-815. Ulteriore critica della quale giova dare conto muove sull'art. 677 comma 3 c.c. Si è sottolineato

La presente sede non consente di argomentare l'adesione all'una o all'altra impostazione. Tuttavia, ai fini che qui rilevano, giova segnalare la possibilità di conciliare le due teorie.

La tesi dell'autonomia, pur non unanimemente accolta, ha avuto il pregio di condurre ad un temperamento della natura accessoria del *modus*.

Si può oggi registrare una convergenza di vedute in ordine alla possibilità che l'onere gravi sull'eredità legittima. Sicché «l'attribuzione principale cui accede il modo può essere testamentaria o anche legittima»⁵⁶.

Ne consegue che una clausola testamentaria possa essere qualificata come costitutiva di un onere anche quando non si accompagni ad una istituzione di erede o a un legato. In tali ipotesi la disposizione principale verrebbe individuata dalla legge. Un simile onere, pertanto, graverebbe sull'eredità e sarebbe imposto a chi ne sia chiamato, quale effetto accessorio della delazione legale⁵⁷.

I criteri differenziali analizzati restituiscono i seguenti corollari.

Quando la prestazione richiesta al beneficiario consista in un dare o in un fare fungibile, la disciplina del modo consente di costringerlo all'adempimento. Inoltre, quando sia prevista dal testatore, è possibile ottenere la risoluzione della disposizione e la conseguente sostituzione dell'originario onerato con un altro, auspicabilmente adempiente. Tutte eventualità che la disciplina della condizione non contempla, sicché la massima tutela della volontà del *de cuius* milita in favore della qualificazione in termini modalis⁵⁸.

Qualora, invece, il comportamento consista in un fare infungibile, è stato da taluni osservato⁵⁹ che la qualificazione in termini di condizione risolutiva eserciti una maggiore coazione psicologica per via della risoluzione *ope legis* e della retroattività di natura reale – e non soltanto obbligatoria – della

come la circostanza che l'inadempimento dell'onerato determini l'inefficacia diretta e non riflessa della disposizione modale confermerebbe la natura non autonoma dell'onere, poiché l'inadempimento dell'onere non sarebbe di per sé sufficiente a determinare la risoluzione della disposizione, giacché il *modus* andrebbe comunque collegato all'interesse sotteso alla disposizione testamentaria e solo quando esso sia determinante si darebbe luogo alla risoluzione.

⁵⁶ C. M. BIANCA, cit., 815, corsivo nostro. Anche N. DI MAURO, *op. cit.*, *passim* accede a tale nozione temperata di accessorietà dell'onere.

⁵⁷ In senso conforme al ragionamento qui proposto si veda L. DANI, *La regolamentazione post mortem degli interessi non patrimoniali tra atto e contratto*, cit., 155-157, nota 107 il quale compone le due teorie in un assetto non conflittuale e dimostra come la natura autonoma e quella accessoria, seppur apparentemente in contrasto, non si escludano l'un l'altra. Secondo l'A. l'accessorietà attiene alla necessità che la disposizione modale sia sorretta da un collegamento con una determinata volontà attributiva o istitutiva, e in questo senso sarebbe innegabile. L'autonomia, invece, atterrebbe alla possibilità che esso costituisca l'unico contenuto del testamento. Anche ciò non sarebbe revocabile in dubbio, poiché vi sarebbe comunque la possibilità di individuare l'onerato facendo ricorso alla successione legittima.

⁵⁸ Così N. DI MAURO, *op. ult. cit.*, p. 12, nonché U. CARNEVALI, *La donazione modale*, cit., 258.

⁵⁹ *Ibidem*.

caducazione. Questo secondo assunto appare però discutibile. È vero che la condizione induce il beneficiario a conformarsi alla volontà del testatore per conservare il vantaggio ricevuto; tuttavia, con essa non si costituisce un'obbligazione, sicché il *fare* infungibile rimarrebbe, in ogni caso, incoercibile. Al contrario, la qualificazione in termini modali espone l'onere al rischio processuale e, conseguentemente, di dover prestare cauzione, adempiere forzatamente o anche risarcire il danno. Pertanto, la qualificazione modale potrebbe risultare preferibile anche in codesta seconda ipotesi, in quanto solo essa consente di tradurre l'intento solidaristico in un vincolo coercibile.

Infine, l'accessorietà della condizione richiede una disposizione testamentaria di cui modulare l'efficacia; quella del *modus* richiede soltanto un soggetto su cui gravi l'obbligo, anche individuato dalla legge. Ne consegue che, quando manchi l'istituzione di erede o di legato, il dubbio risolversi in favore dell'onere.

6. La disposizione a favore dell'animale di affezione quale onere a carico dell'eredità.

La divergenza tra l'accessorietà della condizione e quella del *modus* offre ora la chiave per risolvere il quesito qualificatorio prospettato in apertura.

Ipotizziamo che la clausola si presenti come condizione. Essa dovrebbe assumere la forma di condizione risolutiva⁶⁰: l'evento dedotto – il mancato impiego del lascito per la cura dell'animale – determinerebbe *ope legis* la caducazione della disposizione.

Nonostante l'apparente linearità, la formula "lascio questi beni al mio animale di affezione" non esprime alcuna valida istituzione cui l'effetto

⁶⁰ Si postula, in questa sede, la sussunzione della clausola nella figura della condizione risolutiva, e non sospensiva, per ragioni di ordine pratico che, a loro volta, orientano l'interpretazione delle disposizioni testamentarie. Risulta, infatti, particolarmente arduo stabilire quando l'obbligo di "curare l'animale d'affezione" – formulazione di per sé generica – possa dirsi effettivamente adempiuto. Proseguendo lungo tale direttrice, l'obbligazione dovrebbe qualificarsi come ad esecuzione periodica e continuativa, con termine finale coincidente con la morte dell'animale. Ovvero, per utilizzare termini simili a quelli di cui all'art. 638 c.c., un'obbligazione di fare a tempo indeterminato. Ne conseguirebbe che la qualificazione in termini di condizione sospensiva manterrebbe l'attribuzione in uno stato di incertezza strutturale sino a tale evento, precludendo una stabile imputazione dell'efficacia – o dell'inefficacia definitiva – della disposizione.

A ciò si aggiunga che l'applicazione delle norme sull'amministrazione dei beni sotto condizione sospensiva (art. 641 c.c.) determinerebbe, di fatto, una paralisi dell'onere, privandolo della possibilità di eseguire il compito affidatogli dal testatore poiché sostituito dagli amministratori.

Inoltre, sembrano potersi registrare voci che propendono, nei casi dubbi, per la qualificazione in termini risolutivi. Difatti, un primo indizio in tal senso promana dall'art. 638 c.c. che, per le obbligazioni di non fare o di non dare a tempo indeterminato impone, salvo altra volontà del *de cuius*, siffatta interpretazione. V., in senso più generale, D. CARUSI, *Condizione e termini*, in *Trattato del contratto* dir. da Roppo, III, *Effetti*, Milano, 2006, 283.

risolutivo possa riferirsi. Si porrebbe allora il quesito su quale disposizione dovrebbe intendersi caducata: quesito privo di risposta, data l'impossibilità di considerare condizionata la delazione legale⁶¹.

Conformemente rispetto a quanto in precedenza osservato, una tale condizione, giacché priva di istituzione testamentaria cui accedere e della quale modulare l'efficacia, si tradurrebbe in una costruzione difficilmente sostenibile: mancherebbero gli effetti la cui produzione o caducazione sia subordinata alla cura dell'animale. Così, la disposizione "Lascio questi beni al mio animale d'affezione" risulterebbe *inutiliter data*.

Una simile qualificazione si porrebbe in contrasto con l'art. 1367 c.c. e con il *favor testamenti* poiché condurrebbe all'esito di rendere irrilevante la volontà espressa dal testatore. Si tratterebbe, in altri termini, di una conclusione incompatibile con i canoni conservativi che informano l'interpretazione del negozio *mortis causa*.

Indaghiamo, ora, la possibilità di sussumere la medesima disposizione nel *modus*.

Essa sembrerebbe perfetta esemplificazione di come l'onere possa prescindere da un'istituzione testamentaria di erede pur mantenendo la propria natura accessoria.

Procediamo con ordine.

La clausola con la quale si devolva parte del proprio patrimonio all'animale da compagnia conterebbe un obbligo (per come reinterpretato: la cura dell'animale) senza individuare alcun erede o legatario cui riferirlo.

Proseguendo sulla scorta di quanto prima rilevato, il soggetto onerato sarebbe identificato mediante rinvio alle regole della successione legittima: la quota destinata all'animale ricadrebbe nell'asse ereditario, con la conseguenza che gli eredi chiamati *ex lege* assumerebbero la qualità di onerati. Il *modus*, quindi, accederebbe alla delazione legittima.

Un esempio può chiarire il meccanismo applicativo.

Si pensi al caso in cui il *de cuius* abbia un patrimonio pari a centomila euro e due figli, Tizio e Caio, ai quali spetterebbero, ex art. 566 c.c., cinquantamila euro cadauno. I due, tuttavia, rinvengono un testamento contenente un'unica

⁶¹ Dalla qualificazione in termini di condizione sorgerebbero una serie di interrogativi cui sarebbe arduo rispondere, quale, ad esempio: l'inadempimento dell'obbligo di cura dell'animale di quali effetti produrrebbe la caducazione? Si condurrebbe, come già rilevato, alla configurazione di una condizione senza oggetto. In una tale situazione, la condizione potrebbe dirsi *inutiliter data*, atteso che risulterebbe strutturalmente incapace di produrre effetti. sDifficilmente, per contro, si potrebbe attrarre nell'alveo delle condizioni nulle ex art. 634 c.c. L'ipotesi dell'"impossibilità giuridica", come precisa S. PUGLIATTI (*Delle successioni testamentarie. Dell'istituzione di erede e dei legati*, cit., p. 525), postula che l'evento dedotto sia vietato dall'ordinamento; ciò che non ricorre nel caso di specie, ove l'inattuabilità non discende da contrarietà a norme imperative, bensì dall'assenza di una valida disposizione attributiva cui la condizione possa accedere e che essa possa colpire.

manifestazione di volontà: «Lascio al mio animale diecimila euro». Non potendosi interpretare come legato, la disposizione andrebbe letta come onere gravante sull'eredità, sicché Tizio e Caio, quali chiamati, ne sopporterebbero il peso proporzionalmente (in questa ipotesi: in egual misura, avendo medesime quote)⁶². Pertanto, ciascuno avrebbe l'obbligo di destinare cinquemila euro alla cura dell'animale⁶³.

Seguendo il ragionamento proposto, il *modus* "cura dell'animale" accedrebbe all'istituzione di cui all'art. 566 c.c., mantenendo la sua natura accessoria – nel senso sopra spiegato – e prescindendo da un'istituzione testamentaria, come postulato dalla teoria autonomista⁶⁴.

Convenendo con quanto sopra, ne consegue che la clausola in favore dell'animale d'affezione possa operare solo come onere gravante sull'eredità, unica qualificazione idonea a conservarne il senso e l'efficacia.

⁶² Occorre, in questa sede, avvertire della ridotta possibilità, in un caso come quello costruito, di gravare con simili oneri l'eredità. Difatti, questa facoltà sarebbe riconosciuta nei limiti di cui all'art. 549 c.c., dei quali si è tenuto conto nell'elaborazione dell'esempio.

⁶³ Nulla impedirebbe, inoltre, che i due eredi concordino, nel rispetto dello scopo perseguito dal testatore, di far assumere solo ad uno dei due (ad es. Tizio) l'obbligo di curare l'animale, assegnandogli altresì le somme a tal fine dedicate. In tal caso, l'esito sarebbe il seguente: a Tizio verrebbero attribuiti euro cinquantacinque mila, gravati dall'onere di utilizzarne dieci per adempire; a Caio euro quarantacinquemila liberi da pesi. Una tale evenienza, seppur possibile, aprirebbe una serie di interrogativi ulteriori, ai quali non è possibile rispondere in questa sede. In primo luogo, andrebbe indagata la natura di questo contratto: una prima linea di indagine sarebbe quella di considerarlo accordo tra condebitori solidali, che potrebbe assumere la forma di un acollo interno (ma sarebbe solo la prima e più immediata delle ipotesi qualificatorie). Conseguentemente ci si dovrebbe interrogare sul destino delle eventuali eccedenze godute, nel nostro esempio, da Tizio. Procediamo con ordine. Com'è noto, la vita dell'animale sarebbe – il più delle volte – ben più corta rispetto a quella dell'onerato. Muovendo dall'esempio proposto, Tizio potrebbe dedicare alla cura dell'animale meno emolumenti rispetto ai diecimila euro che ha ricevuto. Donde l'interrogativo: potrebbe Caio avanzare pretese restitutorie su metà delle somme eccedenti? La risposta a tale secondo quesito dipenderebbe dalla soluzione del primo.

⁶⁴ Si è tentato così di conciliare le due posizioni, che sembrerebbero contrastanti solo all'apparenza. Inoltre, l'esempio costruito è proprio quello che ha impegnato la letteratura: un testamento il cui unico contenuto sia rappresentato da un onere. Sembrerebbe, in realtà, che la possibilità che il *modus* acceda ad un'istituzione legale trovi conferma anche nel dato positivo di cui agli artt. 629 e 630 c.c., disciplinanti le disposizioni a favore dell'anima e quelle a favore dei poveri. In entrambi i casi, la dottrina appare unanime nel ritenere che il chiamato all'eredità in forza di tali disposizioni sia gravato da un onere (per l'art. 630 c.c. si veda la bibliografia già richiamata; per l'art. 629 c.c. V. CALI, *Note in tema di disposizioni in favore dell'anima*, in *Dir. eccl.*, 2004, 445 ss.; A. SPATUZZI, *Le disposizioni testamentarie in favore dell'anima*, in *Notariato*, 2014, 533 ss., i quali convergono nella qualificazione in termini di onere). Sia nell'art. 629 c.c. che nel successivo il chiamato all'eredità è determinato dalla legge; pertanto, il soggetto onerato non sarebbe individuato tramite disposizione testamentaria, bensì tramite una *relatio* determinativa alla legge (cfr. G. MUSOLINO, *Le disposizioni testamentarie a favore di persona incerta*, cit., 110 ss.).

7. *Segue. Corollari applicativi. Inadempimento e interessati.*

Qualificata la disposizione in analisi in termini di *modus* e individuati i soggetti onerati, occorre ora indagare i corollari applicativi. In particolare, ci si soffermerà sull'aspetto che maggiormente ha impegnato la letteratura: i legittimati ad agire per l'esecuzione dell'onere o per la risoluzione della disposizione⁶⁵.

⁶⁵ Altro tema interessante, ma che in questa sede rileva in misura minore, è quello relativo all'impossibilità sopravvenuta della prestazione, qui rappresentata dall'eventuale morte dell'animale successiva all'apertura della successione (Secondo U. CARNEVALI, sub *art. 648*, in *Comm. Gabrielli*, cit., 618 l'impossibilità è originaria quando si verifica prima dell'apertura della successione; sopravvenuta quando si verifica successivamente). L'*art. 647*, comma 3 c.c. disciplina il solo caso di impossibilità originaria, sicché la dottrina ha tentato di colmare la lacuna legislativa giungendo a soluzioni eterogenee con conseguenze altrettanto divergenti, che spaziano dalla estinzione della sola obbligazione modale alla eventuale nullità della disposizione principale (per una disamina completa delle teorie elaborate v. M. PROTO, *op. cit.*, *passim*).

La ragione per la quale si ritiene il problema secondario è la seguente: anche aderendo alle tesi secondo cui l'impossibilità sopravvenuta determinerebbe la nullità della disposizione, nel caso di specie ciò sarebbe inapplicabile, in quanto la disposizione cui accede il *modus de qua* è quella legale, ergo non invalidabile. Un paradosso, questo, che funge da ulteriore conferma della correttezza della tesi oggi dominante, secondo la quale l'impossibilità sopravvenuta determinerebbe soltanto l'estinzione dell'obbligazione modale, con salvezza della disposizione istitutiva.

Ad ogni modo, giova dare conto delle diverse posizioni.

Una prima corrente di pensiero (M. ALLARA, *Sulla impossibilità sopravvenuta del «modus»*, in *Foro padano*, 1952, 990 e conf. M. GIORGIANNI, cit., 920), seppur risalente, proponeva di applicare all'impossibilità sopravvenuta la norma relativa all'impossibilità originaria (e al modo illecito): l'*art. 647* u.c. Siffatta disposizione prevede che l'onere impossibile si consideri non apposto, salvo che non sia stato motivo determinante della disposizione. In tale ultima ipotesi, la disposizione sarebbe resa invalida. La principale critica rivolta a tale posizione risiede nell'osservazione per cui essa confonde impossibilità originaria e sopravvenuta, situazioni che ricevono diversa considerazione da parte dell'ordinamento. In caso di impossibilità originaria, difatti, la nullità discenderebbe dal giudizio negativo dato sul regolamento di interessi realizzato dal testatore, mentre la disciplina degli effetti della impossibilità sopravvenuta risponderebbe ad una logica di allocazione del rischio (N. DI MAURO, *Delle disposizioni*, cit., 448).

Una seconda teoria sostiene che l'impossibilità sopravvenuta si sostanzia in un inadempimento, poiché nell'ambito dell'onere testamentario non dovrebbe distinguersi tra inadempimento imputabile e non (M.C. TATARANO, *Il testamento*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2003, 351). Premessa, questa, disattesa dall'assenza di indici normativi che suggeriscano differenze tra la disciplina dell'inadempimento *de qua* e quella di cui al libro IV, a più riprese sottolineata anche dalla giurisprudenza.

Una terza discorre di riqualificazione del *modus* in condizione risolutiva in cui evento futuro e incerto sarebbe la mancata esecuzione di quanto richiesto dal testatore, così giungendo alla conseguenza per cui permarrebbe la disposizione istitutiva, ma non l'obbligo (U. CARNEVALI, *op. cit.*, 618).

Infine, vi è quella qui accolta, nonché dominante in dottrina (*ex multis* A. MARINI, *Il modus come elemento accidentale*, cit., 285; N. DI MAURO, *op. cit.*, 451; G. BALBI, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. dir. da Grosso e Santoro Passarelli*, II, t. 4, Milano, 1964, 73, nota 14) e giurisprudenza (Cass.,

Per le ipotesi in cui si verifichi un inadempimento – inteso secondo la disciplina generale sulle obbligazioni⁶⁶ - l'art. 648 c.c. ha previsto una tutela *lato sensu* cautelare (l'imposizione di una cauzione) e le ordinarie tutele di cui all'art. 1453 c.c.: azione di adempimento e di risoluzione, quest'ultima esperibile solo quando il testatore l'abbia previsto o se l'onere costituisce motivo determinante.

Il soggetto legittimato ad agire è «qualsiasi interessato»: formula che, per la sua genericità, ha generato ampio dibattito. Due orientamenti antitetici si fronteggiano.

La prima tesi, di segno estensivo, riconosce la legittimazione a una platea indeterminata di soggetti, sino a configurare una sorta di “legittimazione universale”⁶⁷. Si sostiene che, oltre ai beneficiari diretti, potrebbero agire: (i) soggetti portatori di interessi mediati, ritenendo sufficiente il vantaggio giuridico derivante dall'adempimento (art. 100 c.p.c.)⁶⁸; e (ii) quanti intendano tutelare la personalità del *de cuius*, prospettandosi l'esistenza di un “interesse legittimo” all'esecuzione del *modus*, condiviso da quanti siano legati al defunto da un rapporto affettivo⁶⁹.

La seconda, di orientamento restrittivo⁷⁰, fa leva sulla natura dell'azione e sui suoi effetti. Poiché la domanda mira alla condanna all'adempimento della prestazione gravante sull'onerato dell'obbligazione gravante sull'onerato, solo il titolare del diritto che ne deriva – il creditore – può dirsi legittimato. In tale prospettiva: se il beneficiario è individuato, la legittimazione spetta

10 novembre 1976, n. 4145, in *Rep. Foro. it.*, 1976, voce *Successione ereditaria*, 2914, n. 81): l'impossibilità sopravvenuta estingue solo l'obbligazione modale. La soluzione appare la più coerente con il sistema ordinamentale, applicando *de plano* i principi generali in materia di obbligazione (in particolare l'art. 1256 c.c.) e propone una soluzione conforme a quella stabilita dal legislatore in caso di impossibilità sopravvenuta del legato (v. art. 673 c.c.) e dalla giurisprudenza in caso di impossibilità sopravvenuta del modo che acceda alla donazione (Cass., 22 giugno 1994, n. 5983, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, 1294).

A fini di completezza, utile è il richiamo a quanto osservato da M. PROTO, *op. cit.*, 1223 ss. che rileva come la giurisprudenza in caso di onere impossibile tenti di reinterpretare il contenuto dell'obbligazione per affermare l'obbligo dell'onerato di eseguire una prestazione ancora possibile che possa soddisfare l'interesse del testatore in misura paritaria o quasi.

⁶⁶ Sul punto, invero, vi sono state voci contrastanti (v., ad esempio, il secondo filone sull'impossibilità sopravvenuta di cui alla nota precedente). Tuttavia, appare ormai granitico l'orientamento per cui l'inadempimento de qua sia un ordinario inadempimento imputabile (C. M. BIANCA, *op. cit.*, 819; Cass., 9 giugno 1997, n. 5124, in *Giust. civ.*, 1998, 502).

⁶⁷ Si veda in giurisprudenza Cass., 30 settembre 1968, in *Foro it.*, 1969, 1969 richiamata in termini critici da N. DI MAURO, *op. cit.*, 478.

⁶⁸ Gli autori che sostengono questa tesi rilevano che il novero dei legittimati dovrebbe essere il più esteso possibile poiché l'attore di un'eventuale azione di adempimento agirebbe quale ideale continuatore della personalità del defunto. C. GANGI, *La successione testamentaria*, cit., 33, nonché A. CICU, *Testamento*, cit., 207.

⁶⁹ Utilizza la figura dell'interesse legittimo – di matrice pubblicistica – A. TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, 6^a ed., Padova, 1952, 464 ss.

⁷⁰ Necessario il riferimento a M. Giorgianni, cit., *passim*

esclusivamente a quest'ultimo; se il beneficiario coincide con una categoria indeterminata di soggetti (es. "i poveri"), l'azione compete all'ente istituzionalmente preposto alla cura degli interessi di quella categoria (ad es. il Comune).

Tale seconda impostazione appare preferibile.

La tesi estensiva, infatti, difetterebbe di un criterio selettivo idoneo a delimitare i soggetti la cui posizione sia giuridicamente qualificata e differenziata⁷¹. Inoltre, è stato osservato che le assimilazioni su cui essa si fonda risulterebbero concettualmente improprie. Da un lato, si confonderebbe l'"interesse sostanziale" tutelato dall'art. 648 c.c. con l'"interesse ad agire" ex art. 100 c.p.c.⁷². Dall'altro, si sovrapporrebbe l'interesse all'adempimento di un'obbligazione con la categoria pubblicistica dell'"interesse legittimo", estranea alla dinamica del *modus* testamentario e, più in generale, del diritto privato.

Tuttavia, anche l'impostazione restrittiva è stata destinataria di un rilievo critico non privo di fondamento. Quando l'interesse perseguito dall'onere sia di natura morale o espressivo di un valore personale del *de cuius*, un'applicazione rigida del criterio restrittivo rischierebbe di frustrare l'attuazione della volontà testamentaria⁷³.

Per tale ragione, anche gli autori favorevoli alla soluzione più rigorosa ammettono, in siffatte ipotesi, la legittimazione dei congiunti del testatore in forza di un interesse morale alla tutela della volontà del defunto⁷⁴.

Accedendo alla tesi restrittiva, nel senso così temperato, ne discenderebbero i seguenti corollari.

Se il criterio generale vuole che sia legittimato ad agire il creditore dell'obbligazione scaturente dal *modus*, nel caso dell'onere avente ad oggetto la cura dell'animale d'affezione la figura del creditore non può essere coincidere con l'animale, privo di capacità giuridica. Occorre quindi individuare un soggetto che ne "rappresenti" l'interesse in giudizio.

⁷¹ Così U. CARNEVALI, voce *Modo*, cit., 692.

⁷² Per tutti N. DI MAURO, *op. cit.*, 479 ss. il quale rileva come la legittimazione ad agire costituirebbe condizione dell'azione concretantesi nel diritto potestativo di ottenere dal giudice una pronuncia, ergo si risolve nel potere di promuovere il giudizio dedotto ad oggetto di controversia, prescindendo dalla sussistenza dell'effettiva titolarità attiva del rapporto sostanziale che forma oggetto attivo del rapporto contenzioso. L'interesse ad agire, invece, consisterebbe nella situazione giuridica di vantaggio sostanziale e si concreta in una situazione di fatto contraria al diritto e nella conseguente esigenza di ricorrere al giudice per impedire una lesione della propria.

⁷³ È lo stesso M. GIORGIANNI, *op. cit.*, 903 a riconoscere che le tesi estensive muovano dalla considerazione per cui solo un allargamento della cerchia di coloro che possano agire per l'adempimento possa condurre all'esecuzione della volontà del *de cuius*.

⁷⁴ Il problema risiederebbe nell'assenza di un beneficiario-creditore, dunque di un interessato. Per tale ragione, sembrano concordare tutti gli autori in merito all'estensione proposta.

Tale funzione è fisiologicamente assolta dagli enti che, per previsione normativa o statutaria, sono deputati alla tutela degli animali: da un lato, gli enti e le strutture individuate dai regolamenti attuativi della legge 281/91; dall'altro, le associazioni – segnatamente di protezione animale – che perseguono finalità coerenti con lo scopo oggetto del *modus*. Essi assumerebbero la posizione di creditori in senso lato, in quanto portatori qualificati dell'interesse all'esecuzione dell'onere.

A ciò si aggiunga che la disposizione in favore dell'animale appare sovente espressiva, almeno in parte, di un interesse morale del testatore. Ne discenderebbe, conformemente al temperamento accolto, la legittimazione dei congiunti del *de cuius*.

Alcune precisazioni si impongono con riguardo all'azione di risoluzione.

Essa non è volta all'adempimento, ma al subentro di un altro soggetto nella posizione giuridica dell'inadempiente, a seconda dei casi tramite sostituzione o accrescimento⁷⁵. Ne consegue che la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla risoluzione è più ampia rispetto a quella dei legittimati all'azione di adempimento, poiché ricomprende anche coloro che trarrebbero vantaggio dall'eventuale subentro⁷⁶.

Nel caso di specie, tuttavia, l'onere grava sull'eredità nel suo complesso, il che rende difficilmente configurabile l'azione di risoluzione.

Si verte, infatti, in un'ipotesi in cui il *modus* accede a una disposizione di fonte legale, e non testamentaria. Ne consegue che, da un lato, mancherebbe il richiamo espresso del testatore previsto dall'art. 647, comma 3, c.c.; dall'altro, non potrebbe comunque ritenersi che l'onere abbia costituito il motivo determinante della disposizione, poiché questa deriva non già dalla volontà del *de cuius*, bensì dalla legge⁷⁷.

⁷⁵ La differenza tra l'interesse ad agire per l'adempimento e l'interesse ad agire per la risoluzione è ben rilevata da C. M. BIANCA, *op. cit.*, 818 il quale osserva che la giurisprudenza è orientata nel senso che l'azione di risoluzione spetti soltanto a coloro che per effetto della risoluzione subentrano nei diritti e negli obblighi dell'onerato inadempiente, richiamando la Cass., 11 giugno 1975, n. 2306, in *Foro it.*, 1976, 759. In realtà, come osservato da N. DI MAURO, *cit.*, 492 tra le categorie dei soggetti legittimati, seppur non esista un rapporto di identità, vi è un rapporto di parziale coincidenza. Conf. M. GIORGIANNI, *op. cit.*, 918.

⁷⁶ A titolo esemplificativo: gli eventuali sostituiti; i coeredi aventi diritto all'accrescimento; gli eredi legittimi; nel caso di onere su legato, all'eventuale sostituto del legatario; al collegatario avente diritto all'accrescimento; agli eredi testamentari o legittimi o, più in generale, agli onerati del legato (così N. DI MAURO, *op. cit.*, 491).

⁷⁷ Nei casi in cui l'onere costituisca l'unico contenuto del testamento, si è osservato che possa comunque individuarsi una disposizione attributiva principale, ricavabile implicitamente dall'interpretazione dell'atto (cfr. Cass. civ., sez. II, 21 febbraio 2007, n. 4022, in *Giur. it.*, 2007, 2697). Tale impostazione – condivisa, tra gli altri, da L. DANI (*op. cit.*, 157, nota 107) – conduce a ritenere che un testamento siffatto implichi una delazione in favore degli eredi legittimi, sicché l'onere accederebbe a una disposizione di natura testamentaria, ancorché implicita. Muovendo da questa ricostruzione, parrebbe possibile configurare, almeno in astratto, i presupposti per l'esperibilità dell'azione di risoluzione. Tuttavia, sul piano pratico la questione perde consistenza: l'eventuale caducazione della disposizione testamentaria implicita

8. Proposizioni conclusive di sintesi.

All'esito dell'indagine condotta, sembra possibile enunciare le seguenti proposizioni di massima.

Le disposizioni testamentarie "in favore degli animali" trovano collocazione nell'art. 630 c.c., dacché chiamato all'eredità sarà l'ente deputato alla cura degli animali, costituito in conformità alla legge sulla prevenzione del randagismo, ovvero – in sua assenza – il Comune. Su tali soggetti grava un onere ex artt. 647 ss. c.c.

La clausola che devolve beni all'animale da compagnia senza un'istituzione testamentaria di erede deve essere qualificata come onere a carico dell'eredità. L'erede *ex lege* è obbligato a provvedere alla cura dell'animale. Per l'adempimento di tale obbligo (o per l'imposizione di una cauzione) potranno agire l'ente testé indicato, o in sua mancanza il Comune, nonché i congiunti del *de cuius*. Non sarà invece mai esperibile l'azione di risoluzione della disposizione testamentaria ex art. 648 c.c.

Le soluzioni adottate appaiono idonee a preservare l'efficacia della volontà del testatore che, sia pure mediante una disposizione di difficile qualificazione giuridica, abbia inteso assicurare al proprio animale la necessaria protezione.

Le disposizioni testamentarie in favore degli animali si rivelano, così, non già una deviazione rispetto agli schemi codicistici, bensì la concretizzazione di un ulteriore ambito di interessi e relazioni esistenziali che trovano tutela nelle categorie già note all'ordinamento⁷⁸. Tale gruppo di interessi si inserisce in

comporterebbe infatti l'applicazione della delazione legale, con conseguente subentro degli stessi eredi legittimi. Verrebbe così meno qualsiasi utilità dell'azione – e, con essa, l'interesse ad agire in senso processuale.

⁷⁸ Questo ambito di interessi trova un'elaborazione particolarmente avanzata nell'ordinamento spagnolo, dove la *Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, ha modificato il *Código Civil*, la *Ley Hipotecaria* e la *Ley de Enjuiciamiento Civil*, riconoscendo agli animali la qualità di *seres vivos dotados de sensibilidad*. Sul punto, v. A. BUENO BIOT, *El destino de los animales de compañía ante la separación, el divorcio y la ruptura de la unión de hecho*, Madrid, 2025, il quale individua in tale riforma un vero «cambio de paradigma» del diritto civile spagnolo: essa segna la fine dell'assimilazione dell'animale alla cosa e introduce una disciplina fondata sul riconoscimento della relazione affettiva uomo-animale e del *bienestar animal* quale criterio decisionale nelle controversie familiari. L'A. legge queste innovazioni come proiezione del principio di dignità animale e del riconoscimento di una dimensione relazionale del possesso, nel quale il proprietario non è più soltanto titolare di un diritto reale, ma anche portatore di un dovere di cura. In prospettiva sistematica, la riforma viene interpretata come manifestazione di una "*personificación mitigada*" dell'animale: soggetto privo di capacità giuridica, ma titolare di interessi propri meritevoli di tutela. Ne deriva — secondo l'A. — che il diritto civile non può più limitarsi alla regolazione dei rapporti patrimoniali, dovendo riflettere anche i valori affettivi e morali che informano la convivenza con gli animali. La cura post mortem o in occasione della crisi familiare si configura, così, come atto di continuità affettiva e di responsabilità etica.

quella concezione del diritto successorio richiamata in apertura: non solo sistema di regole per la trasmissione delle sostanze, ma anche mezzo di realizzazione *post mortem* degli interessi non patrimoniali.

Cfr. J. R. DE VERDA Y BEAMONTE, *La división de la cosa común*, in *Revista de Derecho Civil*, 2024, 1 ss., il quale dedica un paragrafo all'indivisibilità degli animali da compagnia (art. 6.3.3), introdotta in seguito alla *Ley 17/2021*. L'A. osserva che la riforma ha imposto di adeguare anche le norme sulla divisione, poiché gli animali non possono più essere assimilati a beni divisibili o liberamente alienabili: la loro eventuale attribuzione deve tener conto del *bienestar animal* e del vincolo affettivo con i conviventi, in coerenza con l'art. 94 bis CC.

In chiave successoria, v. M. A. MARTOS CALABRÚS, *El animal de compañía en la sucesión mortis causa*, in *Un nuevo Derecho civil para los animales*, Madrid, 2022, 461 ss., secondo cui, nonostante il riconoscimento della sensibilità animale, gli animali restano privi di capacità giuridica e di capacità di succedere, non potendo dunque essere beneficiari diretti di disposizioni testamentarie. La volontà del testatore volta ad assicurare la cura o il mantenimento dell'animale può tuttavia trovare attuazione mediante figure sostitutive: il *legado modal o con carga (modo)*, che impone all'erede o al legatario di destinare parte dei beni al mantenimento dell'animale; il *fideicomiso de residuo*, che consente di affidare a un fiduciario l'amministrazione dei beni a beneficio dell'animale; oppure la *donación con carga*, in ambito inter vivos. L'A. propone una lettura estensiva e teleologica dell'art. 914 bis CC – norma che disciplina la sorte degli animali dopo la morte del titolare –, tale da legittimare queste soluzioni anche in assenza di specifica disposizione testamentaria, riconoscendo al giudice il potere di attribuire la custodia a chi assicuri il *bienestar animal*.

«Coabitazione» con animali domestici e rapporti condominiali.

di **Elisabetta Errigo***

*A Lizzie,
nel dolcissimo ricordo di quel breve tratto di vita insieme*

Abstract EN: The new sensibility towards the human-animal relationship creates various problems for the jurist. Among these, the keeping and care of animals in the context of the condominium of buildings takes on particular importance. In particular, the jurist is responsible here for identifying a criterion suitable for reconciling the interest of the individual (in the possession of the animal) with the right of other condominium owners to the health and healthiness of common areas. The appropriate composition of these interests seems to be capable of being entrusted, on the one hand, to the interpretation of Article 844 of the Civil Code oriented to protection of the existential interests expressed by the relationship with the domestic animal; on the other hand, to the review of merit, in the light of the axiological framework of the system, of the condominium clauses which impose destination constraints on the common areas of the building.

Abstract IT: La rinnovata sensibilità verso la relazione uomo-animale è foriera, per il giurista, di molteplici problemi. Tra questi, rilievo particolare assumono quelli relativi alla detenzione e gestione di animali nel contesto del condominio degli edifici. Segnatamente, il giurista è qui incaricato di individuare un criterio capace di conciliare l'interesse del singolo (al possesso dell'animale) con il diritto degli altri condomini alla salute e alla salubrità degli spazi comuni. La adeguata composizione di tali interessi sembra poter esser affidata, da un lato, all'interpretazione dell'art. 844 c.c. orientata alla tutela degli interessi esistenziali espressi dalla relazione con l'animale domestico; dall'altro, al sindacato di meritevolezza, alla luce del quadro assiologico del sistema, delle clausole condominiali che impongono vincoli di destinazione agli spazi comuni dell'edificio.

* Assegnista di ricerca in Diritto Privato, Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro.

Sommario: 1. Premessa. – 2. La valorizzazione della relazione uomo-animale e gli aspetti problematici della detenzione in condominio. – 3. Critica alla presunzione di molestie e nocimento alla salute collettiva derivante dalla coabitazione con un numero «eccessivo» di animali tra interessi condominiali e criterio di ragionevolezza. – 4. I limiti al diritto di proprietà e il superamento della normale tollerabilità delle immissioni. Rilettura e conformazione dell'art. 844 c.c. alla tutela dell'animale. – 5. Vincoli di destinazione delle parti comuni dell'edificio nei regolamenti condominiali e principio di proporzionalità.

1. Premessa.

La tutela degli animali, ormai di portata costituzionale¹, è tematica di significativo interesse per il civilista giacché pretende - in diversi e tra loro eterogenei ambiti quali, a titolo esemplificativo, quello proprietario, contrattuale, aquiliano² - la ricerca di strumenti capaci di comporre adeguatamente i contrapposti interessi che nelle singole vicende assumono rilievo.

* Assegnista di ricerca in Diritto Privato, Università di Catanzaro.

¹ La legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 ha sancito l'impegno della Repubblica di salvaguardare gli animali oltreché l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (art. 9 comma 3). V. M. CECCHETTI, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, 3; G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2021, n. 2, 460 ss.; G. ALPA, *Note sulla riforma della costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, in *Contr. e impr.*, 2022, 361 ss.; D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022; F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in "negativo"*, in *Dir. econ.*, 1, 2022, 15 ss.

² La detenzione di animali è questione oggetto di numerose controversie in tema di responsabilità civile per danni cagionati dall'animale; compravendita di animali domestici; separazione e divorzio tra coniugi e conseguenziale collocamento dell'animale di affezione e spese per il suo mantenimento. V., in particolare, Trib. Milano, 24 febbraio 2015, in *Foro it.*, 2016, 7-8, I, c. 2616 ss.; Trib. Roma, 15 marzo 2015, in *Fam. e dir.*, 5, 2017, 460 ss., con nota di M. PITTALIS, *Cessazione della convivenza more uxorio e affidamento condiviso dell'animale familiare*; Trib. Como, 3 febbraio 2016, in *Dir. fam. e pers.*, 3, 2016, 820 ss.; Trib. Sciacca, 19 febbraio 2019, in *Nuova giur. civ. comm.*, 4, 2019, 780 ss., con nota di G. PALMIERI, *Animali da compagnia e separazione dei coniugi*. In materia di vendita di animali di affezione cfr. Cass., 25 febbraio 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2019, 268 ss.; Cass., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Foro it.*, 2, 2023, 463 ss., con nota di M. FACCIOLO, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2023, 232 ss. Non mancano pronunce rese da parte della giurisprudenza comunitaria: v., da ultimo C. Giust. Ue, 16 ottobre 2025, causa C-218/24, *Felicitissima c. Iberia*, reperibile su *giuricivile.it*. In generale e riservando al prosieguo ulteriori riferimenti bibliografici, merita attenzione il processo evolutivo della giurisprudenza sempre più vicina alle nuove sensibilità della coscienza sociale, valorizzate dalla riforma costituzionale. Per una recente rassegna delle questioni civilistiche relativa alla tutela degli animali v. C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione. Il problema dell'interesse tutelato*, in questa *Rivista*, 2024, 95.

Tra questi, il possesso e la gestione dell'animale nell'ambiente domestico sollevano, innanzitutto, un problema di compatibilità tra il diritto alla salute e alla salubrità ambientale della collettività e il diritto di coabitazione con l'animale: questione che assume significative peculiarità se il contesto è quello condominiale³.

Il tema chiama in causa, in prima battuta, gli architravi dello statuto della proprietà, dal momento che lambisce il rapporto tra contenuto e limiti del diritto⁴; sicché i problemi in astratto prefigurabili sembrerebbero destinati ad

³ L'istituto, del resto, è tradizionalmente oggetto di una considerevole attenzione da parte della giurisprudenza, in ragione sia della significativa mole di controversie giudiziarie pendenti e aventi ad oggetto i rapporti di vicinato (su cui v. *infra* per riferimenti bibliografici) sia per le questioni pratiche di respiro però dogmatico che la novella n. 220 del 2012 ha posto e che hanno persino richiesto l'intervento della Corte di Giustizia. Il riferimento corre, in particolare, alla dibattuta questione sulla natura giuridica del condominio, nel solco della tradizione divisa tra chi ne ha attribuito una soggettività posta a fondamento di una considerazione unitaria del gruppo dei condomini e confermata da talune previsioni della riforma in tema di conto corrente intestato al condominio (art. 1129, comma 7 c.c.), gestione del patrimonio del condominio (comma 11), codice fiscale del condominio (art. 2659, comma 1, n.1 c.c.) (F. RUSCELLO, *La riforma del condominio tra novità e problemi irrisolti*, in *Vita not.*, 2013, 385 ss.), e chi ne ha escluso l'autonomizzazione rispetto al complesso dei singoli condomini (G. DI ROSA, *Profili ricostruttivi della nuova disciplina del condominio negli edifici*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2013, 794 e C. SFORZA FOGLIANI, *Una riforma con luci e ombre*, in *Arch. loc. cond.*, 2013, 427). Segnatamente, per la tesi che attribuisce al condominio soggettività giuridica cfr., *ex multis*, G. BRANCA, *Comunione. Condominio negli edifici, Artt. 1100-1139*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna - Roma, 1982, 405 ss.; C.M. BIANCA, *Nozione di condominio*, in *Id.*, *Il condominio*, Torino, 2007, 17 ss. Per le critiche formulate all'opinione che riconosce soggettività giuridica al condominio, v., perlomeno, R. CORONA, *Contributo alla teoria del condominio negli edifici*, Milano, 1973, 196 ss.; R. AMAGLIANI, *L'amministratore e la rappresentanza degli interessi condominiali*, Milano, 1992, spec. 12 ss.; *Id.*, *L'amministratore*, in *Tratt. dir. reali*, dir. da A. Gambaro e U. Morello, III, *Condominio negli edifici e comunione*, Milano, 2012, 358 ss., spec. 367 ss.; V. COLONNA, *Nomina, revoca e obblighi dell'amministratore*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, *Artt. 1100-1172*, Torino, 2013, 324 ss. Per un quadro generale dello stato della dottrina sul tema v. R. CATERINA, *Il condominio: problemi e modelli nelle esperienze giuridiche europee*, in *Arch. loc. cond.*, 2007, 449 ss.; *Id.*, *Il condominio come ente di gestione e come soggetto: percorsi giurisprudenziali*, in *Giur. it.*, 2022, 244 ss.; R. TRIOLA, *Il problema della personalità giuridica del condominio*, in *Vita not.*, 2018, 1039 ss.; A.C. CIATTI, *La comunità dei condòmini quale soggetto di diritto. Spunti critici*, in *Annali Sisdic*, 2023, 179 ss.; V. NASINI, *A 10 anni dall'entrata in vigore della riforma del condominio. Questioni risolte e problemi ancora aperti*, in *Arch. loc. cond.*, 2023, 520 ss. È stato proprio grazie all'apporto della giurisprudenza che si è aperta la strada alla qualificazione di "ente di gestione", volto a garantire il buon funzionamento dei beni comuni. In dottrina M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967, 271 ss.; U. NATOLI, *La proprietà (appunti delle lezioni)*, Milano, 1980, 269. Per la giurisprudenza Cass. 24 luglio 2012, n. 12911, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, 95; Cass., 09 novembre 2017, n. 26557, in *DeJure* e soprattutto Cass. Sez. un., 24 settembre 2014, n. 19663 in *Resp. civ. prev.*, 2014, 2056 in tema di attribuzione al condominio della qualifica di consumatore in ragione del fatto che l'amministratore agisce in qualità di mandatario con rappresentanza dei vari condomini. Nel medesimo senso, da ultimo, Corte Giust. Ue, 2 aprile 2020, causa C-329/19, in *eur-lex.europa.eu*.

⁴ In argomento v., perlomeno, P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, Napoli, 1971, 69 ss.; M. FRAGOLA, *Limitazioni e contenuto minimo della proprietà nel sistema*

essere risolti tramite il richiamo agli artt. 832 e ss. c.c. In virtù di quanto previsto dalle norme richiamate, il possesso dell'animale parrebbe dover esprimere una modalità attuativa del godimento pieno ed esclusivo dell'abitazione, il cui esercizio sarebbe in concreto vincolato al rispetto del canone di intollerabilità⁵ dettato dall'art. 844 c.c.

Senonché, una diffusa prassi condominiale ha, per lungo tempo, negato (o perlomeno limitato) - tramite la riconduzione alle servitù reciproche⁶ - il diritto del condomino di possedere un animale, per ragioni evidentemente connesse alla salvaguardia delle quiete condominiale, dell'igiene, della salute pubblica⁷.

italo-europeo, Napoli, 2002. Sugli obblighi a contenuto sia negativo che positivo che fanno parte della situazione proprietaria C. SALVI, *Il contenuto del diritto di proprietà*, in *Cod. civ. comm.* Schlesinger, Milano, 1994; R. SACCO, *La proprietà*, Torino, 1968.

⁵ Quale limite imposto dalla funzione sociale: Cass., 15 marzo 1993, n. 3090, in *Arch. loc.*, 1993, 495. Per la determinazione del criterio della normale tollerabilità, alla luce sia della situazione concreta che della sensibilità dell'uomo medio v. Cass., 25 agosto 2005, n. 17281, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, 101; Cass., 20 ottobre 2015, n. 21172, in *Mass. Giur. it.*, 2015; Cass. 11 novembre 2006, n. 8420 in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA, *L'«interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, II, Napoli, 2021, con commento di G. CARAPEZZA FIGLIA, *Immissioni e tutela della salute*, 59. In dottrina A. PROCIDA MIRABELLI, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, Napoli, 1984, 1 ss.; R.F. IANNONE, *Pregiudizi di natura esistenziale da immissioni moleste nelle ipotesi di fumo passivo: una lettura costituzionalmente orientata all'indomani delle Sezioni unite*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, 932; A. COCCO, *Il danno esistenziale da immissioni «abitative»*. Nota a Cass. Sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2611, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2018, 1395.

⁶ Alle servitù reciproche sono generalmente ricondotte le clausole contenute nei regolamenti condominiali che vietano di adibire l'immobile a determinate destinazioni, come quella di casa vacanza, giacché si tratta di clausole volte ad incidere sui diritti soggettivi dei singoli condomini, con la reciproca limitazione di poteri e facoltà sulle proprietà esclusive. Cfr. Cass., 15 aprile 1999, n. 3749, in *Giust. civ. mass.*, 1999, 2177; Cass., 25 ottobre 2001, n. 13164, in *Arch. loc.*, 2002, 292; Cass., 15 febbraio 2011, n. 3705, in *Resp. civ. prev.*, 7-8, 2011, 1646. E da ultimo Cass., 4 febbraio 2025, n. 2770, in *DeJure*. Sulla configurazione delle servitù reciproche, le quali postulano l'esistenza di due o più servitù distinte, v. L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F. BUSNELLI, U. NATOLI, *Diritto civile, II, Diritti reali*, Torino, 1988, 258. La questione lambisce la distinzione tra limiti al diritto di proprietà e servitù, sulla quale P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, t. II, Napoli 2006, 901, ove si precisa che i limiti, avendo la loro fonte nella legge o nell'autonomia negoziale, si sostanziano in strumenti pubblici o privati per circoscrivere il diritto determinandone il contenuto; là dove le servitù sono intese quale autonomo rapporto che ricollega il peso di una situazione al vantaggio di un'altra situazione. Così intese, le servitù possono essere utilizzate anche per limitare situazioni personali di godimento: ID, *Introduzione*, cit., 195 e ss.

⁷ Cass., 13 settembre 1991, n. 9591, in *Giur. it.*, I, 1, 1992, 1530: nel caso di specie l'assemblea del condominio aveva deliberato di allontanare i cani dallo stabile la cui presenza nei locali comuni e non comuni del condominio costituiva «serio nocumento sia igienico che di molestia» e perché la presenza di detti animali era espressamente vietata dal regolamento di condominio.

La rinnovata sensibilità socio-culturale riguardo la relazione uomo-animale⁸, quale espressione di un affetto capace di attuare una funzione socialmente meritevole, soprattutto nel caso di esseri umani fragili⁹, ha però inciso in modo significativo sulla disciplina della materia al punto da legittimare la previsione del rinnovato art. 1138, comma 5 c.c.

Com'è noto, la norma preclude l'inserimento, nel regolamento condominiale, di clausole volte ad impedire la detenzione di animali domestici, sì da apparentemente risolvere *in nuce* ogni problema¹⁰.

⁸ Numerosi i contributi di natura giuridica e filosofica sul tema. Senza pretese di esclusività, v. *ex multis*: M. TALLACCHINI, *Questione animale: una via riformista*, in *Vita e pensiero*, 1993, 265 ss.; V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Bari, 1998; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; F. TAVANO, *I diritti degli animali*, Milano, 2003; D. NAZZARO, *L'animale "essere senziente" quale oggetto di tutela*, in *Nuovo dir.*, 2004, 117 ss.; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; E. SIRSI, *Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Riv. dir. agr.*, 2, 2011, 220 ss.; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2011, 5050 ss.; L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale come questione filosofico-giuridica*, in *Riv. filos. dir.*, 2, 2014, 521 ss.; D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012; M.V. FERRONI, *La protezione degli animali nell'ambiente*, in P. DELL'ANNO-E. PICOZZA (dir. da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, III, Padova, 2015, 447 ss.; M. LOTTINI, *La tutela degli animali d'affezione tra diritto italiano ed europeo*, in *Riv. dir. amb.*, 2017, 113 ss.; G. PELEGATTI, *Dignità degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Dir. fondamentali*, 1, 2017, 1 ss.). Nel tempo, si è via via affiancata l'esistenza di un indirizzo della giurisprudenza il quale, superando un noto *obiter dictum* (Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, sulla quale v. *infra*) che aveva assimilato gli animali alle cose, mostra maggiore sensibilità nel riconoscere la rilevanza della relazione in giudizi in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale per la perdita del c.d. animale d'affezione. V., da ultimo, Trib. Brescia, 28 marzo 2025, n. 1256, in *doctrine.it.* e Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51, in *Danno e resp.*, 3, 2025, 353 ss., con nota di P. DONADONI, *Il risarcimento per l'uccisione del cane familiare: confermato il valore etico-giuridico della relazione interspecifica*. Per ulteriori contributi si rinvia a ID., *Il cammino del "danno interspecifico" in Italia. Ricostruzione cronologica della giurisprudenza*, in D. BUZZELLI, *Animali e diritto: i modi e le forme di tutela*, Pisa, 2023, 177 ss.; E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale di affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e resp.*, 2, 2019, 208 ss. Di recente, persino talune politiche imprenditoriali mostrano particolare sensibilità alla relazione uomo-animale: tra queste v'è quella dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) che ha approvato un aggiornamento della disciplina sul trasporto aereo di animali domestici, introducendo la possibilità di estendere il «diritto di viaggio» in cabina anche a cani e gatti di taglia media e grande. Su questo tema, e in particolare, sui limiti risarcitori del vettore aereo in caso di perdita dell'animale v., però, C. Giust. Ue, 16 ottobre 2025, cit.

⁹ Talvolta la tutela dell'animale è posta quale conseguenza indiretta della tutela della stessa integrità fisica e della personalità, là dove l'estensione del corpo e dei suoi diritti oltre i confini della sua unità ha indotto a riconoscere, quale pregiudizio alla persona, il ferimento del cane di un cieco: S. RODOTÀ, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Milano, 2006, 80.

¹⁰ La disposizione, oggetto di modifica ad opera della l. 220 del 2012, parrebbe recepire l'orientamento pretorio consolidato per cui è vietato per i regolamenti condominiali approvati a maggioranza imporre limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni di fabbricato in esclusiva: R. TRIOLA, *Il nuovo condominio*, Torino, 2013, 476; ID., *La riforma del condominio tra novità ed occasioni mancate*, Milano, 2014, 92. In

Tuttavia, recenti prassi ermeneutiche propongono una interpretazione restrittiva della norma, la quale si traduce, talvolta, nell'affermazione di canoni esegetici di portata esclusivamente – per così dire – quantitativa.

In concreto, il diritto a “coabitare” con animali si pretende vincolato al rispetto di un numero massimo di animali da compagnia¹¹, secondo conclusioni le quali danno la stura a talune riflessioni critiche sollecitate, in particolare, dalla portata assiologica del diritto costituzionalmente garantito.

2. La valorizzazione della relazione uomo-animale e gli aspetti problematici della detenzione in condominio.

L'art. 1138, comma 5 c.c. ha suscitato talune incertezze in merito, innanzitutto¹², alle modalità di esercizio del diritto a possedere un animale che essa stessa ha affermato.

Le perplessità sono riconducibili a plurimi aspetti della detenzione di un animale in condominio, connessi, in particolare, all'applicazione retroattiva della disposizione codicistica rispetto a regolamenti già vigenti; alla definizione di animale domestico; e, per quel che maggiormente interessa, alla gestione degli animali in abitazione e nelle parti comuni dell'edificio.

L'interpretazione costituzionalmente orientata¹³ della previsione codicistica ha valorizzato il rapporto uomo-animale, anche alla luce del formante comunitario¹⁴ e, per tale via, ha delineato i contorni di un vero e

tema di regolamenti condominiali v. note *infra*. In generale, sulla portata della riforma condominiale l. n. 220 del 2012 v. M. BASILE, *Le modifiche al regime condominiale (legge 220/2012)*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2013, 638 ss.; R. CORONA, *I lineamenti generali della riforma e alcune importanti novità*, in M. BASILE, *Riforma del condominio*, 2013, in *Tratt. dir. reali* Gambaro e Morello, Milano, 2013, 1 ss.; G. DI ROSA, *Profili ricostruttivi della nuova disciplina del condominio negli edifici*, in *Riv. dir. vic.*, I, 2013, 789 ss.; M. CAVALLARO, *Prime considerazioni sulla riforma della disciplina condominiale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 933 ss.; R. AMAGLIANI, *La riforma del condominio negli edifici ed il rilievo delle destinazioni d'uso*, in *Rass. dir. civ.*, 4, 2015, 1111 – 1142.

¹¹ Il riferimento corre, in particolare, a Cass., 20 gennaio 2023, n. 1823, in *DeJure*. Ma precedenti analoghi si rinvencono in Trib. Salerno, 22 marzo 2004, in *Giur. merito*, 2004, 2463; Trib. Napoli, 25 ottobre 1990, in *Arch. Loc.*, 1990, 737; Trib. Napoli, 8 marzo 1994, *ivi*, 1994, 337; Trib. Piacenza, 10 aprile 1990, n. 231 e Pret. Torino, 7 novembre 1989, *ivi*, 1990, 287.

¹² Molteplici sono stati i profili critici che la dottrina ha mosso al legislatore della riforma. Tra questi taluni Autori hanno messo in luce la disorganicità degli interventi normativi e il rischio di implementare la già cospicua mole di controversie giudiziarie: V. CARBONE, *Luci e ombre sulla nuova disciplina del condominio negli edifici*, in *Corr. giur.*, 2013, 167 ss.; C. SFORZA FOGLIANI, *Una riforma con luci e ombre*, in *Arch. loc. cond.*, 2013, 427 ss.; G. BELLÌ, *Riflessioni sulla (non) riforma del condominio negli edifici (alla luce della recente legge n. 220 del 2012)*, in *Studium iuris*, 2013, 397 ss.

¹³ Ampiamente P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, t. II, Napoli, 2020, 278 ss.

¹⁴ A livello sovranazionale, risale al 1987 la Convenzione europea per la protezione degli animali firmata a Strasburgo e ratificata dall'Italia con la l. n. 201/2010, ove viene sancito per

proprio diritto alla coabitazione con animali domestici quale aspetto della personalità¹⁵ riconducibile all'art. 2 Cost.: sì da giustificare una applicazione retroattiva della disposizione di cui all'art. 1138, comma 5 a regolamenti già vigenti, rispetto ai quali l'efficacia della disposizione caduca le clausole che vieta(va)no o limita(va)no la detenzione degli animali domestici¹⁶.

Il medesimo approccio assiologico ha contribuito in modo significativo anche al problema della definizione di animale domestico.

Tale nozione è il risultato della novella del 2012 la quale ha sostituito l'espressione «animale da compagnia» con quella, certamente più estesa, di «animale domestico»¹⁷ rendendo, però, incerta la riconduzione di talune

ogni persona che tenga un animale da compagnia il dovere di occuparsene, di fornirgli cura e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni. L'attuale dettato dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea statuisce che «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti». In questa linea, significative le prese di posizione di taluni legislatori europei, per una rassegna si rinvia a C. SARTORIS, *Il regime giuridico degli animali di affezione*, cit., *passim*.

¹⁵ Parrebbe ormai innegabile che la relazione con gli animali d'affezione sia una delle modalità espressive della personalità individuale in cui il soggetto esplica il suo progetto di vita tramite l'integrazione dell'animale all'interno del nucleo familiare. In dottrina P. DONADONI, *Il risarcimento per l'uccisione del cane familiare*, cit., 364. Significativo sul punto quanto affermato da Trib. Prato, 25 gennaio 2025, cit., il quale, proprio con riferimento alla vicenda della morte di un cane familiare provocata dal fatto illecito di un terzo, e riallacciandosi al *decisum* di altre precedenti pronunce di merito, ha individuato la posizione soggettiva lesa nell'interesse della persona «alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., in quanto il rapporto tra padrone e animali d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale». Del resto, la profonda incidenza del valore della persona in ogni aspetto della realtà sociale e giuridica è già da tempo rilevata dalla dottrina. Per tutti P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972.

¹⁶ Tale esito parrebbe poter essere perseguito in alternativa aderendo alla soluzione pretoria, altrove individuata, per cui la nullità di intese antitrust decorrerebbe dal momento in cui, in costanza della norma che la stabilisce, il comportamento vietato inizia a realizzarsi (Cass., 1° febbraio 1999, n. 827, in *Giur. it.*, 2000, 939) o tramite il rinvio allo *ius superveniens* che priva il rapporto della capacità di produrre ulteriori effetti (Cass., 5 aprile 2001, n. 5052, in *Dir. banca e marc. fin.*, 2002, 97). Analoga soluzione sembra riproponibile, altresì, nei rapporti locatizi ove sarebbe immeritevole di tutela la clausola che vietasse la detenzione di un animale domestico all'inquilino. In argomento M. SALA, *Sul diritto di coabitazione con l'animale domestico*, in *Immobili e proprietà*, 3, 2013, 211 e *ivi* per ulteriori riferimenti bibliografici.

¹⁷ Per animale domestico o "di affezione" si intende, secondo la definizione offerta dalla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (art. 1), «ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia». Per un primo commento v. V. CUFFARO, *L'eccezione e la regola: la comma 5 dell'art. 1138 c.c.*, in *Giur. it.*, 2013, 89.

specie animali – per così dire “non comuni” - nell’alveo di quest’ultima categoria¹⁸.

Il problema intercetta l’annosa questione relativa allo statuto giuridico degli animali¹⁹. Senza voler indugiare sulla questione – che allontanerebbe oltremodo dal tema di ricerca – si consideri che le numerose disposizioni normative espressione dell’esigenza di valorizzare la specificità degli animali e in specie di quelli di affezione²⁰, e il loro ruolo nella vita quotidiana dell’essere umano per lo sviluppo della sua personalità, ha indotto a rifuggire dalla qualificazione dell’animale alla stregua di una *res* secondo logiche utilitaristiche²¹, per prediligere un approccio più vicino a logiche affettive.

¹⁸ Ciò in quanto la definizione “da compagnia”, come desunta dal DPCM del 2003, riguarda gli animali non impiegati nella produzione e nella macellazione a fini alimentari, ma solo quelli detenuti dall’uomo per affezione e senza finalità produttive, compresi gli animali utili come i cani per i disabili, impiegati nelle pet therapy e da riabilitazione. L’accezione “domestica” estende la nozione ad altri animali quali conigli, canarini e criceti. Tale estensione ha comportato, però, notevoli problemi con riferimento a talune specie non propriamente inquadrabili tra quelli conchiusi dalla norma, quali serpenti e iguane, e per questo oggetto di singolari vicende quali quella che ha coinvolto dapprima una amministrazione comunale, inizialmente restia a concedere autorizzazione, in favore di un anziano, alla detenzione di un gallo padovano, tipicamente rumoroso e imbrattatore, poi, invece ammessa dal giudice, nel rispetto della quiete degli altri condomini (Trib. Varese, sez. I., 7 dicembre 2011).

¹⁹ Sebbene il codice civile non contempli una definizione di animale, talune disposizioni parrebbero adottare un paradigma proprietario: cfr. agli artt. 820 e 821 c.c. con riferimento ai frutti della cosa; l’art. 923, comma 2, c.c. sugli animali oggetto di caccia e pesca che si acquistano per occupazione; l’art. 925 c.c. relativo agli animali mansuefatti presenti sul fondo altrui che appartengono a chi se ne è impossessato; l’art. 1496 c.c. dedicato alla vendita di animali che rinvia alle leggi speciali o agli usi locali per regolamentare la garanzia per vizi. Si da confermare una logica utilitaristica la quale, però, mal si attaglia alla rinnovata sensibilità del rapporto uomo-animale. Cfr. Cass. pen., 5 febbraio 2013, n. 18749, in *Cass. pen.*, 3, 2014, 940 e Cass. pen., 20 ottobre 2016, n. 54531, in *Fam. e dir.*, 4, 2017, 378 ss.

²⁰ Gli animali di affezione parrebbero, invero, attrarre un differente regime giuridico. A conferma si considerino talune disposizioni extracodicistiche, tra le quali si annoverano la l. n. 281/1991 che vieta di usare i cani randagi come cavie, così come la loro soppressione; il codice della strada, come modificato nel 2012, che sanziona l’omissione di soccorso agli animali feriti a seguito di incidente stradale; l’art. 514 c.p.c., nel testo modificato nel 2015, che esclude la pignorabilità degli «*animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore nonché degli «animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli»* (comma 6 *ter*), in ragione del rapporto non strettamente economico, ma esistenziale con il debitore o i membri della sua famiglia, sì da tributare prevalenza al rapporto affettivo del debitore con l’animale rispetto alla pretesa patrimoniale del creditore; il Titolo IX *bis* c.p., introdotto nel 2004 e rubricato “*Dei delitti contro il sentimento per l’animale*” ove sono tipizzate una serie di fattispecie incriminatrici riguardanti comportamenti lesivi commessi contro gli animali.

²¹ Il valore intrinsecamente economico dell’animale e, quindi, la relazione di strumentalità con l’essere umano – complice una economia agricola, ove l’animale costituiva fonte di reddito e strumento funzionale allo svolgimento delle attività lavorative – ha rappresentato le premesse per considerare l’animale una *res* al servizio dell’uomo. È, infatti, di derivazione romanistica il paradigma proprietario per cui l’uomo può disporre dell’animale al pari di altra cosa mobile

In tal guisa, l'evoluzione della percezione sociale e giuridica della rilevanza dell'animale, quale essere senziente meritevole di tutela anche in relazione a rapporti di natura non economica con l'essere umano, tributa al medesimo uno statuto normativo²² che pone l'accento sul dovere dell'uomo alla cura, al rispetto, all'assistenza e alla custodia verso l'animale²³.

inanimata di cui è titolare (Gaio, *Institutiones*, 2. 14a: “*mancipi sunt velut fundus in italico solo, item servi et ea animalia quae collo dorsove domantur, velut boves equi muli asini*”) e, da qui, la tradizionale dicotomia *res/persona* che ha a lungo condizionato la materia. In argomento M.V. BACIGALUPO, *Il problema degli animali nel pensiero antico*, Torino, 1965; S. ROCCA, voce *Animali*, in *Enciclopedia Virgiliana*, I, Roma, 1984, 173 ss.; Id., *Uomini e animali in Cicerone*, Genova, 1998; V. POCAR, *Lo status giuridico degli animali nel diritto romano*, in *Riv. dir. rom.*, 2003, III, 1 ss.; P.P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012. Tale paradigma è pervenuto nell'attuale codificazione anche tramite il riferimento all'art. 417 c.c. del 1865 che nella categoria delle “*cose mobili per natura*”, in contrapposizione ai beni immobili per determinazione di legge, menzionava proprio gli animali.

²² Il tentativo di individuare uno statuto normativo più in linea con il quadro assiologico del sistema ha indotto taluni a ipotizzare una soggettività di diritto per gli animali; così L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGLIONE-L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, Milano, 2012, 249 ss., secondo il quale la soggettività dell'animale sarebbe desumibile dalla sua capacità, quale essere senziente, «di soffrire, godere, apprendere, provare affetti, emozioni, sviluppare capacità»; P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in P. CENDON, *Il diritto delle relazioni affettive*, Padova, 2005, 2021 ss.; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, cit., 159-160: «è necessario riconoscere che gli animali non possono più essere considerati come “cose mobili” a disposizione degli esseri umani, bensì quali soggetti di diritto, titolari di specifiche posizioni giuridiche che, pur non potendo qualificarsi come diritti assoluti, modificano sostanzialmente l'atteggiamento degli ordinamenti giuridici che dovranno occuparsi di bilanciare gli interessi animali con quelli umani eventualmente confliggenti»; F. MANTOVANI, *L'“umanità” dell'animale verso l'uomo e la “disumanità” dell'uomo verso l'animale*, in *Scritti per Luigi Lombardi Vallauri*, Padova, 2016, 888 ss.; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di giuridificazione dell'interesse alla loro proiezione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 35 ss. In generale, per una ricostruzione del concetto di soggettività giuridica, nella sterminata letteratura, v. perlomeno, A. FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939; R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee guida di una vicenda concettuale*, in *Jus-Rivista di Scienze giuridiche*, 1960, II, 149 ss.; V. FROSINI, *Il soggetto di diritto come situazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, I, 1969, 227 ss.; Id., voce *Soggetto di diritto*, in *Noviss. dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 813 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana*, cit., *passim*; F. ALCARO, *Riflessioni critiche intorno alla soggettività giuridica*, Milano, 1976; N. LIPARI, *Spunti problematici in tema di soggettività giuridica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1988, 641 ss.; S. AMATO, *Il soggetto e il soggetto di diritto*, Torino, 1990; B. CARBONI, *Status e soggettività giuridica*, Milano, 1998; G. OPPO, *Declino del soggetto e ascesa della persona*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, 830 ss.; S. RODOTÀ, *Dal soggetto alla persona*, Napoli, 2007.

²³ La critica alla teoria della soggettività postula, infatti, che «gli animali non sono autori di pretese e tanto meno di rivendicazione di diritti (i cosiddetti “diritti degli animali” sono quelli che l'uomo conferisce loro)» sulla quale S. COTTA, *Soggetto di diritto*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 1215 ss.; C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI, *La questione animale*, cit., 291 ss.; E. BATTELLI, *La relazione tra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 1-2, 2018, 44 ss.

L'interesse umano coinvolto nella relazione consente, per tale via, di differenziare lo statuto giuridico dell'animale a seconda che venga in considerazione per il suo valore economico, come nel caso degli animali da allevamento o da reddito, oppure per il suo valore affettivo²⁴, come nel caso degli animali domestici²⁵.

Sì che, la specie animale non parrebbe ostativa alla tutela anche di animali domestici non comuni, purché il proprietario ne abbia cura, assistenza e custodia costituendo esso non soltanto una manifestazione dell'esercizio del diritto di proprietà quanto soprattutto dell'affermazione della propria identità.

Il che è, all'evidenza, ripetibile là dove vengano in rilievo interessi condominiali²⁶.

3. Critica alla presunzione di molestie e nocumento alla salute collettiva derivante dalla coabitazione con un numero «eccessivo» di animali tra interessi condominiali e criterio di ragionevolezza.

Le soluzioni usualmente praticate e gli argomenti impiegati relativi ai profili personalistici e proprietari scaturenti dalla relazione uomo-animale trovano conferma nella (e si prestano a risolvere anche i problemi della) gestione degli

²⁴ Parrebbe seguire la differenziazione indicata nel testo la recente pronuncia della Corte di Giustizia la quale, chiamata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno per la perdita di un animale inteso alla stregua di "bagaglio" dalla Convenzione di Montreal del 1999 sul traffico aereo, sottolinea la necessità, per il proprietario, di dichiarare l'interesse qualificato connesso alla detenzione dell'animale all'atto della consegna, al fine di ottenere un risarcimento commisurato al valore affettivo e, dunque, superiore alla franchigia comunemente applicata dalla compagnia: C. Giust. Ue, 16 ottobre 2025, cit. E tuttavia, il ragionamento della Corte non appare del tutto persuasivo nella misura in cui mostra di aderire ad una interpretazione puramente letterale del concetto di "bagaglio" che all'evidenza stride con la rinnovata sensibilità del rapporto uomo-animale e, al contempo, disattende l'argomento fondato sull'art. 13 del TFUE che considera gli animali "esseri senzienti" e, per tale via, finisce per addossare sui passeggeri l'onere di rendere la c.d. "dichiarazione speciale di interesse" - peraltro piuttosto onerosa - al fine di escludere la limitazione di responsabilità in capo al vettore.

²⁵ Sulla differenziazione di regime giuridico G. SPOTO, *Benessere e tutela dell'animale: da "oggetto di protezione" a "soggetto" di diritti?*, in E. BATTELLI - M. LOTTINI - G. SPOTO - E.M. INCUTTI, *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, 66, ove, con riguardo agli animali da reddito «la relazione con l'uomo, pur potendo avere eventualmente un connotato di tipo affettivo, ha in via principale una diversa natura, essendo il rapporto specifico legato prevalentemente ad aspetti lavorativi che rispondono quindi a una logica strumentale in relazione al fondo o comunque all'attività economica svolta. Così dovremmo più precisamente distinguere tra alcune ipotesi di infungibilità assoluta se si tratta di animali d'affezione e da compagnia ed ipotesi di infungibilità relativa per gli animali da lavoro ovvero nel caso di animali allevati nell'ambito dell'impresa agricola».

²⁶ In tema di situazioni di interesse rilevanti nel condominio, in generale, R. AMAGLIANI, *L'amministratore e la rappresentanza degli interessi condominiali*, Milano, 1992, 24 ss. e A.C. NAZZARO, *Solidarietà o parziarietà dell'obbligazione condominiale*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 1183 ss.

animali in abitazione e nelle parti comuni degli edifici condominiali ove, sebbene le parti esclusive dell'immobile siano impermeabili rispetto alla disciplina condominiale²⁷, è necessario conciliare il diritto del singolo condomino di coabitare con il proprio animale con il diritto alla salute, alla salubrità dell'ambiente e, più in generale, alle esigenze personali connesse all'abitazione degli altri condomini²⁸.

La considerazione per cui il legame affettivo con l'animale esprime un valore meritevole di protezione non elide, dunque, sul piano dei rapporti proprietari²⁹, che il detentore di animali sia sempre tenuto al rispetto delle regole poste alla base della civile convivenza e dei tradizionali limiti connessi al diritto di proprietà³⁰.

Il riferimento corre, in particolare, all'art. 844 c.c. applicabile al caso di immissioni di rumore intollerabile ma anche di esalazioni sgradevoli dovute, a titolo esemplificativo, alla mancata rimozione delle deiezioni o alla diffusione di peli di animali nelle altre proprietà esclusive³¹.

²⁷ E, dunque, il loro utilizzo non possa essere compreso senza il consenso dei rispettivi titolari: Cass., 4 dicembre 1993, n. 12028, in *Arch. loc.*, 1994, 798; in dottrina M. BASILE, *Le modifiche al regime condominiale (legge 220/2012)*, cit., 638.

²⁸ La riflessione risente della costruzione dogmatica relativa al collegamento tra le proprietà individuali e le parti comuni dell'edificio, là dove all'impostazione tendente a ravvedere tra i due una utilità meramente strumentale in ragione del godimento dei piani o delle porzioni di piano [R. CORONA, *La "natura giuridica" del condominio*, in M. BASILE, *Condominio negli edifici e comunione*, in *Tratt. dir. reali* Gambaro e Morello, Milano, 2012, 93] è preferibile prediligere l'opzione metodologica che considera l'aspetto dinamico del rapporto tra situazioni giuridiche in funzione della tutela di esigenze e interessi giuridicamente rilevanti [P. PERLINGIERI, *Depatrimonializzazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, 1 ss. e per il riferimento alla materia proprietaria e condominiale A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2012, 3 ss. e E. MARMOCCI, *Il condominio negli edifici tra realtà e personalità*, Milano, 2007, *passim*].

²⁹ Per la qualificazione della proprietà come rapporto v. soprattutto P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, cit., 93 e ss. e ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., t. II, Napoli, 2006, 877 in ragione della relazione che si instaura tra il proprietario e le situazioni che, man mano entrano in conflitto con questa e che costituiscono centri di interessi antagonisti.

³⁰ La storia della proprietà è un graduale passaggio dal diritto soggettivo alla potestà nella quale prevalgono limiti, vincoli, oneri e obblighi: P. PERLINGIERI, *Introduzione*, cit., 80 e F. MARINELLI, *Funzione sociale della proprietà e natura delle cose dall' "avere" all' "essere"*, in M. TAMPONI – E. GABRIELLI, *I rapporti patrimoniali nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006, 10 e ss.; G. TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà. Lezioni introduttive*, Genova, 1972; A. PROCIDA MIRABELLI, *Immissioni e "rapporto proprietario"*, cit., 160. Per l'inesistenza nel nostro ordinamento di diritti soggettivi illimitati e attribuiti nell'esclusivo interesse del soggetto v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., 641. In analogo senso U. NATOLI, *Il diritto soggettivo*, Milano, 1953, 61 sulle situazioni giuridiche aventi in sé le limitazioni per il titolare, contribuendo alla identificazione della sua essenza e della sua funzione.

³¹ Cass. pen. 3 luglio 2014, n. 45230, in *Arch. loc.*, I, 2015, 26 e Cass., pen. 12 giugno 2008, n. 32063, in *DeJure*.

Le condotte in astratto configurabili possono, talvolta, anche integrare fattispecie incriminatrici e segnatamente quelle di cui all'art. 659 c.p. relativo agli schiamazzi e ai rumori causati da chi suscita o non impedisce strepiti di animali, disturbando il riposo delle persone, e l'art. 674 c.p. relativo al getto pericolo di cose, anche in presenza di condotta omissiva, qualora derivino molestie olfattive o si verificano versamenti di deiezioni di animali nell'appartamento sottostante³².

Infine, ai contrapposti interessi è poi concessa la tutela risarcitoria, ai sensi degli artt. 2043 e 2052 c.c., qualora i condomini o i terzi subiscano un danno dall'animale, in violazione del principio del *neminem laedere*³³.

Di là, soltanto per un momento, dalla gestione nelle parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 e ss. c.c.³⁴, è soprattutto la detenzione nell'ambiente domestico esclusivo a sollevare problemi, specialmente alla luce di un recente orientamento che ha ritenuto legittimo imporre un limite numerico agli animali là dove vi sia il rischio che la detenzione diventi molesta e possa trasformare l'abitazione in una attività di custodia incompatibile con l'uso di civile abitazione³⁵; con la conseguenza di imporre al proprietario, oltre che la riduzione del numero di animali, altresì, il risarcimento del danno e ulteriori misure correttive, quali la bonifica e l'isolamento.

La motivazione tenta, dunque, di bilanciare il diritto di coabitare con animali domestici con il diritto alla quiete e alla salute secondo un metodo argomentativo che, però, non convince del tutto.

A destare perplessità è, innanzitutto, il ricorso alla presunzione di nocimento alla salute e di incompatibilità con l'uso della civile abitazione derivante dal numero di animali detenuti. In altri termini, è l'automatismo tra

³² Cass. pen., 20 ottobre 2016, n. 54531 in *Fam. dir.*, 4, 2017, 378.

³³ Cass., 29 agosto 2019, n. 21772, in *Foro it.*, 5, 2020, 1711.

³⁴ Altro e significativo problema lasciato aperto dalla riforma parrebbe essere quello relativo alla disciplina della individuazione delle parti comuni di cui all'art. 1117 c.c. su cui F. CAPPAL, *Il condominio: la presunzione di condominio e le parti dell'edificio funzionalmente ibride*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 733.

³⁵ Cass., 20 gennaio 2023, n. 1823, cit. Ad avviso della Suprema Corte il giudice ha il potere di verificare se dalla detenzione derivano immissioni nocive che superano la normale tollerabilità in ragione del numero e delle dimensioni degli animali, delle caratteristiche dell'alloggio, della ripetizione e dell'intensità delle immissioni; potendo, altresì, presumere che la detenzione di un numero eccessivo vada oltre l'uso ordinario della civile abitazione. La Corte ha, dunque, confermato la sentenza appellata che aveva condannato un soggetto a detenere, all'interno della sua proprietà, non più di 6 cani e a risarcire il danno causato ai vicini per la sussistenza di rumori e di cattivo odore. E ciò sul postulato per cui il «ricovero di un numero elevato di esemplari di animali genera un'immissione che non è generata da un uso ordinario per civile abitazione», non rilevando il carattere non commerciale dell'attività, desumibile dall'assenza dello scopo di lucro.

il numero di animali, le molestie e l'incompatibilità con l'uso dell'abitazione³⁶ che potrebbe rappresentare un arbitrario precedente giudiziario.

Appare fin troppo ovvio, infatti, che il numero di per sé non possa essere criterio automatico per determinare la sussistenza di una molestia, né di una immissione intollerabile, né tantomeno di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile. Chi legge avrà già intuito, probabilmente, che un solo animale, ad esempio un Alano in appartamento, può arrecare molestie superiori a dieci Chihuahua ben gestiti; le deiezioni giornaliere di un solo coniglio nano sono molto più numerose e di gran lunga più maleodoranti rispetto a quelle di cinque gatti addestrati alla lettiera; un appartamento ove il cane dà alla luce una cucciolata di nove cagnolini e ove debbano permanere almeno per quarantacinque giorni (il tempo minimo necessario allo svezzamento) non muta la destinazione d'uso dell'appartamento trasformando la civile abitazione in allevamento canino.

Peraltro, la considerazione del legame affettivo con l'animale rende meritevoli ulteriori valutazioni: esemplificando, qualora un padre, già detentore di due animali domestici, al fine di custodire la memoria del figlio prematuramente scomparso, «adotti» i tre animali da questo posseduti, la innegabile esigenza di natura non patrimoniale, certamente meritevole di tutela, non potrà essere trascurata, tanto al fine di escludere il superamento della normale tollerabilità³⁷, quanto a valutare l'alterazione dell'uso normale dell'abitazione.

Sì che, la presunzione per cui la detenzione di un numero *eccessivo* di animali implichi una automatica lesione dell'art. 844 c.c. e un uso dell'abitazione incompatibile con la civile abitazione stride, innanzitutto, con il canone della ragionevolezza³⁸. Quest'ultimo consiglia, infatti, di procedere

³⁶ In particolare, nel caso di specie, per la Cassazione, sette o più animali in un appartamento con giardino generano immissioni moleste di rumore e odore, superando la normale tollerabilità. E dunque, a partire da un certo numero, la detenzione non è più compatibile con l'uso civile dell'abitazione, ma si configura come attività di custodia, non più protetta dal diritto di proprietà.

³⁷ Dal punto di vista metodologico, nella valutazione complessiva del caso concreto, occorre rifuggire dalla astratta sussunzione della vicenda in concetti di valenza generale, trascurando i concreti profili funzionali del fatto, gli unici in grado di cogliere la sintesi complessiva degli effetti che concorre alla qualificazione del fatto, inteso come procedimento che dalla determinazione della funzione giunge all'individuazione della disciplina: P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., 612. Alla luce della interpretazione sistematica e assiologica, infatti, non si sussume, ma si valuta sempre: ID., *Il diritto come discorso? Dialogo con Aurelio Gentili*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2014, 786. Rileva l'improduttività del sillogismo della sussunzione, capace anche di condurre il giudice ad abusi e a soluzioni incerte G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, 48.

³⁸ Nel senso indicato nel testo, la ragionevolezza è intesa quale criterio di argomentazione flessibile, capace di plasmarsi in ragione delle peculiarità delle singole vicende e del concreto assetto di interessi che viene di volta in volta in rilievo. Sì che, esso assume un significato a seconda del contesto storico e giuridico nel quale opera, mutando al mutare dei valori: G. PERLINGIERI, *o.u.c.*, cit., 17 – 23. Così inteso, diventa sinonimo di giustizia giacché concorre ad

sempre ad una valutazione caso per caso, valorizzando ogni peculiarità del fatto e, dunque, non soltanto la tipologia di animali, la razza, la taglia, l'indole, la gestione igienica, le abitudini (quali l'addestramento o la presenza in casa), le effettive segnalazioni o misurazioni oggettive delle immissioni fonometriche e di esalazioni, ma altresì i concreti interessi implicati nella singola vicenda³⁹, i quali possono ben avere ad oggetto esigenze esistenziali, connessi alla salute o all'identità personale e familiare.

4. I limiti al diritto di proprietà e il superamento della normale tollerabilità delle immissioni. Rilettura e conformazione dell'art. 844 c.c. alla tutela dell'animale.

Negato qualsiasi automatismo, la presenza e la gestione degli animali deve essere regolata non sulla base del numero, bensì sulla base del concreto assetto di interessi e delle condotte asseritamente dannose per la salute e/o che richiedono il rispetto di determinate condizioni igienico-sanitarie, là dove vi sia effettivamente un impiego dell'immobile differente rispetto all'uso della civile abitazione.

È un dato tratto dall'osservazione empirica che l'eccessiva presenza di animali possa potenzialmente compromettere la vivibilità degli spazi comuni, la salubrità ambientale (ad esempio implementando fenomeni di allergie o proliferazioni di batteri), il benessere psicofisico dei vicini (tramite, ad esempio, aumento di disturbi del sonno o ansia da rumori persistenti).

E tuttavia, è sin troppo ovvio osservare che qualsiasi fattispecie inibitoria o risarcitoria - non soltanto quelle ove venga in rilievo il diritto costituzionalmente garantito alla salute e all'ambiente salubre - implica sempre l'accertamento di un danno comprovato o comprovabile⁴⁰: il che vale nel caso in cui la pretesa giudiziaria abbia ad oggetto immissioni derivanti da attività commerciali adiacenti all'immobile, così come quelle provocate dall'inquilino rumoroso, dagli schiamazzi dei figli conviventi o dai tacchi della moglie del vicino, dai condomini che gettano via la corrispondenza altrui, o che, più in generale, esercitano comportamenti aggressivi⁴¹.

individuare nel momento applicativo la soluzione più conforme alla logica complessiva del sistema e dei suoi valori.

³⁹ A fini applicativi e per la soluzione di casi e questioni, la ragionevolezza è, infatti, sempre condizionata dagli interessi e dai valori prevalenti: G. PERLINGIERI, *o.u.c.*, 54. Analogamente, e in generale sulla vicenda applicativa del diritto, v. N. LIPARI, *Elogio della giustizia*, Bologna, 2024, 14.

⁴⁰ Cass., 12 febbraio 2016, n. 2864 in *Dejure online* e Cass. pen., 23 maggio 2017, n. 35566, reperibile sul sito *ntpluscondominio.ilsole24ore*.

⁴¹ La giurisprudenza ha, infatti, talora ammesso la sufficienza anche di un singolo episodio di molestia al fine di superare la normale tollerabilità (Cass., 20 ottobre 2020, n. 22860, in *DeJure*) e per tale via, dichiarare legittima la pretesa alla risoluzione del contratto da parte del proprietario-locatore dell'appartamento a causa di rumori fastidiosi, odori, fumi, vibrazioni,

E dunque, quello delle molestie intollerabili parrebbe essere essenzialmente un problema probatorio: il che, però, destituirebbe la nostra indagine di qualsiasi utilità.

In realtà, là dove si controverta di diritti di pari rango, il problema è più ampio e si estende ben oltre il dato letterale dell'art. 844 c.c., involgendo il contenuto e i limiti del diritto di proprietà e, per tale via, l'esatta portata delle clausole generali⁴² da determinarsi secondo una ermeneutica orientata al canone sistematico e assiologico⁴³ delle disposizioni al fine di adeguatamente bilanciare gli interessi che in concreto vengono in rilievo⁴⁴.

Orbene, l'essere l'animale domestico parte integrante della vita familiare⁴⁵ e l'impossibilità per il regolamento condominiale di limitare il diritto a detenere animali⁴⁶ (art. 1138, comma 5 c.c.) indurrebbe a sostenere che qualsiasi limite imposto, quandanche numerico, sarebbe, appunto, arbitrario.

urla, uso improprio degli spazi comuni, comportamenti invadenti, oppure azioni mirate a limitare illegittimamente l'uso di beni altrui da parte del conduttore. Altre volte, ha richiesto la necessità della verifica di distinti abusi, ossia la manomissione di impianti comuni (caldaia, contatore del gas), i danneggiamenti (finestre, cassette postali), la violazione della *privacy* degli altri condomini, l'occupazione abusiva degli spazi comuni e i comportamenti aggressivi verso il vicinato (Trib. Bergamo n. 812 del 2025, in *diritto-lavoro.com*). Si che non parrebbe rilevare, per la giurisprudenza, tanto la sistematicità nel tempo delle molestie, quanto il solo superamento della normale tollerabilità.

⁴² Per i riferimenti all'ermeneutica delle clausole generali, e segnatamente, sul significato semantico indeterminato e ampio delle clausole v. A. GUARNIERI, voce *Clausola generale*, in *Dig. IV, Disc. priv. sez. civ.*, II, Torino, 1988, 403 ss.; A. DI MAJO, *Delle obbligazioni in generale (artt. 1173-1176)*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna, 1993, 284 ss.; P. RESCIGNO, *Appunti sulle clausole generali*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, 1 ss. Per contributi più recenti: S. PATTI, *L'interpretazione delle clausole generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 263 ss.; ID., *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013, *passim*. Sulla tecnica di formazione giudiziale della regola e l'indeterminatezza intenzionale delle clausole v., rispettivamente, L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, 10 e S. RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, *ivi*, 1987, 728. Sul ricorso ai principi ordinamentali per superarne l'intrinseca vaghezza P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, t. I, cit., 2020, 164-169 e ID., *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975, p. 84 ss., sulla capacità di tale tecnica legislativa di modellare il significato da attribuire alla clausola, al fine ultimo di adeguare la norma alle situazioni concrete.

⁴³ Sul metodo, ampiamente, P. PERLINGIERI, *o.l.u.c.*

⁴⁴ Bilanciamento che, ad avviso della giurisprudenza della Corte costituzionale deve essere realizzato in modo coerente al sistema e a tutti i suoi valori, tramite il criterio della ragionevolezza. Per un approfondimento G. PERLINGIERI, *Profili applicativi*, cit., 44 e ID., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, 10.

⁴⁵ Emblematico il riferimento a Cass., 24 marzo 2023, n. 8458, in *Dir. fam. per.*, 3, I, 2023, 1072 in tema di diritto di visita all'animale da parte dell'ex fidanzata del proprietario dell'animale.

⁴⁶ Giova precisare che, ad avviso della Corte, neanche il regolamento contrattuale può prevedere limitazioni di tal fatta (Cass., 15 febbraio 2011, n. 3705, cit.). Nella vasta letteratura in tema di regolamento condominiale v., perlomeno, P. PERLINGIERI, *Il ruolo del notaio nella formazione del regolamento contrattuale*, Napoli, 1976, p. 24 ss.; L. SALIS, *Regolamento contrattuale di condominio e regolamento predisposto*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, I, 2,

Ciò sarebbe in linea con l'idea per cui la proprietà privata sia un vero e proprio diritto fondamentale della persona⁴⁷, estrinsecazione della personalità dell'essere umano⁴⁸, sì che una limitazione alla detenzione degli animali rischierebbe di compromettere non soltanto il diritto inviolabile alla coabitazione, ma di realizzare addirittura una disparità di trattamento e una discriminazione, in aperto contrasto con l'art. 3 Cost., rispetto alla detenzione di altri *beni* ugualmente e potenzialmente molesti: basti pensare al numero di persone che vivono nel medesimo appartamento, al numero di elettrodomestici rumorosi, al numero di veicoli parcheggiati negli spazi privati.

Il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà hanno, però, concorso a tratteggiare del diritto di proprietà una connotazione costituzionale⁴⁹, e dunque tutt'altro che illimitata, bensì limitata e condizionata alla realizzazione

Milano, 1978, 1827 ss.; F. RUSCELLO, *I regolamenti di condominio*, Napoli, 1980, *passim*; ID., *I regolamenti di condominio*, in A. GAMBARO - U. MORELLO (dir. da), M. BASILE, *Trattato dir. reali*, III, *Condominio negli edifici e comunione*, Milano, 2012, 1119 ss.; ID., "Nuovo" condominio e... "vecchio" regolamento. *Riflessioni sulla proposta di (non) riforma del regolamento di condominio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 413 ss.; G. BRANCA, *Comunione. Condominio negli edifici*, Artt. 1100-1139, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1982, 660 ss.; E. DEL PRATO, *I regolamenti privati*, Milano, 1988, spec. 51 ss.; ID., *Lo spazio dei privati*, Bologna, 2016, *passim*; R. CORONA, *Regolamento contrattuale di condominio*, Torino, 2009, *passim*; G.E. NAPOLI, *Il regolamento di condominio*, Artt. 1138-1139, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2011, 1 ss.; A. SCARPA, *Le norme inderogabili e il regolamento di condominio cd. "contrattuale"*, in *Imm. propr.*, 2019, 499 ss.; G.W. ROMAGNO, *Osservazioni riguardo all'efficacia delle disposizioni dei regolamenti condominiali. Il decoro dell'edificio come condizione di esplicazione della dignità umana*, in *Giust. civ.*, 2019, 773 ss.; A. MARCHESE, *I regolamenti condominiali tra tassatività e derogabilità*, in *Riv. giur. edil.*, 2024, 415 ss.

⁴⁷ Nega tale assunto C. Cost., 17 febbraio 1971, n. 22, in *Giur. it.*, I, 1, 1971, c. 642; in dottrina v., in vario senso, M. COMPORI, *La proprietà europea e la proprietà italiana*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, 192; G. TESAURO, *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Riv. internaz. diritti dell'uomo*, 2, 1992, 427 ss.; M. TRIMARCHI, *Proprietà e diritto europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2002, 719 ss.; M. FRAGOLA, *Limitazioni e contenuto minimo della proprietà nel sistema italo-europeo*, Napoli, 2002; S. RODOTÀ, *Il progetto della Carta Europea e l'art. 41 della Costituzione*, in *La proprietà nella Carta Europea dei diritti fondamentali*, Milano, 2005, 160 ss.; A. TANCREDI, *L'emersione dei diritti fondamentali "assoluti" nella giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. internaz.*, 2006, 89, 644 ss.

⁴⁸ In coerenza con quanto affermato dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (e dell'art. 1 del I Protocollo CEDU), che fa transitare il diritto di proprietà dalla sfera meramente patrimoniale alla sfera personalistica.

⁴⁹ A. IANNELLI, *La proprietà costituzionale*, Napoli, 1980, p. 186 e sulla destinazione anche ai cittadini del limite della funzione sociale S. PUGLIATTI, *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, in ID., *La proprietà nel nuovo diritto*, Napoli, 1954, p. 277. Per una rilettura costituzionale della proprietà S. RODOTÀ, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim.*, 1960, 1252; U. NATOLI, *La proprietà. Appunti delle lezioni*, Milano, 1965, 187; P. PERLINGIERI, *Introduzione*, cit., 74 ss.; E. CATERINI, *Proprietà*, in *Tratt. dir. civ.*, CNN, dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2005.

della funzione sociale⁵⁰ e, nella specie, al rispetto della collettività e della salute altrui⁵¹, per il tramite, tra gli altri, del criterio della normale tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c.

In numerose occasioni, infatti, la giurisprudenza ha ammesso la particolare gravità anche di singoli episodi capaci di realizzare molestie nei rapporti di vicinato, tramite il rinvio al canone della normale tollerabilità, in ragione della idoneità delle condotte, sia pure occasionali, di nuocere al vicino e aventi ad oggetto atti commessi da membri “umani” della famiglia⁵².

Anche il diritto alla coabitazione con un animale, sebbene costituzionalmente riconosciuto, cede quindi dinanzi al superamento della normale tollerabilità in tema di quiete, salute e salubrità dell’ambiente a tutela degli altri condomini, giacché tale criterio assurge a limite intrinseco e ontologico del diritto, al pari di qualsivoglia diritto che si appunta in capo a chi, a vario titolo, esercita il godimento su unità immobiliari in ragione di rapporti di vicinato e condominiali.

La gestione dell’animale nell’ambiente domestico, peraltro, consegna un più rigoroso statuto rimediabile: ed invero, all’applicazione dell’art. 844 c.c. ai casi di rumori continuativi e molesti, odori e deiezioni difficili da contenere, rischi igienico-sanitari derivanti da parassiti e sporcizia, si aggiunge la tutela penale invocabile al fine di far cessare le molestie, imporre misure precauzionali e punire i trasgressori.

E però, tale rigoroso sistema, derivante dalla stessa natura del diritto, non giustifica una interpretazione della normale tollerabilità in termini tanto rigorosi da sacrificare l’aspetto del diritto di coabitazione più sensibile alle esigenze esistenziali della persona e alla tutela dell’animale.

Del resto, la funzione sociale della proprietà va individuata in relazione al particolare assetto di interessi giuridicamente rilevante, potendosi realizzare anche nell’appagamento di esigenze di natura esistenziale⁵³.

⁵⁰ La funzione ultima della proprietà, intesa quale situazione giuridica complessa, è servire alla persona umana e alla collettività: P. PERLINGIERI, *Introduzione*, cit., 37. E dunque, la funzione sociale non è limitata a determinare i limiti del diritto ma è orientata, in una logica promozionale, a indirizzare le discipline delle forme proprietarie alla garanzia dei valori sui quali si fonda l’ordinamento (Id., *o.u.c.*, 73 ss.) e, al contempo, è intesa quale criterio per proporre una interpretazione conforme ai principi costituzionali delle discipline proprietarie al fine di disapplicare le disposizioni o gli atti di autonomia attuative di una funzione sociale di natura diversa da quella costituzionale.

⁵¹ Inteso quale riferimento fondativo e ineludibile criterio ordinante l’intero sistema, il principio che nella fattispecie trova realizzazione è quello della solidarietà la cui costruzione è stata avviata proprio sul terreno dei rapporti patrimoniali e in specie della proprietà: S. RODOTÀ, *La vita e le regole*, cit., 117 e 120.

⁵² Cass., 20 ottobre 2020, n. 22860, cit. e Cass., 6 agosto 1987, n. 6751, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, 8-9 che ha inquadrato le molestie (nella specie rumori eccessivi e fastidi da parte dei figli) arrecate dall’inquilino, personalmente o a mezzo delle persone con lui conviventi, agli altri condomini nella fattispecie di cui all’art. 1587 c.c. per abuso della cosa locata.

⁵³ P. PERLINGIERI, *Proprietà, impresa e funzione sociale*, in *Riv. dir. impr.*, 1989, 224.

Sì che, il criterio della normale tollerabilità, quale limite ordinante i rapporti di vicinato⁵⁴, non può non risentire della particolare sensibilità attribuita alla relazione uomo-animale in virtù del ruolo dell'animale capace di esprimere una modalità di esercizio, non soltanto del diritto di proprietà quanto e soprattutto, della personalità e dell'identità dell'uomo.

La relazione tra la persona e l'animale di affezione si tinge, infatti, di un significativo connotato di infungibilità tra l'uomo e l'animale sì da far emergere interessi di natura non patrimoniale meritevoli di una tutela se non prevalente quanto meno pari a quella degli interessi che con le immissioni si vuole proteggere.

La relazione singola e irripetibile con l'animale, dunque, è capace di conformare la stessa disciplina codicistica relativa ai limiti del diritto di proprietà, onde ritenere che l'allontanamento di un cane imposto al proprietario, al fine di far cessare le immissioni, possa costituire una vera e propria lesione del legame affettivo suscettibile di risarcimento del danno⁵⁵.

Si tratta di verificare, allora, in che misura l'accertamento della molestia (e l'eventuale condanna all'allontanamento degli animali) da parte del giudice rispetto alla detenzione di animali in condominio a tutela della convivenza civile, della salute pubblica e del decoro abitativo sia arbitrario e lesivo del legame affettivo consolidato con l'animale⁵⁶; il che, in ultima analisi, traduce una esegesi del significato sotteso alla normale tollerabilità.

⁵⁴ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., *passim*.

⁵⁵ P. DONADONI, *La relazione padrone/animale d'affezione come frontiera della responsabilità civile. Breve nota sulla rilevanza giuridica del danno non patrimoniale "interspecifico"*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 4, 2022, 565, ciò in quanto, alla luce della riforma costituzionale, anche la relazione con l'animale d'affezione, legittima espressione della personalità del padrone umano, può costituire un tassello importante del suo modo di pensare, del suo disegno di vita, del suo mondo relazionale e affettivo.

⁵⁶ Una eventuale condanna ad allontanare un animale domestico in sovrannumero implicherebbe, innanzitutto, la scelta di *quale* tra i molteplici animali detenuti debba essere allontanato e, per tale via, un evidente pregiudizio di natura non patrimoniale in capo a chi è tenuto ad effettuare la scelta. Tale questione concorre, dunque, alla problematica assai dibattuta relativa alla risarcibilità del danno non patrimoniale, per lungo tempo negata. Ed invero, ai sensi dell'art. 2056 c.c., il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, sia pure secondo l'interpretazione evolutiva prospettata dalle Sezioni Unite nel noto arresto del 2008; ossia è risarcibile non solo quando il fatto illecito integra un reato o quando la risarcibilità è esplicitamente prevista dalla legge, ma anche quando il danno consiste nella lesione di un interesse costituzionalmente protetto: Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972-26975, in *Danno e resp.*, 1, 2009, 5 ss., con nota di C. CASTRONOVO, *Il danno esistenziale: il lungo addio*; in *Resp. civ. e prev.*, 2009, 38 ss., con nota di E. NAVARRETTA, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*; in *Corr. giur.*, 2009, 410 ss., con nota di A. DI MAJO, *Danno esistenziale o di tipo esistenziale*; in *Eur. dir. priv.*, 2009, 377 ss., con nota di G. GRISI, *Il danno di tipo esistenziale e la nomofilachia creativa delle Sezioni Unite*. Per tale via, un orientamento giurisprudenziale tende a negare al padrone la possibilità di domandare il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione o perdita dell'animale, reputando che quest'ultima non integri alcun pregiudizio per un interesse costituzionalmente

In quanto clausola generale, la ricerca di un significato esige il riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta e, al contempo, una considerazione

protetto: Cass., 27 giugno, 2007, n. 14846, in *Resp. civ. e prev.*, 11, 2007, 2270 ss.; Trib. Bari, 22 novembre 2011, in *www.ilcaso.it*; Trib. Milano, 30 giugno 2014, in *www.ilcaso.it*; Trib. Parma, 2 maggio 2018, n. 605 in *DeJure*. In particolare, un evento dannoso diretto contro «un animale di affezione secondo la giurisprudenza prevalente (...) determina un danno morale risarcibile soltanto qualora il fatto che ha determinato il decesso dell'animale costituisca almeno astrattamente una fattispecie di reato»; Cass., 23 ottobre 2018, in *Resp. civ. e prev.*, 2, 2019, 488 ss.; Trib. Rieti, 4 maggio 2019, in *Danno e resp.*, 5, 2020, 664 ss.: «la morte di un animale non costituisce alcun valore della persona costituzionalmente protetto. Non è infatti riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di un fatto illecito, di un animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata». E tuttavia, alla luce della interpretazione costituzionalmente orientata delle norme a tutela degli animali e della rinnovata sensibilità del rapporto con l'uomo, la relazione affettiva non può che assumere autonoma dignità e rilevanza in caso di fatto illecito ai danni dell'animale. In questa direzione si stagliano taluni arresti pretori che ammettono il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'animale di affezione evocando la clausola generale dell'art. 2 Cost.: Trib. Vicenza, 3 gennaio 2017, in *Quot. giur.*, 2017: «La perdita dell'animale d'affezione, anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato, legittima la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale atteso, peraltro, che nel rapporto d'affetto tra uomo e animale s'inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2»; Trib. Reggio Calabria, 6 giugno 2013, in *DeJure*; Trib. Novara, 24 marzo 2020, in *Foro it.*, 3, I, 2021, 1105 ss.; Trib. La Spezia, 31 dicembre 2020, in *DeJure* per il quale il rapporto tra uomo e animale di affezione «è espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art. 2 Cost.»; Trib. Pen. Ferrara, 17 marzo 2022, in *DeJure*. Sul riconoscimento del danno morale per la perdita dell'animale, sia pure limitato nel *quantum* cfr. C. Giust. Ue, 16 ottobre 2025, cit. In dottrina, v. in vario senso P. ZATTI, *Chi è il padrone del cane?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 1995, 135 ss.; M. BONA, *Argo, gli Aristogatti e la tutela risarcitoria: dalla perdita/menomazione dell'animale d'affezione alla questione dei pregiudizi c.d. "bagattellari" (crepe nelle sentenze delle SS.UU. di San Martino)*, in *Resp. civ. e prev.*, 5, 2009, 1016 ss.; P. DONADONI, *Una nuova frontiera per la Corte di cassazione: il danno non patrimoniale "interspecifico"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2010, 575 ss.; P. CENDON, *L'urlo e la furia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2009, 72 ss.; G. CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2008, 219 ss.; L. VIOLA, *Il danno nelle relazioni affettive con cose e animali*, in *Resp. civ.*, 2009, 174 ss.; N. SAPONE, M. VORANO, *Il danno non patrimoniale da perdita di animale domestico*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2010, 567 ss.; M. ALBANESE, *"Tierra sind keine sachen": il danno non patrimoniale da perdita dell'animale d'affezione*, in *Giur. it.*, 2011, 2066 ss.; F.M. SCARAMUZZINO, *Il risarcimento del danno non patrimoniale da morte o ferimento dell'animale d'affezione*, in *Resp. civ.*, 2012, 8-9 e 656 ss.; D. MELANO BOSCO, *Sul danno non patrimoniale da perdita dell'animale di affezione*, in *Giur. it.*, 5, 2017, 1076 ss.; F. POGGI, *Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, 247 ss.; M. BONA-CERLON, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla qualità della vita tranne che per taluna Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 495 ss.; E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e resp.*, 2019, 208 ss.; G.A. PARINI, *La tutela degli animali e della relazione interspecifica uomo-animale*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, 998 ss.

delle esigenze di protezione sia dell'animale che della relazione identitaria e personale con l'uomo⁵⁷.

In altri termini, il dovere in capo al proprietario di custodire, assistere e curare l'animale impone di interpretare le norme civilistiche, e nella specie la previsione dell'art. 844 c.c., alla luce degli interessi di entrambi i centri di interesse coinvolti.

Ciò significa, a titolo esemplificativo, che i proprietari di animali sono certamente tenuti a ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione dell'animale, soprattutto nelle ore notturne⁵⁸, ma è da escludere che la natura dell'animale possa essere del tutto coartata al punto di impedirgli di abbaiare del tutto⁵⁹.

Sì che, diversamente che per le molestie arrecate da altri membri della famiglia o connesse a condotte riconducibili esclusivamente al proprietario, là dove venga in rilievo il diritto di coabitazione con animali, il criterio della intollerabilità dev'essere mitigato, escludendo dal perimetro applicativo della clausola generale episodi saltuari, occasionali o lamentati soltanto da un esiguo numero di condomini (i cui dissapori sono sovente causa di liti temerarie e ritorsive, nella prassi, tutt'altro che sporadiche⁶⁰), tollerabili in nome dei principi del vivere civile⁶¹.

In definitiva, con riferimento alla gestione dell'animale nella proprietà esclusiva, il bilanciamento tra coabitazione con animali e diritto alla salute, alla quiete, alla salubrità dell'ambiente è affidato ad una conformazione costituzionale dell'art. 844 la quale - a meno di non incorrere in forme di arbitrarietà giudiziaria⁶² - non giustifica il ricorso a presunzioni legate *sic et simpliciter* al numero di animali detenuti né ad isolate rimostranze di condomini.

⁵⁷ Sul ruolo del criterio della ragionevolezza al fine di interpretare e concretizzare le clausole generali e i concetti determinati, specificatamente G. PERLINGIERI, *Profili applicativi*, cit., 116.

⁵⁸ Cass., pen., 27 ottobre 2015, n. 48460, in *Dejure online*.

⁵⁹ Cass. 26 aprile 2001, n. 10735, in *Giur. it.*, 2002, 1861; Trib. Lucca, 10 gennaio 2014, n. 40, in *Dejure online*. Per un approfondimento v. G. BORDOLLI, *Animali nelle abitazioni e disturbo del vicinato*, in *Immobili e proprietà*, 2006, 9 e nella stessa rivista F. LANDOLFI, *Tranquillità nel condominio: attività vietate*, 2005, 4.

⁶⁰ Per una copiosa rassegna di precedenti e massime relative a controversie aventi ad oggetto vicende condominiali si rinvia a F. LAZZARO, M. DI MARZIO, F. PETROLATI, *Codice del condominio*, Milano, 2014.

⁶¹ Cass. 14 aprile 2018, n. 17131, in *Mass. Gius. it.*, 2018. Sì, ragionando, dunque, la normale tollerabilità verrebbe superata là dove si arreca disturbo in modo continuativo e ad un numero rilevante di persone.

⁶² G. PERLINGIERI, *Profili applicativi*, cit., 23-24 ove l'arbitrarietà deriva dalla scelta dell'interprete di chiudersi nella «rassicurante [...] lettera della singola e spesso asistemica disposizione» (39) qual è, in tal caso, quella contenuta nell'art. 844 c.c.

5. Vincoli di destinazione delle parti comuni dell'edificio nei regolamenti condominiali e principio di proporzionalità.

Altro, sia pur connesso profilo, è quello della preservazione della funzione residenziale dell'immobile condominiale, potenzialmente alterabile dalla detenzione e dalla gestione di animali domestici⁶³.

Nel bilanciamento tra tali contrapposti interessi costituisce un angolo visuale privilegiato la disciplina relativa alla utilizzazione degli spazi comuni dell'edificio di cui all'art. 1117 c.c.

In tale contesto, il diritto cui è titolare ciascun condomino di usare e godere delle cose di proprietà comune trova un limite nel pari diritto di uso e di godimento degli altri condomini⁶⁴.

Orbene, i profili esistenziali connessi alla relazione uomo-animale assolvono un ruolo essenziale anche rispetto all'utilizzo delle parti comuni⁶⁵, la cui modalità di esercizio configura in capo al proprietario il dovere di rispettare la convivenza civile, salvaguardare la salute e l'igiene collettiva, mantenere l'uso ordinario dell'abitazione, affinché il diritto di coabitazione e la gestione dell'animale non incidano negativamente sui diritti altrui e sulla destinazione dei beni all'uso comune⁶⁶.

⁶³ Ed in effetti, la presenza di un numero eccessivo di animali ha, in astratto, l'attitudine di trasformare l'uso dell'abitazione in qualcosa di simile a un ricovero, canile o pensione per animali: attività evidentemente condizionate da vincoli igienico-urbanistici specifici, giusto riferimento ai regolamenti amministrativi e al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 in tema di polizia veterinaria (Cass., 20 gennaio 2023, n. 1823, cit.).

⁶⁴ Cass., 13 luglio 2017, n. 17400, in *Mass. Giust. it.*, 2017. Il condominio, del resto, si prospetta come un fenomeno della realtà sociale giuridicamente connotato da un collegamento funzionale di beni e di rapporti finalizzati alla realizzazione della funzione abitativa, al cui interno interagiscono situazioni giuridiche complesse: così F.G. VITERBO, *Bisogni primari della persona e disciplina condominiale dopo la l. n. 220 del 2012*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, 1261 e ss.). Anche, se non soprattutto, in tale contesto risultano confermate le considerazioni di S. PUGLIATTI, *Il trasferimento delle situazioni soggettive*, I, Milano, 1961, ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, IV, Milano, 2011, 904 per cui la scienza giuridica considera non il comportamento dell'uomo in relazione ai propri bisogni quanto l'azione nei riflessi degli altri uomini e della collettività e, dunque, la fondamentale esigenza di coordinare le azioni e rimuovere i potenziali conflitti.

⁶⁵ Sulla portata dell'art. 1117 c.c. v. M. CAVALLARO, *Il condominio negli edifici*, in *Cod. civ. comm. Schlesinger*, Milano, 2009, 73 ss.

⁶⁶ Il concetto di destinazione risente di molteplici significati: al nesso di strumentalità (M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato. Dalla destinazione economica dell'atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, Padova, 2010) si affianca alle volte il riferimento all'attività o allo scopo (per la prima accezione v. R. LENZI, *Atto di destinazione*, in *Enc. dir., Annali*, V, Milano, 2012, 53 ss. e per la seconda G. D'AMICO, *La proprietà "destinata"*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, 525 ss. là dove la destinazione limita le facoltà di uso e di disposizione del proprietario). Con riferimento al condominio, si adotta una connotazione materiale per cui le parti comuni dell'edificio sono destinate naturalmente al servizio dell'intero edificio: M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli*, cit., 108 ss. ed ove si distinguono le parti comuni dell'edificio destinate a servizio dell'intero edificio da quelle in cui si limita la proprietà esclusiva dei singoli a vantaggio della proprietà comune da quelle, ancora, ove le cose comuni vengono vincolate in

Si intuisce come il problema è quello di individuare un punto di equilibrio tra l'esercizio della relazione affettiva uomo-animale e gli elementi oggettivi della fattispecie, quali: gli spazi comuni; la destinazione di questi ultimi; l'eventuale presenza di autorizzazione amministrativa al ricovero di animali; l'ubicazione in zona urbanizzata o rurale dell'edificio e persino la destinazione d'uso delle altre unità esclusive. Diverso è, infatti, il caso in cui la coabitazione con animali venga realizzata in un condominio adibito prevalentemente ad attività di deposito o scarico merci, o collocato in aperta campagna e perciò munito di ampi spazi esterni, da quello ove lo stesso sia composto da unità immobiliari destinate a pubblici uffici, residenze private, cliniche e studi medici, in un centro cittadino e a ridosso di scuole e ospedali.

Nella prassi tale equilibrio è sovente affidato ai regolamenti condominiali che disciplinano l'utilizzo e la destinazione delle parti di non esclusiva titolarità dei condomini⁶⁷, e che talvolta possono anche imporre limitazioni al godimento di beni individuali.

Il vincolo di destinazione impresso alle parti comuni dell'edificio, tramite regolamenti condominiali, parrebbe richiamare la disciplina relativa agli atti di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c.⁶⁸; il che, suggerisce, innanzitutto, di sottomettere i relativi atti al giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti, il quale si risolve nel controllo di proporzionalità e di adeguatezza tra mezzi adoperati e scopo perseguito⁶⁹.

In altri termini, anche rispetto alle clausole contenute nel regolamento condominiale relative alla gestione degli animali negli spazi comuni, la composizione degli interessi non può che essere affidata, oltre che al criterio di ragionevolezza anche al principio di proporzionalità⁷⁰, quale espressione di

favore di più unità immobiliari esclusive: Id., *Regolamenti di condominio e vincoli di destinazione, anche alla luce del nuovo art. 2645 ter c.c.*, in *Riv. not.*, 2009, 874 ss.

⁶⁷ Sui vincoli di destinazione imposti dai regolamenti condominiali v. diffusamente A. FUSARO, *Condominio e destinazione dei beni*, in *Notariato*, 2007, 425 e G. GABRIELLI, *Regole condominiali e trascrizione*, in *Riv. not.*, 2006, 1 ss.

⁶⁸ Un tentativo in tal senso è condotto da M. CEOLIN, *Regolamenti di condominio*, cit., 896

⁶⁹ Così apertamente G. PERLINGIERI, *Il controllo di meritevolezza degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Foro nap.*, 2014, 54 ss. È, dunque, atto di disposizione vincolare un bene ad una determinata destinazione meritevole di tutela. In argomento A. FEDERICO, *Interesse familiare e atti di disposizione*, in *Pubblicità degli atti e delle attività*, Napoli 2014, 299. Analogamente C. TENELLA SILLANI, *I diversi profili del diritto di proprietà nel XXI secolo: brevi spunti di riflessione*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 1075.

⁷⁰ Tradizionale presupposto della proporzionalità è una valutazione quantitativa o di misura: P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2, 2001, 341; E. DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 23. A conferma dell'unitarietà del sistema ordinamentale italo-europeo e dei medesimi principi normativi di riferimento, il settore che ci occupa può costituire ulteriore profilo di incidenza dei concetti di ragionevolezza e di proporzionalità, trattati ampiamente nelle ulteriori branche del diritto in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI, *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, t. I e II, Napoli, 2017.

un giudizio di equità, che tenga conto di tutte le peculiarità fattuali della fattispecie e che si ponga quale criterio per determinare un equilibrio anche rispetto ad interessi non patrimoniali o a esigenze affettive⁷¹.

Per tale via, il divieto di utilizzare le parti comuni, in ragione della loro destinazione d'uso, sacrifica irragionevolmente⁷² e in modo sproporzionato il diritto alla coabitazione con l'animale ogniqualvolta sia possibile l'adozione di presidi capaci di bilanciare altrimenti gli interessi che nelle singole fattispecie vengono in rilievo.

Sicché, l'impiego degli spazi comuni dell'edificio per far circolare i propri animali sarebbe legittimo purché il proprietario si doti di un criterio ordinario di prudenza al fine di evitare che tale diritto limiti quello altrui: il che si traduce, ad esempio, nell'uso di guinzaglio e di altre misure (come museruole o raccoglitori di deiezioni) tese anche soltanto a non inibire l'altrui godimento⁷³.

Sì ragionando, ed esemplificando ancora, violerebbero il principio di proporzionalità le clausole che vietassero al condomino proprietario di un animale l'uso dell'ascensore⁷⁴, giacché ad essere trascurato sarebbe il diritto all'uso delle parti comuni a soggetti anziani o disabili, proprietari di cani da riabilitazione, o a soggetti proprietari di animali impiegati nella pet therapy funzionale alla gestione dei disturbi, ad esempio, dello spettro autistico o di altre patologie fisiche e sociali.

Diversamente, sarebbero senz'altro conformi al su menzionato principio clausole regolamentari che imponessero o sanzionassero la mancata rimozione delle deiezioni nelle parti comuni⁷⁵, sì come qualsiasi altra clausola volta a prevenire immissioni intollerabili, ai sensi degli artt. 844 e 1122 c.c. relativo, quest'ultimo, all'uso della proprietà esclusiva e delle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano però attribuire in proprietà esclusiva o destinata all'uso individuale.

⁷¹ Anche in questo contesto, dunque, il principio solidaristico non consente un esercizio del diritto sproporzionato tra i vantaggi del titolare e gli effetti svantaggiosi a carico di terzi: P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali*, cit., 182. Proporzionalità e ragionevolezza sono dunque criteri capaci di incidere sulla validità e l'efficacia delle norme e sulla loro interpretazione e applicazione: G. PERLINGIERI, *Profili applicativi*, cit., 134. In argomento A. VILLELLA, *Per un diritto comune delle situazioni patrimoniali*, Napoli, 2000, 87 e ss.

⁷² L'accezione impiegata nel testo si riferisce propriamente al criterio della ragionevolezza, quale criterio essenziale anche in costanza di una disposizione legale chiara e puntuale: G. PERLINGIERI, *o.u.c.*, 67 ove il riferimento ad una pronuncia giurisprudenziale avente ad oggetto le innovazioni dell'immobile condominiale ex art. 1120 c.c.

⁷³ Cass. 3 novembre 2000, n. 14353, in *Giur. it.*, 2001, 228.

⁷⁴ Si espone, dunque, ad evidenti critiche l'orientamento di merito che ha dichiarato la legittimità di una clausola contenuta nel regolamento condominiale che vietava ad un condomino proprietario di un animale l'uso dell'ascensore, non potendosi, ai sensi dell'art. 1138, comma 5, ritenere l'ascensore strettamente accessorio rispetto all'abitazione esclusiva: Trib. Monza, 28 marzo 2017, in *Condominio e locazione*, 2017.

⁷⁵ G. BORDOLLI, *La gestione dei cani in condominio*, in *Immobili e proprietà*, 2018, 10, 558.

Proprio tali ultime disposizioni consegnano, probabilmente, un criterio ricostruttivo atto a preservare il rispetto della funzione dell'immobile condominiale, che il recente indirizzo pretorio ha prediletto nel bilanciamento con il diritto alla coabitazione, imponendo al proprietario la riduzione numerica dei cani in abitazione.

In effetti, se non sembra doversi dubitare della validità delle clausole tese a disciplinare, e se del caso anche a vietare, la gestione delle colonie feline o canine – accudite per spirito umanitario e senza averne un ritorno economico⁷⁶ – altrettanto deve escludersi che la detenzione di un numero significativo di animali sia in sé sufficiente a determinare sempre un mutamento di destinazione dell'immobile.

Ed invero, la cura di un numero elevato di animali, là dove non vietata dal regolamento condominiale, impone – non soltanto l'adozione di tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare disagi e problemi ai condomini⁷⁷ (quali l'intrusione degli animali nelle parti esclusive), quanto e soprattutto – il rilascio della necessaria autorizzazione amministrativa alla gestione del ricovero di animali, la quale è senz'altro compatibile con la natura abitativa dell'immobile.

Oltretutto, la disciplina condominiale già prevede un sistema di tutele dell'interesse condominiale alla conservazione, manutenzione e gestione dell'edificio a scapito di talune prerogative dei singoli, che può essere replicato al caso di coabitazione con un numero di animali suscettibile, in astratto, di modificare la funzione dell'immobile.

Un'interpretazione dell'art. 1122 c.c. attenta al valore della persona⁷⁸ consente, infatti, di escludere che il condomino possa eseguire opere o realizzare attività (anche omissive) che arrechino qualsiasi pregiudizio all'edificio⁷⁹, anche soltanto di natura estetica o immateriale, sì da conferire

⁷⁶ Le colonie sono, invero, formate da gruppi di randagi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, perché generalmente attratti da un condomino che li accudisce. Per un approfondimento della disciplina applicabile a tali fattispecie G. BORDOLLI, *Cani e gatti in condominio, conflitto tra condomini ed intervento del giudice*, in *Immobili e proprietà*, 3, 2013, 163.

⁷⁷ App. Roma, 29 aprile 2013, n. 2012; Cass. pen., 22 novembre 2012, n. 49298, entrambe in *DeJure*.

⁷⁸ P. PERLINGIERI, *La personalità umana*, cit., *passim*.

⁷⁹ In questa prospettiva, la disposizione trova applicazione nel caso di attività che non soltanto escludono o impediscono l'uso comune o la realizzazione di interessi condominiali, ma che propongano una declinazione diversa rispetto a quella formalizzata nell'art. 1117 c.c. o affermatasi in virtù di delibera assembleare modificativa ai sensi del 1117 *ter* c.c.: così R. AMAGLIANI, *La riforma del condominio*, cit., 1130. Il concetto di danno non va, dunque, limitato al danno materiale, quale modificazione della conformazione esterna della cosa comune, ma esteso al danno conseguente alle opere o alle attività che riducono sensibilmente le utilità ritraibili dalla cosa, anche se di ordine estetico, quale peggioramento o deprezzamento del fabbricato: Cass. 3 gennaio 2014, n. 53 in *Guida dir.*, 7, 2011, 48 e ss. In dottrina L. BELLANOVA, *L'uso delle parti comuni*, in R. TRIOLA, *Il nuovo condominio*, cit., 187.

prevalenza all'interesse condominiale, anche rispetto alle attività realizzate nell'ambito delle proprietà individuali che incidono sui beni o sui servizi condominiali: si pensi, a titolo esemplificativo, alla realizzazione di una parete attrezzata nella corte interna condominiale, adiacente la porta di ingresso dell'intero stabile, ad opera del condomino utilizzatore esclusivo e detentore di animali, adibita alla custodia e al deposito di guinzagli, museruole, pet toys, ciotole di acqua e mangimi, esposti continuamente alla visione degli altri condomini e potenzialmente ricettacolo di polvere, sporcizia, batteri.

Del pari è a dirsi per le regole contenute negli artt. 1117 *ter* e 1117 *quater* c.c. le quali impongono il divieto di modificare la destinazione d'uso che possa arrecare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o anche soltanto al decoro dell'immobile, ammettendo iniziative dell'amministratore o dei condomini tese a far cessare le attività vietate che incidono sulle parti comuni.

In tale prospettiva – la quale, in definitiva, trova afflato nell'idea per cui il limite (al diritto di coabitazione con l'animale domestico) è nella stessa legge⁸⁰ condominiale - può trovare applicazione, altresì, la previsione di cui all'art. 1118 c.c. il quale fa salvi i diritti condominiali (in specie alla contribuzione delle spese di conservazione) anche nel caso in cui un condomino abbia modificato la destinazione d'uso della propria unità immobiliare (destinandola, ad esempio, a ricovero di animali); si da determinare una prevalenza dell'interesse collettivo alla funzione e conservazione dell'edificio senza, però, sacrificare l'interesse del singolo alla convivenza con animali domestici.

⁸⁰ P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., 202.

Il ruolo del veterinario nei controlli ufficiali.

di Maura Mattalia*

Abstract EN: The article examines the role of veterinarians within the framework of official controls, reconstructing the relevant regulatory background and the institutional architecture of the competent authorities (Ministry of Health, Regions, Local Health Authorities/ASLs, and Experimental Zooprophyllactic Institutes/IZSSs). Building on the centrality of a risk-based approach, it analyses the criteria, procedures, and implications of controls throughout the entire supply chain, with particular attention to the graduated measures adopted in cases of suspected or ascertained non-compliance and to the principle of proportionality. The contribution then explores the dual nature of veterinary activity: on the one hand, the exercise of public powers within administrative proceedings; on the other, support/assistance activities provided to private parties, with significant consequences in terms of legal classification and jurisdiction. The paper highlights the PRISA as the regional operational hinge of the PCNP and explains how risk assessment guides planning, the intensity of controls, and the choice of measures, placing technical discretion at the core of administrative action aimed at protecting public and animal health.

Abstract IT: L'articolo esamina il ruolo del veterinario nell'ambito dei controlli ufficiali, ricostruendone il quadro normativo e l'architettura delle autorità coinvolte (Ministero della Salute, Regioni, ASL, IZS). Muovendo dalla centralità dell'approccio "risk-based", vengono analizzati criteri, modalità e conseguenze dei controlli lungo l'intera filiera, con particolare attenzione alle misure graduabili in caso di sospetta o accertata non conformità e al principio di proporzionalità. Il contributo approfondisce quindi la duplice natura dell'attività veterinaria: da un lato l'esercizio di pubblici poteri in procedimenti amministrativi, dall'altro attività di supporto/assistenza al privato, con rilevanti ricadute sul piano della qualificazione giuridica e della giurisdizione. Il lavoro valorizza il PRISA quale snodo operativo regionale del PCNP e descrive come la valutazione del rischio orienti programmazione, intensità dei controlli e scelta delle misure, collocando la discrezionalità tecnica al centro dell'azione amministrativa di tutela della salute pubblica e animale.

* Professoressa associata di Diritto amministrativo, Università di Torino.

Sommario: 1. I controlli ufficiali: il quadro normativo e le autorità competenti. – 2. Le amministrazioni coinvolte nei controlli ufficiali. – 3. La duplice natura dell'attività veterinaria nei controlli ufficiali. – 4. Distinzione tra “controlli ufficiali” e “altre attività ufficiali”. – 5. Il contesto normativo: dal livello europeo a quello nazionale. – 6. Il ruolo del Piano Regionale Integrato (PRISA). – 7. Il rischio come fondamento della programmazione dei controlli ufficiali.

1. I controlli ufficiali: il quadro normativo e le autorità competenti.

I controlli ufficiali costituiscono l'insieme delle attività svolte dalle autorità competenti al fine di verificare la conformità degli operatori alla normativa vigente in settori cruciali per la salute pubblica, la sicurezza della catena alimentare¹ e la tutela degli animali².

La loro finalità primaria è quella di verificare la conformità delle produzioni ai requisiti normativi, la loro tracciabilità e la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori, orientando l'azione di vigilanza in funzione del rischio al fine di prevenire o ridurre a un livello accettabile le minacce per la salute umana e animale³.

¹ Sulla distinzione tra food safety e food security, si vedano, *ex multis*: M. RAMAJOLI, *Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno*, in *Amministrare*, 2-3, 2015, 271 ss.; C. NAPOLITANO, *Sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità: profili di diritto amministrativo*, in *Federalismi*, 18, 2018, 2 ss.; L. CHIEFFI, *Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo*, in F. DEL PIZZO-P. GIUSTINIANI (a cura di), *Bioetica, ambiente e alimentazione: per una nuova discussione*, Milano, 2014; G. ROSSI, *Diritto dell'ambiente e diritto dell'alimentazione*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 1, 2015, 3; L. COSTATO-F. ALBISINNI, *European and global food law*, Milano, 2016; L. COSTATO-S. RIZZIOLI, *Sicurezza alimentare*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 2010, 919 ss.; F. ALBISINNI, *Strumentario di diritto alimentare europeo*, Torino, 2023; V. PARISIO, *Food safety and quality law: a transnational perspective*, Torino, 2015.

² D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24, *Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute*.

³ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342. In dottrina: M.L. SARTORI, *I controlli veterinari e zootecnici tra legislazione comunitaria e nazionale*, in *Il diritto dell'Unione Europea*, 3, 1997, 509; M.S. GIANNINI, *Controllo: nozioni e problemi*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 4, 1974, 1263 ss.; G. BERTI-L. TUMIATI, *Controlli amministrativi*, in *Enc. dir.*, Milano, 1962, X, 298 ss.; A. CROSETTI, *I controlli amministrativi*, in *Dig. disc. pubbl.*, Torino, 1989; G. DE GIORGI CEZZI, *I controlli nell'amministrazione moderna: la funzione di controllo dal garantismo alla regolazione*, Roma-Bari, 1990; O. SEPE, *Controlli*, in *Enc. giur.*, Roma, 1993; G. BERTI-N. MARZONA, *Controlli amministrativi*, in *Enc. dir.*, Milano, 1999, III, 457 ss.; M. DE BENEDETTO, *Controlli. II) controlli amministrativi*, in *Enc. giur.*, Roma, 2007, 9; G. D'AURIA, *I controlli*, in *Trattato di diritto amministrativo: diritto amministrativo generale*, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, II, 1343 ss. In particolare, il controllo si estende a tutti i profili della *food safety*, comprendendo la sicurezza tossicologica, relativa alla composizione del prodotto; la sicurezza nutrizionale, mirata a garantire l'assenza di svantaggi per il consumatore dal punto di vista nutrizionale; e

Il campo di applicazione è estremamente vasto e copre l'intera filiera produttiva «in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione»⁴. I settori specificamente interessati includono: alimenti e sicurezza alimentare, compresi i materiali a contatto con gli alimenti (MOCA⁵); mangimi e la loro sicurezza; salute animale; sottoprodotti di origine animale; benessere degli animali; prodotti fitosanitari e l'uso sostenibile dei pesticidi⁶.

La disciplina dei controlli ufficiali è armonizzata a livello europeo per garantire un approccio omogeneo in tutti gli Stati membri⁷.

la sicurezza informativa, volta ad assicurare un'adeguata e completa comunicazione al consumatore riguardo alle caratteristiche del prodotto.

⁴ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342.

⁵ D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, *Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625*.

⁶ D.lgs. n. 27 del 2021, cit.

⁷ Per la normativa europea merita di essere ricordato in primo luogo il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quest'ultimo stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, tra cui il fondamentale obbligo di rintracciabilità di alimenti, mangimi e animali destinati alla produzione alimentare in tutte le fasi della filiera. In seguito, il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali), rappresenta la normativa quadro in materia e ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (CE) n. 882/2004. Il nuovo regolamento definisce le responsabilità delle autorità competenti, le modalità di esecuzione dei controlli e le azioni da intraprendere in caso di non conformità: esso è stato recepito con il già citato d.lgs. n. 24 del 2021 (che designa le autorità competenti nazionali e ne disciplina l'operato) e la l. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europeo 2018). Il Regolamento da ultimo ricordato si configura come una fondamentale norma quadro, volta a razionalizzare e armonizzare il sistema dei controlli ufficiali mediante un unico provvedimento, consolidando le esperienze acquisite con il cosiddetto pacchetto igiene. Il Regolamento trova applicazione in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di merci, animali e piante, ampliando la portata dei controlli oltre la tradizionale protezione *della food safety*. Per la prima volta, infatti, esso attribuisce specifica rilevanza autonoma al benessere animale e alla protezione delle piante da organismi nocivi, riconoscendoli come obiettivi altrettanto meritevoli di tutela da parte dei pubblici poteri. Questo approccio, fondato su una concezione evoluta di rischio, amplia l'ambito dei controlli ufficiali, che non si limitano più ai pericoli connessi alla salute umana, ma si estendono anche a quelli capaci di nuocere alla salute animale o vegetale, al benessere degli animali e alla tutela ambientale. Infine, per la disciplina sanzionatoria interna, si veda il d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 29. In dottrina, si rimanda a: G. D'AURIA, *I controlli*, in *Trattato di diritto amministrativo: diritto amministrativo generale*, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, II, 1343 ss.; F. ALBISINNI, *Sicurezze e controlli: chi garantisce cosa?*, in *Riv. dir. alim.*, 4, 2011, 5; F. ALBISINNI, *Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2018, 1; L. LORENZONI, *I controlli pubblici sull'attività dei privati e l'effettività della regolazione*, in *Dir. pubbl.*, 3, 2017, 779 ss.; F. AVERSANO, *Il sistema dei controlli ufficiali*, in P. BORGHI-I. CANFORA-A. DI LAURO-L. RUSSO (a cura di) *Trattato di diritto alimentare*

I controlli ufficiali devono essere eseguiti secondo criteri precisi, volti a garantirne l'efficacia e l'omogeneità, anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici del settore. I controlli sono effettuati regolarmente e con una frequenza adeguata⁸, determinata sulla base di una valutazione del rischio. Tale valutazione tiene conto di fattori come i rischi intrinseci all'attività, i precedenti dell'operatore in termini di conformità e l'affidabilità dei suoi sistemi di autocontrollo⁹. Di norma, i controlli sono eseguiti senza preavviso, a meno che la notifica all'operatore non sia strettamente necessaria e giustificata per la loro corretta esecuzione¹⁰. Le autorità competenti devono operare sulla base di procedure scritte e aggiornate, al fine di garantire l'uniformità e l'efficacia delle ispezioni¹¹. Al termine del controllo, viene redatta una documentazione scritta (verbale o scheda di controllo) che deve essere resa disponibile all'operatore¹².

Qualora un controllo ufficiale rilevi una non conformità, le autorità competenti sono tenute ad agire per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione. Il Regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 137 e 138, delinea un percorso d'azione graduato¹³. In caso di sospetta non conformità (art. 137) l'autorità avvia un'indagine per confermare o escludere il sospetto, potendo disporre misure cautelari come il blocco ufficiale di animali o merci¹⁴.

In caso di accertata non conformità (art. 138) l'autorità adotta tutte le misure opportune per determinare l'origine e l'entità della violazione, stabilire le responsabilità e imporre all'operatore di rimediare e prevenire il ripetersi dell'irregolarità¹⁵.

Le misure correttive devono essere proporzionate, efficaci e dissuasive¹⁶. La normativa prevede un'ampia gamma di azioni, tra cui: imposizione di procedure di igienizzazione; restrizione o divieto di immissione sul mercato,

italiano e dell'Unione Europea, Milano, 2024, 924; R. FERRARA, *La protezione dell'ambiente e il procedimento amministrativo nella "società del rischio"*, in *Dir. e società*, 2006, 510 ss.

⁸ Il sistema dei controlli ufficiali è finanziato principalmente attraverso tariffe obbligatorie a carico degli operatori dei settori interessati. Il d.lgs. n. 32 del 2021, cit., stabilisce che tali tariffe sono destinate a concorrere, in aggiunta alle risorse del Servizio Sanitario Nazionale, ad assicurare le risorse umane e strumentali necessarie per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli.

⁹ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342; d.lgs. n. 27 del 2021, cit.; d.lgs. n. 24 del 2021, cit.

¹⁰ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342; *d.lgs. n. 27 del 2021, cit.*

¹¹ D.lgs. n. 27 del 2021, cit.

¹² D.lgs. n. 27 del 2021, cit.

¹³ D.lgs. 5 agosto 2022, n. 134, *Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429*; d.lgs. n. 23 del 2021, cit.

¹⁴ T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 giugno 2022, n. 589; d.lgs. n. 23 del 2021, cit.

¹⁵ D.lgs. n. 134 del 2022, cit.; d.lgs. n. 23 del 2021, cit.

¹⁶ L. 117 del 2019, cit.

ritiro o richiamo di prodotti; blocco dei movimenti di animali¹⁷; sequestro di animali non identificati e non rintracciabili, considerati a rischio¹⁸; sospensione o revoca del riconoscimento dello stabilimento¹⁹; abbattimento e distruzione degli animali, considerata *extrema ratio* e applicabile solo previa rigorosa valutazione dell'impossibilità di adottare misure meno cruente, nel rispetto del principio di proporzionalità e della tutela costituzionale degli animali²⁰.

La responsabilità del veterinario nell'ambito dei controlli ufficiali rappresenta un pilastro fondamentale del sistema di tutela della salute pubblica, inserendosi in una materia che, come visto, appare complessa e articolata, disciplinata da un quadro normativo multilivello che spazia dalla legislazione europea a quella nazionale e regionale.

La funzione del veterinario, in questo contesto, non è isolata, ma si integra nel più ampio perimetro del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il quale comprende tra le sue finalità istituzionali anche le attività amministrative in materia di zooprofilassi e servizi veterinari²¹.

L'obiettivo primario di questa complessa architettura di controlli è la salvaguardia della salute in una prospettiva olistica, che abbraccia la salute pubblica e quella animale, la sicurezza della catena alimentare e il benessere degli animali.

Questo approccio si fonda su un sistema di sorveglianza e ispezione orientato alla valutazione del rischio²² (vedi *infra*), che prevede controlli periodici, eseguiti con frequenza appropriata e, di norma, senza preavviso, in ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione²³.

2. Le amministrazioni coinvolte nei controlli ufficiali.

La centralità di questa funzione è tale che la disciplina dei controlli veterinari sul bestiame è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Specificamente, la Corte costituzionale ha identificato la materia come afferente alla «profilassi internazionale» e alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere q) e s), della Costituzione. Tale attribuzione di competenza si giustifica con la necessità di garantire un'azione unitaria su base nazionale per la salvaguardia della salute, considerata un bene primario²⁴. La Corte ha sottolineato come l'elaborazione di dati e la definizione di protocolli

¹⁷ D.lgs. n. 134 del 2022, cit.

¹⁸ L. 117 del 2019, cit.

¹⁹ T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, sez. I, 23 aprile 2024, n. 93.

²⁰ D.lgs. n. 134 del 2022, cit.

²¹ Corte Dei Conti, delibera n. 16/SEZAUT/2024/QMIG.

²² T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342.

²³ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342.

²⁴ C. cost., 21 dicembre 2016, n. 270.

operativi di sorveglianza costituiscano «un'azione aggiuntiva necessariamente unitaria e su base nazionale [...] per una adeguata 'salvaguardia a fini di tutela della salute' umana».

In questo sistema, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) agiscono come strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, fornendo ai servizi veterinari delle ASL la collaborazione e le prestazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria, confermando il loro pieno inserimento nel SSN²⁵. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) sono enti pubblici, originariamente istituiti dallo Stato²⁶, ma poi regionalizzati²⁷. Essi svolgono attività di sorveglianza epidemiologica nonché di ricerca sperimentale sul mondo animale, allo scopo di salvaguardare la salute umana.

Gli IZS svolgono varie prestazioni di profilassi, di vigilanza sulla salute animale, di igiene urbana veterinaria, a scopo di prevenzione collettiva e sanità pubblica, che sono svolte ordinariamente²⁸. Pertanto, gli IZS concorrono alla erogazione dei LEA. La disciplina statale, inoltre, chiarisce che essi sono «enti sanitari²⁹» i quali operano come «strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza [...] nell'ambito del Servizio sanitario nazionale³⁰». Le funzioni degli IZS, infatti, interessano sia la tutela della salute che la ricerca scientifica, entrambe competenze concorrenti (art. 117, terzo comma, Cost.). In ragione dall'ampiezza delle attribuzioni riconosciute, in quest'ambito, alla autonomia regionale³¹ lo Stato ha definito le «forme» organizzative³² e precisato il tipo di prestazioni e funzioni «essenziali» loro attribuite. Cionondimeno, in ragione del «preminente rilievo degli interessi nazionali in ordine alle varie attività ad essi

²⁵ In Piemonte sono devolute all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) le competenze relative a: analisi chimiche di campioni di alimenti oggetto di indagini per finalità ambientali e non ricomprese nei controlli per la Sicurezza Alimentare; determinazione della migrazione globale/specifica e requisiti di purezza dei materiali non ancora entrati a contatto con alimenti (ceramica, vetro, carta, acciaio, plastica); controllo delle acque destinate al consumo umano.

²⁶ L. 23 giugno 1970, n. 503, *Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali*.

²⁷ Con la legge 23 dicembre 1975, n. 745, *Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali*.

²⁸ DPCM del 12 gennaio 2017, avente ad oggetto la «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» (spec. Allegato 1); art. 1, d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270, *Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali*.

²⁹ Art. 1, l. n. 503 del 1970, cit.

³⁰ Art. 1, co. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, *Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale*.

³¹ C. cost., 2 novembre 2017, n. 231, punto 9.3.1. in diritto.

³² D.lgs. n. 270 del 1993, cit.

affidate»³³, in particolare, con riferimento alla «ricerca sperimentale ed all'accertamento delle malattie degli animali», il d.lgs. n. 270/1993 ha effettuato una «equilibrata distribuzione di competenze tra Stato e Regioni»³⁴.

L'intera attività di controllo è finalizzata a prevenire e controllare le malattie animali, con particolare attenzione a quelle trasmissibili all'uomo (zoonosi), come esplicitamente previsto dalla normativa di settore³⁵. La sua funzione si inserisce nel più ampio contesto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e persegue l'obiettivo primario di tutelare la salute pubblica e animale, garantire la sicurezza alimentare e il benessere degli animali³⁶.

Le autorità competenti per l'organizzazione e l'esecuzione di tali controlli sono chiaramente identificate dalla normativa.

Il Ministero della Salute agisce come autorità veterinaria centrale, responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute e benessere animale³⁷. Tramite gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), coordina i controlli su animali e merci provenienti da altri Stati membri³⁸.

Le Regioni e le Province programmano e attuano le attività di controllo sul territorio di competenza³⁹.

I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) costituiscono il braccio operativo del sistema, eseguendo materialmente le ispezioni e i controlli⁴⁰.

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) operano come strumenti tecnico-scientifici a supporto dei Servizi Veterinari, fornendo prestazioni e collaborazione per le funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria⁴¹.

Esperti veterinari della Commissione Europea e del Ministero della Salute possono inoltre effettuare controlli per verificare l'applicazione uniforme della normativa sul territorio nazionale, con il supporto delle autorità sanitarie locali⁴².

3. La duplice natura dell'attività veterinaria nei controlli ufficiali.

Emerge una distinzione fondamentale nella natura delle attività svolte dal veterinario, in particolare quello operante per il servizio pubblico. Non tutte le sue funzioni, infatti, sono espressione di un potere pubblico autoritativo.

³³ C. cost., 7 aprile 1994, n. 124.

³⁴ C. cost., 3 dicembre 2021, n. 234.

³⁵ Art. 3, d.lgs. 136 del 2022.

³⁶ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342

³⁷ D.lgs. n. 135 del 2022, cit.

³⁸ D.lgs. n. 23 del 2021, cit.

³⁹ Cons. St., sez. V, 20 luglio 2019, n. 5364.

⁴⁰ D.lgs. n. 181 del 2010; d.lgs. n. 135 del 2022, cit.

⁴¹ Corte Conti, delibera n. 16/SEZAUT/2024/QMIG

⁴² D.lgs. n. 267 del 2003, cit.

Una parte significativa dei compiti assegnati al veterinario del servizio pubblico è direttamente o indirettamente ricollegabile all'esercizio di pubblici poteri⁴³. Rientrano in questa categoria: il rilascio e la validazione dei passaporti degli animali⁴⁴; la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni per l'identificazione e la registrazione degli animali; l'effettuazione di controlli presso le aziende zootecniche e la registrazione dei loro esiti nella Banca Dati Nazionale (BDN)⁴⁵; l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, incluso il controllo sulla distruzione dei marchi auricolari e la custodia dei passaporti annullati; l'aggiornamento nella BDN delle informazioni relative alle aziende zootecniche e agli allevamenti⁴⁶.

Queste attività si configurano come veri e propri procedimenti amministrativi ai sensi della l. 241/1990, in cui il veterinario agisce come pubblico ufficiale nell'esercizio di una potestà amministrativa volta alla tutela di interessi pubblici superiori.

Accanto alle funzioni autoritative, la normativa attribuisce ai Servizi Veterinari compiti che hanno una natura meramente "assistenziale" e sostitutiva rispetto agli obblighi del detentore di animali. L'esempio principale è la registrazione nella BDN delle informazioni relative a nascite, movimentazioni, macellazioni e importazioni per conto dei detentori che scelgono di non provvedervi direttamente o tramite altri soggetti delegati.

In questo contesto, il detentore dell'animale è il soggetto primariamente responsabile della tempestiva e corretta registrazione dei dati. Tuttavia, egli può scegliere di adempiere a tale obbligo avvalendosi di diversi soggetti, tra cui il Servizio Veterinario dell'ASL⁴⁷.

Come chiarito dalla giurisprudenza: la citata previsione, che solo mette in risalto la natura obbligatoria della situazione giuridica posta a carico dei Servizi veterinari (così da escluderne il rifiuto di adempiere), deve essere interpretata in uno con la previsione dell'art. 7 che consente al detentore di "scegliere" se registrare da sé ovvero semplicemente farsi sostituire da soggetti terzi, equiparando la posizione dei "delegati" a quella dei Servizi Veterinari e di entrambi questi ultimi al primo, nonché con la disposizione di cui all'art. 14 che inserisce l'operato dei Servizi Veterinari nell'ambito degli strumenti di "assistenza" dei quali il privato detentore dei bovini può usufruire per la registrazione dei dati⁴⁸.

Quando il veterinario pubblico opera in questo ambito, agisce come *longa manus* del detentore, svolgendo un'attività meramente alternativa e assistenziale. Tale attività non configura l'esercizio di una potestà

⁴³ T.A.R. Veneto, sez. III, 21 gennaio 2022, n. 151; T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 40.

⁴⁴ T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 40.

⁴⁵ T.A.R. Veneto, sez. III, 21 gennaio 2022, n. 151; T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 40.

⁴⁶ T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 40.

⁴⁷ T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 40; T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 27.

⁴⁸ T.A.R. Veneto, sez. III, 21 gennaio 2022, n. 151; T.A.R. Veneto, sez. III, 5 gennaio 2022, n. 40.

amministrativa e la posizione giuridica del privato è qualificabile come diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario in caso di controversie⁴⁹.

Una figura distinta, ma integrata nel sistema di sorveglianza è il veterinario aziendale. Si tratta di un libero professionista che, su incarico dell'operatore del settore alimentare o dell'allevatore, svolge compiti specifici volti a garantire la conformità dell'azienda alla normativa⁵⁰.

I suoi requisiti e compiti sono definiti a livello nazionale. In particolare deve essere iscritto all'Ordine, aver seguito un corso di formazione specifico in ambito ECM, non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi (ad esempio, non può fornire servizi per ditte fornitrici dell'azienda)⁵¹. In relazione ai suoi compiti questi supporta l'operatore nell'adempimento degli obblighi normativi. Le informazioni e i dati raccolti durante la sua attività (es. visite di sanità animale) possono essere acquisiti e utilizzati dalle autorità competenti per le attività di sorveglianza delle malattie animali. L'operato dei veterinari aziendali è soggetto a verifica periodica da parte delle Regioni e delle Province.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) ha il compito di tenere l'elenco pubblico nazionale di tali professionisti, sebbene le province possano istituire elenchi territoriali per finalità organizzative e di controllo, senza interferire con i requisiti professionali stabiliti a livello statale⁵².

4. Distinzione tra “controlli ufficiali” e “altre attività ufficiali”.

Il Regolamento (UE) 2017/625 introduce una distinzione fondamentale tra “controlli ufficiali” e “altre attività ufficiali”⁵³.

I controlli ufficiali sono le attività eseguite per verificare la conformità alla normativa europea⁵⁴.

Le altre attività ufficiali sono interventi diversi dai controlli, come quelli rientranti nei piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali⁵⁵.

Questa distinzione ha importanti conseguenze pratiche. Ad esempio, il diritto del soggetto controllato a richiedere una controperizia⁵⁶ a proprie

⁴⁹ T.A.R. Veneto, sez. III, 21 gennaio 2022, n. 151.

⁵⁰ Cons. St., sez. V, 20 luglio 2019, n. 5364.

⁵¹ Cons. St., sez. V, 20 luglio 2019, n. 5364.

⁵² T.A.R. Trento, sez. I, 18 dicembre 2018, n. 281; Cons. St., sez. V, 20 luglio 2019, n. 5364.

⁵³ Comunicazione della Commissione C/2024/6481 sui controlli ufficiali.

⁵⁴ T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 5 marzo 2021, n. 2737 del 2021; T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 4 marzo 2021, n. 2720.

⁵⁵ T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 5 marzo 2021, n. 2737 del 2021; T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 4 marzo 2021, n. 2720.

⁵⁶ Qualora la non conformità venga accertata, è essenziale distinguere tra non conformità “minori”, che non rappresentano un rischio immediato per la salute umana, animale o per il

spese, previsto dall'art. 35 del Regolamento (UE) 2017/625, si applica esclusivamente nel contesto dei controlli ufficiali e non è estendibile alle altre attività ufficiali⁵⁷.

Come specificato dal Ministero della Salute e confermato dalla giurisprudenza, «ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5 del Regolamento, l'art. 35 sulla controperizia non è applicabile alle altre attività ufficiali inerenti ai piani di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie animali» e tale assunto «è comprovato non solo dalla circostanza che l'articolo 35, al paragrafo 1, fa riferimento esclusivamente al solo contesto dei controlli ufficiali, ma soprattutto dal disposto dell'articolo 1, paragrafo 5, che nell'elencare espressamente gli articoli del Regolamento che si applicano anche alle altre attività ufficiali non cita l'articolo 35 sulla controperizia»⁵⁸.

In conclusione, la responsabilità del veterinario nei controlli ufficiali è poliedrica e strettamente legata al ruolo ricoperto. Il veterinario pubblico agisce prevalentemente come pubblico ufficiale nell'esercizio di poteri di controllo e vigilanza, ma può anche svolgere funzioni di mera assistenza al privato. Il veterinario aziendale, pur essendo un libero professionista, è una figura chiave integrata nel sistema di sorveglianza sanitaria nazionale, le cui attività contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sanità pubblica.

Il Piano Regionale Integrato per la Sicurezza Alimentare (PRISA), o un piano con denominazione analoga, costituisce il principale strumento di programmazione, attuazione, rendicontazione e verifica dei controlli ufficiali in ambito veterinario e di sicurezza alimentare. Tale piano si inserisce in un sistema di controllo multilivello, che discende dalla normativa europea e viene declinato a livello nazionale e, infine, attuato a livello regionale e locale.

benessere degli animali, e non conformità "maggiori", che invece risultano immediatamente lesive. In entrambe le ipotesi, l'azione amministrativa deve essere proporzionata alla gravità della situazione accertata, e le autorità devono intraprendere tutte le misure necessarie per individuare l'origine e l'entità della violazione, stabilire le responsabilità dell'operatore e adottare provvedimenti idonei a rimuovere il problema e a prevenirne il ripetersi. In ogni caso, qualora tecnicamente fattibile e opportuno, l'Amministrazione può consentire lo svolgimento di una controperizia contestualmente al controllo. Inoltre, nel caso in cui l'operatore non condivida le valutazioni effettuate dall'autorità competente, è prevista la possibilità di attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'esito del controllo, una "procedura di controversia". Questo strumento permette all'operatore, a proprie spese, di richiedere il riesame della documentazione relativa all'analisi, alla prova o alla diagnosi contestata da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS). L'ISS, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, esprimerà il proprio parere, che sarà trasmesso alle parti interessate, all'Autorità competente e, per conoscenza, al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova o diagnosi, con la possibilità di ripetere l'analisi stessa, sempre a carico dell'operatore.

⁵⁷ T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 5 marzo 2021, n. 2737 del 2021; T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 4 marzo 2021, n. 2720.

⁵⁸ T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 5 marzo 2021, n. 2737 del 2021; T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 4 marzo 2021, n. 2720.

5. Il contesto normativo: dal livello europeo a quello nazionale.

Il quadro di riferimento per i controlli ufficiali è stabilito a livello europeo, principalmente dal Regolamento (UE) 2017/625. Questo regolamento impone agli Stati membri di istituire un sistema organico di controlli lungo l'intera filiera agroalimentare per garantire l'applicazione della legislazione in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali⁵⁹.

In attuazione di tale normativa, l'Italia predispone un Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP)⁶⁰. Questo documento strategico, elaborato dal Ministero della Salute in coordinamento con le altre amministrazioni competenti e approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni, descrive l'intera architettura dei controlli ufficiali a livello nazionale⁶¹. Il PCNP ha lo scopo di «orientare i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e per la lotta alle frodi lungo l'intera filiera produttiva, in funzione dei rischi».

Il PCNP rappresenta quindi la cornice nazionale che definisce gli obiettivi strategici e la struttura generale del sistema di controllo, in conformità con le disposizioni europee.

L'azione pianificatoria non si limita a costituire una mera fase preliminare, bensì assume un ruolo determinante nel garantire una visione sistematica e integrata dei diversi fattori che influenzano il settore sottoposto a controllo. Il PCNP è uno strumento pianificatorio essenziale per l'organizzazione e il coordinamento del sistema dei controlli ufficiali a livello nazionale che si sviluppa attorno a due finalità principali, strettamente connesse tra loro, che ne delineano l'impianto operativo. La prima, di natura descrittiva, si sostanzia in una mappatura sistematica e dettagliata dell'intero sistema dei controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, garantendo una ricognizione esaustiva delle dinamiche ispettive e delle relative modalità di attuazione. Tale funzione conferisce al Piano un ruolo cruciale quale strumento informativo essenziale, tanto per le autorità deputate alla vigilanza e alla verifica della sua corretta applicazione, quanto per i soggetti destinatari delle attività di controllo, i quali, attraverso tale ricostruzione analitica, possono acquisire piena consapevolezza del funzionamento dell'azione amministrativa nel settore. La seconda finalità, di natura strategico-gestionale, conferisce al PCNP un ruolo determinante nel garantire il coordinamento tra le molteplici amministrazioni coinvolte nel sistema dei controlli ufficiali, assicurando un'armonizzazione sia

⁵⁹ T.A.R. Campania, sez. Napoli, sez. V, 3 marzo 2025, n. 1731; Corte Conti Lombardia, sez. controllo, delibera n. 119/2021/PARI.

⁶⁰ Il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale è stato preparato con il coordinamento del Ministero della salute – Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN), ed emanato in Italia per il quinquennio 2023/2027, a seguito di Intesa Stato-Regioni, sancita nella seduta del 22 marzo 2023 (n.55/CSR), che ne ha approvato la struttura e gli obiettivi strategici.

⁶¹ Corte Conti, sez. controllo, delibera n. 2/2022/G.

nella fase di pianificazione e predisposizione delle attività ispettive, sia nella loro concreta attuazione. Attraverso un'accurata razionalizzazione e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, il Piano persegue l'obiettivo di delineare un modello organizzativo efficiente, che consenta una chiara ripartizione delle competenze tra i diversi livelli amministrativi e favorisca un approccio sinergico e integrato alla gestione dei controlli, in modo da garantire la coerenza e l'efficacia dell'azione pubblica nell'ambito della sicurezza alimentare.

La particolarità di tale fonte risiede nella intrinseca dinamicità dello stesso: il Piano deve essere costantemente aggiornato in base ai risultati delle attività svolte, alle modifiche normative sopravvenute e alle nuove evidenze scientifiche emerse. Adottando tale metodologia, una volta definito il piano operativo dei controlli, si procede con la sua attuazione e con la concreta sperimentazione delle misure predisposte. Successivamente, il sistema viene sottoposto a una fase di verifica e valutazione, finalizzata a misurarne l'efficacia e l'affidabilità. Tale processo si conclude, ove necessario, con l'introduzione di interventi correttivi, elaborati sulla base dei dati e delle evidenze emerse, al fine di ottimizzare il meccanismo di controllo sia nella sua globalità sia con riferimento a specifici ambiti settoriali⁶².

6. Il ruolo del Piano Regionale Integrato (PRISA).

Il Piano Nazionale viene implementato attraverso un sistema di controllo multilivello che coinvolge le autorità centrali, regionali e locali (Aziende Sanitarie Locali - ASL)⁶³. È in questo contesto che si inserisce il Piano Regionale Integrato dei controlli di sicurezza alimentare (PRISA).

Il PRISA è lo strumento con cui ogni Regione⁶⁴ e Provincia traduce gli indirizzi strategici del PCNP in un programma operativo concreto, adattato alle specificità del proprio territorio. Le fonti confermano l'esistenza e la funzione di tali piani regionali, sebbene la denominazione possa variare.

⁶² F. ALBISINNI, *Il Regolamento (UE) 2017/625: controlli ufficiali, ciclo della vita, impresa, e globalizzazione*, cit., 10; F. AVERSANO, *Il sistema dei controlli ufficiali*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione Europea*, cit., 924; F. ALBISINNI, *Sicurezza e controlli: chi garantisce cosa*, cit. 6; L. LORENZONI, *I controlli pubblici sull'attività dei privati e l'effettività della regolazione*, cit. 782; A. JANNARELLI, *La governance della sicurezza alimentare: l'esigenza di un monitoraggio costante del modello*, in *Riv. dir. alim.*, 4, 2009, 3.

⁶³ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342.

⁶⁴ T.A.R. Lazio, sez. Roma, sez. III, 4 marzo 2021, n. 2720 fa esplicito riferimento al "Piano Regionale Integrato della Regione Campania per i controlli ufficiali in materia di Alimenti, Mangimi, Sanità e Benessere Animale, Sanità delle Piante", evidenziandone l'ampio spettro di applicazione.

La Corte dei conti, in una sua relazione, menziona il «piano regionale integrato per la sanità pubblica veterinaria» come «una parte fondamentale del 'livello' prevenzione collettiva e sanità pubblica»⁶⁵.

Questi piani regionali sono lo strumento attraverso cui le autorità competenti regionali e locali (Regioni, Province Autonome e ASL) adempiono ai loro obblighi di «pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali»⁶⁶. Le attività di controllo a livello locale sono definite «sulla base dei vincoli derivanti da fonti normative e da piani sovraordinati», come appunto il PCNP⁶⁷.

Nel contesto dei controlli ufficiali, il concetto di “rischio” non è un’astrazione, ma un principio operativo fondamentale che guida la pianificazione, l’esecuzione e la reazione delle autorità competenti. Esso rappresenta la probabilità che si verifichi un evento avverso (una non conformità alla normativa) e la gravità delle sue potenziali conseguenze per i beni giuridici tutelati, quali la salute umana e animale, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare⁶⁸.

7. Il rischio come fondamento della programmazione dei controlli ufficiali.

Il sistema dei controlli ufficiali è intrinsecamente basato sul rischio. Le normative, in particolare il Regolamento (CE) n. 882/2004 (ora abrogato ma i cui principi sono confluiti nel Regolamento (UE) 2017/625), stabiliscono che i controlli devono essere eseguiti «periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata»⁶⁹.

Questo significa che l’intensità e la frequenza delle ispezioni non sono uniformi, ma modulate in funzione del livello di rischio associato a una determinata attività, operatore o prodotto.

La valutazione del rischio, che determina la programmazione dei controlli, deve tenere conto di una serie di fattori specifici⁷⁰ ed in particolare: i rischi intrinseci all’attività, ossia i rischi associati agli animali, ai mangimi, agli alimenti, alle tipologie di aziende e a qualsiasi processo o sostanza che possa avere un impatto sulla sicurezza della filiera (ad esempio, un allevamento intensivo presenterà profili di rischio diversi da un allevamento estensivo); i precedenti dell’operatore, ossia la “storia” di un operatore in termini di

⁶⁵ Corte Conti Lombardia, sez. controllo, delibera n. 119/2021/PARI.

⁶⁶ T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, sez. I, 23 aprile 2024, n. 93.

⁶⁷ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342. L. LORENZONI, *I controlli pubblici sull’attività dei privati e l’effettività della regolazione*, cit., 802; A. JANNARELLI, *La governance della sicurezza alimentare: l’esigenza di un monitoraggio costante del modello*, in *Riv. dir. alim.*, 4, 2009, 3.

⁶⁸ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342.

⁶⁹ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342.

⁷⁰ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342

conformità alla normativa, in quanto un operatore con un passato di non conformità sarà soggetto a controlli più frequenti e approfonditi; l'affidabilità dei controlli interni, con valutazione dell'efficacia dei sistemi di autocontrollo messi in atto dall'operatore, perché un sistema robusto e affidabile può contribuire a ridurre il livello di rischio percepito dall'autorità di controllo; ed infine altre informazioni pertinenti all'orientamento dei controlli, ossia qualsiasi informazione, anche proveniente da segnalazioni o da altre autorità, che possa indicare una potenziale non conformità.

L'obiettivo di questo approccio è ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche, concentrando l'azione di vigilanza dove il rischio è più elevato, al fine di «prevenire o ridurre ad un livello accettabile i rischi» per la salute pubblica e animale⁷¹.

Il sistema normativo distingue tra il rischio derivante da una non conformità già accertata e il rischio potenziale o sospetto. In quest'ultima situazione, entra in gioco il principio di precauzione⁷², codificato a livello europeo dall'art. 191 del TFUE e dall'art. 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002⁷³.

Questo principio impone alle autorità competenti di agire anche in condizioni di incertezza scientifica. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio.

In pratica, di fronte a un rischio potenziale ma non ancora pienamente dimostrato, l'autorità può adottare misure protettive, come il fermo ufficiale di animali o merci, per prevenire danni. Queste misure, tuttavia, devono essere proporzionate, non devono eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di tutela della salute⁷⁴ e provvisorie, cioè devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole, man mano che si acquisiscono nuove informazioni scientifiche.

⁷¹ T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 giugno 2022, n. 589.

⁷² S. COGNETTI, *Principio di proporzionalità: profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Torino, 2011, 78. In questa prospettiva, il principio di proporzionalità, quale principio generale del diritto comunitario, si configura come limite all'applicazione indiscriminata del principio di precauzione e, conseguentemente, all'azione discrezionale dell'organo competente. Cfr. F. DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005; P. BORGHI, *Il rischio alimentare e il principio di precauzione*, in A. GERMANÒ-L. COSTATO-E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011; M. SOLLINI, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare. Profili ricostruttivi*, Milano, 2006; R. FERRARA, *La protezione dell'ambiente e il procedimento amministrativo nella "società del rischio"*, in *Diritto e società*, 2006, 510.

⁷³ T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 6 aprile 2023, n. 1446.

⁷⁴ T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 6 aprile 2023, n. 1446.

Il principio di precauzione impone alle autorità l'adozione provvedimenti appropriati per prevenire rischi potenziali, facendo prevalere la tutela della salute e dell'ambiente sugli interessi economici, senza dover attendere la prova certa di un nesso causale.

Una volta accertata una non conformità, il livello e la natura del rischio ad essa associato diventano il criterio guida per la scelta delle misure da adottare. Il D.lgs n. 27/2021, in linea con la normativa europea, stabilisce che le autorità competenti devono adottare «provvedimenti proporzionati al rischio effettivo».

Il Regolamento (UE) 2017/625, agli articoli 137 e 138, delinea un percorso d'azione che parte dalla gestione del sospetto fino all'adozione di misure correttive in caso di non conformità accertata. Le autorità devono dare priorità alle azioni volte a «eliminare o contenere i rischi per la sanità umana, animale e vegetale, per il benessere degli animali».

La valutazione del rischio guida la scelta tra un'ampia gamma di misure, che possono includere il blocco dei movimenti, il sequestro, la sospensione dell'attività o, come *extrema ratio*, l'abbattimento degli animali⁷⁵. Ad esempio, la normativa prevede che animali non identificati per i quali non è garantita la rintracciabilità devono essere considerati a rischio, legittimando misure severe come il sequestro e la valutazione per l'abbattimento⁷⁶. Allo stesso modo, il rilevamento di agenti patogeni che costituiscono un «grave rischio per gli animali o per l'uomo» innesca procedure di allerta e azioni immediate⁷⁷.

In conclusione, il “rischio” nei controlli ufficiali è un concetto poliedrico che funge da motore dell'intero sistema di vigilanza. Orienta la programmazione delle ispezioni (analisi del rischio di non conformità⁷⁸), giustifica l'azione preventiva in condizioni di incertezza (principio di precauzione) e determina la proporzionalità della reazione sanzionatoria e correttiva (rischio effettivo⁷⁹), garantendo che l'azione amministrativa sia sempre finalizzata alla tutela efficace dei beni primari della salute e del benessere.

Il PRISA, in quanto declinazione operativa del PCNP: definisce nel dettaglio la programmazione dei controlli e stabilisce la frequenza, le modalità e le priorità dei controlli ufficiali da eseguire sul territorio, basandosi su una valutazione del rischio che tiene conto di fattori come i rischi associati a determinati prodotti o processi, i precedenti degli operatori e l'affidabilità dei loro sistemi di autocontrollo⁸⁰; assegna compiti e responsabilità ai diversi attori del sistema, in primis ai Servizi Veterinari delle ASL, che sono il braccio

⁷⁵ Art. 15, d.lgs. n. 134 del 2022, cit.; T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 giugno 2022, n. 589.

⁷⁶ Art. 15, d.lgs. n. 134 del 2022, cit.

⁷⁷ Art. 3, d.lgs. n. 23 del 2021, cit.

⁷⁸ Art. 10, d.lgs. n. 148 del 2023, cit.

⁷⁹ T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. IV, 6 aprile 2023, n. 1446.

⁸⁰ T.A.R. Puglia, sez. Bari, sez. II, 19 dicembre 2017, n. 1342.

operativo per l'esecuzione delle ispezioni e delle altre attività di controllo⁸¹; prevede le modalità di raccolta, trasmissione e analisi dei dati derivanti dai controlli, al fine di monitorare l'efficacia delle azioni intraprese e di rendicontare le attività svolte alle autorità superiori (Regione, Ministero della Salute); definisce le misure da adottare in caso di riscontro di non conformità da parte degli operatori, in linea con quanto previsto dall'articolo 138 del Regolamento (UE) 2017/625⁸². Tali misure possono includere, tra le altre, la disposizione di trattamenti specifici, la limitazione del commercio, il ritiro di prodotti, la sospensione di attività o, nei casi più gravi, la macellazione di animali⁸³.

Le autorità amministrative competenti sono chiamate a compiere un'attività di valutazione al fine di accertare la conformità di quanto rilevato rispetto ai requisiti normativi ed è in tale ambito che si manifesta con maggiore evidenza il rilievo della dimensione tecnica, in quanto l'analisi dei fatti o delle circostanze accertate richiede necessariamente l'impiego di competenze specialistiche, rientrando così nell'alveo della cosiddetta discrezionalità tecnica.

In conclusione, il Piano Regionale Integrato per la Sicurezza Alimentare (PRISA) è effettivamente il principale strumento di pianificazione e gestione dei controlli ufficiali a livello regionale. Esso funge da cerniera tra la strategia nazionale definita nel PCNP e l'esecuzione pratica delle attività di vigilanza e ispezione sul territorio, garantendo un approccio coordinato e basato sul rischio per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.

⁸¹ T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, sez. I, 23 aprile 2024, n. 93.

⁸² Il PCNP, per il livello nazionale, ed il Piano Regionale Integrato dei controlli sulla Sicurezza Alimentare (PRISA), ai sensi dell'art.109 del reg. UE 2017/625, hanno lo scopo di contribuire a garantire l'effettiva attuazione dell'art. 17 (comma 2) del reg. CE 178/2002 ("Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione") e delle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

⁸³ T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 giugno 2022, n. 589; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, sez. I, 23 aprile 2024, n. 93.

L'autodeterminazione alimentare alla prova della tutela degli animali e della salute: profili costituzionali.

di Maria Galbusera*

Abstract EN: Choosing what to eat is an activity that, particularly in recent years, has acquired meanings that go beyond the mere satisfaction of the biological need for nourishment. Food choices are intertwined with ethical, moral, religious, cultural, and lifestyle considerations. The paternalistic and authoritarian imposition of dietary patterns by the State would therefore entail a violation of several constitutional principles and rights, such as freedom of religion and freedom of conscience.

Freely choosing what to eat entails the ability to determine one's own way of being and living, one's life plans, and the development of one's personality. However, in light of both emerging and longstanding constitutional concerns—such as the protection of animals and the right (as well as the collective interest) to health, which may potentially conflict with this freedom—this contribution seeks to outline the constitutional status of the freedom of food choice and the limits and balancing mechanisms it may encounter.

Abstract IT: Scegliere cosa mangiare è un'operazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito diversi significati che vanno al di là del mero soddisfacimento del biologico bisogno nutrirsi. La scelta alimentare è una scelta che si intreccia con profili etici, morali, religiosi, culturali e legati agli stili di vita. L'imposizione, paternalistica e autoritaria, di stili alimentari da parte dello Stato comporterebbe perciò la violazione di diversi principi e diritti costituzionali come, ad esempio, il diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Scegliere liberamente cosa mangiare significa essere liberi di determinare il proprio modo di essere e di vivere, i propri progetti di vita e lo sviluppo della propria personalità. Di fronte però a nuove e antiche esigenze costituzionali, come la tutela degli animali e il diritto (e interesse della collettività) alla salute, potenzialmente confliggenti con tale libertà, il presente contributo tenterà di delineare quale sia lo statuto costituzionale della libertà di scelta alimentare e quali limiti e contemperamenti possa incontrare.

Sommario: Introduzione – 2. Rifiuto di alimentarsi e autodeterminazione terapeutica – 3. Il diritto alla salute tra esigenze preventive e rischio di derive

* Dottoranda in diritto costituzionale, Università degli studi di Milano-Bicocca.

paternalistiche – 4. La libertà religiosa alimentare tra doveri negativi e positivi della Repubblica – 5. Libertà religiosa e di coscienza: quale spazio per le dottrine alimentari? – 6. La tutela degli animali di fronte alla macellazione rituale. – 7. La scelta alimentare tra diritto alla salute e benessere degli animali: Libertà, facoltà o diritto?

1. Introduzione.

Le scelte alimentari delle persone sono espressione di una dimensione privata di cui il diritto si è per lungo tempo disinteressato¹. La crescente attenzione per la medicina preventiva, la tutela dell'ambiente e degli animali, l'emergere di nuove concezioni etiche legate agli stili alimentari e i conflitti propri di società sempre più multiculturali – in cui si intrecciano istanze di conservazione delle tradizioni e rivendicazioni di identità alimentari diverse² – hanno tuttavia aperto nuovi spazi di intervento e, al contempo, di protezione delle stesse da parte dello Stato. Di fronte a questi mutamenti, si impone la necessità di interrogarsi sulla ampiezza dell'intervento pubblico in tema di stili alimentari, alla luce del profondo legame che unisce le scelte alimentari ad alcuni diritti costituzionali³.

Decidere cosa mangiare, come farlo e con chi farlo non è un atto neutro, ma una scelta che appartiene tanto alla sfera individuale quanto a quella collettiva e che riflette convinzioni culturali, religiose ed etiche proprie di ciascun soggetto. Essa rappresenta, in definitiva, un modo di esprimere la propria personalità, la propria libertà e, quindi, la propria dignità⁴.

Affianco alle spinte per la promozione di una dieta alimentare che può essere, a seconda delle inclinazioni politiche, più sana, più sostenibile, più rispettosa degli animali o più tradizionale si apre la necessaria, anche se poco esplorata, riflessione intorno alle scelte alimentari come scelte identitarie da proteggere da eccessivi interventi statali⁵. D'altronde scegliere cosa mangiare

¹ C. PICIOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, in *Consumatori e Mercato*, 10, 2020.

² Sul cibo come valore identitario e sul suo uso politico-propagandistico si rinvia a: M. GALBUSERA, *Cibo, diritti fondamentali e identità nazionale: verso un nuovo valore costituzionale?*, in *Sociologia del Diritto*, 2, 51, 2024.

³ *Ibidem*.

⁴ Sulla dignità come elemento di risalto dell'unicità di ogni uomo e sul suo legame con la libertà: P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio di libertà" nella cultura costituzionale europea*, in R. NANIA, *L'evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio*, Torino, 2012, 124 ss.; L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 8, 2019, 23-32.

⁵ Autodeterminazione intesa come espressione di una sovranità di sé sul proprio corpo e sulle proprie scelte di vita. Sul diritto all'autodeterminazione come diritto di disposizione del proprio corpo e libertà morale fondato sulla lettura combinata degli articoli 13 e 32 Cost.: P.

è un'operazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito diversi significati che vanno al di là del mero soddisfacimento del biologico bisogno nutrirsi. La scelta alimentare è una scelta che si intreccia con profili etici, morali, religiosi, culturali e legati agli stili di vita. Una scelta che può, in alcuni casi, entrare in tensione con altri interessi, come la tutela della salute o il rispetto del benessere animale; in altri, invece, rappresenta una diretta espressione di quelle istanze.

Il presente contributo tenterà di tracciare i confini costituzionali della libera scelta alimentare per definire, in sostanza, se esista un diritto ad alimentarsi come si vuole e quali possano essere i suoi limiti. Il quadro costituzionale offre pochi punti di riferimento chiari: l'art. 32, comma 2, Cost., che vieta l'imposizione di trattamenti sanitari – e dunque anche forme di alimentazione artificiale – in assenza di consenso informato, e l'art. 19 Cost., che tutela gli stili alimentari riconducibili a precetti religiosi o a convinzioni morali ed etiche profonde. Tra questi due poli si colloca la scelta alimentare individuale, la cui natura giuridica resta incerta: non è chiaro se essa costituisca un diritto, una libertà o una semplice facoltà, né se e in quale misura possa essere oggetto di orientamento, limitazione o protezione da parte dei pubblici poteri.

Il presente contributo tenterà, quindi, di definire quale sia lo spazio di intervento entro il quale la Repubblica può legittimamente intervenire rispetto alle scelte alimentari individuali, nonché i vincoli e i bilanciamenti che tale intervento può incontrare, in particolare in relazione alla tutela della salute e al benessere animale. L'analisi di questi due ambiti di intersezione e potenziale conflitto con le pratiche alimentari appare particolarmente utile per esemplificare la portata e i limiti dell'azione pubblica. Cibo, salute e tutela degli animali costituiscono, infatti, tre dimensioni fortemente interconnesse, che si prestano a molteplici livelli di riflessione e approfondimento.

2. Rifiuto di alimentarsi e autodeterminazione terapeutica.

L'analisi della libertà di scelta alimentare e dei suoi limiti non può che prendere avvio dall'esame della decisione più estrema: quella di non nutrirsi. Ne consegue la necessità di interrogarsi sull'esistenza di un vero e proprio diritto a non alimentarsi.

Si sta affrontando, così, il caso di un soggetto che consapevolmente e in piena coscienza decide autonomamente di non mangiare e, portato allo stremo da questa sua decisione, rifiuta anche l'alimentazione artificiale. Alla mente del giurista vengono subito in richiamo le delicate questioni legate all'interruzione

VERONESI, *Uno statuto costituzionale del corpo*, in S. CANESTRARI-G. FERRANDO-C. M. MAZZONI-S. RODOTÀ-P. ZATTI, *Il governo del corpo*, Giuffrè, Milano 2010; F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995. Critico nei confronti di queste posizioni: S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2009.

di nutrizione e idratazione artificiali (c.d. NIA) nei confronti di pazienti in stato vegetativo. Questioni che, riguardando temi altri rispetto a quelli della scelta alimentare, sembrano dover essere affrontate in contesti differenti rispetto a quello di questo elaborato⁶. Per simili ragioni, non verranno approfondite le questioni costituzionali legate alla possibilità di effettuare un trattamento sanitario obbligatorio per alimentare forzatamente soggetti affetti da disturbi alimentari, questioni relative ai sintomi di una malattia più che a un atto di autodeterminazione alimentare⁷. Maggior interesse per questo contributo sembra avere, invece, lo sciopero della fame⁸. In questo caso, infatti, la scelta di non alimentarsi non deriva da una condizione di sofferenza, da una patologia o da un momento di fragilità psicologica, ma costituisce una forma di manifestazione del proprio pensiero libera e consapevole⁹. Un atto che pone in tensione diversi valori costituzionali come la dignità della persona, la libertà di rifiutare le cure, la tutela dell'integrità fisica e il diritto alla vita¹⁰. La questione

⁶ Tra la vasta e più recente dottrina: U. ADAMO, *La legge dimenticata. Le DAT a cinque anni dalla loro introduzione*, in *Consulta Online*, II, 2023; A. RUGGERI, *Fine-vita (Problemi e prospettive)*, in *Consulta Online*, II, 2023. Per un'analisi delle questioni del fine vita tramite la lente del diritto al cibo: M. BOTTIGLIERI, *Il diritto al cibo adeguato. Tutela internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale "nuovo"*, in *POLIS Working Papers*, 222, 2015.

⁷ T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, in *Corti supreme e salute*, 2, 2025.

⁸ Per sciopero della fame si intende il caso in cui un soggetto rifiuta volontariamente di assumere cibo, senza giustificato motivo medico, per più di tre giorni: I. ALLEGRANTI, G. GIUSTI, *Lo sciopero della fame del detenuto. Aspetti medicolegali e deontologici*, Padova, 1983

⁹ T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, cit., 515; F. DEL CANTO, *Lo sciopero della fame in carcere*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2009, 906.

¹⁰ Un caso particolare, ampiamente affrontato dalla dottrina, riguarda lo sciopero della fame del detenuto in carcere. Le peculiarità della condizione detentiva, infatti, possono giustificare – più che in altri contesti – una limitazione del diritto di rifiutare le cure mediche e, dunque, dell'alimentazione stessa. Di fronte al rifiuto assoluto di alimentazione da parte di un detenuto, infatti, si determina un conflitto non solo tra il diritto individuale di rifiutare le cure mediche e l'interesse collettivo alla salvaguardia della vita, ma anche con l'interesse alla sicurezza degli istituti penitenziari e alla stessa effettività del sistema sanzionatorio e rieducativo. Tale situazione assume particolare rilievo anche in relazione ai possibili profili di responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, che possono sorgere in caso di decesso del detenuto. In dottrina si è discusso, infatti, della configurabilità di una responsabilità in capo agli operatori penitenziari – e in particolare al direttore, agli agenti e al personale sanitario – per omessa vigilanza o mancato intervento. Sebbene gli operatori penitenziari siano titolari di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità personale del detenuto, tale posizione non può spingersi fino al punto di negare all'individuo il diritto fondamentale alla salute – e quindi anche la libertà di rifiutare trattamenti sanitari – né quello di manifestare liberamente il proprio pensiero. In questo contesto, non sembra possibile richiamare le disposizioni che consentono l'uso della coercizione fisica nei confronti del detenuto al fine di garantirne l'incolumità (art. 41 o.p.), poiché il digiuno non può essere qualificato né come atto di violenza né come resistenza all'esecuzione di ordini legittimi. Gli operatori, pertanto, dovranno attivarsi soltanto per prevenire, per quanto possibile, danni gravi alla salute del detenuto, assicurando una costante osservazione e monitoraggio delle sue condizioni fisiche. Per un

centrale diviene allora stabilire se, e fino a che punto, lo Stato possa intervenire con pratiche di alimentazione forzata, anche mediante trattamenti sanitari obbligatori¹¹.

La qualificazione della nutrizione e idratazione artificiale come trattamento sanitario è decisiva nella risoluzione di queste questioni: in quanto trattamento sanitario, essa non può essere imposta senza il consenso dell'interessato (art. 32, comma 2, Cost.). Una qualificazione che per lungo tempo è stata messa in discussione da una dottrina minoritaria¹² ma che – anche a seguito della nota sentenza della Cassazione civile (sez. I n. 21748/2007), relativa al caso Englaro – è stata riconosciuta tale dalla legge 219/2017. Il Codice di deontologia medica all'articolo 51 recepisce tale orientamento, disponendo che il medico, di fronte a chi rifiuti volontariamente di nutrirsi, debba informarlo sulle conseguenze del digiuno ma non possa procedere a manovre coattive di alimentazione artificiale.

approfondimento: M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002; G.M. NAPOLI, *Il regime penitenziario*, Milano, 2012, 177 ss.; V. MEDAGLIA, *Il diritto di rifiutare le cure: lo sciopero della fame da parte del detenuto*, in A. MASSARO (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, Roma, 2017. Sul punto si è espressa anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha progressivamente riconosciuto la possibile violazione dell'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) nei casi relativi all'alimentazione forzata dei detenuti in sciopero della fame. Nell'ambito del rigoroso controllo esercitato sull'osservanza di tale disposizione, la Corte richiede che lo Stato dimostri in modo puntuale la sussistenza di una reale necessità medica dell'intervento, la proporzionalità delle misure adottate e il rispetto di adeguate garanzie procedurali a tutela del detenuto. La Corte ha inoltre affermato che l'alimentazione forzata finalizzata a salvare la vita del detenuto non può, in linea di principio, essere qualificata come trattamento inumano o degradante, purché sia giustificata da una necessità terapeutica e sia praticata nel rispetto delle regole dell'arte medica. In tal senso si inserisce anche la recente sentenza *Yacovlyev v. Ukraine* (8 marzo 2023, ric. n. 42010/18), nella quale la Corte ha ribadito l'obbligo di accertare che il detenuto abbia piena consapevolezza delle conseguenze mediche dello sciopero della fame, nonché il dovere di garantire una comunicazione continua tra medico e paziente durante lo sciopero e di verificare la volontarietà della scelta.

¹¹Non sembra che lo sciopero della fame, anche quando conduca alla morte, possa essere qualificato come una forma di suicidio, tale da giustificare o imporre un intervento impeditivo. Tale impostazione è stata confermata dal Comitato Nazionale per la Bioetica, che, in risposta ai quesiti formulati dal Ministero della Giustizia il 6 febbraio 2023 in relazione al caso di un detenuto in regime di *41-bis* in sciopero della fame, ha precisato che «il gesto di chi rifiuta di nutrirsi, consistente nella messa a repentaglio della propria vita, è rivolto a finalità diverse rispetto alla morte, esito sì accettato, ma non perseguito». A contrario: M. CANEPA, S. MERLO, *Manuale di diritto penitenziario. Le norme, gli organi, le modalità dell'esecuzione delle sanzioni penali*, Milano, 2010, 146 ss. M. BILANCETTI, F. BILANCETTI, *La responsabilità penale e civile del medico*, Padova, 2010, 144 ss.

¹²Così il Comitato Nazionale per la Bioetica nel parere "L'alimentazione e l'idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente" adottato in data 30 settembre 2005; A. RUGGERI, *Le dichiarazioni di fine vita tra rigore e pietas costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2009; M. L. DI BITONTO, *Sulla decisione del giudice del caso Englaro e sulle sue implicazioni*, in *RaGiuSan*, 303/304, 166.

Una volta chiarito che l'alimentazione artificiale rientra nell'ambito dei trattamenti sanitari, un intervento coercitivo dello Stato configurerebbe una lesione ingiustificata non solo del diritto al rifiuto delle cure, ma anche dei diritti all'integrità fisica e alla libertà personale dell'individuo¹³, nonché dell'immunità da trattamenti inumani o degradanti, della dignità e dell'autodeterminazione nelle scelte fondamentali della vita¹⁴.

Le eccezioni al diritto di rifiutare l'alimentazione artificiale in caso di sciopero della fame sono limitate: quando la persona non sia in grado di prestare consenso e non siano disponibili disposizioni anticipate di trattamento; quando sia in gioco la salute di un minore; quando ricorrano le condizioni previste per un trattamento sanitario obbligatorio (TSO)¹⁵.

Affinché un TSO sia costituzionalmente legittimo deve essere previsto dalla legge e non deve risultare pregiudizievole per la salute del soggetto che vi è sottoposto¹⁶. A tali requisiti se ne aggiunge un ulteriore: il trattamento deve essere finalizzato anche alla tutela e alla preservazione della salute altrui. Quest'ultimo, per essere legittimo, deve infatti perseguire la tutela della salute collettiva (art. 32, comma 1, Cost.), e non la protezione della vita del singolo contro la sua volontà¹⁷.

È infatti quest'ultimo obiettivo, attinente alla salute quale interesse della collettività (art. 32, comma 1, Cost.) e al rispetto della persona umana e della sua dignità, a giustificare la compressione del diritto al rifiuto delle cure. Il diritto alla salute dell'individuo, anche nella sua dimensione negativa, può subire limitazioni solo quando esse siano «rivolte a salvaguardare la salute collettiva dai pericoli o dai danni che ad essa possono derivare dalle manifestazioni, positive o negative, dell'esercizio di tale diritto individuale. Così, sarà legittimo che i pubblici poteri, sempre però sulla base di una legge,

¹³ Sulla riconducibilità dei trattamenti sanitari coattivi, in quanto limitativi della libertà personale, alla disciplina dell'articolo 13 della Costituzione: A. PACE, *Libertà personale (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, 1974, 296 ss.; D. MORANA, *La salute nella Costituzione italiana*, Torino, 2010, 185 ss.; C. TRIPODINA, *Art. 32*, in S. BARTOLE-R. BIN, *Commentario breve alla Costituzione*, 2^a edizione, Padova, 2008, 332; F. MINNI, A. MORRONE, *Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana*, in *Rivista A.I.C.*, 3, 2013. Nel senso di esclusiva riconducibilità all'articolo 32 Cost., B. CARAVITA, *Art. 32*, in V. CRISAFULLI-L. PALADIN, *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990; V. CRISAFULLI, *In tema di emotrasfusioni obbligatorie*, in *Diritto e società*, 1982, 557 ss.

¹⁴L. FERRAJOLI, *Trattamenti sanitari forzati*, in *Ragion Pratica*, 1, 2009, 362; N. Viceconte, *La sospensione delle terapie salvavita: rifiuto delle cure o eutanasia? riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti italiane*, in *Rivista AIC*, 1, 2011.

¹⁵ T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, cit., 512.

¹⁶ S. CANESTRARI, *Il principio dell'intangibilità del corpo: riflessioni penalistiche sull'habeas corpus contemporaneo*, in *Sistema penale*, 24 aprile 2025; A. BARBERA, *I nuovi diritti. Attenzione ai confini*, in L. Califano, *Corte costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, 2004, 33-34.

¹⁷ F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, in *Diritto e Società*, 2, 1982, 311-312.

obbligano gli individui a sottoporsi a determinati trattamenti sanitari a fini di tutela della salute collettiva (art. 32 cpv.), limitando o anche coartando il diritto individuale alla disponibilità del proprio corpo»¹⁸.

Di fronte a un atto le cui conseguenze ricadono esclusivamente nella sfera individuale del soggetto ed espressione del diritto all'autodeterminazione e della libertà di manifestazione del pensiero – come nel caso dello sciopero della fame – non sembrano, dunque, potersi ravvisare i presupposti per l'adozione di un trattamento sanitario obbligatorio (TSO).

A ciò si aggiunga che non può darsi per scontato che il rifiuto protratto di alimentarsi degeneri necessariamente, oltre una certa soglia, in un disturbo mentale tale da rendere lecita qualsiasi misura obbligatoria e coercitiva ai sensi dell'art. 34 della l. n. 833/1978¹⁹. Anche qualora, in una fase avanzata dello sciopero della fame, sopraggiunga uno stato di incapacità – o, più propriamente, un indebolimento delle facoltà cognitive – conseguente all'assenza di nutrimento, non è possibile equiparare la condizione dello scioperante a quella di un soggetto incapace. La decisione di rifiutare l'alimentazione, infatti, costituisce una scelta di protesta libera, consapevole e maturata in un momento antecedente al sopravvenire di tale stato, ed è perseguita in modo coerente nel tempo²⁰.

Ne consegue che l'intervento dello Stato e degli operatori sanitari non può eccedere il tentativo di dissuadere il soggetto in sciopero dal perseverare in una condotta di digiuno potenzialmente letale. Tale intervento deve sostanziarsi, da un lato, in un'adeguata informazione circa tutte le conseguenze medico-scientifiche derivanti dalla scelta di non alimentarsi e, dall'altro, nella verifica che la decisione di digiunare sia effettivamente volontaria e non il risultato di patologie psichiatriche o di indebite pressioni esterne²¹.

Nonostante nel caso di sciopero della fame non è chiaro se sia corretto parlare di scelte alimentari o, piuttosto, di una manifestazione del pensiero, è invece chiarito che il diritto di autodeterminazione terapeutica dell'individuo si spinge fino alla possibilità di non mangiare e di non ricevere alimentazione anche nei casi in cui il digiuno porti alla morte.

3. Il diritto alla salute tra esigenze preventive e rischio di derive paternalistiche.

Abbiamo il dovere di mangiare sano? E, ancora, abbiamo il diritto di mangiare alimenti poco salutari? Abbiamo il diritto di mangiare ciò che

¹⁸ F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, cit., 311-312.

¹⁹ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, 154 ss.

²⁰ S. CANESTRARI, *Il principio dell'intangibilità del corpo: riflessioni penalistiche sull'habeas corpus contemporaneo*, in *Sistema penale*, 24 aprile 2025.

²¹ U. ADAMO, *La legge dimenticata. Le DAT a cinque anni dalla loro introduzione*, in *Consulta Online*, II, 2023, 457-458.

vogliamo? Il progressivo ampliamento del concetto di salute – oggi intesa come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non come mera assenza di malattia²² – ha condotto la medicina e, con essa, il diritto, a rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e ai comportamenti salubri. Tutelare la salute significa, dunque, predisporre strumenti che consentano all'individuo di vivere in condizioni di benessere²³. In tale prospettiva, l'alimentazione assume un ruolo centrale: una dieta corretta ed equilibrata riduce il rischio di malattie e alleggerisce il peso sui sistemi sanitari, configurandosi come un interesse pubblico oltre che individuale²⁴.

Tuttavia, la valorizzazione della prevenzione solleva un interrogativo cruciale: fino a che punto può spingersi lo Stato nel promuovere stili di vita sani? L'alimentazione, come altre scelte legate al corpo e alla salute, rappresenta un aspetto essenziale della propria libertà e autodeterminazione individuale. La questione diventa, dunque, quella di stabilire se e quando l'intervento pubblico in materia di salute possa legittimamente incidere su scelte che appartengono alla sfera di decisioni così identitarie per l'individuo.

Il c.d. paternalismo giuridico²⁵ – inteso come l'intervento dei pubblici poteri volto a tutelare l'individuo da sé stesso, anche contro la sua volontà²⁶ – risulta difficilmente compatibile con la concezione personalista e pluralista dello Stato delineata dalla Costituzione italiana²⁷. Il pieno sviluppo della persona umana (art. 2 Cost.) presuppone, infatti, la capacità autonoma di determinarsi e di definire il proprio progetto di vita ed è incompatibile con l'imposizione di concezioni etiche o di stili di vita e, quindi, anche di diete e regimi alimentari²⁸. Un ordinamento democratico non può imporre un modello di "vita buona" o di "benessere oggettivo" senza tradire la propria matrice liberale e

²² Definizione ripresa dal Preambolo della Costituzione dell'organizzazione Mondiale della Sanità come adottato dalla Conferenza Internazionale della Sanità, New York, 19-22 giugno 1946.

²³ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 3, 2013, 82.

²⁴ A. D'AIOLA, *Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute*, in *Biolaw Journal*, 1, 2024.

²⁵ Nato nell'elaborazione teorica filosofica e sociologica, il concetto è stato oggetto di analisi da parte di autori fondamentali di tali tradizioni, tra cui: J. S. MILL, *On liberty*, London, 1859; G. DWORKIN, *Paternalism*, in *the Monist*, 1972; J. FEINBERG, *Legal Paternalism*, in R. Sartorius, *Paternalism*, Minneapolis, 1983.

²⁶ M. CATERINI, *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana: un'ipotesi di legalizzazione procedimentalizzata dell'uso di droghe*, in *Politica del diritto*, 4, 2014, 567; G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, in *Diritto e società*, 4, 2016, 629-667.

²⁷ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, cit., 86.

²⁸ Sulla relazione tra liberalismo, costituzionalismo e antipaternalismo: G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, cit. A contrario: A. BARBERA, *La laicità come metodo*, in G. RAVASI, J. KRISTEVA, S. GIVONE, M. CACCIARI, A. BARBERA, V. BALZANI, G. AMATO (a cura di), *Il cortile dei gentili. Credenti e non credenti di fronte al mondo d'oggi*, Roma, 2011.

antidogmatica²⁹. L'imposizione di regimi alimentari o stili di vita in nome di quello che si presume essere il bene dell'individuo costituirebbe una forma di paternalismo statale incompatibile con un ordinamento laico e pluralista come quello italiano.

Il canone della "centralità della persona" e del rispetto della sua dignità richiede che «l'intero sistema delle "libertà fondamentali" debba essere ordinato in funzione della pozione istanza di rispetto e di incremento "dell'impegno di autodeterminazione soggetto" al quale ciascun essere umano reputi secondo i suoi convincimenti di dover commettere il programma di elevazione della propria struttura identitaria: intellettuale-etica-civica»³⁰.

Ad un approccio anti-paternalistico non corrisponde, però, l'esaltazione ad ogni costo dell'autonomia individuale³¹. L'idea di una inscalfibile libertà di agire che da nulla possa essere limitata è distante dall'approccio pluralista e solidarista della Costituzione italiana. È distante da quella concezione di libertà come consapevolezza del rispetto delle scelte altrui, delle chances di una cooperazione reciproca e, in definitiva, di un loro esercizio responsabile³².

Il rispetto per l'autonomia privata e la libertà di fare le proprie scelte di vita fanno certamente da discriminare tra gli stati autoritari e quelli democratici ma non sembrano, perciò, non poter subire limitazioni dovute alla tutela di altri valori costituzionali. È questa la tesi di chi critica aspramente le concezioni anti-paternalistiche più radicali, una tesi che oppone al pieno e illimitabile libero arbitrio la tavola dei valori costituzionali. Una tavola che non può che comporsi armonicamente, garantendo un equilibrio fra tutte le diverse componenti, senza iper-valutarne una a discapito delle altre³³.

Adottare una concezione dell'autodeterminazione quale libertà assoluta e insuscettibile di limitazioni, nella quale la dignità della persona verrebbe integralmente assorbita, equivarrebbe ad aderire a un sistema privo di regole e di confini, nel quale la libertà di scelta si risolverebbe in mero arbitrio³⁴. Non sembra tuttavia possibile prescindere da una concezione della dignità intesa anche come libertà di compiere le proprie scelte di vita, quale rispetto della naturale e incompressibile vocazione di ogni persona a definire

²⁹ M. CATERINI, *L'antipaternalismo penale e la costituzione italiana: un'ipotesi di legalizzazione procedimentalizzata dell'uso di droghe*, cit., 575.

³⁰ Bellini, *Il diritto d'essere sé stessi. Discorrendo dell'idea di laicità*, Giappichelli, Torino, 2007, 115.

³¹ C. PANZERA, *Un diritto fra i doveri? Lo «strano caso» del diritto alla salute*, in R. BALDUZZI-M. CAVINO-E. GROSSO-J. LUTHER, *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi. Atti del convegno di Acqui Terme-Alessandria svoltosi il 9-10 giugno 2006*, Torino, 2007.

³² C. PINELLI, *Libertà e responsabilità*, in *Rivista A.I.C.*, 2010.

³³ C. PANZERA, *Un diritto fra i doveri? Lo «strano caso» del diritto alla salute*, cit., 450-451.

³⁴ A. RUGGERI, *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *Consulta Online*, 3 giugno 2018.

autonomamente i propri progetti esistenziali e, conseguentemente, a perseguirne la realizzazione in vista di un pieno sviluppo della persona³⁵.

L'armonia tra le due impostazioni dovrà essere perseguita dal legislatore, chiamato a valorizzare il libero arbitrio come strumento di realizzazione della persona ma al contempo a bilanciarlo con l'insieme dei valori su cui il sistema costituzionale fonda il modello di società a cui aspira³⁶. Un legislatore che dovrà, da una parte, essere attento nel non sfociare in decisioni arbitrarie nella valutazione degli interessi che possono giustificare l'interferenza nella vita altrui³⁷ e, dall'altra, considerare tutta la tavolozza dei valori costituzionali per non rischiare di «scambiare per diritti fondamentali tutti i più o meno comprensibili desideri o bisogni e di basarsi su una idea di libertà in cui la coscienza soggettiva diviene l'unica misura dell'istanza etica»³⁸.

Questo difficile bilanciamento in ambito di scelta alimentare non può che essere operato facendo riferimento all'art. 32 Cost. Se l'articolo 32 della Costituzione vieta l'imposizione di trattamenti sanitari anche a fronte di una patologia dagli esiti sfavorevoli certi, o comunque molto probabili, allora non sembra nemmeno possibile limitare eccessivamente la scelta alimentare di un soggetto per pericoli meramente potenziali come quelli derivanti da una dieta non equilibrata³⁹. La giusta esigenza di rafforzare la tutela della salute non può, dunque, spingersi fino a configurare un'ingerenza dello Stato nelle scelte individuali che riguardano soltanto il singolo, riducendo gli spazi di libertà ed imponendo in via normativa modelli di pretesa normalità cui uniformarsi⁴⁰. L'interesse della collettività per la salvaguardia del diritto alla salute non sembra potersi tradurre in un'ingerenza sulla sfera di autodeterminazione della persona per imporre stili alimentari più salutari e diversi da quelli liberamente adottati⁴¹.

È tuttavia vero che la libera decisione di un individuo di porre in essere comportamenti potenzialmente autolesivi connessi allo stile di vita – quali, ad

³⁵ A. RUGGERI, *Cosa sono i diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela*, In consulta online, 30 giugno 2016.

³⁶ D. TEGA, *Costituzione e progressi medico scientifici: i dubbi di un costituzionalista*, in A. D'AIOLA, *Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi*, Napoli, 2012; R. ROMBOLI, *La "relatività" dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in *Politica del diritto*, 1991; A. BARBERA, *Un moderno "Habeas Corpus"?*, in *Quaderni Costituzionali*, 27 giugno 2013.

³⁷ G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo*, *Costituzione*, cit., 637.

³⁸ A. BARBERA, *Un modello Habeas Corpus?* in *Quaderni Costituzionali*, 27 giugno 2013, 8.

³⁹ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, cit., 84; C. PICCOCCHI, *Le scelte alimentari come manifestazioni d'identità, nel rapporto con gli ordinamenti giuridici: una riflessione in prospettiva comparata*, cit.

⁴⁰ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, cit., 85.

⁴¹ R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.

esempio, il consumo di tabacco o un'alimentazione non equilibrata – pone il legislatore di fronte a un rilevante conflitto: da un lato, il diritto all'autodeterminazione terapeutica e la libera scelta del proprio stile di vita; dall'altro, il pregiudizio alla salute che da tali condotte deriva e che produce, inoltre, ricadute sull'intera collettività.

Nel sistema costituzionale italiano non sembra poter essere messa in dubbio l'assenza di un dovere costituzionale a curarsi e a mantenersi in salute – almeno quando ciò non comporta un danno all'interesse generale alla salute – nonostante i doveri di solidarietà e di partecipazione sociale che fanno capo a ciascun individuo⁴². Nel medesimo quadro costituzionale, ci si può tuttavia interrogare se possa riconoscersi a ogni persona il diritto di compiere qualsiasi atto, anche di natura autolesiva, per il solo fatto che esso non incida direttamente sui diritti e sulle libertà altrui.

Questione analoga fu sottoposta alla Corte costituzionale dai pretori di Milano e di Salerno, che sollevarono dubbi di legittimità costituzionale sull'obbligo di indossare il casco per i motociclisti previsto dalla legge n. 3 del 1986, ritenendolo un'indebita interferenza statale nella sfera individuale. Secondo i giudici rimettenti, alla luce dell'art. 32 Cost., limitazioni delle libertà personali sarebbero ammissibili solo in presenza di un pericolo per la salute di terzi.

La Corte con la sentenza n. 180/1994 non accolse tale impostazione, valorizzando la dimensione non meramente individuale della tutela della salute e riconoscendo che la cura di sé produce inevitabili ricadute sulla collettività, anche in termini di funzionamento del sistema sanitario. L'obbligo del casco fu pertanto ritenuto legittimo in quanto volto a ridurre l'incidenza di eventi lesivi ad alto impatto sociale, orientando le scelte individuali verso comportamenti meno rischiosi.

La pronuncia offre criteri utili per delimitare il confine tra regolamentazione legittima e indebita intrusione autoritativa. La Corte fonda la legittimità dell'intervento sulla proporzionalità tra il sacrificio imposto, di modesta entità, e il rilevante beneficio perseguito, sia per il singolo sia per la collettività. È tale valutazione di proporzionalità – tra compressione minima

⁴² Vastissima dottrina in merito: G.M. FLICK, *La salute nella Costituzione Italiana*, in *Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, Cento anni di professione al servizio del Paese*, Roma, 2010, 12-35; L. CARLASSARE, *L'art. 32 della Costituzione e il suo significato*, in A. Alessi, *L'amministrazione sanitaria*, Milano, 1967; F. MODUGNO, *Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione*, cit.; V. ONIDA, *Dignità della persona e «diritto di essere malati»*, in *Questione giustizia*, 1982; BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, 1984; A. ALGOSTINO, *I possibili confini del dovere alla salute*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996; L. CHIEFFI, *Trattamenti immunitari e rispetto della persona*, in *Politica del diritto*, 1997; D. MORANA, *La salute nella Costituzione Italiana profili sistematici*, cit. A contrario e, quindi, sull'esistenza di un dovere alla salute: C. MORTATI, *La tutela della salute nella Costituzione italiana*, in *Raccolta di scritti*, III, Milano, 1972, 435 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 313 ss.

dell'autonomia individuale e significativo interesse pubblico tutelato – a costituire il discrimine per l'ammissibilità di interventi limitativi della condotta individuale⁴³.

L'intervento dello Stato nella determinazione del regime alimentare individuale non appare, ad opinione di chi scrive, assimilabile a misure quali l'obbligo del casco o delle cinture di sicurezza. L'alimentazione è oggi riconosciuta come una pratica dotata di un marcato valore identitario, attraverso la quale l'individuo contribuisce a definire aspetti essenziali della propria esistenza. Sembra potersi affermare, in generale, che la scelta alimentare è una «scelta che – salvo non ricorrano dimostrate e proporzionali ragioni particolari di varia sicurezza o decoro – è per sua natura e in principio libera»⁴⁴. Se il diritto alla salute vieta l'imposizione di trattamenti sanitari anche a fronte di una patologia dagli esiti sfavorevoli certi o comunque molto probabili, non sembra, allora, possibile ledere l'autodeterminazione alimentare di un soggetto in nome del diritto alla salute per pericoli meramente potenziali come possono essere le conseguenze di un'alimentazione scorretta⁴⁵.

Lo stesso diritto alla salute che vieta l'imposizione di diete alimentari è, comunque, il fondamento delle numerose e doverose politiche e dei programmi ministeriali che fanno della promozione di una dieta sana il centro dei loro interessi. Ed è il diritto alla salute la base costituzionale su cui si è costruita l'imponente normativa in materia di igiene e sicurezza alimentare che disciplina produzione, somministrazione e distribuzione di prodotti alimentari, per garantire il massimo livello di protezione dei consumatori.

Il bilanciamento in tema di scelte alimentari sembra realizzarsi nel divieto di imposizione di stili alimentari mantenendo impregiudicato il campo delle azioni volte ad orientare i comportamenti individuali mediante opera di persuasione e informazione⁴⁶. Il rispetto della sfera di libertà di scelta alimentare sul piano giuridico non esclude, infatti, il promovimento, senza coercizione, dell'esercizio socialmente utile di tale libertà. Di fronte ad una concezione di salute intesa sempre più come conseguenza di una gestione personalizzata della propria vita e, quindi, anche delle proprie abitudini alimentari, sembra essere compito della Repubblica promuovere i principi di una dieta sana e una corretta informazione alimentare richiamando ai doveri

⁴³ Per un approfondimento: G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, cit.; A. D'AIOLA, *Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute*, in *Biolaw Journal*, 1, 2024.

⁴⁴ Cons. Stato, Sez. V, sent. 5156/2018.

⁴⁵ N. GUASCONI, *Dalla legge Sirchia al decreto Balduzzi: dieci anni di legislazione antifumo tra diritto alla salute e principio di autodeterminazione*, in *Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione*, 3, 2013, 84.

⁴⁶ G. GEMMA, *Paternalismo, antipaternalismo, Costituzione*, cit.

di solidarietà sociale e di partecipazione responsabile ai costi del servizio sanitario⁴⁷.

Sul ruolo dello Stato nell'informazione e nella persuasione, nel costante rispetto delle scelte alimentari individuali, si è espresso anche il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB). Nel Parere "Stili di vita e tutela della salute" del 20 marzo 2014, il Comitato ha sottolineato la centralità della prevenzione, ribadendo tuttavia che lo Stato non può imporre modelli di salute né esercitare un controllo sulle decisioni personali⁴⁸.

Il CNB individua quindi una serie di linee d'azione per rafforzare la prevenzione primaria, tra cui la considerazione dei fattori sociali e ambientali, il sostegno alla ricerca scientifica, la promozione (non coercitiva) di stili di vita salutari, l'uso di strumenti incentivanti o disincentivanti anche di natura economica, la responsabilizzazione delle imprese e il contrasto alle pratiche commerciali ingannevoli, nonché la predisposizione di adeguati strumenti informativi ed educativi⁴⁹.

Più critico appare invece il CNB nei confronti del ricorso alla leva fiscale come strumento di disincentivo al consumo di alimenti poco salutari. È il caso della *sugar tax* sulle bevande, prevista dalla legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019) la cui entrata in vigore è prevista, dopo numerosi rinvii, per il 1° gennaio 2026⁵⁰. Il CNB, in particolare, esprime perplessità sull'effettiva

⁴⁷ Sui doveri di responsabilità come possibile base costituzionale di un programma di prevenzione sanitaria: A. D'AIOLA, *Oltre la malattia: metamorfosi del diritto alla salute*, cit.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ivi*, p 9.

⁵⁰ La legge di bilancio del 2020, nella parte in cui introduce la *sugar tax*, non sembra presentare profili di arbitrarietà o di irragionevolezza in relazione al perseguimento della propria finalità extrafiscale e disincentivante. È stata tuttavia sollevata una questione di legittimità costituzionale con riferimento al principio di eguaglianza tributaria (artt. 3 e 53 Cost.), in quanto la disciplina incide esclusivamente sui produttori di bevande contenenti sostanze edulcoranti oltre una determinata soglia, escludendo invece i produttori di altri alimenti recanti le medesime sostanze. La questione, sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, è stata dichiarata infondata (sent. n. 49 del 2024). La Corte ha ritenuto legittima la disposizione valorizzando argomentazioni di natura anzitutto scientifica, prima ancora che strettamente giuridica. Tali forme di condizionamento delle scelte di consumo sono state, infatti, giudicate ammissibili solo in presenza di un solido fondamento nella scienza medica, con riferimento a sostanze la cui assunzione risulta pregiudizievole, in primo luogo, per la salute dell'individuo. Non mancano, inoltre, rilievi critici circa il carattere regressivo di tali imposte, che incidono prevalentemente su beni a basso costo⁵⁰ e rischiano di spostare i consumi verso prodotti ancora più economici e, probabilmente, di minore qualità⁵⁰. Nonostante queste critiche, appare comunque necessario ricordare che le tasse sui beni di consumo – soprattutto su quelli a basso prezzo o difficilmente sostituibili (come la benzina o le sigarette) – che gravano in misura maggiore sugli strati più poveri della popolazione sono, nel nostro ordinamento, legittime e molto diffuse. Per un approfondimento: G. CORASANITI, *L'imposta sul consumo delle bevande edulcorate: struttura e profili di costituzionalità*, in *Diritto e pratica tributaria*, 3, 2025. T. CERRUTI, *L'alimentazione nel prisma del diritto-dovere alla salute*, cit.; S.A. PARENTE, *Tutela della persona, fiscalità nutrizionale ed educazione alimentare*, in *Quaderni del dipartimento Jonico*, 11, 2019.

efficacia di tali strumenti, che colpiscono il consumatore, e mostra una preferenza per misure che incidano sulle imprese, come la compensazione dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a fronte dei profitti derivanti dalla commercializzazione di prodotti nocivi.

4. La libertà religiosa alimentare tra doveri negativi e positivi della Repubblica.

Chiarito il difficile equilibrio che il legislatore deve mantenere per evitare posizioni paternalistiche ma al contempo promuovere una dieta sana, sembra necessario affrontare, seppur brevemente, i casi in cui, invece, lo Stato è chiamato a tutelare e garantire direttamente alcune scelte alimentari. Il riferimento è ai regimi alimentari legati a concezioni religiose o etico-morali.

La costruzione costituzionale intorno alla tutela della libertà religiosa implica, infatti, anche il dovere dello Stato di rispettare e proteggere le dottrine alimentari collegate a tale libertà⁵¹. Si parla, in questo contesto, di libertà religiosa alimentare⁵² che gode di una tutela rafforzata rispetto alla semplice scelta alimentare. Si tratta di una libertà che si realizza principalmente attraverso una garanzia negativa: quella di non dover essere costretti a far uso di alimenti che non siano indicati o che siano proibiti dalla propria religione⁵³.

L'art. 19 della Costituzione⁵⁴ rappresenta il principale fondamento della tutela del diritto a un'alimentazione conforme ai propri precetti religiosi⁵⁵. Tale

⁵¹R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.

⁵²A. FUCILLO, F. SORVILLO, L. DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 18, 2016.

⁵³A. G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione* in A. G. CHIZZONITI, M. TALLACCHINI, *Cibo e religione: diritto e diritti*, in *Università Cattolica Del S. Cuore - Sede Di Piacenza Quaderni Del Dipartimento Di Scienze Giuridiche*, 1, 2010, 27; A. FABBRI, *Cibo, religione, scuola: impatto sostenibile nella società*, in L. CALIFANO (a cura di), *Sicurezza alimentare, diritto al cibo, etica della sostenibilità. Politiche giuridiche economiche e sociali*, Milano, 2022, 79.

⁵⁴ Art. 19 Cost.: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»

⁵⁵ La tutela costituzionale delle regole alimentari religiose non si esaurisce, però, con l'articolo 19 Cost. Anche gli articoli 2, 3, 7 e 8 della Costituzione contribuiscono a completarne il quadro. Oltre alla libertà di culto, è, infatti, fondamentale garantire il diritto a non subire discriminazioni nell'accesso a cibi conformi alle proprie regole religiose. Questo diritto trova fondamento nel principio di autonomia confessionale e nella distinzione degli ordini, oltre che in quello di eguaglianza, che impongono di non trattare in modo differente le regole alimentari di confessioni diverse, poiché tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge. Si aggiunge poi il principio pattizio, che condiziona la piena tutela delle regole alimentari agli accordi stipulati dallo Stato con le confessioni religiose. Sul versante dell'intervento attivo, volto a favorire, e a volte a garantire direttamente, il pieno esercizio della libertà di culto e delle regole alimentari, emergono tuttavia delle criticità, in particolare il rischio di discriminazione "alla rovescia", ossia di trattamenti preferenziali o discriminatori nei confronti delle confessioni che

disposizione garantisce un insieme articolato di facoltà, tra le quali non può non essere ricompresa la possibilità di conformarsi ai codici comportamentali dell'alimentazione religiosamente connotata. Il «professare liberamente la propria fede» deve infatti intendersi riferito a ogni comportamento umano che esprima l'adesione a un determinato credo religioso⁵⁶.

La libertà religiosa comprende una pluralità di facoltà: il diritto di professare liberamente la propria fede in forma individuale o associata, la libertà di propaganda religiosa, l'obiezione di coscienza e, soprattutto, la libertà di culto, intesa come possibilità di manifestare in pubblico e in privato le espressioni esteriori del sentimento religioso⁵⁷. Una definizione di libertà di culto che appare idonea a ricomprendere non soltanto la tutela dei rituali alimentari, ma anche quella delle regole alimentari religiose (c.d. RAR).

Anche il testo dell'art. 9 CEDU sembra ricomprendere nella sua garanzia le RAR, tutelando la libertà di manifestare la propria religione non soltanto attraverso il culto e l'insegnamento, ma anche mediante le «pratiche» e l'«osservanza dei riti». In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ricondotto le regole alimentari di origine confessionale alla categoria degli atti religiosamente motivati, riconoscendone la piena riconducibilità all'ambito di protezione dell'art. 9 della Convenzione⁵⁸.

Se nella maggior parte dei casi il diritto a un cibo religiosamente adeguato può essere garantito in forma negativa, quando l'individuo è impossibilitato a soddisfare autonomamente i propri bisogni alimentari-religiosi, come nel caso di degenza in strutture pubbliche obbliganti⁵⁹, sembra potersi configurare una garanzia positiva esperibile attraverso un intervento diretto dello Stato⁶⁰. Un

hanno stipulato intese rispetto alle altre. R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.; M. BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella costituzione italiana*, in *Orientamenti sociali sardi*, 1, 2015,40; I. BOLGIANI, *Assistenza spirituale nelle strutture sanitarie lombarde: L'accordo tra Regione e Comunità ebraica di Milano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2009; A.G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, cit.

⁵⁶ G. PELLEGGATTI, *“Libertà alimentare religiosa”, macellazione halal, protezione del “benessere animale”*, in *dirittifondamentali.it*, 1, 2021.

⁵⁷ M. BOTTIGLIERI, *Diritto al cibo adeguato e libertà religiosa nella costituzione italiana*, cit., 41-42.

⁵⁸ Per un approfondimento: R. MAZZOLA, *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna, 2012; G. PELLEGGATTI, *“Libertà alimentare religiosa”, macellazione halal, protezione del “benessere animale”*, cit.

⁵⁹ L'esercizio della libertà religiosa alimentare comporta, in realtà, simili problematiche anche in spazi privati come il trasporto terrestre, aereo e navale dove, per evitare una discriminazione, dovrebbero essere previsti menù alternativi o differenziati per motivi etico-religiosi. A. FUCCILLO, F. SORVILLO, L. DECIMO, *Diritto e religioni nelle scelte alimentari*, cit., 16.

⁶⁰ I. BOLGIANI, *Assistenza spirituale nelle strutture sanitarie lombarde*, cit. Certo è, però, che il diritto di consumare pasti conformi alle proprie convinzioni etico-religiose all'interno di una struttura obbligatoria pubblica non può considerarsi assoluto, come del resto qualsiasi altro

intervento coerente non solo con il principio di eguaglianza sostanziale – in quanto diretto a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno esercizio delle libertà individuali, tra cui quella religiosa – ma anche con quel concetto di laicità intesa non come indifferenza nei confronti del fenomeno religioso ma come salvaguardia e promozione della libertà e del pluralismo confessionale⁶¹. È questo il caso delle carceri, ma anche degli ospedali e, in un certo senso, delle scuole: luoghi in cui l'individuo può legittimamente pretendere di ricevere un cibo conforme alle proprie regole religiose e nei quali, salvo esigenze o interessi contrapposti di rilievo, la mancata garanzia di un pasto adeguato potrebbe costituire una lesione della sua libertà religiosa.

In ambito di strutture obbliganti, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte chiarito che il diniego, nei confronti di un detenuto, della possibilità di alimentarsi conformemente ai propri precetti religiosi integri una violazione dell'art. 9 CEDU⁶². Emblematico, in tal senso, è il caso *Jakóbski c. Polonia* (ric. n. 18429/06), nel quale un detenuto di fede buddhista, a fronte del rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di garantirgli una dieta vegetariana per ragioni economiche e organizzative, adì la Corte di Strasburgo. In tale occasione, la Corte – richiamando anche la Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee⁶³ e, soprattutto, l'art. 9 CEDU – ha affermato la necessità di individuare

diritto, e deve, spesso, confrontarsi con esigenze economiche e organizzative. La tutela di simili regole alimentari non è illimitata e incondizionata, pur essendo costituzionalmente protetta. Essa deve modularsi attraverso operazioni di bilanciamento: il diritto a ricevere cibo religiosamente adeguato è possibile entri in conflitto con altrettanti interessi o diritti da ponderare sia all'interno delle relazioni tra privati sia nel rapporto tra l'individuo e lo Stato. Non rari sono stati i casi in cui è sorto un conflitto tra chi pretendeva di esercitare il diritto di libertà religiosa alimentare e quanti, invece, si opponevano per questioni organizzative, finanziarie e di buon andamento della Pubblica amministrazione o per la tutela della salute dei soggetti interessati. R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit.; A. MUSIO, *Regimi alimentari nel rispetto del benessere animale*, in *Rivista di diritto alimentare*, 3, 2021.

⁶¹ Si esprime in questo senso la nota sentenza n. 203/1989 della Corte costituzionale. M. MADONNA, *Libertà religiosa e prescrizioni alimentari nelle strutture sanitarie: brevi note di inquadramento*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 2016, 105-106. Sulla compatibilità tra il dovere di fornire un pasto religiosamente adeguato nelle strutture obbliganti e il principio di laicità: C. DEL BÒ, *Le regole alimentari religiose e i menù delle mense scolastiche: una sfida per la laicità?*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, 1, 2019.

⁶² Come, ad esempio, la causa Lucia Dahlab c. Svizzera, ricorso n. 42393/98 o Dogru c. Francia, ricorso n. 27058/05) ma anche a livello nazionale come Cass Pen Sez. I n. 41474\2013; TAR. Bolzano n. 107/2017, Tar di Bolzano n.35/ 2018; Tribunale di Bologna n. 2359/2020.

⁶³ In particolare la Corte fa riferimento all'articolo 4 («La mancanza di risorse non può essere un motivo per giustificare delle condizioni di detenzione che violano i diritti dell'uomo»), all'articolo 22 comma 1 («I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro») e all'articolo 29 della Raccomandazione («La libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti deve essere rispettata. 2. Il regime

un equo bilanciamento tra le esigenze dell'amministrazione penitenziaria, connesse alla sicurezza, alla logistica e ai costi, e il rispetto dei diritti religiosi del detenuto. Nel caso di specie, la limitazione è stata ritenuta irragionevole, in particolare in considerazione del fatto che una dieta vegetariana non richiede l'impiego di prodotti speciali né modalità di preparazione complesse e, pertanto, non comporta un onere sproporzionato per l'amministrazione.

Un orientamento analogo è stato espresso anche dalla Corte di cassazione italiana, la quale, con la sentenza del 25 settembre 2013, n. 41474, ha ritenuto che il rifiuto dell'amministrazione penitenziaria di assicurare a un detenuto buddhista una dieta vegetariana configuri una violazione del diritto alla libertà di culto, del quale il regime alimentare costituisce un necessario corollario di pratica rituale.

5. La tutela degli animali di fronte alla macellazione rituale.

Quando l'ambito spirituale sconfinava in settori prettamente temporali, come quello alimentare, la regolamentazione giuridica deve necessariamente confrontarsi con le esigenze di tutela della libertà religiosa e del principio di uguaglianza tra i culti, nel pieno rispetto del sistema laico fondato sulla distinzione degli ordini⁶⁴.

Il rispetto della libertà religiosa alimentare passa, anche, attraverso la regolamentazione di alcuni ambiti in cui il diritto si intreccia in maniera diretta con le RAR come quello della macellazione rituale. Un ambito nella cui regolamentazione emerge, inoltre, la crescente attenzione che negli ultimi anni è stata dedicata al tema del benessere animale. Un'attenzione che ha portato, in Italia, all'introduzione del principio di tutela degli animali nella Costituzione. La riforma costituzionale del 2022 (l.c. 1/2022) che ha introdotto all'articolo 9 Cost. alcuni principi legati alla protezione dell'ambiente, all'ultimo e terzo comma ha inserito uno specifico riferimento alla tutela degli animali demandando allo Stato la disciplina, i modi e le forme di tale tutela. La riforma sembra porsi in continuità con l'art. 13 del TFUE, il quale riconosce agli animali la natura di esseri senzienti introducendo il benessere animale come criterio

penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale.3. I detenuti non possono essere costretti a praticare una religione o a seguire una filosofia, a partecipare a uffici o riunioni religiose, a partecipare a pratiche religiose oppure accettare la visita di un rappresentante di una religione o di una filosofia qualsiasi»).

⁶⁴ A.G. CHIZZONITI, *La tutela della diversità: cibo, diritto e religione*, in A.G. CHIZZONITI-M. TALLACCHINI, *Cibo e religione: diritto e diritti*, Piacenza, 23-24.

operativo da tenere conto nella costruzione delle politiche dell'Unione e degli Stati membri, soprattutto in settori come l'allevamento e la pesca⁶⁵.

La nuova norma costituzionale costituisce un vero e proprio invito al legislatore a dare concreta attuazione al principio di tutela degli animali considerando i loro interessi accanto a quelli del singolo e della collettività⁶⁶. La disposizione impone di compiere delle operazioni di bilanciamento fra l'interesse costituzionale alla tutela degli animali ex art. 9 comma 3 Cost. e altri interessi costituzionalmente rilevanti.

In ambito di scelta alimentare uno dei casi in cui è rilevante verificare se la maggior attenzione per il benessere animale possa comportare una modifica del bilanciamento tra interessi diversi è quello delle macellazioni rituali. Un campo in cui il benessere animale entra in conflitto con la libertà religiosa (alimentare).

La normativa italiana ed europea in tema di abbattimento animale parte dal presupposto che la macellazione debba garantire standard igienico-sanitari adeguati e ridurre al minimo le sofferenze animali. Per ridurre al minimo il dolore dell'animale è previsto l'uso di metodi di stordimento come la pistola a proiettile captivo. Tuttavia, alcune macellazioni rituali, come quelle ebraiche e islamiche, richiedono pratiche inconciliabili con lo stordimento preventivo. Di conseguenza, di fronte alla presa d'atto di RAR incompatibili con il pieno rispetto degli standard di benessere animale la regolamentazione della macellazione deve cercare un punto di soluzione tra la tutela degli animali e il rispetto della libertà religiosa. Un difficile bilanciamento che, nella disciplina italiana ed europea, è stato rinvenuto nella possibilità di derogare per le macellazioni rituali all'obbligo di stordimento a condizione che tali pratiche rispettino determinati standard e siano effettuate in un macello.

Oggi il punto di riferimento della normativa è il regolamento (CE) n. 1099/2009. Nel regolamento il bilanciamento tra benessere animale e pratiche religiose, anche in considerazione del rispetto del principio di libertà religiosa previsto all'articolo 10 della Carta di Nizza, viene individuato nella possibilità di derogare all'obbligo di stordimento quando l'abbattimento avviene in un macello⁶⁷. L'articolo 4 paragrafo 4 del Regolamento n. 1099/2009, consente, infatti, la macellazione rituale senza stordimento, mentre l'articolo 5 impone, in questi casi, controlli per minimizzare sofferenza e coscienza dell'animale durante l'abbattimento.

⁶⁵ E. VIVALDI, *Un primo bilancio della riforma dell'art. 9 cost. La tutela degli animali di fronte agli altri valori fondamentali*, in *Ambienteditto*, 3, 2025.

⁶⁶ D. CERINI, E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 24, 2023.

⁶⁷ R. SAIJA, *Benessere animale negli allevamenti e protezione durante l'abbattimento. Macellazione rituale e nuove sfide del diritto agroalimentare*, in *Rivista di diritto alimentare*, 2, 2024.

Un bilanciamento che sembra, però, poter essere rimodellato. L'articolo 25 del medesimo Regolamento stabilisce che «Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento»⁶⁸. La normativa consente, dunque, di adottare norme più rigorose a maggior tutela del benessere animale lasciando un certo margine di discrezionalità al legislatore nazionale anche in applicazione del principio di sussidiarietà.

Questa discrezionalità è stata oggetto di valutazione da parte della Corte di Giustizia Europea nella causa *Israëlitisch Consistorie van België e.a.* (C-336/19), relativa a un decreto della Regione delle Fiandre⁶⁹ che prevedeva l'obbligo dello stordimento anche per la macellazione rituale. La Corte ha riconosciuto la legittimità della normativa belga, confermando il potere degli Stati membri di temperare e trovare un diverso equilibrio tra la protezione del benessere animale e la libertà religiosa, pur nel rispetto delle deroghe previste dal Regolamento n. 1099/2009 e degli articoli 10, 20, 21 e 22 della Carta di Nizza. Pur riconoscendo la libertà religiosa come diritto fondamentale, la Corte ha ritenuto che gli Stati membri possano introdurre misure aggiuntive di tutela animale, come la presenza di veterinari qualificati o requisiti specifici per il personale e gli strumenti di macellazione.

Sulla medesima questione si è pronunciata, in senso sostanzialmente conforme alla Corte di giustizia, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la decisione n. 16760/22 del 13 febbraio 2024. La Corte EDU osserva, in primo luogo, che – secondo la documentazione prodotta dai ricorrenti – i decreti impugnati (non solo quello della Regione Fiandre, ma anche un provvedimento analogo adottato dalla Vallonia) non vietano la macellazione rituale, ma si limitano a prescrivere lo stordimento dell'animale prima dell'uccisione. Secondo la Corte, il legislatore ha ritenuto che il benessere degli animali – quali esseri senzienti – costituisca un valore condiviso e profondamente radicato nelle regioni fiamminga e vallona, al punto da poter essere ricondotto al concetto di “morale pubblica”. La Corte ricorda inoltre che, in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose, deve essere riconosciuto al legislatore nazionale un ampio margine di apprezzamento. Nel caso di specie, tale margine risulta giustificato anche dall'esigenza di tener conto del consenso sociale favorevole a una tutela rafforzata del benessere animale. Di fronte a queste considerazioni spetta alla Corte EDU valutare se, in linea di principio e in considerazione dell'ampiezza della discrezionalità esercitata dalle autorità nazionali, l'ingerenza nella libertà religiosa possa ritenersi proporzionata rispetto alla tutela della morale pubblica e del benessere

⁶⁸ Art. 25 regolamento (CE) n. 1099/2009.

⁶⁹ Decreto della Regione Fiandre del 7 Luglio 2017 recante modifica della legge 14 agosto 1986 relativa al benessere e alla protezione degli animali con riguardo ai metodi ammessi per la macellazione degli animali.

animale. A tale riguardo, la Corte sottolinea che i decreti impugnati sono stati adottati a seguito di un'ampia e scrupolosa attività di consultazione, che ha coinvolto rappresentanti delle diverse comunità religiose, associazioni per la protezione degli animali ed esperti veterinari. I legislatori fiammingo e vallone, secondo la Corte, hanno pertanto dimostrato di aver perseguito l'obiettivo di conciliare la promozione del benessere animale con il rispetto della libertà religiosa, avendo debitamente ponderato, nel corso dell'intero procedimento legislativo, i valori e gli interessi coinvolti nella pratica della macellazione rituale. Le misure adottate risultano, di conseguenza, giustificate e proporzionate rispetto allo scopo perseguito e rientrano nel margine di discrezionalità spettante alle autorità nazionali⁷⁰.

La giurisprudenza europea sembrerebbe dunque aprire alla possibilità, anche in Italia, di modificare – alla luce della crescente attenzione, anche di rango costituzionale, verso il benessere animale – il bilanciamento finora adottato in materia di macellazione rituale.

6. Libertà religiosa e di coscienza: quale spazio per le dottrine alimentari?

Guardando all'intreccio tra scelta alimentare e tutela degli animali, è interessante verificare se le garanzie previste per la libertà religiosa alimentare possano estendersi anche a quelle filosofie alimentari, come il vegetarianismo e il veganesimo, che riflettono una chiara e intima visione del mondo, degli animali e dell'essere umano.

L'assimilazione delle dottrine alimentari alle libere espressioni di fede o di coscienza trova fondamento in precisi indici costituzionali⁷¹. L'orientamento di una persona che aderisca a un determinato regime alimentare in conformità a convinzioni etico-morali sembra infatti poter beneficiare della protezione garantita dagli artt. 2, 8, 19 e 21 della Costituzione, i quali promuovono il diritto e la libertà di autodeterminazione non solo nella sfera religiosa, ma anche in quella della coscienza.

La libertà di coscienza, intesa come libertà di vivere secondo le proprie convinzioni più profonde e secondo il proprio sentire esistenziale, implica la possibilità di restare coerenti con i contenuti liberamente formati della propria sfera interiore. Essa si colloca su un piano più ampio rispetto alla sola libertà religiosa, ma la sua tutela e disciplina non dovrebbero discostarsi da quelle previste per la libertà ex art. 19 Cost., se non per le specificità proprie del

⁷⁰ Per un approfondimento: A. CUPRI, *La scienza come strumento per coniugare la libertà religiosa e il benessere animale? Riflessioni su una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 27, 2024.

⁷¹ R. D'ORAZIO, *La libertà di coscienza e il principio di eguaglianza alla prova delle «dottrine alimentari»*, cit., 36.

fenomeno religioso⁷². Sembra dunque possibile riconoscere a tutte le dottrine alimentari fondate su convinzioni etiche o filosofiche profonde, come il vegetarianismo e il veganesimo, una garanzia assimilabile a quella della libertà religiosa alimentare⁷³.

Non tutte le preferenze o diversità alimentari, tuttavia, rientrano nell'ambito delle garanzie sopra delineate, soprattutto quando la libertà religiosa assume una valenza positiva, ossia quando lo Stato è chiamato ad assicurare attivamente una dieta conforme alle convinzioni individuali. Il Comitato Nazionale per la Bioetica, nel parere "Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici" del 27 marzo 2006, ha chiarito che «un'immotivata avversione verso un determinato alimento non costituisce motivo sufficiente per richiedere un menù differenziato nelle mense pubbliche», mentre assume rilievo la richiesta fondata su «prescrizioni alimentari basate su concezioni religiose o filosofiche nelle quali si manifesta un'adesione personale e profonda a una visione della vita e del mondo». Tale posizione richiama, nei suoi contenuti, il criterio interpretativo elaborato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Campbell e Cosans c. Regno Unito* (25 febbraio 1982), secondo cui la tutela garantita dall'art. 9 CEDU⁷⁴ si applica a «*views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance*», indipendentemente dal riferimento a un essere supremo o a un gruppo religioso organizzato. Proprio questa linea di demarcazione segna il confine tra libertà religiosa alimentare e libera scelta alimentare, distinguendo le più pregnanti garanzie connesse alla sfera del culto dalla semplice preferenza individuale in materia di cibo. In altri termini, solo quando l'orientamento alimentare si radica in convinzioni etiche, filosofiche o religiose profonde, esso può aspirare a una tutela costituzionale ed europea assimilabile

⁷² G. DI COSIMO, *Coscienza e Costituzione. I limiti del diritto di fronte ai convincimenti interiori della persona*, cit., 102-106; A. MUSIO, *Scelte alimentari dei genitori e interesse del minore*, cit., 4. I convincimenti interiori devono ritenersi protetti dalla lettura combinata degli artt. 2, 3, 19 e 21.1 Cost., i quali «contengono un insieme di elementi normativi convergenti nella configurazione unitaria di un principio di protezione dei cosiddetti diritti della coscienza» (Corte costituzionale sent. n. 43/1997). Tra i diversi motivi che animano la coscienza la Repubblica non può porre in essere irragionevoli differenze di trattamento (Corte costituzionale sent. n. 334/1996)

⁷³ L. CHIEFFI, *Scelte alimentari e diritti della persona: tra autodeterminazione del consumatore e sicurezza sulla qualità del cibo*, in *DPER online*, 1, 2015, 237-238.

⁷⁴ Art. 9 CEDU: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

a quella della libertà religiosa; diversamente, resta nell'ambito delle scelte personali, prive di obbligo positivo in capo allo Stato.

7. La scelta alimentare tra diritto alla salute e benessere degli animali: libertà, facoltà o diritto.

La scelta di assumere il diritto alla salute e la tutela del benessere animale come chiavi di lettura per l'analisi dello statuto costituzionale della scelta alimentare non è casuale. Si tratta, infatti, di due ambiti nei quali l'alimentazione individuale cessa di apparire come una mera espressione della sfera privata e viene invece a intrecciarsi in modo diretto con interessi di rilievo collettivo, costituzionalmente protetti e potenzialmente idonei a giustificare un intervento pubblico limitativo della libertà individuale.

Salute e benessere animale rappresentano, in questo senso, due banchi di prova paradigmatici dei limiti della scelta alimentare. Il primo costituisce il terreno classico di confronto tra autodeterminazione individuale e interesse della collettività, storicamente utilizzato per legittimare interventi pubblici anche incisivi. Il secondo, invece, riflette una sensibilità più recente, che estende la considerazione giuridica oltre la dimensione strettamente antropocentrica e introduce nuovi valori nel bilanciamento costituzionale. Entrambi, tuttavia, pongono il medesimo interrogativo di fondo: fino a che punto interessi di rango costituzionale possono giustificare una compressione della scelta di come e con cosa alimentarsi?

È proprio attraverso l'analisi di questi due ambiti che diventa possibile verificare se e in quale misura la scelta alimentare possa essere oggetto di orientamento, limitazione o tutela da parte dello Stato, nonché chiarire se essa si configuri come una semplice facoltà, come una libertà costituzionalmente protetta o come un vero e proprio diritto soggettivo.

Lo studio della scelta alimentare come limite all'intervento dello Stato rappresenta oggi un ambito ancora poco esplorato nel dibattito giuridico sull'alimentazione. La riflessione giuridica tende sempre più spesso a concentrarsi sul diritto a un'alimentazione sana, sostenibile o eticamente orientata, ma raramente si interroga sui confini entro i quali l'azione pubblica può legittimamente promuovere tali modelli senza compromettere la libertà individuale.

Se la scelta alimentare è una scelta fortemente identitaria, capace di definire l'individuo sia come singolo sia come membro di una comunità culturale, religiosa o sociale, essa deve essere, in linea di principio, una scelta libera. La dieta costituisce una componente essenziale dello stile di vita e, come tale, rientra nello spazio di autodeterminazione che una democrazia pluralista, fondata sul rispetto della dignità della persona, è chiamata a garantire. In fondo, si tratta della dignità di scegliere chi essere, anche dal punto di vista alimentare.

Alla luce di quanto emerso, il ruolo dello Stato non sembra potersi spingere oltre la promozione di una corretta informazione alimentare, l'adozione di politiche di prevenzione non coercitive e la protezione del singolo da alimenti certamente dannosi attraverso stringenti regole produttive e di sicurezza. Né il diritto alla salute, né la tutela del benessere animale appaiono, di per sé, idonei a giustificare l'imposizione autoritativa di stili alimentari.

Ciò non significa, tuttavia, riconoscere un diritto assoluto e illimitato alla scelta alimentare. La libertà di alimentarsi come si vuole non può essere elevata a diritto soggettivo pieno e incondizionato. La scelta alimentare sembra doversi indentificare in una libera facoltà che può incontrare limiti quando venga in rilievo la tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Diversa è la conclusione cui si giunge quando la scelta alimentare si radica in appartenenze religiose o in convinzioni etico-filosofiche profonde, tali da incidere direttamente sull'identità personale e sulla libertà di coscienza. In questi casi, la dieta non rappresenta soltanto una modalità di alimentarsi, ma diviene espressione qualificata di diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione. La scelta alimentare assume allora la fisionomia di un vero e proprio diritto, che non si esaurisce nella pretesa di non subire imposizioni, ma può tradursi, in contesti specifici, anche in obblighi positivi in capo allo Stato.

Il quadro che emerge è, dunque, quello di una tutela graduata della scelta alimentare: limite al paternalismo statale soggetto a bilanciamento quando entrano in gioco altri interessi costituzionalmente rilevanti; diritto quando la dieta si intreccia con la libertà religiosa o di coscienza. Una ricostruzione che consente di evitare tanto l'assolutizzazione della facoltà di scelta alimentare quanto la sua compressione in nome di modelli uniformanti, restituendo alla scelta alimentare il suo ruolo di spazio privilegiato di confronto tra libertà, responsabilità e pluralismo costituzionale.

Gli xenotrapianti tra profili giuridici e interrogativi etici.

di Giulia Castellani*

Abstract EN: The issue of xenotransplantation has sparked extensive debate, not only from a legal and scientific perspective, but also at an ethical level. In recent years, interest has grown with the advent of gene editing techniques, particularly those known as CRISPR-Cas9, which make it possible to modify an animal's genetic makeup in order to reduce the risk of rejection. The creation of genetically modified animals and xenotransplantation raises unprecedented questions and new challenges, requiring the identification of a balance between different interests and values, which may at times conflict. From a regulatory perspective, efforts have been made to reconcile these various concerns through the adoption of Directive 2010/63/EU on the protection of animals used for scientific purposes, transposed into our legal system by Legislative Decree No. 26/2014, which has recently been amended by Decree-Law No. 200/2025, converted into Law No. 26/2026.

Abstract IT: Quello degli xenotrapianti è un tema che ha suscitato un ampio dibattito, non solo in una prospettiva giuridica e scientifica, ma anche su di un piano etico. Negli ultimi anni l'interesse è aumentato alla luce dell'avvento delle tecniche di gene editing e in particolare di quelle note come CRISPR-Cas9 che consentono di apportare modifiche al patrimonio genetico dell'animale, al fine di modificare determinati geni e limitare il pericolo di rigetto. La creazione di animali geneticamente modificati e gli xenotrapianti pongono interrogativi inediti e sfide nuove, implicando la ricerca di un punto di equilibrio fra interessi e valori diversi, talvolta anche confliggenti. Sul piano normativo s'è tentato di trovare una convergenza fra le diverse istanze con l'emanazione della Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 26/2014, sul quale è di recente intervenuto il D.L. n. 200/2025, convertito dalla L. n. 26/2026.

Sommario: 1. Dagli xenotrapianti agli «animali biotech». – 2. Una riflessione in tema di xenotrapianti sul piano etico. – 3. La disciplina degli xenotrapianti e le incertezze del quadro normativo italiano. – 4. Osservazioni conclusive.

* Dottoressa di ricerca in diritto privato europeo, Università degli studi di Verona.

1. Dagli xenotrapianti agli «animali biotech».

L'incessante sviluppo biotecnologico e la progressiva evoluzione della scienza e della chirurgia sostitutiva concorrono a delineare scenari sempre più diversi e variegati. Tra le nuove frontiere in campo biomedico figurano gli xenotrapianti da animali geneticamente modificati, un orizzonte, questo, che ha suscitato un grande interesse e notevoli aspettative in ragione della sproporzione fra «domanda e offerta» di organi e tessuti disponibili per il trapianto terapeutico e della conseguente emergenza medica legata alle infinite liste d'attesa¹.

È di pochi mesi fa la notizia, diffusa dagli organi di stampa, riguardante la storia di Tim Andrews. Questi, dopo aver ricevuto a gennaio 2025, presso il Massachusetts General Hospital di Boston, il rene di un maiale geneticamente modificato, dopo 271 giorni è tornato alla dialisi². L'organo inizialmente impiantato è stato rimosso. Non ci troveremmo, tuttavia, davanti a un fallimento. Si tratta, anzi, di un record di sopravvivenza che farebbe comunque ben sperare la comunità scientifica e che dimostrerebbe come le capacità di questi organi ingegnerizzati migliorino progressivamente. È proprio la consapevolezza circa il fatto che gli xenotrapianti stiano comunque divenendo realtà che pone l'esigenza di fare il punto della situazione, sollevando tale pratica molteplici e complessi quesiti.

Discorrere di «xenotrapianti» significa occuparsi di «*qualsiasi procedura che implichi il trapianto, l'impianto o la perfusione, a scopo terapeutico, in un ricevente umano di: a) fluidi, cellule, tessuti od organi provenienti dal corpo umano che hanno avuto un contatto ex vivo con cellule, tessuti od organi di origine animale (non umani), è inclusa pertanto la procedura clinica del fegato bioartificiale; b) cellule e/o tessuti xenogenici, cioè di origine animale (non umani), anche se espansi "in vitro" o sottoposti a "manipolazione" minima*»³.

A dispetto di quanto si potrebbe credere, le origini degli xenotrapianti sono invero molto risalenti nel tempo, tanto che, già nel 1667, vennero eseguite da parte di Jean Baptiste Denis e di Paul Emmerez, trasfusioni con sangue di

¹ Sul punto si rinvia ai dati consultabili sul sito del Ministero della Salute: https://trapianti.sanita.it/statistiche/report_attivita.aspx

² La notizia è reperibile in https://www.science.org/content/article/man-s-pig-kidney-fails-just-shy-setting-record?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_content=alert&utm_campaign=DailyLatestNews&et rid=882961530&et_cid=5774522

³ Viene riportata la definizione elaborata da COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA E LE BIOTECNOLOGIE, *Linee guida per la sperimentazione clinica degli xenotrapianti*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 15 dicembre 2000, 5.

agnello, pratica che venne successivamente proibita in ragione dei gravi effetti collaterali riscontrati nell'uomo⁴.

Durante il secolo scorso prese il via una nuova stagione pionieristica finalizzata, appunto, all'impianto nel corpo umano di organi animali per finalità terapeutiche. Tra gli interventi più promettenti si possono ricordare il trapianto del rene di una scimpanzé eseguito nel 1963 da Keith Reemtsma negli Usa su un uomo che sopravvisse 9 mesi; diversi xenotrapianti di reni di babuino eseguiti in quegli stessi anni e sempre negli Usa da Thomas Starzl e Claude Hitchcock (ove la sopravvivenza dei pazienti variò da diciannove a novantotto giorni); il primo tentativo di xenotrapianto di cuore di scimpanzé sull'uomo eseguito nel 1964 da James Hardy (ove il paziente morì dopo soli novanta minuti); lo xenotrapianto eseguito da Leonard Bailey, il quale, nel 1984, impiantò un cuore di babuino in una neonata affetta da ipoplasia del cuore sinistro, la quale morì dopo 21 giorni⁵.

L'insorgenza di crisi di rigetto e lo sviluppo nel paziente di infezioni causate dall'indebolimento delle difese immunitarie furono alla base di risultati evidentemente poco soddisfacenti.

Nonostante un passato poco incoraggiante, con lo sviluppo dell'ingegneria genetica negli anni Novanta e con l'avvento in particolare delle tecniche di *gene editing*⁶ (in special modo di quella metodologia nota come *CRISPR-Cas9*⁷), si

⁴ Di tale procedura viene dato conto da J. LUCENDO, *Inventori nella storia*, 2019, 95; inoltre, per un *excursus* storico in materia di xenotrapianti, v. J.Y. DESCHAMPS, F.A. ROUX, P. SAÏ, E. GOUIN, *History of xenotransplantation*, in *Xenotransplantation*, 2005, 2 ss.; F. POGGI, *L'animale che non c'è. Riflessioni su xenotrapianti e questione animale a partire dal pensiero di Silvana Castagnone*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2024, 509 ss.

⁵ Per un approfondimento sugli xenotrapianti eseguiti per finalità terapeutiche nel secolo scorso v. N.R. HESS, D.J. KACZOROWSKI, *The history of cardiac xenotransplantation: early attempts, major advances, and current progress*, in *Transplantation*, 2023, 2 ss.; C. SIEMS, S. HUDDLESTON, R. JOHN, *A Brief History of Xenotransplantation*, in *The Annals of Thoracic Surgery*, 2022, 706 ss.; D.K.C. COOPER, B. EKSER, J. TECTOR, *A brief history of clinical xenotransplantation*, in *International Journal of Surgery*, 206 ss.; J.Y. DESCHAMPS, F.A. ROUX, P. SAÏ, E. GOUIN, *History of xenotransplantation*, cit., 6 ss.

⁶ Con tale locuzione si intendono quelle metodologie che consentono un intervento sul patrimonio genetico e una modifica dello stesso. Le applicazioni delle tecniche di *editing* genetico si riscontrano in diversi settori, anche al di fuori di quello medico, come per esempio in quello agroalimentare ove le ricerche svolte hanno portato ad avere (solo per citare alcuni esperimenti) piante più resistenti alla siccità oppure a particolari parassiti, soia più nutriente, pomodori che maturano più lentamente. Per una panoramica, v., NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, *Genome editing: an ethical review*, London, 2016, consultabile in nuffieldbioethics.org/publications/genome-editing-an-ethical-review. Per un approfondimento sulle applicazioni delle pratiche di *editing* al genoma umano sia consentito rinviare a G. CASTELLANI, *Terapie germinali e genitorialità. Una breve riflessione*, in *Annali della Sisdic*, S/24, 2024, 119 ss.

⁷ Ciò che accomuna le numerose strategie configurabili in termini di *editing* genetico è rappresentato dall'impiego di endonucleasi ingegnerizzate, le quali operano come delle «forbici molecolari». Trattasi di enzimi di restrizione, capaci di tagliare la struttura a doppia elica del DNA in punti specifici, corrispondentemente alla sequenza «bersaglio» sulla quale

assiste all'inizio di una nuova stagione nel campo degli xenotrapianti, accompagnata da un rinnovato interesse rispetto a tale pratica.

L'acquisita capacità di intervenire sul patrimonio genetico dell'animale grazie alle pratiche di *editing* permette sia di disattivare quei geni potenzialmente pericolosi per l'uomo (con la creazione di animali c.d. *knock-out*); sia di inserire geni esogeni ovvero geni provenienti da una specie biologica diversa (con la creazione di animali c.d. animali transgenici)⁸; tutto questo al fine di scongiurare il rischio di rigetto e aumentare la compatibilità fra l'organo animale impiantato e il paziente ricevente.

Dalla nascita, nel 1992, di Astrid ossia il primo maiale transgenico⁹, si sono susseguiti numerosi tentativi di dar vita ad animali geneticamente modificati che possano fungere da sicure «fonti» di organi e tessuti da destinare allo xenotrapianto¹⁰. Gli organi e i tessuti, attraverso la tecnica, vengono quindi «umanizzati» in vista del successivo espianto, nell'ottica di evitare il rigetto.

È indubbio, tuttavia, come gli xenotrapianti presentino ancora oggi una connotazione prettamente sperimentale¹¹ ed è chiaro come la creazione di

occorre intervenire. Il summenzionato *CRISPR-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats)* si affaccia in modo dirompente sulla scena a partire dal 2012, andando incontro a un rapido e inarrestabile sviluppo a livello mondiale. La novità di tale sistema, rispetto ad altre tecniche di *gene editing*, non sta tanto nell'idea, quanto nell'assemblaggio molecolare utilizzato per realizzare l'operazione di *editing*, caratterizzandosi per maggior precisione, efficienza, versatilità, facile programmabilità. Sul tema, v. M. JINEK, K. CHYLINSKI, I. FONFARA, M. HAUER, J.A. DOUDNA, E. CHARPENTIER, *A Programmable Dual-RNA-Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity*, in *Science*, 2012, p. 1 ss.

⁸ F. MEOLA, *Al crocevia tra i diritti delle diverse specie: a proposito degli xenotrapianti*, in *BiolaW Journal*, 1, 2019, 454, spec. note n. 2, 3 e 4, discorrendo di «animali *biotech*», distingue fra animali transgenici, animali clonati e animali comunque geneticamente modificati.

⁹ Nel caso di Astrid la manipolazione del suo patrimonio genetico ha consentito l'introduzione del gene antirigetto *DAF (Decay Accelerating Factor)*. Tale esperimento ha peraltro determinato l'orientarsi della scienza verso la sperimentazione sui suini (piuttosto che sui primati non umani). Sull'argomento, cfr., AA. VV., *Transgenesi, clonazione, xenotrapianto: analisi scientifica, giuridica ed etica sull'impiego degli animali*, Padova, 2003, 73 ss.

¹⁰ E. SCALCON, *I trapianti d'organo del futuro: potenzialità e limiti degli xenotrapianti*, in *BioLaw Journal*, 1, 2025, p. 339, spec. nota n. 23, ove viene dato conto di diversi studi preclinici condotti per verificare l'efficacia dello xenotrapianto di organi ingegnerizzati di maiali, soprattutto cuore e reni.

¹¹ L'esperienza in materia è limitata. Allo stato attuale infatti – sottolinea E. SCALCON, *I trapianti d'organo del futuro*, cit., 340 – sono pochissime le persone al mondo ad aver ricevuto un organo suino ingegnerizzato. Il carattere sperimentale comporta peraltro inevitabili conseguenze in relazione al consenso informato (tradizionale categoria giuridica che, a fronte di un intervento terapeutico fondato sullo xenotrapianto, rischia con tutta probabilità di rivelarsi inadeguato, anche solo in ragione delle difficoltà nel valutare anticipatamente gli eventuali eventi avversi conseguenti all'utilizzo di tale tecnica) e al procedimento di autorizzazione della sperimentazione (negli Usa, per esempio è la *Food and Drug Administration* ad aver concesso un'autorizzazione d'emergenza all'effettuazione degli interventi di xenotrapianto). Sul tema del consenso informato, v. F. GIUNTA, *Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza? In margine alla disciplina dei trapianti e degli xenotrapianti*, in *Diritto pubblico*, 1, 2003, 172 ss.;

animali geneticamente modificati e il ricorso a tali pratiche pongano numerosi e inediti interrogativi, comportando l'esigenza di trovare un punto di equilibrio fra interessi e valori diversi, talvolta anche confliggenti, e richiedendo una riflessione sul piano etico-morale¹² e su quello scientifico, oltre che su quello giuridico.

In questa prospettiva è per esempio innegabile come il diritto alla salute del singolo destinatario dello xenotrapianto e la promozione della ricerca scientifica collidano con gli interessi degli «animali-donatori» e con l'esigenza di tutelarne comunque il benessere (pur trattandosi di animali allevati al solo fine dell'espianto) anche alla luce della mutata sensibilità nei confronti della questione animale. Aggiungasi – ulteriore aspetto che non è possibile trascurare per una corretta e compiuta valutazione delle tecniche in parola – la tutela (oltre che della salute individuale) della salute pubblica e dunque l'esigenza della collettività a evitare il rischio di diffusione di malattie zoonotiche e di complicazioni di tipo infettivologico¹³.

2. Una riflessione in tema di xenotrapianti sul piano etico.

Il dibattito sugli xenotrapianti si connota dunque per una tensione fra istanze di natura diversa e di spessore diverso, che comportano notevoli complicazioni sul fronte etico (oltre che su quello scientifico¹⁴). Si tratta, del resto, di un terreno permeabile a diverse influenze e convinzioni di diversa matrice (etica, morale, finanche religiosa).

Tale difficoltà nel riuscire a comporre i molteplici interessi sottesi alla pratica degli xenotrapianti emerge anche sul piano del diritto, un diritto – il nostro – che, come si vedrà, ha faticato a elaborare un quadro normativo coerente e definitivo, oscillando fra il restrittivo e l'incerto¹⁵.

A. LORETI BEGHÉ, L. MARINI, *Profili giuridici degli xenotrapianti*, Riv. internaz. dir. uomo, 1, 2000, 171. In una prospettiva etica, v. M. PENNACCHINI, *Il trapianto eterologo. Storia, problemi etici e impatto psicologico nei pazienti in lista d'attesa*, Roma, 2004, 123 ss.

¹² Per una valutazione degli aspetti etici sollevati dagli xenotrapianti, v. M. TALLACCHINI, *Etica e xenotrapianti. Un primo approccio*, in *Vita e pensiero*, 9, 1997, 577 ss.

¹³ Cfr. A. LORETI BEGHÉ, L. MARINI, *Profili giuridici degli xenotrapianti*, cit., 170 ss., ove viene sottolineato l'ampio e articolato dibattito sviluppatosi attorno al tema degli xenotrapianti. Nella letteratura scientifica, v. J.A. FISHMAN, *Infectious disease risks in xenotransplantation*, in *American Journal Transplantation*, 18, 8, 2018, 1857 ss.; C. PATIENCE, Y. TAKEUCHI, R.A. WEISS, *Infection of human cells by an endogenous retrovirus of pigs*, in *Nature medicine*, 3, 3, 1997, 282 ss.

¹⁴ Sul piano scientifico rimangono infatti da verificare molteplici questioni, soprattutto quelle di carattere immunitario, virologico e genetico.

¹⁵ Anche con riferimento ai trapianti «tradizionali» è stata evidenziata in dottrina la frammentarietà della relativa disciplina: il progressivo perfezionamento della scienza chirurgica ha infatti costretto il legislatore a frequenti adeguamenti normativi, talvolta poco coerenti tra di loro. In questi termini P. VERCELLONE, *Trapianti di tessuti e organi*, in *Dig. civ., Agg.*, II, Torino, 2003, 1267.

Gli xenotrapianti rappresentano una branca particolarmente complessa della trapiantologia e se con i trapianti per così dire tradizionali (c.d. allotrapianti) condividono il principio della «beneficialità»¹⁶, al contempo se ne distinguono, rischiando di incidere maggiormente sulla nozione di identità personale e potendo accentuare la crisi dell'identità dell'io-corpo¹⁷.

In questa prospettiva è stato infatti evidenziato come sul piano etico si ponga l'interrogativo se l'impianto nell'uomo di un organo estraneo, in particolare di origine animale, possa modificare l'identità personale del ricevente e ingenerare un *vulnus* identitario in quest'ultimo¹⁸.

Va da sé che laddove a tale interrogativo venga data risposta affermativa, ci si dovrà poi inevitabilmente e ulteriormente interrogare sull'accettabilità di tale intervento¹⁹. Una domanda, questa, che risulterà a sua volta influenzata dall'esigenza di modulare la risposta in relazione al tipo, alla funzione e alla carica simbolica dell'organo o del tessuto destinato all'innesto nell'uomo.

È condivisibile l'osservazione per cui non tutti gli organi e non tutti i tessuti del corpo umano sono ugualmente espressione della irripetibile identità della persona: «*ve ne sono alcuni che assolvono esclusivamente alla loro specifica funzione; altri, invece, uniscono alla funzione una forte e personale carica simbolica, che dipende inevitabilmente dalla soggettività dell'individuo; altri organi, poi, come l'encefalo e le gonadi, hanno una relazione inscindibile, per la*

¹⁶ Cfr. F. GIUNTA, *Prudenza nella scienza versus prudenza della scienza?*, cit., 157 ss. Con riguardo ai tradizionali trapianti di organi a scopo terapeutico P. VERCELLONE, *Trapianti di tessuti e organi*, cit., 1267, ne pone in rilievo lo scopo altruistico e di solidarietà, tale da giustificare la mutazione di una persona vivente e la deroga alla regola del rispetto per il cadavere. Per uno studio sulle nuove prospettive offerte dalla chirurgia sostitutiva, con particolare riguardo al trapianto d'utero, v. A. CORDIANO e G.A. PARINI, *Questioni giuridiche connesse al trapianto di utero*, in *Annali della Sisdic*, S/24, 2024, 139 ss.

¹⁷ Già con riguardo al trapianto c.d. tradizionale ne è stato evidenziato l'indissolubile legame con i profili della tutela dell'integrità fisica, della vita, della dignità e della persona (cfr. P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 1982, 1043 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3^a ed., Napoli, 2006, 765 ss.; A. CORDIANO, *Identità della persona e disposizioni del corpo. La tutela della salute nelle nuove scienze*, Roma, 2011, 177; A. CORDIANO e G.A. PARINI, *Questioni giuridiche connesse al trapianto di utero*, cit., 141). Rispetto agli xenotrapianti, risulta ancor più marcato l'interrogativo se dall'impiego di tali pratiche possa derivare un'eventuale violazione alla dignità della persona, un concetto in cui si fondano le dimensioni della corporeità e della spiritualità, in un *unicum* inscindibile (prendendo a prestito le parole di G. ANZANI, *Identità personale e «atti di disposizione della persona»*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 7-8, 2008, 217), ove unità genetico-biologica e storico-biografica si compongono (G. BALDINI, *Riflessioni di biodiritto: profili evolutivi e nuove questioni*, Padova, 2019, 240).

¹⁸ Da un punto di vista emotivo, M. PENNACCHINI, *Il trapianto eterologo*, cit., 151 ss., dà conto dei risultati di indagini sociali finalizzate a definire il grado di accettazione di organi animali da parte della popolazione.

¹⁹ Cfr. M. PENNACCHINI, *Il trapianto eterologo*, cit., 99 ss., la quale evidenzia come, da un punto di vista filosofico, tale questione ponga in crisi tanto il dualismo cartesiano, quanto le due versioni antitetiche del riduzionismo (ovvero l'idealismo e il materialismo).

loro propria funzione, con l'identità personale del soggetto, indipendentemente dalla loro valenza simbolica»²⁰.

Ne consegue quindi che se, da un lato, sono da escludere in linea generale la liceità e l'accettabilità di quel trapianto che abbia a oggetto encefalo e gonadi²¹; dall'altro lato, la liceità e la possibilità dell'innesto nell'uomo di un organo animale potranno essere valutate di volta in volta rispetto a quegli organi che vengano in rilievo come meramente *funzionali*, ma anche con riferimento a quelli che abbiano una maggiore valenza *personalizzante* nella costruzione dell'identità personale dell'individuo (si pensi al cuore)²².

Proseguendo nella riflessione, è innegabile come gli xenotrapianti e le pratiche di ingegneria genetica finalizzate alla modificazione del genoma animale, sollevino ulteriori interrogativi etici anche laddove ci si interroghi sulla posizione giuridica degli animali e sulla scorta di questo si guardi all'impiego degli animali a fini sperimentali, nonché alla loro manipolazione genetica e al conseguente loro utilizzo quali «serbatoi» di organi, tessuti e cellule.

In quest'orizzonte non si può evidentemente prescindere dalla crescente rilevanza della questione animale (da collocarsi anche in una più ampia dimensione ecologica improntata alla sostenibilità); dal diffondersi della cultura del rispetto nei confronti delle altre specie; dalla progressiva evoluzione della concezione della relazione fra persona e animale²³ e dell'animale in sé; dalla sempre maggiore sensibilità rispetto alle sofferenze degli animali utilizzati per fini scientifici e di ricerca²⁴.

²⁰ Testualmente PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, *La prospettiva degli xenotrapianti. Aspetti etici e considerazioni*, Città del Vaticano, 2001.

²¹ Sembra peraltro fantascientifico anche solo ipotizzare che il cervello o le gonadi di un animale possano essere impiantati nell'uomo. Nell'ambito del nostro ordinamento, con particolare riguardo ai prelievi e ai trapianti di organi e tessuti umani, la Legge 1° aprile 1999, n. 91, all'art. 3 vieta espressamente il prelievo delle gonadi e dell'encefalo. Tale divieto era peraltro già posto anche dalla precedente Legge 2 dicembre 1975, n. 644.

²² Cfr. PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, *La prospettiva degli xenotrapianti*, cit.; tali conclusioni vengono riprese anche da F. MEOLA, *Al crocevia tra i diritti delle diverse specie*, cit., 459.

²³ Per un approfondimento in tema di riconoscimento della «relazione interspecifica» e del risarcimento del «danno interspecifico», v. P. DONADONI, *Il risarcimento per l'uccisione del cane familiare: confermato il valore etico-giuridico della relazione interspecifica*, in *Danno e responsabilità*, 3, 2025, 360 ss.; ID, *Il danno interspecifico. Riflessioni sulla perdita dell'animale di affezione*, in *Danno e resp.*, 2, 2025, 163 ss.

²⁴ Si ricorda come l'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, incentivando iniziative legislative maggiormente garantiste rispetto al benessere animale, riconosca espressamente agli esseri animali la qualità di «*esseri senzienti*». Trattasi in ogni caso di una disposizione che, nel tollerare la perduranza di fenomeni quali macellazioni rituali di matrice religiosa, nonché tradizioni che coinvolgono gli animali, si caratterizza per un forte spirito di compromesso. D'altro canto, nell'ambito del nostro ordinamento, la Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 9 ha introdotto all'art. 9 della Cost., il comma 3, secondo il quale la Repubblica «*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*». La norma costituzionale,

È evidente come gli stessi problemi posti dal tema della sperimentazione animale si pongano anche rispetto agli xenotrapianti, dovendosi infatti in ogni caso interrogare sulla legittimità del sacrificio animale ovvero sulla compatibilità fra il possibile riconoscimento della soggettività animale e il mantenimento della sperimentazione, oltre che sui limiti di tali pratiche²⁵. Sulla sperimentazione animale in ambito scientifico si è peraltro registrata una peculiare attenzione anche nell'ambito della disciplina internazionale e comunitaria²⁶, essendo parimenti emersa a livello normativo l'esigenza di responsabilizzare, bilanciare e migliorare il benessere degli animali da esperimento, anche alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, con il recepimento del c.d. principio delle 3R (*reduction - refinement - replacement*)²⁷.

pur non qualificando espressamente gli animali come «esseri senzienti», è comunque esemplificativa del mutato ruolo attribuito agli animali, collocandosi tale previsione all'interno della parte relativa ai principi fondamentali. L. BATTAGLIA, *La questione della sperimentazione animale in prospettiva bioetica*, in *Biolaw Journal*, 2, 2021, 13, osserva come anche in seno alla stessa comunità scientifica si sia assistito, in questi ultimi decenni, a un processo di sensibilizzazione con il passaggio da un atteggiamento definibile come «*specismo radicale*» a uno definibile come «*specismo con sensibilità per gli interessi degli animali*», con la conseguenza che gli animali non sono più configurabili alla stregua di semplici cose, trattandosi di essere senzienti, con la necessità di procedere a una comparazione dei rispettivi interessi e a un'analisi costi/benefici.

²⁵ Nel dibattito sviluppatosi sul tema F. POGGI, *L'animale che non c'è*, cit., 515, ha evidenziato come gli xenotrapianti pongano problemi qualitativamente identici rispetto al tema della sperimentazione animale, ponendo al contempo problemi quantitativamente maggiori.

²⁶ Come si rileverà nel prosieguo, in tale ambito è intervenuta la Direttiva 2010/63 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (la quale sostituisce la precedente Direttiva 86/609/CEE). Essa è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 26/2014. A tale direttiva ha fatto seguito la Direttiva 2024/1262, recentemente recepita in Italia dal D.Lgs. n. 183/2025, contenente requisiti più stringenti per stabulari e metodi di soppressione. Si osserva come l'Unione Europea si sia occupata di sperimentazione anche in ambito cosmetico. Nel 2009 viene approvato il Regolamento CE n. 1223/2009, il quale pone il divieto di sperimentazione animale rispetto ai prodotti cosmetici. In particolare, il Regolamento vieta la sperimentazione animale sia per i prodotti finiti, che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto finito. Vengono altresì vietate l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale. Sul tema, v. più ampiamente, V. ZENO-ZENCOVICH, *Law, Beauty and Wrinkles. Firm Points and Open Issues After the EU Cosmetics Regulation*, in V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, 9 ss.; F. RESCIGNO, *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?*, in V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici. Diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, 45 ss.

²⁷ Tale principio venne enunciato ancora nel 1959 da William Russel e Rex Burch e con esso – sulla scorta della definizione offerta da COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Sperimentazione sugli animali e salute dei viventi*, Roma, 1997, 53 – si intendono «*tutte quelle tecniche o metodi che rimpiazzano (Replace) l'uso degli animali da laboratorio, riducendo (Reduce) il numero degli animali richiesti, o rifiniscono e/o migliorano (Refine) una procedura od una tecnica già esistente, così da ridurre al minimo il livello di stress indotto negli animali*». Tale principio ha

Quello dell'utilizzo degli animali a fini scientifici, dunque, rappresenta già di per sé un terreno estremamente impervio e scivoloso, comportando la necessità di contemperare istanze diverse come il rispetto della dignità e della vita degli esseri animali da un lato e il diritto umano alle cure e alla salute dall'altro.

Al contempo, ove si guardi agli xenotrapianti di organi ingegnerizzati, si pongono profili ulteriori²⁸, persino teologici, allorquando ci si domandi a quale titolo l'uomo possa intervenire sul creato, modificandone alcuni aspetti²⁹.

Il fatto che l'animale geneticamente modificato venga creato, allevato e sicuramente soppresso al sol fine di espianarne gli organi, fungendo da mero «serbatoio» di organi e tessuti³⁰; il riconoscimento nei suini (i quali, come rilevato, sono i principali animali a essere oggi utilizzati per gli xenotrapianti) di elevate capacità cognitive ed emotive³¹; il rilievo che gli xenotrapianti possano configurarsi quali terapie salvavita, sono tutti aspetti che concorrono a connotare in modo peculiare la pratica della manipolazione del patrimonio genetico animale ai fini del successivo espianto, complicando ulteriormente il campo d'indagine³².

Il dibattito appare quindi particolarmente serrato. In questa prospettiva, la pregnanza e la complessità delle questioni etiche impongono di verificare se e come il diritto sia riuscito a fornire una qualche riposta alle molteplici domande sollevate.

trovato riscontro anche a livello giurisprudenziale; a tal proposito, cfr., Cons. Stato, sez. III, n. 1186/2021, ove il Consiglio di Stato, occupatosi di un progetto di ricerca con macachi affetti da cecità corticale e volto a studiare il recupero della funzione visiva, è stato chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno della relativa autorizzazione ministeriale alla sperimentazione e in particolare se la stessa fosse stata «*data motivando sull'avvenuto rispetto del principio delle 3R contenuto al considerando n. 11 della direttiva 2010/63, in base al quale, al fine di svolgere una ricerca involgente la sperimentazione sugli animali (ed a maggior ragione per quelle autorizzate in deroga), sussiste l'obbligo di rispettare i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento nel rigido rispetto della gerarchia dell'obbligo di ricorrere a metodi alternativi*».

²⁸ Il fatto che alle indubbie affinità con i tradizionali trapianti si affianchino interrogativi nuovi viene sottolineato anche da E. SCALCON, *I trapianti d'organo del futuro*, cit., 342.

²⁹ Così PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA, *La prospettiva degli xenotrapianti*, cit.

³⁰ Sul punto F. POGGI, *L'animale che non c'è*, cit., 516, osserva come non tutte le cavie impiegate nell'ambito della sperimentazione animale vengano invece necessariamente sopresse.

³¹ Sempre F. POGGI, *L'animale che non c'è*, cit., 516 ss., rileva altresì come, a differenza di quanto accade per altri animali (come topi e ratti) l'uomo ha instaurato nel tempo con i maiali un rapporto cooperativo, addomesticandoli e di recente, con particolare riguardo alla sotto-specie del maialino nano vietnamita, anche allevandoli come animali da compagnia.

³² F. POGGI, *L'animale che non c'è*, cit., 515 ss.

3. La disciplina degli xenotrapianti e le incertezze del quadro normativo italiano.

Come scritto, quello degli xenotrapianti è un ambito che impegna la comunità scientifica da tempo e che, sul fronte normativo, richiede una certa armonizzazione delle soluzioni adottate dai diversi ordinamenti sulla scorta dei rispettivi valori e un'efficace azione di cooperazione internazionale. Questo al fine di garantire *standard* minimi di tutela dei diritti individuali e della dignità umana; eque condizioni di accesso a tale tecnologia nella prospettiva di una sua futura applicazione in ambito terapeutico; la tutela del benessere degli animali; lo sviluppo della ricerca e delle conoscenze scientifiche³³.

In questa prospettiva si collocano due Raccomandazioni adottate nel corso degli anni Novanta in seno al Consiglio d'Europa ovvero la Raccomandazione n. R(97)15 del Comitato dei Ministri del Consiglio, adottata il 30 settembre 1997 e la raccomandazione 1399 (1999) dell'Assemblea parlamentare adottata il 29 gennaio 1999³⁴.

Con la prima gli Stati membri vengono invitati a disciplinare taluni aspetti degli xenotrapianti (quali l'attività di ricerca di base e applicata, le condizioni di allevamento degli animali destinati a xenotrapianti, il controllo sul lungo periodo dei soggetti riceventi). Con la seconda, l'Assemblea parlamentare, rivolgendosi al Comitato dei Ministri, di cui costituisce l'organo consultivo, lo invita ad attivarsi affinché gli stati membri adottino una moratoria giuridicamente vincolante degli xenotrapianti.

Pertanto, se con la prima raccomandazione, sia pur in un'ottica improntata a prudenza e cautela, la pratica degli xenotrapianti e la relativa ricerca vengono sostanzialmente approvate, con la seconda si assiste a un cambio di rotta, a dimostrazione della complessità del tema e della difficoltà nel riuscire a comporre i diversi interessi (giuridici, sanitari, etici e pure politici) sottesi.

Successivamente a tale proposta di moratoria, il Consiglio d'Europa ha sottoposto la citata Raccomandazione al parere e alla valutazione dei Comitati etici dei singoli Stati, anche al fine di valutare l'opportunità di elaborare un Protocollo aggiuntivo rispetto alla «*Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e della dignità dell'essere umano in merito alle applicazioni della biologia e della medicina*» (c.d. Convenzione di Oviedo del 1997). Per quanto riguarda specificamente il nostro Paese, il 19 novembre 1999, il Comitato nazionale per la bioetica ha espresso il proprio parere, aderendo alla richiesta di una moratoria riguardo alla fase di sperimentazione degli xenotrapianti sull'uomo, auspicando però che potesse essere incentivata la ricerca scientifica, sottolineando inoltre l'opportunità di favorire le occasioni di

³³ In questi termini, cfr., A. LORETI BEGHÉ, L. MARINI, *Profili giuridici degli xenotrapianti*, cit., 172 ss.

³⁴ Tali tappe vengono ripercorse sempre da A. LORETI BEGHÉ, L. MARINI, *Profili giuridici degli xenotrapianti*, cit., 174. Inoltre, v. G. BALDINI, *Riflessioni di biodiritto*, cit., 236, spec. nota 73.

dibattito pubblico, al fine di promuovere una consapevolezza etica e di procedere a una reale verifica del consenso sociale³⁵.

Occorre ricordare come tale Raccomandazione del 1999, limitandosi l'Assemblea parlamentare ad auspicare, per il tramite del Comitato dei Ministri, la realizzazione della summenzionata moratoria, non fosse in ogni caso vincolante, tanto che la successiva Direttiva 2010/63/UE (questa sì, integrante un atto di *hard law*) nel delineare lo statuto dell'animale sperimentale e nello stabilire le misure volte a proteggere gli animali utilizzati a tale fine, non ha introdotto alcun divieto rispetto agli xenotrapianti³⁶.

Una disciplina più stringente è stata invece prevista da parte del nostro ordinamento che, nel recepire la predetta Direttiva 2010/63/UE, ha introdotto all'art. 5, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 26/2014, il divieto – non previsto nella normativa europea e, come si dirà, recentemente abrogato – di autorizzare e quindi di condurre esperimenti su animali per le ricerche in materia di xenotrapianti (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. q) dello stesso decreto³⁷)³⁸.

La portata di tale divieto, come evidenziato da taluni in dottrina, parrebbe tale da comprendere sia la creazione di animali geneticamente modificati destinati al successivo espianto, sia l'esecuzione di xenotrapianti fra animali non umani³⁹. Aggiungasi come tale divieto, in virtù della definizione di

³⁵ In questi termini, CNB, *Parere sulla proposta di moratoria per la sperimentazione umana di xenotrapianti*, 19 novembre 1999.

³⁶ La Direttiva, pur auspicando che le pratiche che prevedono l'impiego di animali vivi possano essere sostituite con metodi alternativi, rileva tuttavia come a oggi, alla luce dello stato delle conoscenze scientifiche, «l'impiego di animali vivi continua ad essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l'ambiente» (v. 10° considerando).

³⁷ L'art. 3, comma 1, lett. q) prevede che ai fini del decreto per xenotrapianto si intenda il «trapianto di uno o più organi effettuato tra animali di specie diverse». Tale definizione non prende in considerazione il trapianto di sole cellule o tessuti.

³⁸ Il predetto divieto è stato inserito nel summenzionato D.Lgs n. 26/2014, in osservanza dei principi e dei criteri impartiti dal Parlamento al Governo con la Legge delega n. 96/2013, art. 13, per il recepimento della Direttiva 2010/63/UE. Per un approfondimento circa gli elementi di disomogeneità, cfr., G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2018, 13 ss., P. PUOTI, *L'attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali da sperimentazione nel contesto dell'armonizzazione del mercato interno e il futuro della ricerca in Italia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2-3, 2016, 316 ss.; R. FORASTIERO *La tutela giuridica degli animali da esperimento: riflessioni sull'attuazione in Italia della direttiva 2010/63/UE*, in *Studi sull'integrazione europea*, 3, 2014, 579 ss. In una prospettiva comparatistica, v., J.W. SIMON, *Xenotransplantation: an international overview*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Il governo del corpo*, in AA. VV., *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, 1159 ss.

³⁹ Cfr. F. POGGI, *L'animale che non c'è*, cit., 513 ss., la quale si interroga poi rispetto alla possibilità di effettuare xenotrapianti su pazienti deceduti o che non abbiano altre *chance* di sopravvivenza, utilizzando organi animali creati ed espianati all'estero. L'A. reputa che tali ipotesi non rientrerebbero nell'ambito della sperimentazione animale, bensì in quella umana e non sarebbero quindi assoggettabili alla disciplina di cui al D.Lgs n. 26/2014 e di cui alla Direttiva 2010/63/UE.

xenotrapianto offerta dal D.Lgs n. 26/2014, parrebbe in ogni caso limitato al solo trapianto di organi tra specie diverse, con esclusione dunque dei trapianti aventi a oggetto cellule o tessuti.

La previsione di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) ha tuttavia posto non poche difficoltà, stante il contrasto con il dettato della Direttiva. A tal proposito si segnala, infatti, come l'art. 2, comma 1, della Direttiva 2010/63/UE reciti che «*nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli animali che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva*». Ebbene, non vietando la Direttiva la sperimentazione animale finalizzata agli xenotrapianti ed essendo il divieto di cui all'art. 5 successivo alla data del 9 novembre 2010, ne è derivata una sostanziale difformità rispetto ai contenuti della normativa europea che, a sua volta, ha portato all'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia⁴⁰.

A rendere il quadro ancora più incerto e contraddittorio ha peraltro contribuito il fatto che, dal 2014 sino al 2025, il divieto posto dal D.Lgs n. 26/2014 non è invero mai entrato in vigore, essendone stata nel tempo continuamente prorogata l'applicazione⁴¹.

Tale situazione è stata chiaramente frutto di un compromesso cui si è pervenuti nel difficile compito di bilanciare le diverse istanze in gioco (semplificando, la tutela degli animali da un lato e la promozione e la libertà della ricerca scientifica dall'altro), finendo tuttavia per lasciare tutti insoddisfatti (tanto i protezionisti, quanto il mondo della ricerca). La tecnica del compromesso, infatti, non è sempre portatrice di risultati positivi e, negli anni, si è venuto a creare nel panorama italiano un quadro particolarmente

⁴⁰ Si tratta della procedura di infrazione n. 2016/2013 – ex art. 258 del TFUE; sul punto, v., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/memo_17_234. Rispetto a tale divieto sono state espresse perplessità anche da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica. Si vedano per esempio i seguenti pareri e mozioni: COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *In merito ad alcuni problemi bioetici sollevati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, art. 13 «criteri di delega al governo per il recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010»*. Risposta al quesito posto al comitato nazionale per la bioetica dalla Senatrice Prof. Elena Cattaneo, 24 gennaio 2014; ID, *Mozione sperimentazione animale con riferimento ai divieti posti dal d.l. 26/2014 in merito agli xenotrapianti e alle sostanze di abuso*, 27 marzo 2020.

⁴¹ Nel corso degli anni l'entrata in vigore del divieto è stata più volte rimandata, tramite successivi decreti legge recanti proroghe di termini. Questo fino al D.L. 7 aprile 2025, n. 45 – recante «*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*», convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2025 n. 79 – che all'art. 4 bis ha disposto l'ultimo differimento, posticipando l'entrata in vigore al 1° gennaio 2026. Per una ricostruzione, v. E. SCALCON, *I trapianti d'organo del futuro*, cit., 345 ss., spec. nota 44.

incerto, avendo le continue e ripetute proroghe ingenerato un elevato grado di indeterminatezza, a discapito della ricerca scientifica e del suo avanzamento⁴².

A fronte di tale nodo rimasto irrisolto per oltre dieci anni, il Governo italiano è intervenuto con il D.L. n. 200/2025, abrogando il divieto contenuto all'art. 5, comma 2, lett. d), allineando così il nostro ordinamento alla normativa europea⁴³. Ciò ha comunque suscitato ampie critiche sul versante animalista e comunque da parte dei sostenitori della necessità di investire maggiormente su tecniche alternative e moralmente meno problematiche. È chiaro dunque che, al di là del cambio di rotta segnato dal predetto Decreto, quel fronte che da anni divide scienza, politica e società civile non ha ancora trovato una propria composizione.

4. Osservazioni conclusive.

Quanto esposto è esemplificativo delle difficoltà incontrate dal giurista nel tentativo di regolamentare una pratica – quella degli xenotrapianti – particolarmente complessa, essendo intrisa di molteplici profili e criticità di diversa natura. Il Legislatore italiano, in particolare, nel tentativo di contemperare i vari interessi in gioco, ha manifestato una certa impotenza, addivenendo a una soluzione (il continuo differimento dell'entrata in vigore del divieto nell'arco di dieci anni) che, nel tentativo forse di non scontentare nessuno, ha finito invero per scontentare tutti.

In tale contesto, si ritiene di riproporre, quale criterio esegetico, il pensiero (sia pur elaborato con riferimento ad altri approdi della scienza e della tecnica ovvero in tema di procreazione medicalmente assistita, ma quantomai attuale) di quell'attenta e assai pregevole dottrina secondo cui il giurista, ogniqualevolta debba operare un bilanciamento fra contrapposti interessi, dovrebbe cercare la chiave di lettura proprio nell'ordinamento e nei valori che in esso sono rappresentati⁴⁴. Questo in considerazione del fatto che l'ordinamento rappresenta un insieme inscindibile di regole e di principi normativi tra loro coerentemente coordinati per la realizzazione di prescelti e predeterminati valori⁴⁵.

Ecco allora che, in tale scenario, il giurista potrebbe essere chiamato a dover risolvere anche il conflitto fra valori costituzionali dello stesso rango e lo dovrà

⁴² In termini critici, v. F. MEOLA, *Al crocevia tra i diritti delle diverse specie*, cit., 466 ss., ove viene sottolineato l'impatto negativo sul corretto funzionamento del mercato interno.

⁴³ Si tratta del Decreto c.d. Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 31 dicembre e convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26. L'art. 5, comma 10, del summenzionato Decreto Legge abroga i divieti di utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso.

⁴⁴ F. RUSCELLO, *La nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita*, in *Fam. dir.*, 2004, 640.

⁴⁵ F. RUSCELLO, *Istituzioni di diritto civile*, Bari, 2017, 9.

fare secondo un criterio di «razionalità sistematica»⁴⁶, ovvero sulla scorta di un bilanciamento scevro da assolutismi, nella consapevolezza che ciascun valore non è appunto espressione di assolutezza e che non si possa in ogni caso mai prescindere dalle specifiche circostanze del caso concreto.

Ove si guardi agli xenotrapianti, è chiaro anzitutto come il legislatore non possa affidarsi a idee preconcepite ovvero a ideologismi. Ne consegue che alla consapevolezza circa la crescente rilevanza della questione animale (anche in ragione dell'inserimento degli animali in Costituzione), si dovrà parimenti affiancare la consapevolezza che difficilmente, considerati il veloce sviluppo della scienza e i benefici che ne potrebbero derivare per chi necessiti di un trapianto⁴⁷, la ricerca sugli xenotrapianti potrà essere fermata. Al contempo, i benefici che dallo xenotrapianto potrebbero discendere per il singolo paziente trapiantato, non potranno essere verificati a prescindere da una parallela valutazione dei rischi di diffusione di malattie infettive nella popolazione⁴⁸, in una continua tensione fra interesse individuale e tutela della salute collettiva, tanto che a oggi gli xenotrapianti presentano ancora un carattere sostanzialmente sperimentale.

È evidente come l'opera di bilanciamento sia tutt'altro che agevole, risultando coinvolti interessi a loro volta espressione di valori costituzionali. Si tratta di un'attività di bilanciamento in cui non esistono tuttavia criteri assoluti. La preferenza che, concretamente, potrà essere accordata a uno degli opposti valori non ne implicherà infatti un sacrificio in termini assoluti, dovendo pur sempre aver riguardo al caso specifico e al momento specifico.

La scelta del legislatore italiano di introdurre nel 2014 il divieto di autorizzare esperimenti su animali per le ricerche in materia di xenotrapianti in sede di attuazione della Direttiva 2010/63/UE, sia pur animata dall'apprezzabile intento di prestare tutela agli animali, è tuttavia parea poco coraggiosa e non improntata a quell'auspicata «razionalità sistematica», a scapito di altri valori costituzionali quali la salute, nonché la promozione e la libertà del sapere scientifico. Il successivo continuo rinvio dell'entrata in vigore dell'anzidetto decreto, lungi dal rappresentare un'efficace soluzione, ha piuttosto rappresentato un mero *escamotage*, in assenza di una scelta di fondo.

⁴⁶ In questi termini D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, spec. 377 ss., le cui riflessioni vengono riprese anche da F. RUSCELLO, *La nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita*, cit., 632, spec. nota 22. Ancora, che il «balancing» sia un metodo e non un risultato, viene sottolineato da P. ZATTI, *La tutela della vita prenatale: i limiti del diritto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, II, 151.

⁴⁷ Che un bando agli xenotrapianti non possa essere posto, viene evidenziato anche da parte di F. POGGI, *L'animale che non c'è*, cit., 524, la quale comunque si augura che possano essere sviluppati metodi alternativi, come la creazione di organi artificiali 3D.

⁴⁸ Aspetto posto bene in luce da CNB, *Parere sulla proposta di moratoria per la sperimentazione umana di xenotrapianti*, 19 novembre 1999.

Con l'adozione del D.L. n 200/2025 (convertito dalla L. n. 26/2026) il nostro Paese si è uniformato alla normativa europea, consentendo peraltro di risolvere quel possibile «cortocircuito» conseguente al fatto che essendo gli studi sugli xenotrapianti consentiti all'estero, anche in Italia si sarebbe comunque potuto beneficiare dei risultati di una ricerca moralmente divisiva, ma sviluppata fuori dai confini nazionali⁴⁹, con evidenti perplessità rispetto alla stessa coerenza etica di una tale soluzione⁵⁰.

⁴⁹ Tale circostanza avrebbe peraltro potuto incentivare fenomeni di «turismo sanitario».

⁵⁰ Possono mutarsi le considerazioni svolte in tema di sviluppo delle tecniche di *editing* germinale e di sperimentazione sugli embrioni umani. Sul punto G. CASTELLANI, *Terapie germinali e genitorialità*, cit., 130; nonché D. NERI, *Embryo editing: a proposito di una recente autorizzazione dell'HFEA*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2016, 266, il quale, in modo provocatorio, discorre di un «classico escamotage all'italiana» come a dire: «gli altri, ad esempio gli inglesi, facciano pure il lavoro sporco; poi, se ci saranno buoni risultati, noi li useremo a vantaggio delle coppie e degli embrioni italiani».



dirittoesalute

Rivista di sanità e responsabilità medica

Numero 1 del 2026
Autorizzazione del Tribunale di Roma, n. 5 del 26 Gennaio 2017
Codice ISSN 2532-1862